

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

245° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 34
2 ^a - Giustizia	» 51
3 ^a - Affari esteri	» 58
4 ^a - Difesa	» 60
5 ^a - Bilancio	» 63
6 ^a - Finanze e tesoro	» 76
7 ^a - Istruzione	» 81
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 91
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 102
10 ^a - Industria	» 112
11 ^a - Lavoro	» 117
12 ^a - Igiene e sanità	» 124
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 128

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	Pag. 3
5 ^a (Bilancio) e 9 ^a (Agricoltura)	» 10

Commissione di inchiesta

Sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro	Pag. 134
--	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 139
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 142
Informazione e segreto di Stato	» 147
Mafia	» 148
Riforme istituzionali	» 278

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 279
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 283
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 286
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 288
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 290
10 ^a - Industria - Pareri	» 291
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 293
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 294

CONVOCAZIONI	Pag. 295
--------------------	----------

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

ACQUARONE

indi del Presidente della 4ª Commissione

BONO PARRINO

Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Barile ed il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri MACCANICO.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

Nuovo ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato (1628);

GUALTIERI ed altri - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519);

COSSIGA - Modifiche alla legislazione sul segreto di Stato (1282);

COSSIGA - Nuovo ordinamento del sistema di informazione e sicurezza dello Stato (1661);

**LOPEZ ed altri - Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate (1662)
(Esame congiunto e rinvio)**

Il presidente ACQUARONE avverte che il Ministro BARILE ha consegnato una documentazione richiesta dalle Commissioni riunite nella precedente seduta.

Il relatore per la 1ª Commissione MAZZOLA, dopo aver osservato che l'esigenza di riformare la legge n. 801 del 1977 è ormai fortemente sentita, specie dopo taluni recenti avvenimenti che hanno colpito la pubblica opinione, osserva che il disegno di legge n. 1628 presentato dal Governo mira a rendere unitaria la struttura dei servizi di informazione

e sicurezza, prevedendo una sua articolazione interna, e a rafforzare il Presidente del Consiglio come responsabile unico della politica della sicurezza.

Premesso di non considerare compiutamente risolti tutti i problemi connessi ad una simile impostazione, il relatore si sofferma sul contenuto del disegno di legge illustrandolo articolo per articolo.

Dopo aver rilevato che l'articolo 1 non presenta modifiche sostanziali rispetto alle legge n. 801, sottolinea che l'articolo 2 definisce correttamente le funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza che deve svolgere compiti di consulenza e proposta nei confronti del Presidente del Consiglio e non di direzione politica come contraddittoriamente viene affermato nella relazione al disegno di legge. Esprime, quindi, perplessità sulla duplice composizione dello stesso Comitato, dato che essa può comportare difficoltà nella determinazione della competenza dell'una o dell'altra composizione. Sarebbe, in ogni caso, opportuno prevedere la partecipazione del Ministro dell'interno anche al Comitato nella cosiddetta sessione ordinaria.

Si chiede, successivamente, se la definizione giuridica dell'Agenzia contenuta all'articolo 3 non possa determinare problemi con riferimento alla impugnabilità degli atti presso il giudice amministrativo.

Quanto all'articolo 4 (direttore dell'Agenzia), dichiara di essere favorevole alla nomina anche di un estraneo all'amministrazione, mentre considera troppo generico il riferimento ai professori ordinari di Università e ai magistrati amministrativi. Ritiene opportuno, inoltre, sopprimere il divieto di rinnovabilità del mandato, poichè le competenze specifiche della funzione debbono poter essere utilizzate anche per un periodo più lungo.

Il relatore MAZZOLA prosegue osservando che il meccanismo previsto dal comma 4 dell'articolo 5 appare non del tutto convincente, in quanto affidare al Presidente del Consiglio ed al Comitato interministeriale la competenza a dirimere i dissensi concernenti il coordinamento operativo con strutture dei Ministeri dell'interno o della difesa, significa attribuire a tali organi funzioni di gestione e ciò appare non opportuno. Ritiene che questo punto sia estremamente importante e tale da condizionare l'impianto complessivo della riforma. Esprime perplessità anche sul ruolo dell'esperto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

È dell'avviso, inoltre, che la formulazione dell'articolo 6 (dipartimento interno ed esterno) non risolva i problemi di sovrapposizione delle competenze dei due servizi che si sono riscontrate nell'applicazione della legge n. 801. In effetti, la scelta di passare ad un sistema unitario (che, peraltro, egli non condivide) non è stata effettuata in modo compiuto con la conseguenza di cumulare gli svantaggi previsti nelle due opzioni senza acquisire i vantaggi di nessuna di esse. Nell'articolo 6 non si fa nessun riferimento, inoltre, alle funzioni in materia di controspionaggio.

Appare contraddittoria anche l'impostazione delle procedure di nomina, che sono analoghe per il direttore e per i capi di dipartimenti. In tal modo, non si attribuisce al direttore quella maggiore autorevolezza necessaria a consentirgli di gestire in modo unitario l'intera struttura.

Consegue a tale impostazione non univoca la definizione della collocazione funzionale dei capi di dipartimento (comma 4, art.6), su cui esprime forti perplessità. Andrebbe chiarito, a suo avviso, anche il rapporto tra i reparti previsti dall'articolo 7 e i dipartimenti, al fine di rendere evidente il grado di autonomia operativa di tali strutture. Non concorda, poi, con il contenuto del comma 6 dello stesso articolo 7: l'approvazione delle spese riservate da parte del Comitato esecutivo (di un organismo, cioè, abbastanza esteso nella composizione) può forse evitare taluni abusi che purtroppo si sono verificati ma rischia di rendere concretamente non utilizzabili i fondi previsti a tale scopo.

Il relatore ritiene, quindi, che dovrebbe essere svolta una adeguata riflessione sulle norme concernenti il personale (art.8), tenendo presenti le esigenze di stabilità connesse alla particolare funzione svolta.

Precisato che l'articolo 9 non contiene innovazioni di rilievo, si sofferma sull'articolo 10 osservando che la puntualizzazione di cui al comma 2 è del tutto superflua, visto che dovrebbe essere esclusa per definizione la possibilità di richiedere alle forze di polizia di operare in modo non convenzionale.

Quanto alle funzioni del Comitato parlamentare, dopo aver rilevato che la non opponibilità del segreto, per gli atti soggetti al controllo della Corte dei conti, è ovvia, si chiede se non sia il caso di pensare ad una impostazione completamente diversa. A suo avviso, una ipotesi da approfondire è quella di affidare il controllo alle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato che potrebbero, eventualmente costituire nel loro ambito una specifica sottocommissione. Dovrebbe, in ogni caso, essere previsto il parere nelle stesse commissioni sulle disposizioni regolamentari (art. 13) concernenti il personale. Da approfondire è anche il contenuto dell'articolo 12 (conservazione degli atti) con cui vengono introdotte innovazioni positive di notevole rilievo.

Il relatore Mazzola, quindi, passa ad illustrare il disegno di legge n. 1661, di iniziativa del senatore Cossiga, che propone una riforma incisiva, organica e completa dell'intero sistema dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato. In particolare, si ribadisce la validità del cosiddetto sistema binario, comune ormai a tutti i paesi del mondo, attraverso la costituzione di un servizio per le informazioni generali (SIGEN) e di un servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN). Vengono regolate, altresì, le competenze in materia di difesa elettronica e informatica, nonché le attività del servizio informazioni e i compiti in materia di sicurezza svolti dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della Guardia di finanza. L'articolo 14, inoltre, disciplina le competenze attribuite nelle materie in esame ai servizi operativi di polizia. Particolarmente significativa è altresì la proposta di istituire una Commissione presidenziale per i servizi di informazione e sicurezza, di cui all'articolo 25, con funzioni di garanzia e di controllo a tutela dei soggetti che avanzino reclami contro l'attività dei servizi per l'esercizio non giustificato, delle attribuzioni ad essi conferite. Tale intervento di riforma, per il suo carattere organico e complessivo, richiederebbe peraltro un approfondimento ben più impegnativo di quello consentito dai tempi assai limitati imposti dall'attuale congiuntura politica all'elaborazione e all'approvazione dei provvedimenti in esame.

Quanto al disegno di legge n. 1662, d'iniziativa dei senatori Lopez ed altri, se ne ricava una impostazione conforme al proposito di unificare i servizi di informazione e di sicurezza, in modo coerente e lineare: tale opzione, peraltro, non è condivisibile in linea di principio, poichè si presta agli inconvenienti funzionali più volte rilevati.

In materia di disciplina del segreto di Stato, il disegno di legge n. 519, dei senatori Gualtieri ed altri, riproduce il testo già approvato dal Senato nel corso della X legislatura, inteso ad escludere il segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage. In proposito è stato poi presentato un ulteriore disegno di legge (n. 1282, d'iniziativa del senatore Cossiga), che si propone di abrogare o limitare l'istituto del segreto di Stato, prevedendo altresì il diritto di libero accesso agli archivi dei servizi di informazione e di sicurezza, da parte dei membri del Parlamento, che può essere impedito solo con una deliberazione del competente Comitato parlamentare, adottata a maggioranza qualificata, compreso il voto del Presidente, e limitatamente ad alcune specifiche circostanze.

Il relatore Mazzola ritiene che il disegno di legge del Governo affronti in modo piuttosto approssimativo alcune delle questioni più rilevanti connesse alla materia in esame. Le Commissioni, comunque, potrebbero perseguire la ricerca di una riforma globale, per la quale non si ravvisano le condizioni e i tempi necessari, ovvero, preferibilmente, l'adozione di norme correttive dei maggiori difetti contenuti nella legge vigente, quale soluzione transitoria per un intervento più radicale e complessivo. In particolare, quanto al problema del coordinamento, di ardua soluzione, rammenta che la stessa elaborazione della legge n. 801 del 1977 è stata condizionata da alcuni pregiudizi e incertezze che hanno determinato interferenze tra i due servizi e conseguenti anomalie funzionali. Occorre ribadire, pertanto, che la logica della separazione tra attività di informazione attinenti rispettivamente l'ambito interno ed estero, deve essere recuperata e valorizzata. Quanto al sostanziale fallimento del ruolo del CESIS, esso è stato determinato anzitutto dalla singolare posizione di equiparazione tra il Segretario generale di tale organismo e i Direttori dei due servizi: al riguardo è opportuno perseguire un coordinamento effettivo, con l'attribuzione di specifiche e incisive competenze alla figura del Segretario generale, che potrebbe assumere anche i compiti demandati dal disegno di legge del Governo al Direttore dell'Agenzia, in un contesto di accentuata differenziazione delle competenze dei due attuali servizi. La soluzione proposta, in ogni caso, non deve pregiudicare un ulteriore intervento di riforma da realizzare nella prossima legislatura dopo gli opportuni approfondimenti della materia.

Il senatore COSSIGA, nel prendere la parola, premette che le iniziative legislative di cui si è fatto promotore segnano una sorta di deroga alla prassi secondo la quale gli ex Presidenti della Repubblica si astengono in genere dall'attività parlamentare, ed in particolare da quella di iniziativa legislativa; è peraltro suo intendimento rientrare quanto prima nelle regole definite da tali prassi e di evitare dunque di riproporsi come presentatore di provvedimenti legislativi.

Nel soffermarsi poi brevemente sul suo disegno di legge, che concerne l'abolizione del segreto di Stato, il senatore Cossiga osserva che con esso si prende atto, in sostanza, della fine di un'epoca storica e del venir meno di quelle gravi motivazioni di politica strategica ed internazionale che avevano imposto un particolare rigore e uno specifico orientamento nella disciplina delle informazioni riservate interessanti la sicurezza dello Stato. Poichè tutta quella congerie di informazioni può ora essere serenamente divulgata, senza ledere alcun interesse statale e nazionale, si può procedere ad una generale operazione di desegretazione, con l'unico limite costituito dalla salvaguardia degli interessi riguardanti la tutela fisica e morale di quanti, italiani o stranieri, hanno collaborato con attività informative a favore del nostro Paese.

È venuto insomma il momento di porre la parola fine, e non importa se in qualche caso verranno alla luce episodi ed operazioni che certo lasciano almeno perplessi, come quelli che lo riguardarono direttamente quando, ricoprendo l'incarico di Presidente del consiglio dei ministri, fu sottoposto a pedinamenti ed intercettazioni telefoniche e ambientali da parte del nostro Servizio segreto militare.

Per quanto concerne poi il provvedimento per la riforma dei nostri servizi segreti, il senatore Cossiga osserva che la proposta del Governo sembra ignorare il radicale mutamento del clima internazionale e strategico intervenuto in questi ultimissimi anni, così come sembra anche ignorare che il vero oggetto della *intelligence*, ovvero di quella attività di acquisizione di informazioni che non possono essere ottenute in via ordinaria, è costituito primieramente dalla difesa degli interessi tecnologici, scientifici ed economici di un Paese: i noti casi Eni-Petromin e BNL Atlanta stanno lì a testimoniare quanto carente sia stata nel passato la sensibilità e l'attenzione delle nostre strutture informative in ordine al contrasto di insidie di carattere soprattutto finanziario o tecnologico.

Il senatore Cossiga si sofferma poi sulla esperienza della legge n. 801 che può considerarsi fallimentare, poichè la mancanza di una puntuale e precisa ripartizione di competenze tra il SISDE e il SISMI ha fatto sì che prevalesse quello strutturalmente e organizzativamente più consolidato, cioè il SISMI, il quale, tra l'altro, nel confermare la propria egemonia, si è anche avvalso della solida rete dei collaudati rapporti allacciati con gli altri servizi dei Paesi alleati. Il risultato è stato che per lunghi anni abbiamo avuto di fatto un solo ed unico vero servizio segreto, mentre quell'altro, il SISDE, dovendo in un certo senso lottare per ritagliarsi uno spazio di specifica operatività, ha finito sovente o con il vivacchiare o con il tralignare.

Nel toccare poi alcuni dei punti qualificanti del provvedimento da lui presentato, il senatore Cossiga sottolinea che ha voluto riservare una particolare attenzione, per quanto concerne l'attività dei servizi interni - che operano nella legalità dei fini, ma non sempre nella legalità dei mezzi -, alla tutela dei cittadini attraverso garanzie di ordine sia giuridico che politico; altro aspetto che non si è voluto dimenticare è quello della Organizzazione nazionale della sicurezza, preposta alla disciplina e gestione della tutela del segreto.

L'ispirazione complessiva del suo provvedimento, continua il senatore Cossiga, elaborato facendo una sorta di *collage* tra gli esempi

forniti dai più grandi Paesi europei, ivi compresa la Federazione russa, è nata dalla necessità di superare l'errore compiuto in passato, quando non si assegnarono ai due servizi compiti chiari e distinti: è ormai generalmente riconosciuto che l'unica possibile efficace distinzione, sia pure da integrare con altre considerazioni funzionali, è quella tra vocazione esterna e vocazione interna; acquisito questo principio, sarà poi anche opportuno procedere alla creazione di un apposito servizio per l'area militare, cui assegnare anche compiti di cosiddetta SIGINT ed ELINT vale a dire di *intelligence* elettronica e tecnologica.

Nella consapevolezza della assoluta necessità di rivitalizzare e ridare operatività e piena efficacia alle strutture informative nazionali, chiamate ad un compito assai difficile, poichè dopo la fine del bipolarismo si va consolidando un incisivo processo di rinazionalizzazione delle politiche estere e strategiche dei diversi Paesi, il senatore Cossiga non si dichiara contrario, per quanto lo riguarda, all'ipotesi di approvare un provvedimento a contenuto limitato che, come sostenuto dal senatore Mazzola, faccia da ponte verso una futura più organica riforma dell'intero settore. In tale provvedimento ci si potrebbe limitare a prevedere la chiara ripartizione delle competenze dei Servizi secondo il modello interno-esterno, il rafforzamento dei poteri del CESIS, per consentirgli una reale capacità di coordinamento e controllo, la creazione di una direzione generale per l'informazione militare alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della difesa, anche con compiti di *intelligence* elettronica.

Interviene quindi il senatore ZAMBERLETTI, relatore per la 4ª Commissione, il quale, sottolineata la sostanziale validità dell'impostazione originaria della legge n. 801 del 1977, ritiene che le sue deviazioni applicative siano attribuibili soprattutto ad una volontà politica. Con quel provvedimento si decise infatti di definire l'organizzazione dei servizi di informazione e di sicurezza secondo un modello operativo pluralistico, peraltro adottato con successo nei principali Paesi stranieri, che prevedeva una ripartizione per materia delle competenze dei servizi stessi.

I Governi, che nel corso del tempo hanno avuto la responsabilità applicativa della legge, ne hanno determinato una deviazione dalla filosofia originaria attraverso provvedimenti amministrativi che, sia per le difficoltà tecniche di avviare *ex novo* l'organizzazione «civile» dei servizi, sia per la maggiore affidabilità ed esperienza attribuita all'estero al servizio «militare», hanno finito per assegnare al SISDE una mera funzione di erogatore di fondi per le attività di *intelligence*.

Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge governativo, l'oratore critica la proposta di introdurre nel nostro ordinamento un modello fondato sull'unicità dei servizi senza peraltro superare le ambiguità riscontrate nell'attuale sistema binario. Occorre invece migliorare l'attuale impostazione, mantenendo una ripartizione per materia delle competenze dei due servizi e assicurando la continuità territoriale dell'azione di *intelligence*.

È inoltre necessario migliorare il coordinamento dell'attività informativa svolta dalle singole Forze armate al proprio interno,

istituendo una apposita direzione generale per l'informazione militare, alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della Difesa.

Per quanto riguarda i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, è necessario rendere efficaci le sue funzioni di vigilanza e di coordinamento, rafforzando l'attività del comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza.

Da un punto di vista più generale, bisogna considerare che i mutamenti dello scenario internazionale rendono necessaria l'assegnazione di nuovi compiti al servizio di *intelligence* militare, sia nell'ambito della proliferazione degli armamenti che nei settori industriale, tecnologico e di controllo del territorio. In questo ambito appare indispensabile accrescere la capacità di sorveglianza elettronica anche attraverso più stretti collegamenti internazionali.

Fatta poi presente l'opportunità che il Presidente del Consiglio possa avvalersi, nell'esercizio delle sue funzioni in materia, della figura del Commissario straordinario, come delineata dalla legge n. 400 del 1988, il senatore Zamberletti si sofferma sulla disciplina del personale contenuta nel testo governativo. A suo giudizio, appaiono assai pericolose e foriere di ambigui compromessi le norme sul trasferimento del personale dei servizi alle rispettive amministrazioni di appartenenza.

In conclusione, nel concordare sulla necessità di restituire efficacia all'attività dei servizi nel nostro Paese, il relatore Zamberletti dichiara di condividere i suggerimenti del senatore Mazzola, volti a migliorare il testo del Governo e a salvaguardare il principio, ancora valido, della duplicità dei servizi stessi.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente BONO PARRINO avverte che le Commissioni 1ª e 4ª riunite sono convocate, con lo stesso ordine del giorno odierno, domani, giovedì 2 dicembre 1993, alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONI 5ª e 9ª RIUNITE
5ª (Programmazione economica, bilancio)
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

8ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 9ª Commissione
FRANCHI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro De Paoli e per le politiche agricole, alimentari e forestali Diglio.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Carlotto ed altri: Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110)

Carpenedo: Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199)

Franchi ed altri: Norme per lo sviluppo dei territori montani (637)

Coviello ed altri: Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996)

Scheda e Marniga: Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046)

Nuove disposizioni per le aree montane (1169)

Galdelli ed altri: Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane (1328)

(Seguito della discussione e conclusione. Approvazione con modificazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Si torna all'esame dell'articolo 1.

Il relatore **CARPENEDO** invita all'approvazione dell'emendamento 1.100.

L'emendamento, posto ai voti, risulta approvato. Conseguentemente sono preclusi gli altri emendamenti all'articolo 1.

Il senatore CARLOTTO dichiara quindi di ritirare l'emendamento 3.0.1.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 4.12.

Contrario il relatore CARPENEDO, che afferma che l'emendamento provocherebbe problemi relativamente alla questione delle preliezioni, e rimessosi alle Commissioni riunite il sottosegretario DE PAOLI, posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 4.0.2, erroneamente dichiarato ritirato in precedenza.

Il presentatore, senatore CARLOTTO dichiara di modificare l'emendamento sopprimendo i commi 1, 2, 5 e 6.

Il relatore CARPENEDO si dichiara favorevole all'emendamento.

In senso analogo si pronuncia il sottosegretario DE PAOLI.

Il senatore RIZ ritiene che l'emendamento verta nella medesima materia dei propri emendamenti 4.0.2/2, 4.0.2/3 e 4.0.2/1, che mirano a prolungare le agevolazioni tributarie per la formazione della proprietà contadina. Infatti senza tali agevolazioni avrebbe poco senso l'intera normativa all'esame.

Il relatore CARPENEDO fa presente di essere favorevole al prolungamento di tali agevolazioni, tuttavia ciò provocherebbe problemi di copertura non risolvibili in questa sede ma, probabilmente, nell'ambito del preannunciato decreto fiscale di fine anno.

Il senatore RABINO fa presente che in sede di legge finanziaria presso la Camera dei deputati è stato preannunciato un emendamento tendente a risolvere il problema in esame.

Ad avviso del sottosegretario DIGLIO occorre tener presente che la questione dell'arrotondamento della proprietà contadina va risolta per l'intero territorio nazionale.

Il senatore DUJANY osserva che senza l'incentivo in questione il provvedimento nel suo complesso risulta svuotato.

Anche ad avviso del senatore GALDELLI questa è la sede opportuna per risolvere la questione in esame, che, semmai, necessita di una ulteriore specificazione per la montagna.

Il senatore MANZI ritiene che sia indispensabile cogliere l'occasione del presente provvedimento per offrire un segnale a coloro che non

riescono più a trovare un congruo sostentamento in città e potrebbero spostarsi in territori montani.

Posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.0.2/2, 4.0.2/3 e 4.0.2/1. È quindi approvato l'emendamento 4.0.2, come modificato dal presentatore.

Il sottosegretario DIGLIO preannuncia quindi un emendamento istitutivo di un articolo aggiuntivo che, corrispondendo ad un rilievo del Ministero dell'industria, verte in materia di installazione di gruppi elettrogeni.

Si passa quindi all'emendamento 10.3 (nuova formulazione).

Il senatore CAMPAGNOLI lo illustra, mentre il relatore CARPENEDO invita il presentatore a ritirarlo.

Posto ai voti, l'emendamento risulta quindi respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Il senatore GALDELLI illustra i subemendamenti 15.11/1 e 15.11/2, che mirano a modificare il primo comma e a sostituire i successivi dell'emendamento 15.11.

Il senatore CARLOTTO si dichiara favorevole a tali subemendamenti, che dichiara di sottoscrivere.

Ad avviso del senatore DUJANY sarebbe opportuno modificare l'importo di 20 milioni di cui al comma 1.

Per il relatore CARPENEDO occorre invece riferire il citato importo ad ogni anno.

Il senatore GALDELLI modifica quindi il subemendamento 15.11./1, al fine di sostituire, al comma 1 dell'emendamento 15.11, le parole «lire 20 milioni» con quelle «lire 30 milioni per ogni anno».

Posto ai voti, il subemendamento è quindi approvato.

Il sottosegretario DIGLIO osserva quindi, in merito al subemendamento 15.11/2, che occorre renderlo vincolante alla specificità agricola.

Dopo interventi dei senatori CARLOTTO e GIOVANOLLA, il relatore CARPENEDO propone di modificare il subemendamento al fine di sostituire le parole «di ogni singolo lavoro o servizio» con quelle «dei lavori o servizi» e di aggiungere, in fine, le parole «per anno».

Con tali modifiche, il subemendamento 15.11/2 risulta approvato e conseguentemente è approvato l'emendamento 15.11, come modificato.

Dopo che il sottosegretario DE PAOLI si è dichiarato contrario al comma 2 dell'articolo 15 e che il senatore RABINO si è dichiarato invece favorevole, risulta approvato il comma 2 dell'articolo e conseguentemente preclusi gli altri emendamenti all'articolo medesimo, che, posto ai voti, è approvato nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 16.

Il relatore CARPENEDO illustra l'emendamento 16.5, che mira a far salva l'esigenza contenuta nell'emendamento 16.3 del senatore CARLOTTO, evitando contemporaneamente di creare oneri non coperti.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che nella sostanza la questione del trattamento contributivo del lavoro aggiuntivo rispetto a quello ordinario è già risolta nell'articolo 30 del disegno di legge collegato alla finanziaria.

Il senatore GALDELLI ritira quindi l'emendamento 16.1.

Risulta quindi approvato l'emendamento 16.5 e, conseguentemente, sono preclusi gli altri emendamenti all'articolo 16.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.0.100, già illustrato dal sottosegretario DIGLIO.

Il relatore CARPENEDO ritiene la sede impropria, mentre il sottosegretario DE PAOLI si rimette alle Commissioni riunite.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

L'emendamento 20.1 risulta respinto dopo che il relatore CARPENEDO si è rimesso alle Commissioni riunite, avendo giudicato la norma impraticabile e che il senatore DUJANY ne ha sottolineato l'inutilità.

Favorevole il relatore CARPENEDO, è quindi approvato l'emendamento 20.2.

Sono poi approvati gli emendamenti 20.3, 20.4 e 20.5, di identico tenore, fatti propri dal RELATORE, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CARLOTTO.

È conseguentemente approvato l'articolo 20, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Il senatore CARLOTTO illustra l'emendamento 21.1.

Il relatore CARPENEDO invita il presentatore a ritirare detto emendamento, data la sua onerosità.

A tale richiesta aderisce il senatore CARLOTTO, che ritira l'emendamento.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 21.2 e, conseguentemente, l'articolo 21, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 22.

Il senatore CAMPAGNOLI illustra l'emendamento 22.1.

Ad avviso del senatore CROCETTA tale emendamento ha carattere oneroso.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente, intervenendo in merito agli articoli 19 e 21, che essi potrebbero portare a maggiori oneri.

Il relatore CARPENEDO dichiara in primo luogo di rimettersi alle Commissioni riunite circa l'emendamento 22.1. Fa poi presente al rappresentante del Governo che gli articoli 19 e 21 potranno portare a razionalizzazioni e quindi, probabilmente, a diminuzioni della spesa.

Posti ai voti, sono quindi approvati l'emendamento 22.1 e l'articolo 22, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 23.

Il relatore CARPENEDO illustra l'emendamento 23.100 (nuovo testo), osservando come esso consenta da una part di reperire copertura per l'intera spesa contenuta nel provvedimento e dall'altra di rinviare la dotazione del Fondo per la montagna nell'ambito del Fondo per le aree depresse.

Il sottosegretario DE PAOLI ritiene non percorribile tale ipotesi, stante l'esaurimento delle risorse del citato Fondo. Propone quindi una clausola di copertura che escluda il comma 2 dell'emendamento del relatore e faccia riferimento, al comma 1, esclusivamente al fondo speciale del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il relatore CARPENEDO fa presente che gli interventi per la montagna rientrano già tra quelli previsti dalla Comunità europea per le aree depresse.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 23.100, risultando preclusi gli altri emendamenti.

Il relatore CARPENEDO fa presente che occorre introdurre alcuni coordinamenti al provvedimento. Innanzitutto è necessario modificare il titolo nel seguente: «Nuove disposizioni per le zone montane». Occorre poi sopprimere i Capi, nei quali si suddivide l'articolato. In

terzo luogo, occorre introdurre la dizione «comuni montani» agli articoli 4, 12 e 18.

Poste ai voti, tali proposte di coordinamento risultano approvate.

Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Dichiarano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori CARLOTTO, GALDELLI e GIOVANOLLA.

Il presidente FRANCHI ringrazia il relatore, i rappresentanti del Governo e i componenti le Commissioni riunite per il proficuo lavoro svolto, augurandosi che esso possa essere sollecitamente recepito dall'altro ramo del Parlamento.

Posto ai voti è quindi approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,20.

EMENDAMENTI

Nuove disposizioni per le aree montane (1169)

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1

(Finalità della legge)

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990. La dizione «comuni montani» riportata nella presente legge sta a significare «comuni facenti parte di comunità montane» ovvero «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971» in mancanza della ridelimitazione.

4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano. Le azioni riguardano i profili:

a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) culturale e delle tradizioni locali.

5. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989 n. 439.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della legge n. 394 del 1991».

1.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I principi della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

Al comma 5, sopprimere le parole: «e le province autonome».

1.9

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 2 aggiungere: «Per "territori montani o aeree o zone montane" si intendono tutti i territori classificati tali facente parte di Comunità montane anche se appartenenti a Comuni parzialmente montani».

1.2

CARLOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alle comunità montane quali enti locali previsti dalla legge n. 142 del 1990 possono essere attribuiti dagli enti di competenza compiti istituzionali relativi alla gestione del territorio ed alla protezione della natura nonché la gestione dei servizi generali».

1.16

CARLOTTO

Sopprimere il comma 3 ed al comma 4 sopprimere i subcommi 1, 2, 3, 4 e 7.

1.10

RABINO, MICOLINI

I commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano al territorio dei comuni montani di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, già classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102».

1.1

CAMPAGNOLI

Il comma 3 è così sostituito:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei comuni appartenenti a comunità montane ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

1.3

COMPAGNA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano al territorio delle comunità montane, comprese le parti montane dei comuni parzialmente montani. Le regioni e le province autonome, d'intesa con le comunità montane, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, individuano - ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - per fasce altimetriche e/o per condizioni socio-economiche, le aree per una differenziazione e graduazione degli interventi con la fissazione di criteri che tengano conto delle situazioni e delle esigenze del territorio».

1.17

CARLOTTO

Al comma 3, sesto rigo, dopo le parole: «ai territori» sopprimere le parole: «dei Comuni interamente».

1.4

CARLOTTO

Al comma 4 dopo le parole: «comuni e associati» sopprimere le parole: «ricomprendono al loro interno l'intero territorio dei comuni associati».

1.5

CARLOTTO

Al comma 4, punto 2, dopo la parola: «escludendo» aggiungere le altre: «di norma».

1.15

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al sub 2 del punto 4 al 6° rigo: «legge regionale escludendo» aggiungere le parole: «i centri abitati dei».

1.6

CARLOTTO

Al comma 4, punto 2, sostituire: «20.000» con: «30.000».

1.14

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al sub 2 dell'ottavo rigo dopo le parole: «comuni costieri» sostituire la virgola con la «e».

1.7

CARLOTTO

Al comma 4, con riferimento al comma 2 della nuova formulazione dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 le parole: «i comuni costieri» e le parole: «o i comuni parzialmente montani ai sensi della legge n. 1102 del 1971» sono soppresse.

1.11

RABINO, MICOLINI

Al comma 4, con riferimento al comma 4 dell'articolo 28 riformulato, in fine, aggiungere il seguente periodo: «e comunque, nei comuni parzialmente montani inclusi nelle comunità montane, gli interventi previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale sono limitati alla parte di territorio montano».

1.12

RABINO, MICOLINI

Al comma 4, sopprimere il punto 7.

1.18

CARLOTTO

Al comma 4, aggiungere il seguente punto 8:

«8) Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, promuove e realizza, tramite il Corpo forestale dello Stato, un sistema centralizzato di banca dati sulla montagna ed il monitoraggio del territorio montano; promuove altresì l'aggiornamento della Carta della

Montagna, già realizzata ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè indagini e ricerche di rilievo nazionale in materia di risorse del territorio montano».

1.19

CARLOTTO

Al comma 5, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «in particolare di quelle agricole».

1.13

RABINO, MICOLINI

Al comma 5 viene aggiunto il seguente punto:

«e) educativo con il mantenimento degli istituti scolastici di 1° e 2° grado esistenti».

1.8

GIBERTONI, OTTAVIANI

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il 3-bis:

«Le Comunità Montane sulla base degli indirizzi delle Regioni e delle Province Autonome entro dodici mesi dalla emanazione della presente legge provvedono ad approvare i piani di sviluppo agro-silvo-pastorale.

I conduttori, con priorità ai coltivatori diretti, tenuto conto della potenzialità e continuità della impresa, che presentano piani di sviluppo aziendali compatibili con i piani generali delle Comunità, hanno la priorità negli interventi ed incentivi pubblici».

3.0.1

CARLOTTO

Art. 4.

Al comma 7-bis:

«Nelle zone di montagna i comuni possono esercitare il diritto per l'acquisto di terreni, di fabbricati e di boschi.

Le costruzioni e i terreni acquistati dal Comune debbono mantenere la destinazione agricola per almeno quindici anni, anche se affittati o rivenduti.

I proprietari che desiderano vendere questi beni oggetto di prelazione hanno l'obbligo di offrirli in via amichevole al Comune almeno due mesi prima della data prevista per la vendita. Trascorso tale periodo senza alcuna risposta, i proprietari possono disporre liberamente.

Gli immobili vacanti e abbandonati dai proprietari o di proprietà dello Stato possono essere acquisiti in proprietà dei Comuni».

4.12

DUJANY

Aggiungere l'articolo 4-ter:

«1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, le permutate di fondi rustici all'interno dei territori delle comunità montane sono esenti da qualsiasi gravame fiscale (imposta di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposta di trascrizione e ipotecaria, ecc.);

a) sono pur esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) le alienazioni di fondi rustici ricadenti nei territori delle comunità montane in favore dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale iscritti allo SCAU;

b) le regioni sono autorizzate ad erogare i contributi per le spese tecniche e notarili relative alle permutate di cui al punto 1, nonché agli atti di trasferimento di fondi rustici ubicati nei territori della comunità montana quando rientrano in programmi di sviluppo aziendale approvati.

2. Le regioni provvedono ad emanare norme, nei limiti consentiti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, attribuendo alle comunità montane totalmente o parzialmente le competenze previste dalla stessa legge.

3. All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 346 le parole "non supera complessivamente le lire 5.000" sono sostituite con le parole "non supera complessivamente le lire 350.000".

4. All'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 346 sono soppresse le parole "entro il 31 dicembre 1980".

5. Al numero 56) della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo le parole "olio essenziale non deterpenato di mentha piperita" sono aggiunte le seguenti "e di altre piante officinali";

6. La costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di manufatti, opere ed impianti destinati prevalentemente all'irrigazione in agricoltura sono assoggettate alla aliquota di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980 n. 891;

a) Al numero 106 della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica il 26 ottobre 1972 n. 633 dopo le parole "prodotti petroliferi" sono inserite le seguenti "ed energia elettrica"».

4.0.2

CARLOTTO

All'emendamento 4.0.2, aggiungere il seguente comma: «Il termine del 31 dicembre 1993 previsto dal comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 31 dicembre 2000».

4.0.2/2

RIZ

All'emendamento 4.0.2, aggiungere il seguente comma: «Il termine del 31 dicembre 1993 previsto dal comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 31 dicembre 1998».

4.0.2/3

RIZ

All'emendamento 4.0.2 aggiungere il seguente comma:

«Il termine del 31 dicembre 1993 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 31 dicembre 1966».

4.0.2/1

FERRARI Karl, RUBNER, CARLOTTO, DUJANY,
LEONARDI, ROBOL, REDI, RABINO

Art. 10.

Aggiungere il seguente articolo:

«Le comunità montane, anche convenzionandosi o riunendosi in consorzi tra loro e con comuni non appartenenti al rispettivo ambito territoriale nonché con l'ENEL ed altri soggetti pubblici per la costituzione di aziende speciali o società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1940, n. 142, possono, compatibilmente con le caratteristiche ambientali:

a) realizzare e gestire reti idriche e centraline idroelettriche, nonché impianti per l'utilizzazione di altre energie rinnovabili;

b) realizzare progetti per il risparmio energetico e l'utilizzazione di energie alternative;

c) realizzare e gestire discariche di tipo A e B per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, esclusi i tossici e nocivi, anche prevedendo la loro rivalorizzazione e l'utilizzazione delle energie da essi ricavabili».

10.3 (nuova formulazione)

CAMPAGNOLI

Art. 15.

Subemendamento all'emendamento 15.11:

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.000.000» con le parole: «lire 30.000.000 per ogni anno».

15.11/1**GALDELLI**

Dopo il comma 1 sostituire i restanti commi con il seguente:

«Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambiti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche traite apposite convenzioni l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti la difesa e la valorizzazione idrogeologica e la sistemazione idraulica;

a condizione che l'importo di ogni singolo lavoro o servizio non sia superiore a trecento milioni».

15.11/2**ANGELONI, CARLOTTO, GALDELLI**

Sostituire il primo comma con il seguente:

«I coltivatori diretti, singoli od associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 20.000.000».

Dopo il primo comma aggiungere i seguenti due commi:

«Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale le quali:

a) abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei territori dei comuni montani;

b) siano iscritte nella Sezione Cooperative Agricole del registro prefettizio di cui all'articolo 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e osservino i requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del medesimo decreto;

c) conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali;

d) associno lavoratori articolati, agli effetti delle norme di previdenza e di assistenza sociale, in numero non inferiore al cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei soci cooperatori;

e) dispongano di macchine, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera c), possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico che hanno compiti ed esercitano funzioni in materia di territori montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni predisposte dagli enti stessi al fine di assicurare la realizzazione dei compiti e delle finalità di cui alla presente legge, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti la salvaguardia, la conservazione, la sistemazione e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio montani, quali lavori e servizi di forestazione, di riassetto idrogeologico, di sistemazione idraulica, idraulicoagricola e idraulicoforestale, di conservazione dell'edilizia rurale, del paesaggio rurale e montano, di tutele, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale, di sorveglianza dei boschi, a condizione che il valore di ogni singolo lavoro o servizio, o di ogni eventuale lotto funzionale degli stessi, non sia superiore a lire 280.000.000».

«Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le imprese singole od associate che svolgono, per conto e nell'interesse sia di enti pubblici che di privati, le attività indicate nei primi due commi del presente articolo sono inquadrate nel settore dell'agricoltura».

Dopo il 2 comma dell'articolo 15 aggiungere i seguenti commi:

Lo svolgimento di una o più delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730, attraverso l'utilizzazione di aziende agricole interamente ricadenti in territori montani, nel rispetto dei criteri, limiti ed obblighi amministrativi dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge 5 dicembre 1985, n. 730, si reputano comunque rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Le regioni, nell'esercitare le funzioni di cui agli articoli 4, 5, 10 e 14 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, devono tenere conto della necessità di agevolare e favorire l'esercizio delle attività agrituristiche nei territori dei comuni montani, a sostegno della permanenza e dello sviluppo dell'imprenditoria agricola nei predetti territori.

15.11

ANGELONI

Sostituire il primo comma, con il seguente:

«I coltivatori diretti, singoli ad associati, i quali conducano aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni

di legge possano assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonchè utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 20.000.000, "per ogni anno solare".

15.10

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, dopo le parole: «nucleo familiare» inserire le seguenti: «o dei propri soci». Alla fine del comma, dopo la parola: «importi» inserire le seguenti: «commisurati alla loro strumentazione tecnica e capacità di lavoro».

15.1

OTTAVIANI, GIBERTONI

Al comma 1, sostituire la cifra: «20.000.000» con l'altra: «50.000.000».

15.2

GIBERTONI, OTTAVIANI

Alla fine del comma 1 inserire il seguente inciso: «In deroga alle vigenti disposizioni i soggetti sopra indicati possono svolgere inoltre attività artigianali complementari all'attività agricola che, comunque, deve rimanere principale».

15.12

RIZ, RUBNER, DUJANY

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Negli stessi limiti essi possono svolgere attività artigianali complementari all'attività agricola».

15.3

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 rientrano nell'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

15.4

CARLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le attività di cui al comma precedente si applica il sistema forfettario come definito nell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

15.5

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 si intendono connesse e complementari a quella agricola e, pertanto, assumono natura agricola ad ogni effetto».

15.6

CARLOTTO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Le costruzioni o porzioni di costruzioni e relative pertinenze, destinate all'esercizio delle attività di cui al primo comma e dell'attività agrituristica si considerano costruzioni rurali ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Per attività agrituristica si intende l'attività di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande che viene svolta o che è già stata svolta nel rispetto della legge quadro sull'agriturismo n. 730 del 5 dicembre 1985 e delle relative leggi delle regioni o delle province autonome, da parte di soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 el testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

15.13

RIZ, RUBNER, DUJANY

Al comma 2, in fine aggiungere il seguente periodo: «I comuni possono definire con proprio regolamento le caratteristiche di abitabilità, agibilità e igienico-sanitarie delle costruzioni rurali esistenti, tenuto conto della tipicità del patrimonio edilizio rurale della zona».

15.14

RABINO, MICOLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i comuni, possono

attribuire incentivi per attività agrituristica nei territori montani ai sensi della legge n. 730 del 1985».

15.8

CARLOTTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le Regioni a statuto ordinario in sede applicativa dei decreti previsti dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, dovranno prevedere, nella loro facoltà impositiva, particolari agevolazioni per le popolazioni residenti nei territori montani».

15.9

CARLOTTO

Aggiungere il seguente comma 3:

3. L'articolo 9 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 legge n. 601 è modificato come segue:

«Nei territori montani, i trasferimenti di proprietà e di diritti reali a qualsiasi titolo, di fondi rustici fatti a scopo di costituzione, arrotondamento o accorpamento di proprietà direttocoltivatrice, nonché di fabbricati aventi i requisiti di cui all'articolo 39 TU delle imposte sui redditi, compresi quelli destinati all'attività agrituristica, sono soggetti all'imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo.

Le agevolazioni ed esenzioni sono applicabili in quanto, nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara:

a) di essere persona che dedica la propria attività manuale abitualmente all'attività agricola e;

b) il fondo sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, senza eccedere di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare, rispettivamente che il fabbricato o porzione di fabbricato abbiano i requisiti di cui all'articolo 39 TU imposte sui redditi, compresi quelli destinati all'attività agrituristica, e che la sussistenza dei citati requisiti venga comprovata da un certificato, rilasciato su richiesta, dall'Ispettorato Agrario territorialmente competente.

Le agevolazioni ed esenzioni sono provvisoriamente concesse se in sede di registrazione dell'atto venga presentata l'attestazione provvisoria dell'Ispettorato Agrario, dalla quale risulta, che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato definitivo. Se il certificato definitivo non è prodotto nel termine di due anni dall'atto di acquisto, si applicano le imposte ordinarie.

Decade dalle agevolazioni ed esenzioni il beneficiario, il quale, prima che siano decorsi 10 anni dall'atto di acquisto, aliena a qualsiasi titolo volontariamente la proprietà del fondo o costituisce diritti reali su di esso che siano incompatibili con la coltivazione diretta oppure cessa di coltivarlo direttamente; nel caso di fabbricati la decadenza si verifica se venga volontariamente meno nel decennio successivo all'acquisto la

destinazione ai sensi dell'articolo 39 TU delle imposte sui redditi o all'attività agrituristica. L'alienazione entro il decennio a favore di familiari partecipanti alla diretta coltivazione, non comporta la decadenza dei benefici fiscali. La decadenza è accertata dall'Ispettorato Agrario competente ed opera limitatamente al valore della parte ceduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero bene al momento dell'acquisto».

15.15

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

L'attività agro-turistico in montagna, quando riveste modeste capacità di ricezione e di somministrazione di pasti, nonché di alienazione di prodotti tipici, è considerata attività che rientra nell'ambito normale dell'agricoltura di montagna.

Le Regioni regolamenteranno l'attività agro-turistica dal punto di vista igienico sanitario».

15.0.1

DUJANY

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

L'articolo 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

(Assunzioni a tempo parziale)

1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri, a tempo parziale (ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863) o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti negli stessi comuni iscritti allo SCAU.

2. I coltivatori diretti di cui al comma 1, conserveranno detta qualifica ad ogni fine ed effetto e manterranno l'iscrizione allo SCAU in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2

della legge 9 gennaio 1963 n. 9, sempre che risiedono sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola.

3. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo. Non maturano altresì alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera.

16.5

IL RELATORE

L'articolo 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

(Assunzioni a tempo parziale)

1. Le piccole e medie imprese industriali, le imprese artigiane, turistiche, commerciali e le aziende agricole, singole od associate, operanti nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle norme sul collocamento della manodopera possono assumere a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti negli stessi territori, anche se accertati dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ai fini delle assicurazioni di malattia, invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9.

2. Le imprese di cui al comma 1 beneficeranno dell'esonero totale dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria; per quanto concerne i contributi relativi ad invalidità e vecchiaia, le imprese verseranno la differenza, tra l'importo dovuto e quanto versato dal coltivatore diretto assunto, rapportata al periodo di assunzione.

3. Il coltivatore diretto, assunto ai sensi del comma 1, conserverà, ad ogni fine ed effetto, la qualifica di coltivatore diretto e, quindi, manterrà l'iscrizione al preposto SCAU in deroga a quanto previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 sempre che risieda sul fondo e presti opera manuale ed abituale nell'azienda agricola».

16.3

CARLOTTO

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori» aggiungere le altre: «agricoltori a titolo principale o braccianti agricoli stagionali».

16.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo; dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. I lavoratori che prestano la propria attività alle condizioni di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali ed assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro, autonomo o professionale, che continuano a prestare. Non maturano altresì alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgano della loro opera».

16.4

IL RELATORE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

«L'articolo 10 del decreto legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, e da ultimo sostituito dall'articolo 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, va interpretato nel senso che l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso nonché l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo di potenza nominale fino a 500 kw, può essere effettuata da chiunque vi abbia interesse, nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali e previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel spa ed all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio».

8.0.100

IL GOVERNO

Art. 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e comunque riservando ai territori montani una percentuale non inferiore al 15 per cento dei finanziamenti in essa previsti a favore dell'edilizia anche per il recupero dei centri abitati, agli emigrati che riprendono la propria residenza e dimora abituale nel comune montano di nascita, ed ai cittadini residenti in comuni non montani che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività lavorativa o produttiva (commerciale, industriale, turistica o di servizi) in un comune montano le Regioni possono attribuire un premio di insediamento montano. Detto premio, da assegnarsi con priorità a beneficiari di età non superiore a 35 anni, è costituito:

a) per coloro che vendano o lochino per la durata minima di cinque anni l'alloggio in cui avevano residenza legla e dimora abituale negli ultimi tre anni: da un parziale bonifico degli interessi del mutuo eventualmente acceso per l'acquisto o per la costruzione della nuova abitazione; da un contributo in conto capitale, fino al 30 per cento del costo documentale del restauro, qualora si tratti di abitazione preesistente bisognosa di opere di riassetto, cumulabile al parziale bonifico degli interessi sopra menzionati;

b) per coloro che si trasferiscano in un alloggio in locazione: da un versamento forfettario fino a tre milioni di lire a titolo di indennizzo per le spese di trasloco e di insediamento.

2. Le Regioni, sentite le comunità montane, individuano i comuni montani ai quali, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico, sono riservati i benefici di cui al precedente alinea.

3. Le provvidenze di cui alla lettera a) del comma 1, possono essere estese dalle Regioni ai residenti che svolgano attività lavorativa nei territori montani.

4. I beneficiari saranno tenuti al rimborso del premio qualora trasferiscano la propria residenza o dimora abituale in altro comune non montano prima di dieci anni.

5. Al fine di contribuire a sostenere l'effettiva residenzialità in montagna le Regioni assicurano incentivi economici per la conservazione, il restauro e il recupero funzionale del patrimonio edilizio montano a fini abitativi, turistici e culturali, promuovendo il trasferimento in montagna di attività permanenti di enti ed istituzioni (società, università, istituti di ricerca eccetera)».

20.1

CAMPAGNOLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «soppressi o».

20.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, sopprime le parole da: «dalle Regioni interessate» fino alla fine del comma.

20.3

GIBERTONI, OTTAVIANI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, nonchè» fino a: «montagna».

20.4

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), del Comitato nazionale della montagna».

20.5

CARLOTTO

Art. 21.

Aggiungere il comma 2.

«2. L'articolo 10, del testo unico delle imprese sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera t) è inserita la seguente:

“u) le spese di abbonamento giornaliero al trasporto pubblico dal luogo di residenza in territorio montano alla sede di attività lavorativa, professionale o di studio”».

21.1

CARLOTTO

Sopprimere l'ultimo periodo.

21.2

IL RELATORE

Art. 22.

Aggiungere i seguenti commi:

«3. Il Mira, d'intesa con le conferenze delle Regioni, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCEM.

4. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica in preparazione della legge finanziaria, sentita l'UNCEM, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti di programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna.

22.1

CAMPAGNOLI

Art. 23.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere ivi comprese le minori entrate derivante dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2, valutato in lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro quanto all'anno 1994 e quello relativo al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali quanto agli anni 1995 e 1996.

2. Il Fondo nazionale per la montagna è istituito nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, del quale verrà vincolata una quota per le finalità della presente legge con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro. In attesa della riforma della finanza regionale, le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni ordinarie.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire le parole: «lire 20.000» con le altre: «lire 120.000».

23.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

182ª Seduta

Presidenza del Presidente
ACQUARONE

Intervengono i Ministri per la funzione pubblica Cassese e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Paladin.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (1690), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 5ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente ACQUARONE, che propone di formulare un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - RUSSO Michelangelo ed altri:
Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della regione Siciliana (431)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente ACQUARONE, in via preliminare, ripercorre i termini della questione sottesa alle proposte di modifica costituzionale di cui ai disegni di legge in titolo. Si tratta di accertare, in particolare, se il risultato perseguito con tali iniziative possa essere realizzato anche senza introdurre modifiche alla Costituzione, al fine di assicurare una tempestiva soluzione all'esigenza di cui si tratta. In proposito, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Ministro competente.

Il ministro PALADIN conviene sulla necessità di conferire una soluzione tempestiva alla questione sollevata dai disegni di legge in esame: ricorda, al riguardo, che una recente risoluzione dell'Assemblea regionale siciliana ha impegnato all'autosospensione i deputati di quel consesso coinvolti in indagini giudiziarie. L'estensione del fenomeno, quindi, ha determinato la virtuale impossibilità di funzionamento dell'organo elettivo, che peraltro non può essere formalmente sciolto, ai sensi dello Statuto regionale, se non a causa di persistenti violazioni del medesimo Statuto. Cionondimeno, l'impossibilità di funzionamento è suscettibile di provocare, alla fine del prossimo mese di gennaio, una sostanziale violazione dell'articolo 19 dello Statuto per la mancata approvazione del bilancio. La circostanza che tale violazione non abbia il carattere della persistenza, d'altra parte, potrebbe non rilevare dinanzi a una apposita diffida seguita dall'inevitabile, reiterata mancata approvazione del bilancio. In concreto, però, sussistono gravi questioni procedurali, in ragione del prescritto intervento di entrambe le Camere del Parlamento nel procedimento di anticipato scioglimento dell'Assemblea. L'attuale fase critica della legislatura in corso, infatti, potrebbe rendere assai difficile tale adempimento. In ogni caso, non contesta l'utilità dell'approvazione dei disegni di legge in esame, il cui *iter* parlamentare, peraltro incontra le medesime difficoltà testè rilevate.

Il relatore RUFFINO ricorda che, dopo la sua relazione svolta il 9 dicembre 1992, è intervenuto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sono stati presentati i disegni di legge nn. 1213, 1214 e 1626, anch'essi iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

Quanto al merito della questione, condivide le opinioni esposte dal ministro Paladin, volte a una soluzione interpretativa, che tuttavia non esclude il proseguimento dell'*iter* legislativo.

Il senatore Michelangelo RUSSO concorda con la soluzione prospettata dal ministro Paladin, che può essere altresì fondata su altri casi di violazione dello Statuto, da lui rappresentati in un'apposita interpellanza al Presidente del Consiglio dei Ministri. In ogni caso, ritiene opportuno procedere nell'esame dei disegni di legge, pervenendo a una sollecita approvazione, almeno da parte di un ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656)
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 25 novembre 1993.

Il presidente ACQUARONE ricorda che l'Assemblea del Senato ha approvato in prima lettura nella seduta di ieri il disegno di legge di

conversione del decreto-legge n. 453 sopprimendo taluni articoli dello stesso provvedimento. Conseguentemente, si rende necessario espungere dal disegno di legge in discussione gli articoli contenuti nel decreto-legge e già approvati.

Con separate votazioni risultano pertanto espressi gli articoli 1, 2, 5, 6 e 10.

Si passa successivamente ad esaminare gli emendamenti all'articolo 3.

Il ministro CASSESE ritiene che la formulazione del disegno di legge in materia di azione di responsabilità sia preferibile in quanto, in seguito ad una ordinanza della Corte costituzionale, appare opportuno approvare una disposizione di carattere generale che renda impossibile l'applicazione delle norme speciali che ancora regolano la materia.

La senatrice TOSSI BRUTTI concorda con l'esigenza evidenziata dal Ministro. In effetti, dopo la modificazione introdotta dall'articolo 58 della legge n. 142 del 1990, sono sorti notevoli problemi di costituzionalità con riferimento al termine di prescrizione delle azioni di responsabilità. La Corte costituzionale ha poi precisato che per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore della legge dovevano applicarsi i termini preesistenti coordinandoli in modo graduale con le nuove disposizioni.

Ricorda che, successivamente, il decreto legge n. 324 del 1993, convertito dalla legge n. 423 del 1993, ha determinato ulteriori innovazioni con riferimento alla posizione degli amministratori delle USL e di altre situazioni soggettive. È rimasto non risolto, invece, il problema degli amministratori delle USL che fossero contemporaneamente anche consiglieri comunali.

Fa presente, inoltre, che gravi problemi di interpretazione si pongono con riferimento ai giudizi in corso, dato che lo stesso decreto-legge sembra aver determinato una sorta di sanatoria relativamente, però, soltanto a talune categorie di soggetti. È indispensabile, quindi, stabilire il termine di prescrizione di 5 anni in modo generalizzato regolando, contestualmente, il regime transitorio sulla base dei principi generali dell'ordinamento. In tal modo, la prescrizione opererà per tutti entro il termine massimo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge, salvi i termini minori.

Il presidente ACQUARONE ricorda che subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 vennero immediatamente segnalati i problemi di interpretazione derivanti dall'articolo 58. La Corte dei conti ritenne, in un primo momento, che esso fosse applicabile anche ai fatti pregressi, ma, successivamente, fu sollevata una questione di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale considerò non rilevante la questione ai fini del giudizio, precisando che l'interpretazione poteva essere determinata sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 252 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

Fa presente che il decreto-legge n. 324 del 1993, come convertito dalla legge n. 423 del 1993, ha poi esteso l'applicazione della minore prescrizione anche ai giudizi in corso, limitatamente a talune categorie di soggetti. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 438 ha poi abrogato implicitamente tale disposizione.

Ritiene che, alla luce di tale complessa vicenda legislativa sia opportuno giungere ad una chiarificazione definitiva nella consapevolezza che, comunque, l'estensione della norma della legge n. 142 ai fatti pregressi non presenta di per sè profili di incostituzionalità. Da questo punto di vista l'emendamento 3.7 appare del tutto legittimo: si tratta, semmai, di valutare sul piano dell'opportunità una proposta che indubbiamente favorisce, ma in modo generale, chi sia oggetto di azione di responsabilità per fatti pregressi.

Esprime quindi perplessità su una tale soluzione, non senza richiamare i gravi ritardi con cui la giustizia contabile esamina i ricorsi per responsabilità amministrativa.

Il ministro CASSESE ritiene che sarebbe comunque opportuno completare gli emendamenti in esame con una previsione concernente i fatti pregressi in coerenza con quanto affermato dalla Corte costituzionale.

La senatrice TOSSI BRUTTI dichiara di essere favorevole all'emendamento 3.7 (integrato dalla disposizione sull'occultamento del danno), che ha, in ogni caso, il pregio di riferirsi a tutti i soggetti senza discriminare categoria da categoria. Sarà poi compito del giudice stabilire l'efficacia della norma con riferimento alle situazioni pregresse.

Illustra successivamente l'emendamento 3.1.

Il presidente ACQUARONE esprime perplessità su tale proposta modificativa, dato che sarebbe opportuno riferirsi sempre alla data in cui il fatto è stato commesso.

Il senatore PELLEGRINO ritiene che andrebbe chiarita preliminarmente la natura della responsabilità. Se, infatti, si è in presenza di un diritto patrimoniale dello Stato ne conseguono determinati effetti anche sul piano della prescrizione, che saranno invece diversi se si dà rilievo al valore sanzionatorio della norma.

Il senatore CASOLI osserva che la prescrizione non può che decorrere dal momento in cui è avvenuto il fatto, salvo il caso in cui esso sia stato occultato ad opera dell'autore. A suo avviso, pertanto, la formulazione dell'articolo 3 è soddisfacente e non è necessario emendarla.

Il relatore SAPORITO, quindi, illustra gli emendamenti 3.4 e 3.5 (tra loro connessi), volti ad estendere la disciplina della responsabilità contabile a tutti i casi in cui rilevi la gestione di risorse finanziarie pubbliche, ancorchè da parte di soggetti privati e in regime di diritto comune.

La senatrice TOSSI BRUTTI domanda quale sia l'autorità che, nelle fattispecie in questione, abbia il dovere di denuncia alla Corte dei conti.

Il RELATORE ritiene che tale potestà sia da riferire agli enti o agli organi committenti ovvero a quelli che abbiano conferito i fondi di provenienza pubblica. Quanto agli altri emendamenti concernenti l'articolo 3, si dichiara favorevole al 3.7 e al 3.1.

Il ministro CASSESE ritiene che la portata dell'emendamento 3.5 sia *virtualmente improduttiva di effetti riguardo* agli enti pubblici economici, ormai ridotti a un numero assai modesto. Per gli altri casi, viceversa, si tratta di una estensione invero eccessiva, tale altresì da introdurre un discutibile regime di doppia responsabilità.

Il senatore PELLEGRINO trova fondate le perplessità del Ministro, ritenuto che la stessa giurisprudenza della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile postula un sindacato di scelte discrezionali, che non può essere riferito a soggetti di diritto privato che operano nell'ambito del diritto comune.

La senatrice TOSSI BRUTTI, quindi, illustra l'emendamento 4.0.1, inteso a semplificare il giudizio di conto pur nell'attuale quadro normativo, modificando le procedure e prevedendo garanzie di informazione per l'agente contabile.

Il presidente ACQUARONE comunica che la Commissione bilancio ha formulato un parere favorevole sugli emendamenti presentati sino alla data di ieri.

Il relatore SAPORITO passa poi ad illustrare l'emendamento 7.10, interamente sostitutivo dell'articolo 7: con tale proposta viene individuata l'area dei controlli preventivi, è determinata e regolata l'efficacia degli atti che vi sono soggetti e viene altresì disciplinato il controllo successivo sui provvedimenti contabili. Si prevede, inoltre, una forma di controllo sugli atti delle regioni tale da salvaguardare l'autonomia degli enti interessati, in conformità al parere reso dalla competente Commissione parlamentare. Dopo essersi soffermato sulle altre parti dell'emendamento sostitutivo, il relatore osserva che esso fornisce una serie di integrazioni al testo dell'articolo 7, formulate anche in base alle esigenze prospettate dagli stessi magistrati contabili.

La senatrice TOSSI BRUTTI ritiene che la lettera *b)* del comma 1, come formulato nell'emendamento 7.10, risulti superflua e suscettibile di inconvenienti applicativi in considerazione della corrispondente disciplina già recata nel decreto legislativo n. 29 del 1993. Esprime poi perplessità sulla lettera *h)* mentre trova incomprensibile il fondamento della lettera *l)*. Quanto al comma 2 di cui al medesimo emendamento 7.10, esso risulta in parte pleonastico e in parte eccessivamente rigido, trovando preferibile in proposito il testo del disegno di legge.

Il testo dell'articolo 7, comunque, merita di essere integrato in riferimento alle lettere *h)* e *l)* del comma 1 nonchè ai commi 5, 7 e 9: a tal fine illustra gli emendamenti 7.8, 7.6, 7.9, 7.1, 7.3 e 7.5 nonchè l'emendamento 7.7, corrispondente al comma 12 di cui all'emendamento 7.10, che peraltro appare collocato in una sede impropria. Illustra, inoltre, gli emendamenti 7.4, 7.2 e 7.5. Quanto ai commi da 9 a 12 di cui all'emendamento 7.10, si tratta di innovazioni di natura organizzativa, che sarebbe preferibile accantonare in ragione di un ulteriore approfondimento, che potrebbe consigliare anche soluzioni normative di rango non legislativo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente ACQUARONE avverte che la seduta convocata per domani 2 dicembre 1993, alle ore 9,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656)

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.3

IL RELATORE

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «e con competenza per i giudizi relativi ai residenti all'estero nati in provincia di Bolzano».

1.1

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY, RONZANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, fino al 31 dicembre 1994 alla copertura dei posti disponibili nella dotazione organica dei dirigenti della Corte dei conti si provvede mediante concorsi per esami colloquio, integrato da titoli, riservato al personale della Corte dei conti con qualifica non inferiore all'ottava in possesso del prescritto titolo di studio previsto per l'accesso e che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica stessa ovvero prescindendo dai limiti di età al personale in servizio presso la Corte dei conti appartenente alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e al personale di cui alla legge 7 luglio 1988, n. 254».

1.2

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.3

IL RELATORE

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.6

RIVIERA, MAZZOLA, DI NUBILA, GUZZETTI,
POSTAL, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cui al 1° comma dell'articolo 2947 del codice civile».

3.7

MAZZOLA, POSTAL, DI NUBILA, GUZZETTI, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cui all'art. 2947 del codice civile».

3.2

COVIELLO, DI NUBILA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il ritardo si verifica qualora la denuncia sia stata presentata oltre il termine di un anno dalla data in cui si è verificato il danno o da quella in cui tale notizia sia venuta a conoscenza del soggetto tenuto alla denuncia».

3.1

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 4 premettere le parole: «A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.4

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere, di seguito: «nonchè sulla responsabilità di amministratori di enti pubblici economici e di soggetti che abbiano ricevuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti diretti alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse».

3.5

IL RELATORE

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 30 del Regio Decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è sostituito dal seguente:

“Art. 30. - 1. Quando la relazione sul conto concluda per il discarico del contabile il Presidente emette decreto di approvazione del conto. Copia del decreto è trasmessa al Procuratore regionale e notificata all'agente contabile.

2. Quando invece la relazione concluda per la condanna del contabile o per l'adozione di altri provvedimenti interlocutori o definitivi, il Presidente ne ordina la comunicazione al Procuratore regionale e fissa con ordinanza l'udienza per la discussione del giudizio di conto. Copia dell'ordinanza con l'indicazione delle partite irregolari e le conclusioni del relatore è notificata entro i termini di legge all'agente contabile”.

2. Gli articoli 31, 32 e 33 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sono abrogati».

4.0.1

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

IL RELATORE

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

IL RELATORE

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

f) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

g) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

h) decreti che approvano contratti delle amministrazioni statali, attivi, di qualunque importo e passivi, di importo superiore al valore in ECU stabilito per l'applicazione delle procedure comunitarie per gli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi; provvedimenti che concedono, a carico del bilancio dello Stato, contributi, sovvenzioni ed altre provvidenze di importo superiore a 300 milioni di lire;

i) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

l) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

m) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo;

n) contratti di consulenza con soggetti esterni alla Pubblica amministrazione esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di

gestione, e convenzioni con soggetti privati particolarmente qualificati di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la Sezione del controllo non ne dichiara l'illegittimità o non adotta ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la Sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le Sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della corte per un periodo determinato. La corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 del precedente articolo 2. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico della legge sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni.

10. La Sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal Presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del testo unico delle leggi della Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la Sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla Sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temperaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla Sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

7.10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) i decreti che approvano contratti delle amministrazioni statali, attivi, di qualunque importo e passivi, di importo superiore al valore in ECU stabilito per l'applicazione delle procedure comunitarie per gli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi; provvedimenti che

concedono, a carico del bilancio dello Stato, contributi, sovvenzioni ed altre provvidenze di importo superiore a 300 milioni di lire».

7.8 TOSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «Presidente del Consiglio» inserire le seguenti: «anche su iniziativa dei Presidenti delle Camere».

7.6 TOSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «sulle gestioni fuori bilancio» inserire le seguenti: «e sui fondi di provenienza comunitaria».

7.9 TOSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «verificando la legittimità» inserire le seguenti: «degli atti di gestione».

7.1 TOSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «Accerta, anche in base ad altri controlli», inserire le seguenti: «, valutando altresì eventuali comportamenti omissivi,».

7.3 TOSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «azione amministrativa» inserire le seguenti: «anche con riferimento a singole fasi del procedimento».

7.5 TOSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo. Conseguentemente dopo il medesimo comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La Corte dei conti definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo. I magistrati assegnati al settore del controllo successivo operano secondo prefissati programmi che individuano aree ed oggetti del controllo; possono comunque temporaneamente discostarsene, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedano tempestivi accertamenti e verifiche».

7.7 TOSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le amministrazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Corte ed agli organi elettivi le misure e i provvedimenti consequenzialmente adottati».

7.4

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, possono chiedere in qualsiasi momento alla Corte dei conti informazioni, chiarimenti e documenti concernenti atti, procedimenti, settori di attività delle Amministrazioni statali e degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

7.2

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 9, dopo le parole: «ne dà avviso all'organo generale di direzione» aggiungere le seguenti: «anche al fine dell'accertamento delle eventuali responsabilità».

7.5

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 8.

Nella rubrica, sopprimere le parole: «organizzativa e».

8.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Consiglio di Presidenza)

1. I componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere nè prorogati nè confermati».

8.0.1

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

1. Il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica fra i Presidenti di sezione della Corte dei conti».

8.0.2

IL RELATORE

«Art. 8-ter.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 e dell'articolo 3, comma 1 della legge 8 agosto 1991, n. 265 trovano applicazione nei confronti dei magistrati amministrativi e contabili con qualifica inferiore a quella di consigliere, con riduzione della dotazione organica di tre unità».

8.0.3

IL RELATORE

«Art. 8-quater.

1. Alla Segreteria delle Sessioni riunite e della Procura generale è preposto rispettivamente un dirigente generale di livello C».

8.0.4

IL RELATORE

«Art. 8-quinquies.

1. Per le esigenze delle Sezioni regionali della Corte dei conti, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, che ha soppresso il collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti delle Commissioni statali di controllo, la dotazione organica del personale di magistratura è incrementata di un corrispondente numero di quindici unità, di cui otto nella qualifica di Presidente di sezione e sette nella qualifica di consigliere».

8.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi di cui alla presente legge al servizio per l'informatica, alla segreteria della Procura generale, al coordinamento delle Sezioni giurisdizionali regionali e al

servizio ispettivo sono preposti funzionari di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

8.0.6 MAZZOLA, GUZZETTI, DI NUBILA, POSTAL, COVIELLO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.2 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, sono adeguate, secondo le procedure e le modalità previste dagli statuti di autonomia medesimi, ai principi generali desumibili dalla presente legge. Per le esigenze di funzionamento delle sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano sono adeguate le qualifiche della dotazione dell'organico di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305».

9.1 FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY, RONZANI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le lettere di *d)* ed *e)* sono sostituite dalle seguenti:

d) da due cittadini scelti, di intesa tra i Presidenti delle due Camere, tra i professori universitari di ruolo di materie giuridiche o gli avvocati con 15 anni di esercizio professionale;

e) da otto magistrati ripartiti tra le qualifiche di Presidente di Sezione, consigliere o Vice Procuratore, Primo Referendario e Referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo».

2. I componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere nè prorogati, nè confermati».

9.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

1. La provvista del personale amministrativo destinato alle Segreterie delle sezioni e delle Procure Regionali è assicurato con reclutamento straordinario mediante concorsi pubblici decentrati con una prova scritta e risposte sintetiche di 230 unità, che saranno ripartite nelle qualifiche funzionali con decreto del Presidente della Corte dei conti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, previa indisponibilità di 50 unità nella VIII qualifica funzionale.

2. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto per le qualifiche iniziali dei ruoli della Corte dei conti le cui graduatorie sono state approvate in data successiva al 1° gennaio 1990.

3. In relazione al precedente comma verrà data la precedenza agli idonei di concorsi interni».

9.0.2

MAZZOLA, POSTAL, DI NUBILA, GUZZETTI

«Art. 9-ter.

1. È istituito il Servizio ispettivo della Corte dei conti composto da 50 dirigenti.

2. Per quanto attiene alla disciplina ed al trattamento degli appartenenti a detto servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 7 ed 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, con attribuzione al Presidente della Corte dei conti delle competenze ivi contemplate per il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. L'attività del Servizio è svolta sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Presidenza e delle direttive del magistrato precedente».

9.0.3

MAZZOLA, POSTAL, DI NUBILA, GUZZETTI

«Art. 9-quater.

1. L'appello proposto sospende l'esecuzione della sentenza di primo grado».

9.0.4

COVIELLO, DI NUBILA

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

107ª Seduta

Presidenza del Presidente
DI LEMBO

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Conso e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 17.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 007 000, C 02ª, 0016º)

Il presidente DI LEMBO comunica che il Presidente del Senato ha disposto in data odierna il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 1604, recante «Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale», già assegnato in sede referente; che sarà senz'altro iscritto all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 2 dicembre, alle ore 9.

La senatrice SALVATO chiede che sia iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani, in sede referente, anche il disegno di legge n. 1058 recante: «Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo», per il quale il Comitato ristretto ha ultimato oggi i suoi lavori.

In senso adesivo si esprimono, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, i senatori MASIELLO e CAPPIELLO.

Non facendosi ulteriori osservazioni l'ordine del giorno della seduta di domani risulta quindi integrato con i due disegni di legge sopra menzionati.

IN SEDE REFERENTE

Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso dalla Commissione il 10 novembre 1993.

Il senatore PINTO riferisce sul testo elaborato dal Comitato ristretto sin dalla vigilia delle ferie estive, rammentando la delicatezza politica e giuridica dei contenuti del disegno di legge, oggetto di troppe spinte emozionali e di facili semplificazioni che ne hanno reso ancor più difficile la discussione.

Passati brevemente in rassegna i disparati commenti espressi da più parti sul testo all'esame, il relatore ribadisce il dovere che ricade sul legislatore di esprimere una valutazione e di prendere responsabilmente una posizione precisa e chiara.

Si sofferma sul panorama normativo all'interno del quale l'emananda disciplina verrebbe ad incidere, ed in particolare sull'articolo 444 del codice di rito (il cosiddetto «patteggiamento») e sull'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 (che irroga il divieto ad essere candidati alle elezioni regionali, provinciali e comunali per coloro che abbiano riportato condanna per il delitto d'associazione di stampo mafioso). Il testo varato dal Comitato prospetta l'opportunità di innalzare la soglia - da due anni, come attualmente, a tre anni della pena irrogabile in concreto - per poter accedere all'applicazione della pena su richiesta; per quanto riguarda poi le misure inibitorie di cui all'articolo 5, il testo del Comitato prevede la perdita dell'elettorato passivo anche per le elezioni politiche in relazione alle condanne per i delitti di truffa aggravata, ricettazione oltrechè per quelli commessi in danno della pubblica amministrazione.

Con la piena collaborazione del Governo, prosegue il relatore, si è redatto un testo articolato che innova ulteriormente sia il codice penale che il codice di procedura penale. Infatti, si introduce all'interno del codice sostanziale l'articolo 62-ter (Attenuante della collaborazione) - per cui chi si adopera per aiutare concretamente l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto godrà del beneficio della riduzione della pena di un terzo - e, all'interno del codice di rito, l'articolo 630-bis (Revisione nei casi di simulata collaborazione processuale), in forza del quale, qualora le attenuanti ai sensi dell'articolo da ultimo citato siano state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, su richiesta del procuratore generale del distretto si procederà alla revisione della sentenza, con la quale ovviamente si determinerà la nuova misura della pena da scontare.

L'articolo 4 del testo del Comitato introduce anche un'ulteriore norma nel codice di rito - l'articolo 448-bis (Decisioni sull'azione civile) - per cui, nelle ipotesi in cui dispone l'applicazione della pena non inferiore a due anni di pena detentiva, il giudice potrà decidere anche sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno; inoltre, a richiesta della parte civile, il giudice potrà condannare l'imputato al pagamento di una provvisoria, immediatamente esecutiva.

Conclude citando la disciplina transitoria (di cui all'articolo 6) e sottolineando l'importanza delle norme proposte, che impongono alla Commissione di operare scelte non ispirate solo dall'emozione del momento, ma valide anche per il futuro, quindi correttamente ispirate ai principi legislativi di generalità ed astrattezza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente attuazione della delega al Governo per la determinazione della competenza penale del giudice di pace**

(Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374: favorevole con osservazioni)
(R 139 b 00, C 02ª, 0003°)

Riferisce il senatore PINTO sullo schema di decreto legislativo, presentato dal Governo ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 della legge istitutiva del giudice di pace.

Dopo aver richiamato il contenuto delle norme di delegazione, con particolare riferimento all'articolo 36, concernente i criteri direttivi per la definizione della competenza in materia penale del giudice di pace, e all'articolo 37, che definisce gli stessi criteri in relazione al procedimento dinanzi alla nuova magistratura onoraria, il relatore sottolinea come le norme elaborate dal Governo diano nel complesso corretta e rigorosa applicazione a tali indicazioni, tenendo ben presente l'esigenza di non appesantire oltre misura il compito dei giudici di pace.

Esprime tuttavia alcune perplessità, segnatamente in ordine all'affidamento al magistrato onorario della cognizione per i reati di emissione di assegni senza provvista, di rissa e di diffamazione, tutte fattispecie di non lieve allarme sociale che sarebbe meglio lasciare alla competenza della magistratura togata.

Il senatore Pinto giudica poi opportuno che molte contravvenzioni previste dalle leggi speciali (quali ad esempio, quelle in materia di alimenti e bevande di dotazioni finanziarie, di disciplina delle armi, di infortuni del lavoro, di igiene del lavoro e di tutela dell'ambiente) siano state sottratte al giudice di pace, non trattandosi quasi mai di reati di semplice accertamento.

Per quanto riguarda le norme procedurali, esse risultano correttamente ispirate ai principi di massima semplificazione evidenziati nella legge delegante e sono complessivamente da accogliere: qualche riserva si può muovere all'articolo 7 (laddove, al secondo comma, l'inciso «sentite le parti» può prestarsi a qualche equivoco interpretativo) e – soprattutto – all'articolo 10, che esclude la devoluzione dei reati di competenza del giudice di pace alla cognizione dei giudici superiori per ragioni di connessione: vi è infatti il fondato rischio che, per evitare un lieve aggravio ai giudici togati, si giunga ad una ben più grave proliferazione di processi.

Si apre la discussione, nella quale prende per primo la parola il senatore MASIELLO, che condivide le perplessità del relatore in ordine all'inclusione nella competenza del giudice di pace dei reati di rissa e di diffamazione, mentre dissente per quanto riguarda l'emissione di assegni a vuoto, reato che non sempre può essere ricondotto ad un comportamento sostanzialmente truffaldino.

A suo avviso sarebbe poi opportuno riflettere sulla utilità di rendere inappellabili le sentenze relative a fattispecie veramente bagatellari, mentre è assolutamente da condividere l'osservazione formulata dal relatore in ordine all'articolo 10, con il quale si esclude – improvvidamente – l'applicabilità degli ordinari principi in tema di connessione.

La senatrice CAPPIELLO è favorevole all'impianto complessivo dello schema di decreto, ma approfitta dell'occasione per raccomandare al Governo di provvedere - con il decreto-legge di differimento dell'entrata in funzione della nuova magistratura onoraria - anche all'auspicata modifica dei requisiti soggettivi per accedere alla carica di giudice di pace. Condivide quindi le osservazioni del relatore, sia a quelle in ordine all'inopportunità di includere nella competenza dei giudici in parola anche i reati previsti e puniti dagli articoli 588 e 595 del codice penale (limitatamente alle ipotesi di rissa semplice e di diffamazione semplice), sia quelle formulate riguardo al procedimento, in ordine agli articoli 7 e 10.

Il senatore COVI concorda con il senatore Pinto quanto alla opportunità di limitare l'estensione della competenza penale del giudice di pace espungendo dal testo del decreto il riferimento agli articoli 588 e 595 del codice penale, ma non condivide il suo avviso in ordine al reato di emissione di assegno a vuoto, che è bene sia attribuito al magistrato onorario il quale, generalmente, è il giudice più prossimo al luogo dove è stato commesso il delitto.

Dissentite dal relatore anche per quanto riguarda il pericolo di equivoci interpretativi che deriverebbe dall'inciso «sentite le parti» nel secondo comma dell'articolo 7, mentre richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere, almeno in determinati casi in cui sia necessario assicurare la prova, l'esperibilità dell'espedito probatorio anche di fronte al giudice di pace.

Prende quindi la parola la senatrice FABJ RAMOUS, sottolineando in primo luogo come l'estensione della competenza in materia penale prevista dallo schema di decreto all'esame riproponga con forza l'esigenza di una solida preparazione giuridica dei giudici di pace; senza di essa, infatti, l'auspicato alleggerimento del carico di lavoro dei giudici ordinari resterà una illusione.

Nel concordare con tutte le osservazioni del relatore, ed in particolare con quella riguardante l'articolo 10, dichiara poi di non condividere invece l'opinione del senatore Masiello, in ordine all'opportunità di prevedere che il giudice di pace possa emettere anche sentenze inappellabili.

Interviene il senatore PREIONI, ricordando come il Gruppo della Lega Nord abbia già più volte manifestato il proprio orientamento contrario rispetto all'istituzione del giudice di pace, costosa e probabilmente inutile sovrastruttura dell'ordinamento giudiziario, suscettibile solo di aggravare i problemi della giustizia italiana, anziché risolverli. Ribadisce dunque l'orientamento favorevole a differire quanto più possibile nel tempo l'applicazione della legge n. 374 del 1991, anche in ordine alla individuazione della competenza penale della nuova magistratura onoraria, cui comunque potrebbero essere devolute alcune di quelle fattispecie di minor conto che, per ragioni di carattere sistematico, sono state escluse dalla depenalizzazione di cui al disegno di legge n. 1460, approvato stamane dall'Assemblea del Senato.

Dopo che il presidente DI LEMBO ha fatto rilevare l'esigenza di esprimere comunque il parere, per il quale si è già quasi consumato il termine previsto dalla legge n. 374 del 1991, il senatore BODO dichiara di condividere l'avviso del relatore in ordine alla esclusione dalla competenza del giudice di pace dei reati di rissa e di diffamazione, cui ritiene si debba aggiungere anche quello di ingiurie.

Il senatore FILETTI, dal canto suo, ricorda preliminarmente di aver già espresso forti riserve in ordine alla stessa attribuzione di una qualsiasi competenza in materia penale ai giudici di pace. In ogni caso, per quanto riguarda il merito dello schema di decreto all'esame, concorda con le osservazioni del senatore Pinto, compresa quella relativa all'opportunità di escludere dal novero dei reati la cui cognizione è attribuita ai magistrati onorari l'emissione di assegni a vuoto.

Dichiarata chiusa la discussione, replica agli intervenuti il ministro CONSO evidenziando come, in forza della legge istitutiva del giudice di pace, destinataria dello schema di decreto sarebbe dovuta essere la stessa Commissione bicamerale competente per il parere sul nuovo codice di procedura penale; invero - attesa l'estinzione della medesima - si è ritenuto dalle Presidenze delle Camere di assumere a destinatarie dello schema di decreto le Commissioni Giustizia. Ciò premesso, ritiene doveroso che la Commissione si pronunci sulla scelta fra un alto profilo della competenza in materia penale - foriero però di rischi, specie nella fase iniziale del lavoro dei giudici onorari - e un profilo più snello: dichiara al riguardo, di preferire questa seconda opzione indubbiamente più funzionale.

Recepisce quindi con favore l'idea di non attribuire al giudice di pace la competenza per i reati suscettibili di complicazioni in sede di giudizio - tra cui, ad esempio, l'emissione di assegno senza provvista (*ex* articolo 2 della legge n. 386 del 1990).

Passa poi alla disamina delle osservazioni formulate in ordine alla procedura e recepisce con soddisfazione quanto generalmente affermato in senso adesivo alla sua proposta. Si dichiara inoltre disponibile ad introdurre eventuali modifiche alla disciplina dell'articolo 10 (Istituti non applicabili nel procedimento). Mostra infine disponibilità al suggerimento del senatore Covi per quanto riguarda la possibilità di adottare lo strumento dell'incidente probatorio, pur ritenendo che il ricorso a tale espediente processuale non dovrebbe di norma risultare necessario.

Replica il senatore PINTO, il quale, espresso grande apprezzamento per i contributi di idee offerti dai senatori intervenuti, esprime avviso favorevole alla scelta di mantenere, in generale, il giudizio d'appello, fermo restando che contro le sentenze del giudice di pace sarà comunque sempre possibile il ricorso per Cassazione (*ex* articolo 111 della Costituzione). Con riferimento, poi, all'istituto dell'incidente probatorio, da più parti oggi evocato, esprime avviso contrario alla sua introduzione, che contrasterebbe con il necessario requisito di snellezza del procedimento *de quo*. Reputa infine eccessivo - all'articolo 4 -

l'aver previsto il termine di nove mesi per la chiusura delle indagini: meglio sarebbe ridurlo a sei mesi.

La Commissione dà infine mandato al senatore Pinto di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

IN SEDE DELIBERANTE

PINTO ed altri. – Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) (1053)

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

Il relatore COVI ricorda che la Commissione aveva già ultimato i suoi lavori in sede referente prima di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Dà altresì conto di una riformulazione dell'emendamento 1.2, già da lui presentato nella precedente seduta.

Poichè nessuno domanda di parlare in sede di discussione generale, si procede all'esame dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge.

Senza discussione sono approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.2 ed 1.3 nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,25.

EMENDAMENTI**PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per
affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) (1053)****Art. 1.**

Al comma 1, sostituire la parola: «aggiuntivo» con l'altra: «aggiunto».

1.1

Covi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i discendenti di minore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto consegue all'accoglimento della domanda sottoscritta dai genitori esercitanti la potestà. Per i discendenti di maggiore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto può essere domandata da essi stessi anche nel medesimo atto contenente la domanda dell'affiliato».

1.2 (Nuovo testo)

Covi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Procuratore Generale, acquisita copia dell'atto di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni altra idonea documentazione anagrafica, provvede con decreto senza ulteriori formalità».

1.3

Covi

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
FANFANI

La seduta inizia alle ore 16,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 000, C 03ª, 0008°)

Il presidente FANFANI avverte che la 1ª Commissione permanente ha rinviato l'emissione del parere sui disegni di legge nn. 1483, 1484, 1521 e 1567, inclusi nell'ordine del giorno della seduta odierna. Non essendo ancora trascorso il termine di cui all'articolo 39 del Regolamento, l'esame di tali disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991 (885)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore, senatore DE MATTEO, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle biodiversità con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (1382)

(Rinvio dell'esame)

Il relatore GRAZIANI dà conto del parere della Commissione bilancio, la quale riferisce la copertura finanziaria al fondo globale 1994-1996 e, di conseguenza, impone la condizione che l'approvazione del disegno di legge in esame sia subordinata alla previa approvazione della legge finanziaria.

Preso atto di tale parere, propone il rinvio dell'esame a un momento successivo alla definitiva approvazione della legge finanziaria.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione degli accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all'Accordo ed alla Convenzione di Schengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991 (1482), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore DE MATTEO, il quale ricorda la recente ratifica dell'Accordo e della Convenzione di Schengen da parte dell'Italia, dopo un lungo iter parlamentare nel corso del quale sono state apportate modifiche significative alle disposizioni di esecuzione di tali atti internazionali. Il disegno di legge in esame costituisce un ulteriore passo verso la creazione di un'area di libera circolazione in Europa: esso reca infatti la ratifica e l'esecuzione degli accordi di adesione di Spagna e Portogallo al cosiddetto sistema Schengen.

Sussistono quindi le ragioni per raccomandare una sollecita approvazione del disegno di legge, che conferma la validità di una scelta recentemente operata dal Parlamento.

Il presidente FANFANI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore STAGLIENO si associa al giudizio positivo espresso dal relatore, preannunciando il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

I senatori MIGONE e GANGI preannunziano il voto favorevole a nome, rispettivamente, dei Gruppi del PDS e del PSI.

Il presidente FANFANI dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione, all'unanimità, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 17,05.

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

85ª Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993

LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212)

CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838)

- voti regionali nn. 33, 46, 97 e 108, attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende la discussione generale con l'intervento della senatrice TEDESCO TATÒ, la quale, per fugare taluni rilievi polemici mossi alla legge sull'obiezione di coscienza, desidera in primo luogo chiarire che essa non si pone affatto nell'ordinamento con caratteri di assoluta novità, costituendo invece non solo il perfezionamento e l'affinamento di una normativa in vigore sin dal lontano 1972, ma anche il doveroso adeguamento normativo ad una prassi amministrativa e a una ormai consolidata giurisprudenza, costituzionale e amministrativa.

Vanno a tale riguardo ricordate la sentenza della Corte Costituzionale n. 164 del 1985, che riconosceva come l'obiezione non costituisse affatto una deroga al dovere di difesa della Patria, ma soltanto una diversa modalità di attuazione del medesimo, e la sentenza n. 112 del

1986 che, affrontando il tema della competenza dei tribunali militari, di fatto ribadiva il contenuto della sentenza per prima ricordata.

Nei riguardi del servizio civile sostitutivo occorre anche precisare, prosegue la senatrice Tedesco Tatò, che non ci si trova dinanzi ad una alternativa assoluta, ma più semplicemente, e più limitatamente, a una possibilità opzionale, assai lontana dunque dalla ipotesi di servizio civile incondizionato che è invece previsto dalla legge sulla tossicodipendenza.

La senatrice Tedesco Tatò si sofferma poi brevemente su alcune delle novità introdotte nel corso del riesame del provvedimento presso la Camera dei deputati, tra cui merita di essere ricordata la possibilità di espletare il servizio civile all'estero anche presso enti internazionali.

Per rispondere poi alla preoccupazione di coloro che mostrano di ritenere non adeguate le garanzie offerte dal provvedimento in ordine alla reale impegnatività del servizio, la senatrice Tedesco Tatò desidera far osservare che la formulazione dell'articolo 8 sembra assolutamente idonea a fugare tale tipo di dubbio, così come va anche respinta la tesi di quanti sostengono che questo provvedimento, nella sua applicazione, finirebbe in crisi il nuovo modello di difesa.

Alla luce di tali considerazioni, la senatrice Tedesco Tatò, ritiene il provvedimento in esame un valido punto di equilibrio, capace di conciliare sia l'esigenza del riconoscimento dell'obiezione quale diritto soggettivo, sia l'esigenza di garantire il rispetto del dovere sancito dall'articolo 52 della Costituzione: esso è dunque meritevole di ampio consenso.

È poi la volta del senatore MESORACA, il quale esprime preliminarmente l'auspicio che dinanzi ad un provvedimento legislativo di alto profilo civile e politico la Commissione difesa del Senato sappia corrispondere con un impegno consapevole e responsabile: è da temere infatti che da parte di qualche formazione politica si voglia mettere in atto una specie di tattica dilatoria nel tentativo, che il suo Gruppo respingerà con forza, di far naufragare ancora una volta un disegno di legge che, anche grazie al rinvio alle Camere del Capo dello Stato *pro tempore* nella scorsa legislatura non potè vedere la luce. Tale preoccupazione nasce dalla constatazione che i Gruppi della maggioranza ancora non hanno avuto modo di far conoscere i loro orientamenti, mentre il Governo annuncia attraverso la stampa emendamenti che invece nella sede propria, qual è quella parlamentare, non sono stati ancora presentati.

Il Gruppo del PDS, pur riconoscendo l'utilità di qualche miglioramento, ritiene ora opportuno procedere senza indugio alla approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, nella consapevolezza che qualunque modifica finirebbe per affossarlo ancora una volta.

Anche il senatore Mesoraca desidera confutare la tesi, da ultimo sostenuta nel corso nella discussione generale dal senatore Signorelli, secondo la quale prima di approvare la normativa sulla obiezione di coscienza occorre attendere l'attuazione del nuovo modello di difesa; questo disegno di legge, a suo avviso, non solo non pregiudica affatto la realizzazione di quel modello ma anzi, al contrario, è in perfetta sintonia

con esso: basti soltanto pensare alla opzione in favore di una forte componente volontaria che il servizio civile sostitutivo certo non compromette.

Dopo aver sottolineato il significato della istituzione del servizio civile nazionale, che assai opportunamente viene costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e non più presso il Ministero della difesa, in modo da sottolinearne la vocazione di impegno civico generale, non limitato entro l'ambito militare, il senatore Mesoraca osserva poi che l'aver previsto per gli obiettori un periodo di formazione specifica della durata di tre mesi - tale da rendere il servizio civile sostitutivo più lungo di quello militare - costituisce una ulteriore prova della serietà e del rigore con cui si è voluto dare concreta applicazione al riconoscimento di un diritto soggettivo, riconosciuto e tutelato sia dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sia presso i più alti e autorevoli consessi internazionali e sovranazionali.

Alla luce di queste considerazioni, il senatore Mesoraca sollecita una rapida approvazione del provvedimento.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 007 000, C 04ª, 0021°)

Il senatore ZAMBERLETTI desidera manifestare il proprio disagio dinanzi all'affollarsi degli impegni parlamentari, riguardanti in particolare i lavori delle Commissioni bicamerali, che spesso non consentono a lui stesso e ai suoi colleghi di affrontare con la serenità che meritano gli argomenti all'ordine del giorno della Commissione, primo fra tutti proprio l'esame del provvedimento sull'obiezione di coscienza.

Il presidente BONO PARRINO, nel condividere la preoccupazione manifestata dal senatore Zamberletti, assicura che non mancherà di portare il problema ora sollevato all'attenzione della sede competente.

Per quanto concerne in particolare il proseguimento dell'esame del disegno di legge sulla obiezione di coscienza, conferma il proprio personale impegno a rendere severo e fruttuoso il lavoro della Commissione su un provvedimento di fondamentale importanza, per il quale è da auspicare che sia possibile aprire un sereno obiettivo confronto e raggiungere un ampio consenso.

La seduta termina alle ore 17.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

133ª Seduta

Presidenza del Presidente
ABIS*indi del Vice Presidente*
DUJANY

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Cutrera e per il bilancio e la programmazione economica D'Aimmo e Grillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1552)
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore REVIGLIO, il quale fa presente che dai contatti informali nel frattempo intervenuti sono emersi i tre punti relativi al personale, alla salvaguardia delle agevolazioni e all'estensione della legge n. 44 al Nord. A suo avviso, si può procedere all'illustrazione degli emendamenti, senza però necessariamente passare alla votazione, in quanto lo scopo è, al momento, mettere il Governo nelle migliori condizioni per poter reiterare il decreto tenendo conto degli orientamenti parlamentari.

La senatrice ROCCHI illustra gli emendamenti sottoscritti e fa presente che la questione dei dipendenti va vista con particolare attenzione, in quanto, in un momento di particolare difficoltà occupazionale, occorre farsi carico dei problemi del personale che ha effettuato un lavoro proficuo.

Il senatore GRAZIANI Augusto fa osservare che il Gruppo del PDS intende insistere sui tre indirizzi generali costituiti dalla parità di trattamento del personale degli enti soppressi o da sopprimere, dalla conclusione della gestione commissariale al 31 dicembre e della necessità di apportare elementi chiarificatori nel testo.

Il senatore CROCETTA, nel dare per illustrati gli emendamenti sottoscritti, fa presente che il Governo deve accoglierne alcuni nella sostanza, come per quanto concerne il personale: in mancanza di ciò, continuerebbero a rimanere irrisolte delle questioni che invece devono essere approvate alla luce della difficile situazione economica e in vista della tutela di tutti i lavoratori che hanno avuto rapporti con l'Agenzia per il Mezzogiorno.

Il senatore PAGLIARINI fa presente che il Gruppo Lega Nord è favorevole a una parità di trattamento tra il personale in questione e quelli del settore privato: in caso contrario, si hanno inutili discriminazioni. Occorre tener poi conto di chi ha lavorato per un periodo prolungato nell'Agenzia ed infine della necessità di individuare esattamente chi abbia effettuato prestazioni di fatto, anche se giuridicamente in maniera non corretta.

Il senatore PICANO ricorda che una parte della materia è stata già trattata nel provvedimento collegato relativo alla legge finanziaria e che occorre evitare un passaggio surrettizio nella pubblica Amministrazione di una società privata.

Il senatore DE VITO fa presente che la questione più importante è quella del personale e che è anche su questo punto che insistono i propri emendamenti, che hanno lo scopo di porre il Governo nella migliore condizione per reiterare il decreto in un testo che raccolga già gli orientamenti di massima dei Gruppi. In particolare occorre farsi carico delle questioni di cui all'articolo 10, secondo comma, per il quale sono stati presentati emendamenti e che egli si impegna a riformulare per tener conto della questione della Cassa depositi e prestiti, che va assolutamente chiarita nel ruolo che la Cassa deve svolgere in relazione alla normativa di cui trattasi. Si dichiara infine favorevole alla permanenza della estensione della legge n. 44 alle aree depresse.

Il senatore DONATO illustra i propri emendamenti, volti essenzialmente a farsi carico delle questioni relative al personale.

Ha quindi la parola il sottosegretario D'AIMMO, il quale fa presente che il Governo esprime rammarico per il fatto che non vi sia stato il tempo sufficiente per raggiungere quelle larghe intese che sono necessarie ai fini dell'approvazione di un testo soddisfacente. Il Governo valuterà con attenzione le proposte e si riserva di presentare al più presto un nuovo testo che permetta di risolvere le complicate e delicate questioni che la materia presenta.

Il senatore SPOSETTI dichiara che il Governo deve fornire tutte le indicazioni disponibili sulle risorse, sulle opere pubbliche e sul contenzioso, che va chiuso. Occorre poi altresì valutare quali ostacoli si pongono in materia di incentivi e quindi il ruolo del Ministero del bilancio e di quello dell'industria al riguardo. Va anche approfondita la questione del passaggio delle competenze della Cassa depositi e prestiti al comitato che gestisce la legge n. 44.

Il relatore REVIGLIO ricorda che giacciono domande di agevolazioni per 30 mila miliardi e che occorre conoscere le risorse disponibili e quindi il piano di riparto.

Il sottosegretario D'AIMMO illustra l'attuale situazione legislativa e ricorda che al momento si stanno tentando numerosi recuperi: comunque, è opportuno chiarire che i 30 mila miliardi sono calibrati sulla operatività della legge 64. La situazione è cambiata però per le direttive comunitarie in essere, per cui vi sono margini di incertezza sia sulle risorse che sul riparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (1690), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il relatore CARPENEDO, il quale fa presente che il testo perviene dalla Camera dei deputati e nasce da una serie di atti parlamentari dalle vicissitudini abbastanza travagliate. Esso risulta, rispetto alla versione esaminata dal Senato, notevolmente asciugato, per esempio, per le norme relative ai rifiuti solidi urbani, ai parcheggi e agli aeroporti. Data comunque la ristrettezza dei tempi, a suo avviso occorre discutere se accettare o meno il testo della Camera, in quanto in caso contrario il decreto dovrebbe essere reiterato. Occorre anche ricordare che la Commissione bilancio della Camera ha espresso un parere con delle condizioni che non risultano recepite dal testo: effettivamente si può porre qualche problema di copertura, anche se si tratta di importi limitati.

Il senatore PAVAN rileva che è importante chiudere la vicenda del provvedimento, anche se occorre riflettere sul fatto che la norma che ha copertura sul triennio 1993-1995 deve essere intesa nel senso di riferirsi al nuovo fondo globale per la parte che inizia dal 1994 e nel senso che l'attuazione della norma stessa non può che susseguire all'approvazione, in termini peraltro congrui ai fini della copertura, della legge finanziaria 1994.

Il sottosegretario GRILLO, nel ricordare la particolare laboriosità dell'*iter* del provvedimento, ne auspica una sollecita approvazione.

Il senatore GIOVANOLLA fa osservare che il tempo ristretto a disposizione impedisce un'approvazione meditata del disegno di legge e quindi rimangono non fugate le perplessità del Gruppo del PDS, come per l'articolo 4, che fornisce un potere eccessivo alla burocrazia regionale. Il provvedimento è quindi inefficiente rispetto ai suoi stessi obiettivi, come per l'articolo 7-bis. Il Gruppo del PDS ha quindi una posizione di astensione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore CARPENEDO di riferire oralmente e in senso favorevole sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati, senza modificazioni.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente DUJANY avverte che la seduta della Commissione, già prevista per le ore 15,30 di domani, 2 dicembre 1993, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1552)

Art. 1.

Al comma 1, al punto 5-ter, sostituire le parole: «sulla base del 40 per cento» con le altre: «nei limiti del 40 per cento».

1.1 RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto, SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GAROFALO, RANIERI

Al comma 1, lettera 5-quinquies), sostituire le parole: «entro il 15 settembre 1993» con le altre: «entro il 31 gennaio 1994».

1.2 RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto, SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GAROFALO, RANIERI

Al comma 1, al punto 5-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque stabilito che alla data del 1° gennaio 1994 il Ministero dei lavori pubblici subentra, a tutti gli effetti, per la definizione delle istanze pendenti, al commissario liquidatore».

1.3 RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto, SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GAROFALO, RANIERI

Art. 10.

Sopprimere il comma 1.

10.1 RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto, SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GAROFALO, RANIERI

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

«Art. 10.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4-bis. Le competenze attribuite dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelle attribuite dal presente decreto-legge al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 786 del 1985.

4-ter. Il Comitato, che delibera l'ammissione alle agevolazioni, subentra nelle funzioni già attribuite alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni e integrazioni, e nella titolarità dei diritti e degli obblighi posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa stessa, entro il 28 febbraio 1994. Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa depositi e prestiti continuerà ad osservare le disposizioni di cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi è effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi della predetta legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le disponibilità finanziarie comunque destinate all'attuazione della presente normativa. Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilità stesse con apposita contabilità separata. Sulle predette somme continueranno a gravare le necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro del tesoro. Alle attività del Comitato continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni e integrazioni, e ai decreti del Ministro del tesoro in data 1° febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1985, e in data 1° marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1992. Con decreto del Ministro del tesoro, saranno emanate le speciali disposizioni da osservare in materia di modalità contabili, di rendicontazione e di controllo della gestione. Presso il Comitato è istituito un posto di fuori ruolo cui è preposto un dirigente generale dello Stato, designato dal Presidente del Comitato. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato è autorizzato ad avvalersi del personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché, per eventuali ulteriori occorrenze, dell'altro personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Al personale suddetto si applica l'articolo 5 del presente decreto-legge e le procedure ivi previste”.

2. L'ambito territoriale di applicazione dei benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b così come definiti dai regolamenti CEE. All'onere

derivante dall'attuazione degli interventi nelle aree 2 e 5b, si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236. Per le società e cooperative aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto-legge ed aventi sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b è riconosciuto un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 40 per cento delle spese ammesse ed un mutuo nella misura del 50 per cento, al tasso del 30 per cento del tasso di riferimento, la cui durata è fissata in 10 anni oltre ad un periodo di preammortamento di 3 anni. La misura del contributo in conto capitale è fissata con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con i limiti fissati dalla Comunità europea».

10.9

DE VITO

Nell'articolo 1 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992, alla lettera d), comma 2, dopo le parole: «di consuntivo» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per le varianti comportanti realizzazioni di nuove opere aggiuntive deliberate dagli Istituti finanziatori anteriormente al 21 agosto 1992».

10.0.3

REDI

Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 è così sostituito:

«2. Il personale in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento, alla data della soppressione, mantiene, in applicazione dell'articolo 3, lettera e), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, la medesima posizione presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini dell'inquadramento previsto al comma 4 dell'articolo 3 del presente decreto, previa opzione e, ove necessario, secondo le procedure di cui allo stesso articolo».

10.0.2

REDI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Entro il 31 dicembre 1994 possono comunque essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui alla legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5, iscritte in conto residui per il 1992».

10.0.1

RUSSO Michelangelo, CARPENEDO

All'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «regolamenti CEE» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le zone di crisi siderurgica già individuate dal CIPI a norma dell'articolo 11 della legge 15 maggio 1989, n. 181 per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328 del 1988».

10.100

FONTANA Elio, TURINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il trasferimento delle competenze e delle funzioni, già attribuite ai soppressi organismi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, previsto dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 deve essere completato entro il 31 dicembre 1993».

10.10RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GARO-
FALO, RANIERI

Sopprimere il comma 2.

10.8RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GARO-
FALO, RANIERI**Art. 5.**

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica» con le altre: «il ruolo unico della Presidenza del Consiglio è messo a disposizione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto ne stabilisce l'utilizzo».

5.1

CROCCETTA, ROCCHI

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «tale soppressione non si applica altresì nei confronti del personale che, avendo presentato domanda di trattenimento in servizio e risulti utilizzato per le esigenze del commissario liquidatore di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 aprile 1993, n. 96, cessi dal servizio entro il termine della gestione commissariale».

5.2

CROCETTA, ROCCHI

Sopprimere il comma 6.

5.3

RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GARO-
FALO, RANIERI

Al comma 7, aggiungere le parole: «al personale che non ha fatto l'opzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29; con il riconoscimento di tutti i periodi assicurativi riconosciuti».

5.4

CROCETTA, ROCCHI

Art. 6.

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) i dipendenti, comunque in servizio, degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ e IASM), sono inseriti in un ruolo speciale presso il ruolo unico della Presidenza del Consiglio in attesa del riordino di detti organismi. Con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con provvedimenti adottati dal Ministro del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione e la liquidazione degli organismi stessi, verranno definite le posizioni e l'utilizzo di detto personale. Tali operazioni debbono comunque essere completate entro il 30 dicembre 1994».

6.1

CROCETTA, ROCCHI

Al comma 1, numero 3), dopo la parentesi e prima di: «che,» aggiungere le seguenti parole: «ed a quello utilizzato a tempo determinato per le attività di servizi della soppressa Agensud in servizio

alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993».

6.2

DONATO

Al comma 1, numero 3), dopo le parole: «per il terremoto» aggiungere le seguenti: «e a quello comunque utilizzato dall'agenzia nell'ambito di rapporti sorti per l'espletamento delle proprie attività istituzionali».

6.3

CROCETTA, ROCCHI

Il comma 3 va così modificato:

«3. Al personale dipendente degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM) e delle loro partecipate in misura superiore al 50 per cento» (rimanendo invariato il resto).

6.5

GALUPPO, STRUFFI, SCHEDA

Al comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al personale dipendente degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM), che, a seguito delle operazioni di cui al comma 2 risultino in esubero alla data del 30 novembre 1993; nonché al personale utilizzato a contratto per le esigenze della Gestione speciale per il terremoto e a quello comunque utilizzato dall'Agenzia nell'ambito dei rapporti sorti per l'espletamento delle proprie attività istituzionali che risulti in attività alla data del 15 aprile 1993 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, con le procedure ivi previste».

6.10

SCHEDA

Al comma 3, cancellare le parole: «nonchè al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto che risulti in attività alla data del 15 aprile 1993»; dopo le parole: «nonchè al personale utilizzato» aggiungere le seguenti: «ininterrottamente da non meno di cinque anni»; dopo le parole: «nonchè al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto» aggiungere le seguenti: «ed al personale utilizzato ininterrottamente da non meno di cinque anni con specifici contratti per le esigenze operative della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno».

6.4

PAGLIARINI, ROVEDA

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonchè al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto che risulti in attività alla data del 15 aprile 1993».

6.20

REVIGLIO

Al comma 3, fra le parole: «terremoto» e «che risulti», inserire: «ed a quello utilizzato presso le strutture dell'Agenzia con specifici contratti per le attività istituzionali».

6.100

DE VITO, ROCCHI

Art. 7.

Al comma 3, sostituire le parole: «dello sviluppo del Mezzogiorno continua», con le altre: «dello sviluppo del Mezzogiorno e gli Enti di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, continuano».

7.1

CROCETTA, ROCCHI

Art. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il personale con contratto di assunzione a tempo determinato impegnato nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 in servizio alla data del 14 agosto 1992, alla data del 15 aprile 1993 e che risulti in servizio alla data di emanazione del presente decreto è assunto a tempo indeterminato.

9.1

DONATO

Sopprimere l'ultimo periodo.

9.2

RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GARO-
FALO, RANIERI

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «alla natura delle opere» aggiungere le parole: «e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse».

2.1 RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GARO-
FALO, RANIERI

Art. 3.

Al n. 1, dopo le parole: «...presentazione della domanda originaria», aggiungere: «Per le variazioni di spese intervenute nel corso della realizzazione del progetto, non riferite a semplice lievitazione dei costi, ma derivanti da puntualizzazioni dello stesso ovvero conseguenti a modifiche anche sostanziali del programma, giusta quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto ministeriale 28 giugno 1979 e dal punto 5 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233, non riconosciute dalla cessata Agenzia in sede di approvazione degli atti di collaudo o non ancora approvate, gli istituti dovranno, entro..., confermare il loro parere di congruità e di ammissibilità se già espresso o manifestarlo nel caso in cui non avessero già provveduto».

3.3 DONATO

Al comma 2, dopo le parole: «il cui ordine è determinato sulla base» aggiungere le parole: «dei criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1994, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488».

3.1 RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GARO-
FALO, RANIERI

Al comma 3, sostituire le parole: «può disporre» con le altre: «dispone».

3.2 RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GARO-
FALO, RANIERI

All'articolo 3 è aggiunto, dopo il comma 6, il seguente comma 7:

«7. Restano invariate per un quinquennio le disposizioni di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in materia di imposte di fabbricazione e di consumo dell'energia elettrica».

3.5

RUSO Michelangelo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In attesa della disciplina regionale assunta o da assumere ai sensi dell'articolo 36 legge n. 317 del 1991, faranno carico alle Regioni territorialmente competenti tutti gli oneri relativi al personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge, dei consorsi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale - costituiti ai sensi: articolo 21 e seguenti, legge n. 634 del 1957, articolo 144 e seguenti, decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 1967, articolo 50 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 e da ultimo previsti dall'articolo 6 lettera l) legge n. 64 del 1986.

Il personale in argomento sarà utilizzato nell'ambito delle nuove strutture consortili o trasferito, unitamente alle opere, nei ruoli organici delle Regioni stesse, fatti salvi, comunque, i diritti acquisiti».

3.0.1

REDI

Art. 4.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«2. Restano attribuite alle competenze del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, essendo sempre applicabili le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488».

4.1

**RUSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GARO-
FALO, RANIERI**

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

123^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Malvestio.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente della Fondazione Banco di Sardegna

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole) (Esame)
(LO 14 078, C 06^a, 0056^o)

Il senatore RABINO svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Lorenzo Idda a Presidente della Fondazione Banco di Sardegna. Dopo essersi soffermato sull'esperienza professionale del medesimo, tale da giustificare un rinnovo del mandato, si pronuncia per l'emissione di un parere favorevole.

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 11 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti.

Partecipano alla votazione i senatori ABIS (in sostituzione del senatore SANTALCO), BRINA, FONTANA Albino (in sostituzione del senatore MEROLLI), FORTE, GALUPPO (in sostituzione del senatore SCEVAROLLI), GAROFALO, LEONARDI, MARTELLI (in sostituzione del senatore CANDIOTO), MICOLINI (in sostituzione del senatore PAVAN), MONTRESORI (in sostituzione del senatore CUSUMANO), PAINI, RABINO, RAVASIO, SCHEDA e VISCO.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684)

(Esame e rinvio)

Il relatore RAVASIO riferisce sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 477, volto ad apportare talune

modificazioni sia alla disciplina relativa ai ricorsi alla Commissione tributaria centrale, sia alle disposizioni relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda il primo punto, il provvedimento in esame vuole sostanzialmente ripristinare il testo dell'articolo 69 del decreto-legge n. 331 del 1993, modificato in sede di conversione; ne risulta quindi sancito l'onere di presentare istanza di trattazione per le controversie pendenti alla data del 15 gennaio 1993, nonchè per tutte le altre pendenti sino alla data del 30 agosto 1993. Il termine per la presentazione della suddetta istanza scadrà il 28 febbraio 1994, anzichè il 15 luglio 1993.

Le modifiche sulla disciplina degli acconti IVA si rendono necessarie per tener conto della sentenza della Corte di Giustizia della CEE del 20 ottobre 1993, secondo la quale gli acconti non devono comportare versamenti di anticipazione di imposta: ciò si verifica tutte le volte che il pagamento dell'acconto afferisce ad operazioni non ancora effettuate. Il provvedimento introduce perciò una nuova metodologia di calcolo dell'acconto che supera le possibili obiezioni connesse con tale sentenza, in quanto consente di utilizzare, accanto ai due criteri basati sul riferimento storico e su quello previsionale, un ulteriore criterio basato, oltre che sulle operazioni registrate, anche su quelle effettuate nel periodo di riferimento. Pur apprezzando il differimento al 27 dicembre per il versamento dell'acconto, che consegue al cambiamento del metodo di calcolo, il relatore afferma che il decreto-legge non è pienamente soddisfacente, in quanto contiene norme tecnicamente molto complesse. Esso non appare pertanto suscettibile di superare l'atteggiamento critico verso il fisco ormai diffusosi tra i contribuenti in relazione sia alla non giustificabilità dell'acconto stesso, sia ai lunghi ritardi con i quali vengono effettuati i rimborsi IVA. Il relatore fa infine presente che, al fine di evitare problemi di gettito, si prevede che gli istituti di credito delegati al pagamento degli acconti devono versare, non oltre il 30 dicembre, nell'apposita contabilità speciale aperta presso una competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, le somma riscosse a tale titolo entro il 27 dicembre.

Il presidente FORTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti entro la giornata di lunedì 13 dicembre.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati ROSINI ed altri - Disciplina delle cambiali finanziarie (1569), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa il 24 novembre scorso.

Il senatore GAROFALO, tenendo conto delle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Banca d'Italia nel corso dell'audizione svoltasi

nella giornata di ieri, nonchè dell'emendamento del Governo all'articolo 1, che sostituisce i commi 3 e 4 con un unico comma, volto a qualificare l'emissione di cambiali finanziarie come raccolta del risparmio, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 385 del 1993, rileva che le principali obiezioni formulate precedentemente dal proprio Gruppo possono ritenersi ormai superate. Sarebbe comunque opportuno che il Governo esplicitasse la propria valutazione in merito al regime fiscale agevolato proposto nell'ambito del provvedimento. Solleva inoltre delle perplessità la previsione in base alla quale la denominazione di «cambiale finanziaria» sarebbe espressa nella lingua in cui il titolo è redatto; per evitare problemi applicativi, il Governo potrebbe sopprimere tale previsione rimettendola alla regolamentazione del titolo che sarà effettuata in base all'articolo 11 del citato decreto legislativo.

Concordano su quest'ultimo punto il presidente FORTE ed il senatore VISCO.

Il senatore RAVASIO esprime apprezzamento per il favore accordato sul piano fiscale al nuovo strumento delle cambiali finanziarie, suscettibili di essere utilizzato soprattutto per il finanziamento delle piccole e medie imprese, le quali si trovano attualmente penalizzate dalla circostanza di dover ricorrere soprattutto alle banche, laddove le grandi imprese possono finanziarsi anche attraverso l'emissione di obbligazioni con trattamento fiscale privilegiato.

Il senatore VISCO sollecita un chiarimento circa l'intendimento del Governo, già preannunciato in varie sedi, di emanare un provvedimento per il riordino della tassazione delle rendite finanziarie. Sarebbe infatti opportuno che la materia fosse finalmente disciplinata in modo organico secondo un principio di neutralità fiscale che ponga sullo stesso piano il capitale proprio ed il capitale di debito. Il disegno di legge in esame non sembra coerente con la linea politica annunciata dal Ministro delle finanze, in quanto propone ancora una volta un trattamento fiscale di favore che, a suo avviso, apre anche la strada a pratiche elusive.

Il presidente FORTE, sottolineando l'opportunità di una disciplina organica in materia di tassazione delle rendite finanziarie, dichiara altresì di condividere il ricorso a trattamenti fiscali che, mediante aliquote come quelle proposte nel testo in esame, incoraggino lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Il relatore SCHEDA, espresso apprezzamento per le proposte emendative del Governo, concorda con la richiesta di chiarimento formulata dal senatore Garofalo, sollecitando altresì una pronuncia del Governo sui profili fiscali del provvedimento. Chiede poi al rappresentante del Governo se il contenuto dell'articolo 4 risponda a particolari finalità, sembrando scontato che le cambiali finanziarie siano valori mobiliari.

Il sottosegretario DE LUCA, dichiarando che il Governo è favorevole al trattamento fiscale previsto per le cambiali finanziarie nell'ambito del provvedimento, suggerisce di sopprimere, al comma 2 dell'articolo 1, l'inciso secondo il quale le cambiali finanziarie sono redatte su apposita carta bollata, essendo ormai la materia interamente disciplinata dal decreto ministeriale 20 agosto 1992. Conferma poi che il Governo è intenzionato ad emanare, in tempi brevi, un provvedimento di riordino della tassazione delle rendite finanziarie. Per quanto riguarda poi il rischio di manovre elusive, paventato dal senatore Visco, esprime l'avviso che il Ministero potrà comunque intervenire con gli usuali strumenti di accertamento. Fa infine presente che probabilmente l'articolo 4 intende riportare le cambiali finanziarie nell'ambito di vigilanza cui sono sottoposti i valori mobiliari.

Concorda su quest'ultimo punto il senatore VISCO.

Al riguardo il senatore RAVASIO ricorda che l'emendamento è stato presentato presso la Camera dei deputati dal relatore per perseguire la finalità richiamata dal Sottosegretario. Dichiarò poi di condividere il suggerimento del rappresentante del Governo circa la redazione delle cambiali finanziarie su carta bollata.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

ABIS ed altri - Istituzione dei punti franchi in Sardegna (1447)

(Seguito dell'esame e rinvio; richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Il sottosegretario DE LUCA, replicando agli intervenuti, fa innanzitutto presente che, ferma restando la competenza del comitato Stato-regioni per la delimitazione delle aree e della zona portuale degli istituendi punti franchi, è inesatto prevedere che essi siano da considerarsi fuori della linea doganale, in quanto in base al codice doganale comunitario (regolamento CEE n. 2913/92) sono comunque parti del territorio doganale comunitario. La normativa comunitaria in materia non consente inoltre, il consumo in esenzione delle merci, essendo volta a favorire operazioni di lavorazione e trasformazione delle stesse, ovvero attività di natura commerciale. Il provvedimento, dunque, non sembra suscettibile di assicurare quei vantaggi concreti che si vorrebbero attribuire al regime dei punti franchi, comportando, al contrario, un aggravio di incombenze e di controlli da parte dell'autorità doganale ad essi preposta. In conclusione, a parte le osservazioni finora formulate, egli si dichiara favorevole al provvedimento.

Il presidente FORTE, dopo aver preannunciato la presentazione di emendamenti di natura formale, propone di richiedere il trasferimento alla sede deliberante per il provvedimento in titolo.

Su tale proposta conviene la Commissione unanime, con l'assenso del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
RICEVUTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maccanico.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l'anno 1993 all'università di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650° anniversario della fondazione dell'Ateneo (1520), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Il relatore STRUFFI ricorda che il disegno di legge in titolo prevede la concessione di un contributo di tre miliardi all'università di Pisa per celebrare il 650° anniversario della fondazione dell'ateneo. Tale celebrazione riveste una particolare importanza per la cultura europea, considerato il prestigio di questa gloriosa università. Il finanziamento pubblico è finalizzato alla organizzazione di varie manifestazioni, nonché al recupero di materiale storico e archivistico, all'arricchimento delle biblioteche delle università e all'attribuzione di premi di studiosi e giovani laureati (articolo 1, comma 1). All'onere derivante dall'attuazione di tali interventi si farà fronte con i proventi della vendita di monete celebrative del 650° anniversario della fondazione dell'ateneo (articolo 1, comma 2). L'articolo 2 infine autorizza il Tesoro dello Stato a coniare le monete celebrative in diversi tagli. Si tratta quindi di una proposta condivisibile, per la quale auspica una celere approvazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI, pur riconoscendo il prestigio dell'università di Pisa, lamenta il ripetersi di interventi a pioggia per le celebrazioni, che andrebbero regolamentati in modo più organico. Inoltre esprime

perplessità sull'entità del finanziamento, sostenendo che tali risorse avrebbero potuto essere utilizzate per risolvere problemi davvero gravi di importanti realtà universitarie.

Avendo rinunciato a replicare il relatore e il rappresentante del Governo, si passa all'esame degli articoli.

Con successive votazioni, sono approvati l'articolo 1 e l'articolo 2.

In sede di votazione del disegno di legge nel suo complesso, il senatore NOCCHI dichiara il voto favorevole del Gruppo del PDS, rilevando che la celebrazione del 650° anniversario della fondazione di un'università così prestigiosa merita un adeguato sostegno dello Stato.

Il senatore SCAGLIONE dichiara il voto contrario del Gruppo della Lega Nord, ribadendo quanto già espresso dal senatore Lorenzi.

Il senatore MANZINI dichiara il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, sottolineando peraltro l'esigenza di procedere finalmente a regolare in modo organico il finanziamento pubblico per le celebrazioni.

Il senatore RUSSO Giuseppe dichiara il voto favorevole del Gruppo socialista italiano.

Viene quindi posto in votazione e approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario MACCANICO esprime gratitudine alla Commissione anche a nome del Presidente del Consiglio, che come lui ha frequentato l'università di Pisa.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Farigu e Piro: Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» (1609), approvato dalla Camera dei deputati

Zecchino ed altri: Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza (1633)

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, a condizione che i disegni di legge in titolo siano approvati successivamente al varo del disegno di legge finanziaria. Occorre quindi necessariamente rinviare il seguito della discussione congiunta.

IN SEDE REFERENTE

Zecchino ed altri: Norme per la costituzione e il funzionamento dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali (1112)
(Esame e rinvio)

Il senatore ROBOL riferisce sul provvedimento in titolo, che prevede una nuova regolamentazione per la costituzione e il funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni. Infatti l'articolo 1 stabilisce che la costituzione dei suddetti comitati sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali previo parere della Consulta dei comitati nazionali. Tale organo è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel 1992 e, secondo quanto previsto dall'articolo 2, ha il compito di coordinare e programmare tutte le iniziative celebrative. L'articolo 3 prevede poi che il Ministero per i beni culturali e ambientali possa stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'utilizzazione di personale docente nella realizzazione delle attività culturali previste per le celebrazioni. Il finanziamento di tali manifestazioni è posto a carico di due fondi istituiti nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per complessivi 2 miliardi annui, ripartiti in ragione di 1.500 milioni per il Fondo nazionale per le celebrazioni culturali e 500 milioni per il Fondo nazionale per le manifestazioni culturali (articolo 4).

Si apre il dibattito.

Il senatore SCAGLIONE, pur condividendo l'esigenza di regolamentare il finanziamento pubblico delle celebrazioni, non ritiene che gli strumenti proposti con il disegno di legge in titolo possano sortire gli effetti sperati, poichè anzi potrebbero determinare ulteriori costi per l'Amministrazione.

La senatrice BUCCIARELLI ritiene del tutto insufficiente la normativa proposta, che non stabilisce in modo chiaro i criteri per la selezione delle celebrazioni da finanziare. Inoltre i compiti attribuiti dal testo alla Consulta potrebbero essere efficacemente svolti dal Consiglio nazionale per i beni culturali. Medesime perplessità suscita lo stanziamento previsto, che non potrà certo soddisfare la domanda sempre più crescente di finanziamenti pubblici a celebrazioni.

Il senatore STRUFFI condivide l'esigenza di regolamentare finalmente la materia delle celebrazioni. Non ritiene che il Consiglio nazionale per i beni culturali possa svolgere i compiti attribuiti alla Consulta e ribadisce l'esigenza che, pur con rigorosi meccanismi selettivi, lo Stato intervenga a finanziare celebrazioni che assumono particolare rilievo per la cultura italiana. I meccanismi proposti nel disegno di legge in titolo sono effettivamente troppo farraginosi e

potrebbero determinare un'ulteriore burocratizzazione dei procedimenti per l'erogazione di tali finanziamenti, ma suggerisce di non perdere questa occasione per razionalizzare la normativa in materia.

Il senatore LOPEZ, pur condividendo l'esigenza di regolamentare in modo organico il finanziamento pubblico delle celebrazioni, non ritiene il disegno di legge in titolo soddisfacente sotto questo profilo. Infatti non sono stabiliti in modo chiaro i criteri di selezione delle iniziative ed inoltre si prevede un finanziamento davvero irrisorio rispetto alle esigenze. Inoltre la Consulta prevista dall'articolo 2 non mancherà di produrre ulteriori oneri per lo Stato.

Il senatore NOCCHI ritiene a sua volta necessario regolamentare la materia delle celebrazioni, ma la soluzione proposta nel disegno di legge in titolo non lo soddisfa affatto. Occorre individuare criteri chiari di selezione delle celebrazioni da finanziare e risorse adeguate.

Concluso il dibattito, replica il senatore ROBOL, che riconosce la macchinosità delle procedure proposte nel disegno di legge in titolo e ritiene quanto mai opportuna una riflessione sulle questioni emerse nel dibattito.

Il presidente RICEVUTO propone di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a giovedì 9 dicembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Zecchino ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1113)

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Il presidente RICEVUTO ricorda che nella precedente seduta si era concluso il dibattito. Occorre quindi passare all'esame degli articoli.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, viene esaminato l'articolo 2.

Dopo che i senatori SCAGLIONE e BUCCIARELLI hanno dato per illustrati gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.1, 2.2 e 2.3, il senatore STRUFFI illustra l'emendamento 2.4, volto a prevedere una sezione interna per il restauro nell'istituendo ufficio centrale.

Il senatore SCAGLIONE illustra l'emendamento 2.7, che prevede scambi di informazioni e di conoscenze tra l'istituendo Ufficio centrale e la RAI-Radiotelevisione italiana in ordine al rispettivo patrimonio di registrazioni sonore ed audiovisive.

La relatrice BUCCIARELLI invita il senatore Scaglione a ritirare l'emendamento 2.5 e propone un nuovo emendamento (2.8), volto ad accogliere nella sostanza il suo contenuto.

Dopo che i senatori SCAGLIONE e STRUFFI hanno ritirato gli emendamenti 2.5 e 2.4, la relatrice BUCCIARELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.7. Invita quindi il senatore Scaglione a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 2.6.

Il senatore SCAGLIONE, accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 2.6, riservandosi di presentare un ordine del giorno nella successiva fase della discussione.

Il senatore LOPEZ propone un nuovo emendamento 2.9, volto ad accogliere l'esigenza di garantire una tutela permanente del patrimonio sonoro ed audiovisivo rappresentata nell'emendamento 2.6.

La relatrice BUCCIARELLI, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 2.9, ritira l'emendamento 2.8.

Si passa alle votazioni.

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 e 2.9 e l'articolo 2 nel suo complesso nel testo modificato.

Il senatore SCAGLIONE illustra quindi l'emendamento 2.0.1, volto ad istituire nei capoluoghi di regione una fonovideoteca regionale e l'emendamento 2.0.2, relativo al deposito legale, che successivamente ritira, accogliendo l'invito della relatrice BUCCIARELLI.

La relatrice BUCCIARELLI, pur condividendo la *ratio* dell'emendamento 2.0.1, ritiene che l'istituzione per legge delle fonovideoteche regionali possa configurare una lesione dell'autonomia regionale. Del resto l'esigenza rappresentata nel suddetto emendamento si può ritenere soddisfatta dall'approvazione dell'emendamento 2.3.

Il senatore NOCCHI condivide le valutazioni della relatrice, sottolineando che l'emendamento 2.0.1 potrebbe ledere l'autonomia delle regioni.

Il senatore STRUFFI sostiene che l'esigenza rappresentata nell'emendamento potrebbe essere soddisfatta prevedendo tra i compiti dell'istituendo Ufficio centrale anche la promozione della costituzione di fonovideoteche regionali.

Il senatore LOPEZ ritiene che le questioni poste dall'emendamento 2.0.1 meritino un ulteriore approfondimento, poichè in sostanza si prefigura un sistema nazionale di fonovideoteche che va valutato con attenzione. Propone quindi di accantonare l'emendamento 2.0.1.

La relatrice BUCCIARELLI ritiene che la creazione di un sistema di fonovideoteche regionali potrebbe implicare la completa revisione degli

stessi compiti dell'Ufficio centrale, così come delineati nell'articolo 2 appena approvato. Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sull'esigenza di inquadrare la nuova istituzione nell'attuale organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Dopo brevi interventi dei senatori SCAGLIONE e LOPEZ, il presidente RICEVUTO, stante la complessità della questione e gli orientamenti sostanzialmente favorevoli emersi dal dibattito, propone - al solo fine di accelerare l'iter del disegno di legge - che l'emendamento 2.0.1 venga ritirato. In questo modo sarà possibile concludere l'esame in sede referente del testo e, se del caso, chiedere il trasferimento alla sede deliberante, fermo restando l'impegno del relatore a predisporre un emendamento che recepisca le indicazioni emerse, da discutere nella successiva fase del dibattito.

Concorda la RELATRICE.

Il senatore SCAGLIONE conviene con la proposta del Presidente e ritira l'emendamento 2.0.1.

Si passa all'articolo 3.

Dopo che la relatrice BUCCIARELLI ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 3.1 e 3.2, il presidente RICEVUTO propone un'integrazione al primo, volta a prevenire eventuali rilievi della Commissione bilancio, che la RELATRICE accoglie.

Senza discussione, con separate votazioni, sono approvati i due emendamenti e l'articolo 3 come modificato.

La relatrice BUCCIARELLI si riserva di presentare nella successiva fase del dibattito un emendamento recante un comma aggiuntivo, in virtù del quale il decreto ministeriale attuativo della legge dovrebbe definire le linee guida della rete informativa delle videoteche.

Concluso l'esame degli articoli, il presidente RICEVUTO propone di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante, non appena acquisiti il consenso del Governo ed i prescritti pareri.

La Commissione conviene unanime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RICEVUTO avverte che la seduta di domani, già prevista per le ore 16, è anticipata alle ore 15 su richiesta del Governo, con il medesimo ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 18,35.

EMENDAMENTI

Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1113)

Art. 2.

Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 1 della novella con i seguenti:

«Art. 18-bis. - 1. L'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi si articola in due sezioni:

- 1) Fonoteca centrale;
- 2) Audiovideoteca centrale.

Esso raccoglie, conserva, protegge dall'usura del tempo e da deliberate distruzioni, rende accessibili e utilizzabili per fini di sviluppo e promozione culturale tutte le registrazioni sonore e audiovisive che documentano e rappresentano il contesto culturale italiano, inteso nel senso più ampio possibile in termini di estensione nello spazio geografico e nel tempo storico, di specchio della società italiana e delle sue tradizioni demoantropologiche; raccoglie altresì la produzione straniera di documenti sonori e audiovisivi in registrazione, qualora essa, essendo corredata di qualità, funzioni e significati affini ed equivalenti a quelli sopra enunciati in riferimento alla produzione italiana, possa essere considerata di particolare rilievo e interesse ai fini culturali. L'Istituto acquisisce altresì le registrazioni sonore e audiovisive prodotte o distribuite in Italia e quelle riguardanti l'Italia.»

2.5

SCAGLIONE

Al comma 1, lettera b), nel comma 1 della novella, sostituire la parola: «tipo» con la seguente: «interesse».

2.1

BUCCIARELLI, NOCCHI, STRUFFI

Al comma 1, lettera b), nel comma 1 della novella, sostituire il periodo: «L'Istituto acquisisce altresì le registrazioni sonore e audiovisive prodotte o distribuite in Italia e quelle riguardanti l'Italia» con il seguente: «L'Istituto acquisisce altresì per deposito obbligatorio due copie delle registrazioni sonore e audiovisive prodotte o distribuite in Italia».

2.2

BUCCIARELLI, NOCCHI, STRUFFI

Al comma 1, lettera b), nel comma 1 della novella, dopo la parola: «conserva» inserire la seguente: «tutela».

2.8

BUCCIARELLI

Al comma 1, lettera b), nel comma 1 della novella, dopo la parola: «conserva» inserire le seguenti: «agisce per la tutela permanente».

2.9

LOPEZ

Al comma 1, lettera b), sostituire nel comma 2 della novella il primo periodo con i seguenti:

«2. L'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi esplica funzioni in materia di catalogazione e documentazione del patrimonio sonoro e audiovisivo e agisce con ogni mezzo per conservarlo integro. A quest'ultimo fine, l'Istituto centrale si oppone alla distruzione di documenti sonori e audiovisivi operata dalle radio e dalle televisioni nazionali, locali, pubbliche e private, ai sensi di una futura e auspicata norma di legge la quale assoggetta gli archivi sonoro e audiovisivi delle radio e delle televisioni alle stesse norme che proteggono gli archivi cartacei. Tale norma dovrà stabilire l'obbligo, per tutte le radio e per tutte le televisioni, di trasmettere all'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi tutti i documenti che esse intendono scartare, distruggere e in tal modo sottrarre alla memoria storica. Tale norma dovrà anche, perciò, nominare presso l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi una commissione di esperti la quale stabilisca ciò che l'Istituto centrale deve conservare o scartare.

L'istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi in particolare:».

2.6

SCAGLIONE

Al comma 1, lettera b), nella novella comma 2, lettera d), aggiungere dopo le parole: «di ricerca» il seguente periodo: «all'uopo attivando convenzioni che prevedano la possibilità di una gestione comune delle banche dati e dei sistemi informativi».

2.3

BUCCIARELLI, NOCCHI, STRUFFI

Al comma 1, lettera b), aggiungere al comma 2 della novella la seguente lettera:

«e) cura l'istituzione di una sezione interna di conservazione e restauro dei materiali sonori ed audiovisivi».

2.4

STRUFFI

Al comma 1, lettera b), aggiungere al comma 2 della novella, dopo la lettera d), la seguente lettera:

«e) collabora con la RAI-Radiotelevisione italiana ai fini di un reciproco scambio d'informazioni e di conoscenze in merito al rispettivo patrimonio di registrazioni sonore e audiovisive e alla sua più efficace conservazione, gestione e fungibilità pubblica ai fini di una migliore promozione culturale e documentativa».

2.7

SCAGLIONE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Viene istituita, almeno in ciascuna delle città capoluoghi di regione, una Fonovideoteca regionale, amministrata dal rispettivo ente regione, con il compito di esercitare in ambito locale le stesse funzioni che l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi esercita in ambito nazionale.

Ciascuna Fonovideoteca regionale collabora con gli enti culturali e con le università della propria regione e con le radio e televisioni locali.

2. È fatto obbligo ad ogni Fonovideoteca regionale di comunicare periodicamente all'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi lo stato iniziale delle proprie consistenze e, successivamente, le nuove occasioni, con elenchi dettagliati, in modo che l'Istituto centrale possa eventualmente richiedere copia di quei documenti che esso ritenga di interesse nazionale ancorchè di fonte locale. A sua volta, l'Istituto centrale fornisce alle Fonovideoteche regionali copie di quei documenti che esse ritengano necessario utilizzare.

3. Nei confronti delle Fonovideoteche regionali, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi esercita un compito non di direttiva bensì di coordinamento, di ausilio e di consulenza».

2.0.1

SCAGLIONE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Viene istituita la norma del «deposito legale», in base alla quale chiunque voglia istituire (non produrre) un supporto sonoro e audiovisivo di qualunque tipo è obbligato a depositare presso l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi due copie del supporto stessom per ottenerne un numero di registrazione che ne autorizzi la circolazione. Senza tale numero, la circolazione del supporto è illegale».

2.0.2

SCAGLIONE

Art. 3

*Al comma 1, dopo le parole: «nuovi compiti» aggiungere le seguenti:
«e definisce il nuovo organico dell'Istituto».*

3.1

BUCCIARELLI, NOCCHI, STRUFFI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il personale attualmente in servizio alla Discoteca di Stato viene trasferito nell'organico dell'Istituto per i beni sonori e audiovisivi. L'organico dell'Istituto per i beni sonori e audiovisivi verrà completato anche attraverso l'espletamento di concorsi. Al personale precedentemente in servizio alla Discoteca di Stato verrà riconosciuta l'anzianità, la professionalità e i titoli di servizio acquisiti».

3.2

BUCCIARELLI, NOCCHI, STRUFFI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

156ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FABRIS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Bruno, per i lavori pubblici Cutrera e per i trasporti e per la marina mercantile Sellitti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUL PROGRAMMA DI RIORDINO DELLA FINMARE

(A 008 000, C 08ª, 0004º)

Il PRESIDENTE avverte che il Ministro della marina mercantile, con lettera in data 30 novembre scorso, informa la Commissione che nei prossimi giorni avrà luogo un incontro presso la Presidenza del Consiglio allo scopo di esperire ogni possibilità utile a determinare la predisposizione di un nuovo piano di riordino della FINMARE, che sia volto a salvaguardare la realtà che questo Gruppo ha rappresentato nel mondo del trasporto marittimo e nella vita sociale, politica e culturale di città quali Trieste e Genova.

Il senatore NERLI auspica che il ministro Costa venga presto in Commissione a riferire di persona sulla situazione del gruppo Finmare.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465), risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa il 25 novembre scorso.

La relatrice ANGELONI fa presente che, nella seduta di ieri, la Commissione bilancio ha rinviato l'emissione del parere sul provvedi-

mento, pur manifestando notevoli perplessità per l'assenza di una idonea copertura finanziaria.

Il senatore NERLI fa presente che ha avuto modo di apprendere in via informale da componenti della Commissione bilancio che il capitolo relativo alla copertura finanziaria dell'articolo 2 del disegno di legge sarebbe stato addirittura soppresso in sede di esame del provvedimento collegato alla manovra finanziaria. Chiede quindi al Governo come intenda reperire una idonea copertura per un provvedimento comunque già approvato da un ramo del Parlamento.

Il sottosegretario CUTRERA ritiene che la questione posta dal senatore Nerli meriti un attento approfondimento e, pertanto, chiede un rinvio della discussione.

La Commissione conviene di rinviare la trattazione, ma di fissare nel contempo il termine per la presentazione degli emendamenti per la giornata di martedì 14 dicembre prossimo.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

BRINA ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (696)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 25 novembre scorso.

Dopo che il presidente FABRIS ha dato conto del parere, favorevole con osservazioni, reso dalla 1ª Commissione permanente, interviene il sottosegretario CUTRERA, il quale fa presente che sono in corso approfondimenti sul contenuto del provvedimento da parte del Ministero di grazia e giustizia, in quanto la materia recata dal disegno di legge, attenendo all'ordinamento professionale, è di competenza di quel Dicastero. Per questa ragione, dichiara di dover sospendere momentaneamente l'assenso al trasferimento alla sede deliberante, da lui stesso annunciato nella scorsa seduta.

La Commissione prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e stabilisce comunque di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per la giornata di mercoledì 15 dicembre prossimo.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1679), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sul provvedimento, nel presupposto che le modifiche

introdotte dalla Camera dei deputati possano recare minori entrate per lo Stato. Peraltro, da contatti intercorsi con la Presidenza della Commissione bilancio, si è appreso che, con ogni probabilità, domani mattina la Commissione stessa riesaminerà il provvedimento, tenuto conto, tra l'altro, che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono identiche a quelle approvate dal Senato - con il parere favorevole della Commissione bilancio - il 4 agosto scorso in occasione dell'esame di un precedente decreto-legge successivamente decaduto.

La Commissione può quindi esaminare oggi il provvedimento ed eventualmente concludere la trattazione, nell'auspicio che la Commissione bilancio possa esprimere domani, direttamente all'Assemblea, un parere sostanzialmente favorevole.

Il relatore, senatore Cocciu, osserva che il disegno di legge n. 1679, approvato dalla Camera dei deputati, reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, concernente disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime. Il decreto-legge in esame, grazie alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, recepisce sostanzialmente il testo approvato dal Senato il 4 agosto scorso in occasione dell'esame del decreto-legge n. 181 del 1993, successivamente decaduto.

Tale situazione favorisce, a suo avviso, un esame accelerato del provvedimento in questione e quindi una sua rapida approvazione senza ulteriori modifiche, tenuto conto del fatto che il decreto-legge decadrà il 4 dicembre prossimo.

Le differenze tra il testo oggi in discussione e quello approvato dal Senato sono infatti marginali e, in larga parte, più formali che sostanziali.

In particolare, all'articolo 0.1, la Camera dei deputati ha modificato, rispetto al testo del Senato, la disposizione riguardante, tra le attività oggetto di concessione, la conduzione di strutture ad uso abitativo. Inoltre, è previsto che la durata della concessione sia fissata in 4 anni, mentre il Senato aveva indicato 6 anni.

L'articolo 0.2, nel riscrivere il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, reca una formulazione parzialmente diversa da quella adottata dal Senato, disponendo che, al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza, si procede a licitazione privata.

L'articolo 6, al comma 2, fa decorrere dal 1° gennaio 1995 la devoluzione alle Regioni dell'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni, rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

L'articolo 7 ridefinisce le competenze in materia degli enti portuali, precisando che essi potranno adottare, nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, purchè non comportanti l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli fissati nel decreto stesso.

Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

Interviene quindi il sottosegretario BRUNO, il quale fa presente che il decreto-legge, nel testo originario varato dal Governo, prevedeva un gettito derivante dalle nuove misure dei canoni coerente con gli introiti previsti nella legge di bilancio per l'anno 1993 e per il triennio 1993-1995. Le modifiche apportate al provvedimento dalla Camera dei deputati determinano una minore entrata per l'Erario, stimata in ben 130 miliardi.

Per tali motivi, esprime la posizione contraria del Ministero delle finanze alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ed illustra quindi taluni emendamenti volti a ripristinare il testo originario del decreto-legge.

Apertasi la discussione generale, interviene la senatrice MAISANO GRASSI la quale si dichiara perplessa sul contenuto del provvedimento in quanto, in primo luogo, non tiene conto di importanti aspetti ambientali, rischiando talune volte di compromettere aree marine la cui protezione è stata affidata al WWF. Inoltre, si dichiara contraria alla previsione di cui alla lettera f) dell'articolo 01, che sembra consentire l'esistenza di strutture di uso abitativo sul demanio marittimo. Con tale intervento considera illustrati i suoi emendamenti.

Il senatore NERLI esprime vivo disappunto per l'intervento del sottosegretario Bruno, il quale, in sostanza, ha rappresentato una posizione del Governo secondo cui il provvedimento non meriterebbe approvazione in quanto recherebbe minori entrate rispetto ad una previsione (quella cioè del decreto originario) che già non è stata accolta dal Senato nello scorso mese di agosto e la cui illegittimità è stata affermata anche da una sentenza del TAR del Lazio. Ora, la Commissione sta esaminando un testo che la Camera dei deputati, associandosi alla posizione del Senato, ha già modificato negli stessi termini indicati da questo ramo del Parlamento. Il Governo in sostanza si ostina su una posizione di dubbia legittimità sul piano giuridico ed intollerabile sul piano politico, perchè ignora le indicazioni dei due rami del Parlamento.

Egli ritiene invece che il provvedimento debba essere approvato senza modifiche per evitare che venga di nuovo a decadere. Tuttavia, ritiene che possa essere presentato in Aula un ordine del giorno interpretativo del contenuto della lettera f) dell'articolo 1, dovendo infatti esser chiaro che tale disposizione si limita esclusivamente a sanare situazioni pregresse e non intende certo consentire la costruzione di abitazioni sul suolo demaniale.

Il senatore PINNA ricorda che, in sede di trattazione presso questo ramo del Parlamento del precedente decreto, presentò un emendamento di contenuto analogo alla lettera f) dell'articolo 1. Tiene quindi a precisare che tale norma non intende certo favorire nuove costruzioni

sul suolo demaniale, ma è volta semplicemente a sanare talune situazioni pregresse. Fa presente infatti che esistono case di civile abitazione costruite numerosi anni fa, talvolta persino con l'autorizzazione del demanio o dei comuni, per le quali l'amministrazione pretende dai conduttori il pagamento di canoni elevatissimi, allo scopo evidente di costringere questi ultimi ad abbandonarle. Trattasi di un comportamento notevolmente scorretto, al quale la disposizione in questione intende porre rimedio.

Il presidente FABRIS fa presente che la Camera dei deputati ha sostanzialmente riprodotto il testo approvato nello scorso mese di agosto dal Senato, dopo un lungo ed approfondito esame della materia.

La posizione espressa oggi dal sottosegretario Bruno non solo non tiene conto del lavoro svolto dal Senato, ma sembra voler ignorare una chiara sentenza del TAR del Lazio. Ritiene quindi che il provvedimento debba essere approvato senza ulteriori modifiche, anche allo scopo di conferire certezze sia agli operatori del settore sia allo stesso Erario in ordine alle entrate che dovrà acquisire. Ovviamente, il Governo potrà intervenire nuovamente sulla materia con altri provvedimenti ove ravvisasse effettivamente l'esigenza di reperire maggiori introiti.

Il sottosegretario SELLITTI tiene ad esprimere la propria personale posizione favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo varato dalla Camera dei deputati, in quanto esso conferma il lavoro svolto prima dell'estate con grande senso di responsabilità dal Senato ed al quale egli stesso ebbe modo di contribuire. Si associa, pertanto, alle considerazioni svolte dal presidente Fabris.

Dopo che il senatore Sartori ha illustrato taluni emendamenti, la Commissione, con successive votazioni, respinge quindi tutti gli emendamenti presentati e dà mandato al relatore Cocciu di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

(A 007 000, C 08ª, 0041°)

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 1690, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 398 del 1993, recante misure a sostegno dell'occupazione e già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1679)

Art. 01.

L'articolo 01 è soppresso.

01.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) creazione di aree marine naturali protette ad uso pubblico».

01.2

MAISANO GRASSI

Art. 02.

L'articolo 02 è soppresso.

02.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la parola: «costiero» sopprimere la parola: «per»; conseguentemente, sostituire le parole: «è data preferenza» con le altre: «è dato».

02.2

MAISANO GRASSI

Al comma 1, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «purchè le attività per le quali sono richieste rientrino nelle categorie previste al comma 1 dell'articolo 01».

02.3

MAISANO GRASSI

Art. 03.

L'articolo 03 è soppresso.

03.1

IL GOVERNO

Art. 04.

L'articolo 04 è soppresso.

04.1

IL GOVERNO

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolamentate ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aumentati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, del 40 per cento, del 60 per cento e dell'80 per cento con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

2. Per il periodo anteriore al 1989 restano fermi, ancorchè non approvati, i canoni indicati nelle tabelle predisposte dalle capitanerie di porto di intesa con le intendenze di finanza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, ovvero individuati secondo le intese di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501».

1.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione ed

all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è determinato in lire cinquecentomila.

2. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorchè non assentite a cooperative e relative non esclusivamente alla cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e acquacoltura, è determinato in lire cinquecentomila per ogni unità produttiva.

3. Per le concessioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le caratteristiche delle unità produttive di cui al medesimo comma 2.

4. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone complessivo annuo per le concessioni relative ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni e integrazioni, nonché per quelle concessioni relative ad aziende che esercitano attività attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali e/o loro componenti, è determinato in lire millecinquecento al metro quadrato.

5. I canoni determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 4 si applicano a condizione che il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone».

1.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato come segue, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone:

a) lire millequattrocento per gli specchi all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro cento metri dalla costa;

b) lire mille per gli specchi acquei compresi tra cento e trecento metri dalla costa;

c) lire ottocento per gli specchi acquei oltre trecento metri dalla costa;

d) lire quattrocento per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi-boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alla lettera a).

2. Per i manufatti adagiati sul fondo del mare le misure di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento».

1.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni relative alla sosta di merci, *containers*, autovetture e simili in attesa di diversa destinazione successivamente allo sbarco, ovvero in attesa di imbarco, è ridotto del cinquanta per cento rispetto alla misura indicata all'articolo 1, comma 1, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone».

1.0.3

IL GOVERNO

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Per l'anno 1993 i canoni demaniali marittimi sono aumentati nella misura del cinque per cento rispetto ai canoni dell'anno precedente».

6.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto» aggiungere le seguenti: «Le regioni provvedono annualmente, sentiti gli Enti locali, a proporre al Governo la sdemanializzazione di parti del litorale, aree portuali o strutture a favore dei Comuni stessi».

6.2

SARTORI, BOFFARDI

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e delle associazioni ambientaliste riconosciute presenti nel Consiglio nazionale dell'ambiente».

6.3

MAISANO GRASSI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri

diversi da quelli indicati nel presente decreto che, comunque, non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del presente decreto.

2. Negli ambiti territoriali di tali enti l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni e/o compiti attinenti ad attività marittime e/o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà condurre alla disapplicazione di altri aspetti della disciplina legislativa della materia quale indicata all'articolo 2».

7.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la parola: «portuali» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere dalla parola: «decreto» fino alla fine del comma.

7.2

MAISANO GRASSI

Al comma 1, dopo la parola: «portuali» aggiungere la seguente: «non»; conseguentemente sostituire, nel secondo periodo dello stesso comma, le parole: «che comunque non» con la seguente: «qualora».

7.3

MAISANO GRASSI

Al comma 1, dopo le parole: «applicazione del decreto stesso» aggiungere le seguenti: «fatte salve le aree e immobili oggetto di specifici provvedimenti di legge».

7.4

....,

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. Il richiedente la concessione demaniale, o il rinnovo della medesima, per impianti di balneazione, qualora entro i termini non abbia provveduto alla presentazione del progetto per l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero qualora non abbia ottenuto dalle autorità competenti l'approvazione del progetto o l'autorizzazione alla realizzazione delle opere necessarie, può presentare documentata istanza, allegando il progetto qualora non presentato, al comune competente per territorio al fine di ottenere una proroga di detti termini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il periodo massimo di un anno dalla medesima data.

2. Il comune, entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, si pronuncia dandone comunicazione anche alla competente capitaneria di porto; trascorso tale termine senza che il comune si sia pronunciato, la proroga si intende concessa.

3. Copia dell'istanza di cui al comma 1 è inviata, a cura dell'interessato, alla competente capitaneria di porto che può provvedere al rilascio del titolo concessorio in deroga al disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. La mancata concessione da parte del comune della proroga prevista dal presente articolo produce la decadenza della concessione».

9.1

IL GOVERNO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

103ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICOLINI

indi del Vice Presidente

FRANCHI

indi del Vice Presidente

ZANGARA

Intervengono il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali DIANA ed il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero DIGLIO.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) il dottor Bonalberti; per l'Istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR di Ancona il professor Bombace; per il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima il dottor Ambrosio; per il Dipartimento di biologia animale ed ecologia dell'Università di Cagliari il professor Cau; per l'Istituto sperimentale talassografico del CNR di Messina il professor Greco; per l'Associazione italiana cooperative della pesca il dottor Bruno; per la Federpesca il dottor Coccia; per l'Associazione nazionale cooperative della pesca il dottor Ianì; per la Federpesca il dottor Giannini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli aspetti scientifici del fermo temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca marittima, finalizzato al riposo biologico ed al ripopolamento ittico e compatibile con le esigenze economico-occupazionali del settore: audizione dei rappresentanti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP); dell'Istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR di Ancona; del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; del Dipartimento di biologia animale ed ecologia dell'Università di Cagliari; dell'Istituto sperimentale talassografico del CNR di Messina; dell'Associazione italiana cooperative della pesca; della Federcoopescas; dell'Associazione nazionale cooperative della pesca; della Federpesca.

(R 048 000, C 09ª, 0002º)

Il presidente MICOLINI introduce l'odierna audizione che si svolge nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti scientifici del fermo di pesca e, ringraziati gli esperti intervenuti, dà la parola al relatore.

Il relatore CIMINO, nel richiamare le ragioni dell'indagine conoscitiva sul fermo di pesca, sottolinea innanzitutto come essa nasca dall'esigenza di superare una sorta di «pendolarismo legislativo» in materia e di valutare gli effetti del trasferimento di competenze sulla pesca al nuovo Ministero per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali. L'obiettivo finale della Commissione è quello di poter giungere, attraverso l'analisi delle indicazioni provenienti dalla realtà economico-sociale, ad una normativa di riordino del settore della pesca. Invita infine i rappresentanti delle diverse categorie di operatori intervenuti a far pervenire alla Commissione ogni utile elemento informativo al fine di consentire la definizione di soluzioni sollecite ed equilibrate in questo settore.

Prende quindi la parola il dottor BONALBERTI, il quale dà anzitutto conto dei risultati di una ricerca scientifica, finanziata dall'Istituto centrale di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, che ha permesso di acquisire significativi dati comparati attraverso una serie di rilevamenti effettuati in banchina e a bordo dei natanti. Ricorda inoltre i contenuti dello studio del professor Donati sugli effetti del fermo di pesca in alcune aree specifiche. L'esperienza tratta dalle predette ricerche ha confermato i risultati certamente positivi, ma non eccezionali, del fermo pesca sull'incremento della biomassa. Ciò significa che l'applicazione di questa tecnica deve proseguire ma con modalità e tempi diversi a secondo della realtà in cui si interviene e previo monitoraggio scientifico dell'andamento delle catture.

Il professor BOMBACE, dopo aver illustrato alcune caratteristiche tecniche del fermo di pesca e i suoi effetti di riduzione dello sfruttamento dei siti ittici, sottolinea come tale tecnica si sia resa necessaria a causa dell'eccessivo «sforzo» di pesca, inteso come capacità di cattura dei natanti. Numerosi rilevamenti effettuati in alcuni importanti mercati ittici dell'Adriatico hanno evidenziato un impatto positivo del fermo di pesca su alcune specie, in particolare su quelle costiere e su quelle giovanili in autunno. L'osservazione degli effetti del fermo di pesca porta a ritenere necessaria una più corretta definizione dei tempi di adozione del fermo stesso sia per ottenere il massimo accrescimento possibile delle specie ittiche che per evitare conseguenze negative sui prezzi del prodotto.

Giudicata indifferente la collocazione amministrativa delle competenze relative al settore della pesca che, manterrebbe in ogni caso le sue peculiarità, l'oratore auspica alcune riforme strutturali relative alle modalità di rilevamento statistico e alla programmazione integrata degli interventi di settore.

Prende la parola il dottor AMBROSIO, il quale si sofferma sulla normativa che regola il piano triennale per la pesca, ricordando che nella sua ultima edizione, tale piano ha indicato la necessità di porre in essere, accanto alle misure strutturali di fermo biologico, altri interventi quali il fermo tecnico. La stessa Comunità economica europea ha richiamato la necessità di rendere omogenee le normative nazionali e regionali che, in alcuni casi, sembrano violare i principi della concorrenza, con effetti distorsivi sui mercati del lavoro e della produzione. Fa presente infine che la consistenza delle risorse ittiche del nostro paese non è certo critica come nei paesi del nord Europa in quanto il livello di sfruttamento dei nostri mari appare sufficientemente contenuto.

Il professor CAU fa presente come esistano nei nostri mari condizioni di sfruttamento ittico assai diversificato. Dai rilevamenti effettuati in diverse aree è emerso un eccessivo sforzo di pesca sottocosta, mentre a largo esistono condizioni di equilibrio o addirittura di sottosfruttamento. In definitiva, gli interventi di fermo di pesca sono risultati efficaci e debbono proseguire; tuttavia, occorre incentivare l'aumento del tonnellaggio medio della flotta, lasciando allo sfruttamento artigianale le aree sottocosta.

Prende la parola il professor GRECO, il quale, dopo aver riferito alcuni dati comparativi rispetto alla situazione della pesca in Cile, segnala come uno dei maggiori problemi del settore della pesca sia quello che deriva dalla sua qualificazione come settore economico assistito. Il mondo della ricerca può acquisire e diffondere ogni utile dato sullo sfruttamento delle risorse ittiche, tuttavia è necessaria una visione complessiva delle problematiche che si realizzi attraverso la predisposizione di appositi piani programmatici.

Il dottor BRUNO riferisce sui risultati di una ricerca, condotta dall'Associazione italiana delle cooperative della pesca, su alcuni associati; da essa emerge che il «fermo pesca» non ha prodotto sensibili cambiamenti sul quantitativo di prodotto pescato e che quindi è servito ad impedire un depauperamento delle risorse. Tuttavia, a causa della crescita delle importazioni si registrano effetti negativi sui prezzi di mercato. Ciò significa che rispetto al grande impegno finanziario dello Stato, l'impatto economico sul settore non è stato adeguato; soprattutto sul piano della commercializzazione risultano penalizzate anche quelle specie non interessate dal fermo biologico. In conclusione, oltre all'impatto ambientale del fermo di pesca, occorre tener presente anche gli effetti economici, attraverso la realizzazione di piani di cattura e la valorizzazione commerciale dei prodotti.

Interviene quindi il dottor COCCIA, il quale esprime un giudizio positivo sul fermo di pesca, segnalando tuttavia che esso ha prodotto effetti diversi in relazione alle aree in cui è stato applicato. Pertanto, per

ottenere il massimo risultato da questa tecnica occorre differenziarne geograficamente le modalità e i tempi di attuazione.

Il dottor IANÌ valuta positivamente l'inserimento del settore ittico nel più vasto comparto agroalimentare e giudica opportuna l'assegnazione dell'ICRAM al previsto Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Ritiene peraltro estremamente valida l'esperienza del fermo di pesca quale strumento di controllo ecobiologico, con grandi impatti ambientali e sociali. Alla luce delle esperienze maturate, il fermo obbligatorio è senz'altro da preferire a quello facoltativo. In ogni caso suggerisce alcune ipotesi di miglioramento applicativo del fermo biologico, prevedendo per esempio un'alternanza tra fasce marine entro e oltre le 6 miglia, un'applicazione nel periodo compreso tra luglio ed ottobre e un fermo tecnico settimanale nei giorni di sabato e domenica. Andrebbe inoltre verificata l'applicabilità del fermo ad altri settori oltre a quello dello strascico e del traino; infine il premio di fermo non andrebbe correlato alla vetustà del natante perchè quest'ultima non è un indice attendibile di sforzo di pesca.

Interviene infine il dottor GIANNINI, il quale sottolinea le peculiarità del settore della pesca che si qualifica come attività economico-imprenditoriale e pertanto andrebbe lasciato libero di operare in un regime di piena concorrenza e senza rigorose regolamentazioni. Ricorda infatti che l'indotto della pesca in Italia interessa ben 60.000 persone e che il reddito derivante dalla pesca costituisce una voce importante per la nostra bilancia commerciale.

Il fermo biologico appartiene ormai alla cultura e alla sensibilità imprenditoriale degli operatori della pesca e le rigidità normative appaiono inutili e penalizzanti e pertanto debbono essere rimosse. In particolare gli aspetti che andrebbero riconsiderati attengono alle ridotte indennità per gli equipaggi e per le imprese e ai condizionamenti imposti agli armatori. Infine occorre evitare che il fermo di pesca coincida proprio con il momento di maggiore domanda del mercato, il quale viene soddisfatto attraverso le importazioni del prodotto ittico.

Il presidente MICOLINI ringrazia gli oratori intervenuti per l'alto contributo offerto al lavoro della Commissione e dichiara chiusa l'odierna audizione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 004, C 09ª, 0002º)

Il Presidente Micolini avverte che è stata chiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, per l'esame in sede deliberante del disegno di legge sulla riforma del Ministero la pubblicità dei lavori attraverso l'impianto audiovisivo: la Commissione conviene.

Avendo la Presidenza del Senato dato preventivo assenso, il suddetto impianto audiovisivo viene attivato.

IN SEDE DELIBERANTE

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (408-867-1028-1261-1088-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Borroni ed altri; Coppi; Coviello ed altri; Gibertoni e Ottaviani e di un disegno di legge governativo, e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

Il presidente MICOLINI rileva che con somma soddisfazione ha posto all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge approvato dal Senato e confermato, salvo le modifiche che saranno oggetto dell'esame, dalla Camera dei deputati.

Approvando definitivamente il testo, egli aggiunge, si potrà dire che viene consegnata alla storia della legislazione istituzionale ed agricola della nostra Repubblica una legge importante, fortemente voluta dalla Commissione e dal suo relatore, il senatore Cimino - sarà giustamente conosciuta come la «legge Cimino» -, che con costanza e con forza ne ha stimolato l'iter presso l'altro ramo del Parlamento, con la sua lettera al Capo dello Stato, ottenendo il rispetto prioritario della volontà del Parlamento.

Comunica quindi che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e 13ª; quest'ultimo è condizionato all'introduzione di un emendamento soppressivo della lettera a), comma 4, dell'articolo 2.

Prende la parola il senatore CIMINO il quale anzitutto ringrazia il Presidente della Repubblica per essere, a seguito della sua lettera, intervenuto presso la Presidenza della Camera dei deputati per l'inserimento all'ordine del giorno di quella Assemblea del testo approvato dal Senato della Repubblica.

Passa quindi a riferire sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo senatoriale.

Le modifiche all'articolo 2 riguardano: il comma 3, dove le competenze attribuite al Ministero in materia di usi civici sono sostituite dalle competenze in materia di agriturismo, e l'espressione «Italia» è sostituita da «Repubblica Italiana»; il comma 4, nel quale - dopo essersi fatto riferimento in materia di acquacoltura e pesca marittima alla possibilità di avvalersi delle Capitanerie di porto e dell'I.C.R.A.M. - si sopprime l'attribuzione della vigilanza sull'Ente nazionale per la cellulosa e si riformula l'attribuzione delle funzioni in materia di acque irrigue di rilevanza nazionale; il comma 6, nella cui parte finale si fa riferimento a criteri ed indirizzi che il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestale concerta per gli interventi ivi elencati e fra i quali sono aggiunti quelli relativi alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari; il comma 9, nel quale si sostituisce «possono» con «sono» in ordine all'attribuzione di funzioni alle Regioni e Province autonome.

È stato inoltre aggiunto dalla Camera - prosegue il relatore - un nuovo articolo, il 5, con il quale le competenze in materia di usi civici,

già esercitate dal soppresso Ministero dell'agricoltura, sono trasferite al Ministero di grazia e giustizia.

Successivamente il relatore illustra le modifiche apportate all'articolo 6 (articolo 5 del testo del Senato) che riguardano i comma 1 (alla lettera c si parla di enti vigilati e non soppressi), 2 (la lettera b è riformulata nella sua prima parte, mentre è soppressa tutta la seconda parte concernente il Consiglio superiore; la lettera c è riformulata prevedendosi la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalità determinate dal Ministro d'intesa con il Comitato, agli organi di amministrazione dell'Ente unico per la ricerca agroalimentare e forestale nel quale riordinare gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria; la lettera d è soppressa) e il comma 3, (per l'individuazione dei capitoli di bilancio da sopprimere o ridurre, a seguito del trasferimento delle funzioni alle Regioni e Province autonome, si prevede che ci sia il concerto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali e sia sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome).

Rilevato quindi che è aggiunto un comma che prevede la gestione transitoria dei capitoli esistenti in attesa delle modifiche previste, illustra le modifiche al comma 6 e passa a soffermarsi sull'articolo 9 (già 8 nel testo Senato) di cui sono stati modificati i commi 1 e 3.

Evidenziata poi dettagliatamente la riformulazione data agli articoli 10 (è in particolare introdotta la possibilità di accordi per la utilizzazione funzionale del Corpo forestale dello Stato da parte del Ministero dell'ambiente e l'adozione di un disciplinare per convenzioni con singole regioni per l'utilizzazione funzionale in sede regionale del citato Corpo) e 11 (circa quest'ultimo rileva, fra l'altro l'aggiunta del comma 4 nel quale si prevede che le partecipazioni azionarie nelle società di forestazione controllate dalla Società finanziaria agricola meridionale (FINAM), spa in liquidazione, sono trasferite al Ministero del tesoro, al quale viene inoltre assegnato lo stanziamento di lire 29.300 milioni già impegnato a favore della FINAM), il relatore sottolinea che il testo della Camera dichiara validi gli atti e i provvedimenti adottati per effetto dei due decreti legge con cui è stato mantenuto in vita il Ministero (articolo 13) e prevede l'entrata in vigore della nuova legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Chiesta quindi la sollecita approvazione della normativa in esame, in considerazione della prossima scadenza del decreto legge che avverrà il 4 dicembre prossimo, il relatore Cimino rileva che se si riuscirà, con l'approvazione della nuova legge, ad istituire il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sarà come aver costruito ed avviato un treno al quale, nel corso del cammino, si aggiungeranno nuove locomotive.

Conclude auspicando la piena valorizzazione di quanto realizzato con l'impegno dei colleghi.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, si passa all'esame delle parti dell'articolato modificate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 2, dopo l'approvazione del comma 3, si passa all'esame del comma 4 sul quale sono stati presentati l'emendamento 2.1 a firma dei senatori Rocchi ed altri (al comma 4, lettera a, sopprimere le parole

«avvalendosi all'uopo delle Capitanerie di porto, nonché quelle di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare - ICRAM) e l'emendamento 2.2 a firma del senatore Mancuso (al comma 4, lettera a, sostituire le parole «quelle di vigilanza sull'» con le parole «della collaborazione scientifica dell'».

Dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 2.2, sull'emendamento 2.1 intervengono il presidente MICOLINI, che invita la prima proponente a ritirarlo ed a trasformarlo in un ordine del giorno, e la stessa senatrice ROCCHI, che accoglie l'invito del Presidente.

Il relatore CIMINO illustra quindi il seguente ordine del giorno, al quale si dice favorevole la senatrice ROCCHI:

«La 9ª Commissione permanente,

premesso che:

- l'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasferisce al detto Ministero le funzioni e competenze in materia di pesca marittima, acquicoltura nonché quelle già di competenza del Ministero della marina mercantile relative alle leggi 14 luglio 1965 n. 963, 17 febbraio 1982 n. 41, 28 agosto 1989 n. 302, 5 febbraio 1992 n. 72;

- l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare (ICRAM), contemplato dalla citata legge 41/1982 svolge funzioni di supporto principalmente per la redazione del piano nazionale della pesca e comunque connesse con le competenze in materia di pesca ed acquicoltura;

- l'Istituto stesso svolge altresì, sia pure in misura marginale, funzioni di ricerca attinenti alla tutela dell'ambiente marino;

rilevato:

pertanto che appare opportuno prevedere comunque un collegamento con il Ministero dell'ambiente,

impegna:

il Governo a prevedere, nell'ambito dei futuri regolamenti di riforma degli enti vigilati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tra cui l'ICRAM, norme che assicurino la possibilità di avvalimento dell'ICRAM da parte del Ministero dell'Ambiente, nonché la partecipazione di un rappresentante dello stesso Ministero dell'ambiente nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto stesso».

(0/408-867-1028-1088-1261-B/1/9)

IL RELATORE

Il Rappresentante del Governo dichiara quindi di accogliere l'ordine del giorno.

La Commissione passa ad approvare poi i commi 4, 6 e 9 e l'articolo 2 nel suo complesso.

Segue, quindi, con singole votazioni e dopo l'approvazione dei rispettivi commi modificati dalla Camera dei deputati, l'approvazione degli articoli 5, 6, 9, 10, 11 e 13.

Il senatore RIZ prende la parola per rilevare che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno già le norme di attuazione alle quali fa riferimento l'articolo 1.

Segue quindi l'approvazione dell'articolo 14.

In sede di dichiarazione di voto prendono la parola i senatori RABINO, BORRONI, COPPI, PISTOIA, GALUPPO e GALDELLI.

Il senatore RABINO dichiara la propria gratitudine alla Presidenza del Senato ed ai Gruppi parlamentari per l'assegnazione in deliberante di un provvedimento che, con l'istituzione del nuovo Ministero, costituisce un positivo accoglimento delle istanze delle Regioni, che, vedono riconosciuta la loro funzione fondamentale secondo i principi della Costituzione.

È stato possibile, egli aggiunge, realizzare una collaborazione tra le varie istanze di decentramento e le peculiari posizioni delle forze parlamentari e dell'associazionismo rurale.

Rilevato quindi che l'approvazione finale della nuova legge consente di superare la difficile situazione causata dall'abolizione del Ministero dell'agricoltura, e che si è perso purtroppo molto tempo, mentre peraltro si è avuto un atteggiamento negativo del Governo tecnico sulle questioni di politica agraria (come è stato messo in risalto nel dibattito sulla legge finanziaria), il senatore Rabino sottolinea che per le questioni che non hanno potuto trovare soluzione resta l'impegno del Gruppo della Democrazia Cristiana per la riforma del Corpo forestale dello Stato, dell'AIMA e degli Istituti di ricerca agraria.

In conclusione, manifesta la convinzione di aver contribuito a ricucire uno strappo tra lo Stato centrale e le Regioni ed annuncia il voto favorevole, ringraziando il relatore Cimino ed il Presidente Micolini per l'impegno dimostrato.

Il senatore BORRONI dichiara di condividere l'apprezzamento del senatore Rabino sulla sensibilità e l'intelligenza con cui il Presidente ed il relatore hanno gestito l'esame del disegno di legge, con il quale si dà una risposta positiva ai quesiti posti dal referendum, rafforzando le posizioni sia delle Regioni che del Governo.

Rilevato quindi che lo Stato negli anni scorsi ha perso prestigio rispetto alla CEE ed alle Regioni, l'oratore dichiara di considerare superata la fase di incertezza costituzionale e di forte spinta centralistica che hanno messo in discussione la possibilità di modernizzare il sistema agroalimentare. Oggi, prosegue l'oratore, si volta pagina e si creano le condizioni per una inversione di tendenza.

Sottolineato che i senatori del Gruppo PDS hanno contribuito in larga misura a raggiungere il risultato odierno, il senatore Borroni osserva che non può dirsi comunque soddisfatto specie con riferimento alla normativa contenuta all'articolo 6, comma 3.

Il senatore COPPI ringrazia il relatore Cimino, i colleghi del Senato e della Camera dei deputati, il ministro Diana ed il sottosegretario Diglio per il contributo dato all'approvazione del disegno di legge che

costituisce un incentivo al superamento di quella crisi agricola, particolarmente avvertita nella regione Puglia. Una crisi, egli sottolinea, che vede gli agricoltori esasperati scendere in piazza, per chiedere una forte presenza di solidarietà dello Stato. Il provvedimento in esame costituisce certamente un importante segnale di impegno per una maggiore comprensione delle problematiche del mondo rurale e per avvicinare i cittadini alle istituzioni, la cui latitanza non è tollerabile. Annuncia quindi il voto favorevole con l'orgoglio di avere partecipato, con un proprio disegno di legge, alla stesura del testo senatoriale in esame.

Il senatore PISTOIA, premesso di condividere le valutazioni del relatore Cimino e del senatore Rabino, sottolinea la solennità del momento e il carattere costruttivo del dibattito, svoltosi in Commissione con una esemplare serietà. Rivolge quindi un ringraziamento a tutti, al Presidente Micolini, all'ex ministro Fontana ed al ministro Diana che ha mostrato un forte senso di responsabilità. Conclude ribadendo la propria soddisfazione per la nuova legge che eviterà danni alla Calabria.

Il senatore GALUPPO, dopo essersi soffermato a sottolineare le principali linee che caratterizzano il testo che la Commissione senatoriale si appresta a varare, e sul quale i senatori del Gruppo socialista faranno convergere il proprio voto favorevole, evidenzia l'auspicio che, così come ha rilevato il relatore Cimino, alla nuova «locomotiva» si aggiungano ulteriori «vagoni» nel procedere della nostra legislazione agricola ed istituzionale.

Passa quindi a sottolineare lo stile, la prudenza ed il tenace impegno con cui il relatore Cimino e il presidente Micolini hanno proceduto per raggiungere l'attuale risultato.

Il senatore GALDELLI dichiara, a nome dei senatori del Gruppo di Rifondazione comunista, di non potere considerare come esempio del «nuovo» la normativa in esame, proprio in relazione all'esito del referendum. Si tratta, egli conclude, di una soluzione «all'italiana» di fronte alla quale il suo gruppo si asterrà.

Il presidente MICOLINI ringrazia sinceramente il relatore Cimino, i membri della Sottocommissione che hanno lavorato con impegno per costruire un nuovo ministero, più «regionalizzato» e più forte sul piano europeo.

Dichiara quindi che questa è l'ultima seduta alla quale egli partecipa come presidente, poichè invierà, subito dopo, al Vice Presidente Franchi la lettera di dimissioni, a seguito dell'incarico da lui assunto nella Coldiretti, organizzazione agricola che ha avuto come punto di riferimento il senatore Lobianco.

Ribadisce il proprio ringraziamento sia alle forze di maggioranza, sia a quelle di opposizione che hanno concorso a migliorare il lavoro legislativo compiuto nell'interesse generale del paese.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso, così come trasmesso dalla Camera dei deputati.

Prende quindi la parola il ministro DIANA per rilevare che il testo legislativo approvato è un testo del Parlamento, nato in questa Commissione senatoriale già prima del referendum. L'audizione odierna sui problemi della pesca marittima confermano l'importanza del ruolo del nuovo Ministero nel settore agroalimentare.

Ringrazia l'amico relatore Cimino per il lavoro compiuto ed il presidente Micolini, nonché tutti i componenti della Commissione.

Osservato quindi che, per quanto riguarda le affermazioni sul «Governo tecnico», non si è inteso agire per sottrarre materia di competenza della Commissione, il Ministro sottolinea che dal testo senatoriale venne estrapolata quella parte di normativa che poteva essere considerata urgente al punto da giustificare un decreto legge. Il Governo, egli aggiunge, si è poi adoperato per portare avanti il testo del Senato che gli piaceva di più.

Conclude ponendo l'accento sul senso di equilibrio e di inventiva manifestato dal legislatore: restano da affrontare problemi importanti come quelli della riforma dell'AIMA, del Corpo forestale dello Stato e degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

Il Presidente ZANGARA ringrazia il Ministro per l'intervento volto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ZANGARA avverte che la seduta prevista per domani non avrà più luogo e che la data di convocazione della Commissione sarà stabilita tenendo conto del calendario dei lavori dell'Assemblea, oltre che della necessità di procedere alla elezione del nuovo Presidente della Commissione.

Ringrazia infine per l'intelligenza e la precisione con cui i lavori della Commissione sono stati diretti dal Presidente Micolini.

La seduta termina alle ore 17,45.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

210ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario DE CINQUE risponde all'interrogazione n. 3-00905 dei senatori Turini e Magliocchetti, ricordando che nel luglio scorso il Ministero dell'industria rispose davanti alla Commissione ad analoghe interrogazioni riguardanti i problemi del bacino carbonifero del Sulcis, fornendo tutte le indicazioni in suo possesso sulla materia.

In quella occasione venne tra l'altro precisato che in data 17 giugno 1993 il Ministro dell'industria aveva istituito una Commissione composta da rappresentanti del Ministero dell'industria, della regione Sardegna, della Carbonsulcis, dell'Enel e da esperti del settore, per analizzare le possibili opzioni di utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica.

La Commissione ha concluso i suoi lavori il 30 settembre 1993 raccomandando l'effettuazione di una gara internazionale per la gestione integrata della miniera del Sulcis e della centrale elettrica con gassificazione dello stesso carbone Sulcis.

Tali conclusioni sono state sostanzialmente recepite dalla Commissione istituita, secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1993 dal Ministero dell'ambiente e dalla regione Sardegna per l'elaborazione del progetto di risanamento dell'area del Sulcis.

Sulla base di tali indicazioni sono in corso di elaborazione e valutazione le azioni necessarie per dare seguito operativo alla effettuazione della gara internazionale.

La società statunitense West Moreland, richiamata nel testo dell'interrogazione, è solo una degli operatori che hanno dimostrato

interesse all'attuazione del progetto e che potrebbe quindi partecipare insieme ad altri alla gara internazionale.

Il Governo, peraltro, si riserva di fornire ulteriori indicazioni sull'evolversi della situazione.

Il senatore TURINI si dichiara insoddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, di cui lamenta la genericità. Il degrado del comparto minerario e il continuo sperpero di risorse pubbliche che si verifica in esso pongono in rilievo gravi responsabilità, che probabilmente dovranno essere in futuro accertate anche dalla magistratura. Particolare preoccupazione suscita ad esempio la situazione sempre più grave delle miniere siciliane, dove le logiche spartitorie hanno portato ad una vera e propria paralisi delle attività. L'inerzia dell'Enel e dell'Eni inoltre ha fatto sì che le risorse della Comunità europea potenzialmente disponibili per il risanamento del bacino carbonifero del Sulcis restassero inutilizzate, con la conseguente riassegnazione dei fondi alla Spagna, per analoga finalità.

Anche le organizzazioni sindacali hanno concorso ad aggravare la situazione, privilegiando sterili manifestazioni di protesta rispetto a una decisa assunzione di responsabilità in ordine al rilancio produttivo del settore.

Su questo tema è comunque necessario un approfondimento conoscitivo al fine di disporre di un quadro esatto delle risorse del sottosuolo italiano: propone pertanto, a tal fine, l'audizione in Commissione del Presidente del Consiglio superiore delle miniere.

Il sottosegretario DE CINQUE fa presente che la genericità della risposta, rilevata dall'interrogante, è dovuta anche all'esigenza di non incidere sul regolare svolgimento della procedura di gara richiamata nella sua esposizione, tuttora in corso.

Il PRESIDENTE avverte che il rappresentante del Governo ha richiesto un breve rinvio dello svolgimento dell'interrogazione n. 3-00909 dei senatori Cherchi e Pinna, essendo prevista per oggi una riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sui medesimi temi.

Conviene il senatore CHERCHI sottolineando comunque l'esigenza di pervenire al più presto ad una definizione dell'intera materia.

Lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00909 è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Gianotti ed altri. - Modifiche dell'ISVAP (1370)

(Costituzione di un comitato ristretto)

Il senatore GIANOTTI, tenuto conto del dibattito svolto sul disegno di legge in titolo, propone di istituire un comitato ristretto.

Convieni la Commissione e il PRESIDENTE invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire all'Ufficio di Segreteria i nominativi dei commissari incaricati di proseguire l'esame del disegno di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 000, C 10ª, 0062º)

Il presidente de COSMO comunica di aver nominato il senatore Gianotti corelatore del disegno di legge n. 1652, approvato dalla Camera dei deputati, unitamente al senatore Montini, già designato all'inizio della legislatura per l'esame dei disegni di legge sulla riforma delle camere di commercio presentati in Senato.

La seduta termina alle ore 9,45.

211ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO
indi del Vice Presidente
GIANOTTI*

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque e Artioli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652) (Risultante dalla unificazione delle proposte di legge dei deputati Aliverti ed altri; Piermartini; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore MONTINI dà conto del testo approvato dalla Camera dei deputati in materia di riforma delle camere di commercio: esso contribuisce ad adeguare la ristrutturazione delle istituzioni territoriali alle innovazioni manifestatesi nei diversi comparti produttivi. Illustra quindi gli articoli del capo I, recante le disposizioni generali, e del capo II, che prevede l'istituzione del registro delle imprese. Giudica, infine, positivamente il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento e, pur ritenendo utili talune modifiche, invita la Commissione a concludere rapidamente la discussione al fine di varare una riforma tanto attesa dagli operatori economici nazionali.

Il co-relatore GIANOTTI si associa alle positive valutazioni del disegno di legge in discussione. L'articolo 8, in particolare, istituendo il registro delle imprese consente il ricorso da parte degli utenti agli strumenti informatici più innovativi, nonostante una non chiara formulazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 9. Ulteriori limiti e improprietà si riscontrano anche in altri articoli (3, 10, 12 e 16, ad esempio) per i quali si dovrà decidere se intervenire immediatamente con modifiche ovvero rinviarle ad altro momento. Il decentramento adottato, in ogni caso, è sufficientemente ampio, mentre i poteri regionali non sembrano altrettanto coerenti con un diffuso orientamento volto ad attenuare il centralismo burocratico.

Per quanto concerne, infine, la democratizzazione degli istituti camerali il meccanismo previsto si presta a qualche ulteriore miglioramento: in ogni caso appare doveroso concludere al più presto la discussione del provvedimento.

Il sottosegretario DE CINQUE avverte che, nonostante le lacune presenti in parti non essenziali del disegno di legge, il Governo è favorevole alla sua rapida approvazione. Riconosce poi l'opportunità di ulteriori chiarimenti sulle disposizioni richiamate dal co-relatore Gianotti e, in particolare, per quanto riguarda gli articoli 5, 11, 22 e 23.

Il presidente de COSMO propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a conclusione della seduta pomeridiana di domani.

Conviene la Commissione.

PAIRE ed altri. Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente GIANOTTI dà lettura del parere favorevole pervenuto dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che si applichi la norma prevista nella legge di contabilità che prevede, nel caso di copertura su capitoli, il divieto di crescita nel triennio successivo superiore al tasso di inflazione programmato.

Il relatore PIERANI dà conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo: per quelle relative alla copertura finanziaria del provvedimento, al comma 6 dell'articolo 8 e al comma 4 dell'articolo 11, esprime parere favorevole, accogliendo altresì l'osservazione formulata dalla Commissione bilancio. Esprime invece perplessità sulla modifica del comma 2 dell'articolo 10 che conferisce carattere definitivo alla forma consortile, a suo avviso anacronistica, dalla quale ha avuto origine il Banco nazionale di prova. Nonostante tali perplessità, tuttavia, egli si esprime a favore dell'approvazione del testo in discussione, considerate le attese degli operatori del settore e l'esigenza di adempiere a precisi impegni assunti in sede internazionale. Raccomanda peraltro al Governo che, nell'esercizio del

suo potere di nomina del Consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, sia assicurato il livello istituzionale delle rappresentanze, soprattutto per quel che riguarda quelle dei comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia nonché della Camera di commercio di Brescia.

Il senatore PAIRE, nel dichiararsi d'accordo con le osservazioni del relatore, auspica che il Governo provveda al più presto alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova.

Il sottosegretario ARTIOLI, dopo aver espresso apprezzamento per il senso di responsabilità manifestato dal relatore e aver preso atto che le disposizioni relative alla copertura finanziaria incontrano il consenso della Commissione, assicura gli intervenuti che il Governo accetta le raccomandazioni e si impegna a dare ad esse attuazione, sia in ordine alla garanzia del livello istituzionale delle nomine per il nuovo Consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova, in modo che venga garantito l'equilibrio nella rappresentanza degli interessi, sia quella relativa ad una immediata attuazione delle disposizioni relative al Consiglio di amministrazione del Banco stesso.

Il presidente GIANOTTI avverte che si passerà alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Con distinte e successive votazioni sono quindi approvati gli articoli 8, 10 e 11, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Dopo che il relatore PIERANI ha espresso la sua soddisfazione per gli impegni assunti dal Governo, la Commissione all'unanimità approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 17,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

154ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale AZZOLINI e PRINCIPE.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Pelella ed altri: Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali (1385)
(Esame e rinvio. Congiunzione al disegno di legge 1658)

Il relatore, presidente COVATTA, dopo aver brevemente illustrato il disegno di legge in titolo, ne propone la congiunzione dell'esame con quello del disegno di legge 1658, in considerazione della connessione degli argomenti trattati.

La Commissione concorda.

Pelella ed altri: Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali (1385)

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento n. 1658, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 novembre 1993 ed ora congiunto con il disegno di legge n. 1385.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Interviene per primo il senatore SMURAGLIA che sottolinea anzitutto la parzialità dei provvedimenti presentati dal Governo rispetto ai contenuti dell'accordo di luglio sul costo del lavoro. Pone quindi in rilievo la scarsa chiarezza del provvedimento che contiene interventi assai diversi tra di loro e afferma di ritenere opportuno chiarire le finalità dei lavori socialmente utili, che certo non possono essere confuse con quelle della formazione. Esprime poi perplessità sulla obbligatorietà dell'accettazione del lavoro socialmente utile da parte del lavoratore ed invita a riflettere sull'opportunità di mantenere tale previsione. Fa quindi presente la necessità di arrivare ad un orientamento più preciso circa la scelta tra l'utilizzazione di istituti come l'apprendistato e quello dei contratti di formazione lavoro: rispetto a tale disciplina sarebbe cioè auspicabile una trattazione organica. Sottolinea infine l'esiguità degli stanziamenti destinati al disegno di legge e propone un confronto con le parti sociali per acquisire il loro orientamento, considerato che il disegno di legge attua, almeno in parte, i contenuti dell'accordo sul costo del lavoro.

Prende successivamente la parola il senatore MERIGGI che esprime un accordo di massima sulla previsione dei lavori socialmente utili rispetto ai quali non condivide tuttavia l'ottica con la quale il Governo sembra avere intenzione di attuarli. Sottolinea in particolare il suo dissenso sulla disciplina del trattamento per i lavoratori che saranno chiamati a prestare la loro opera in tali progetti e ribadisce la necessità di definire con chiarezza la straordinarietà di tali lavori e il divieto per le imprese private di poterli utilizzare se non entro una certa soglia. Quanto poi alla perdita dei benefici prevista per i lavoratori che rifiutino di svolgere la propria attività in tali progetti ritiene che essa vada subordinata ad alcuni criteri quali, ad esempio, quelli già individuati dalla legge n. 223 del 1993 ed annuncia la presentazione di emendamenti correttivi al testo del decreto. Si dichiara infine favorevole ad acquisire i pareri delle parti sociali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Coviello ed altri: Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (1172)

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 19 maggio 1993.

Il relatore, senatore POLENTA, fa presente che la 5ª Commissione ha espresso sul provvedimento parere favorevole.

Poichè non vi sono richieste di intervento, il presidente COVATTA dichiara chiusa la discussione generale e, udito il parere favorevole del rappresentante del Governo, pone ai voti l'articolo unico di cui è composto il disegno di legge che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

Smuraglia ed altri: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 23 febbraio 1993.

Il relatore, senatore INNOCENTI, fa anzitutto riferimento ad un articolo pubblicato nel giornale «La Repubblica» di oggi su un disegno di legge approvato nella giornata di ieri dalla Commissione lavoro e auspica che il disegno di legge in titolo non subisca gli stessi attacchi da parte di un giornalismo aggressivo quanto superficiale. Illustra quindi il testo predisposto dal Comitato ristretto, dando atto ai componenti dello stesso di un lavoro assai delicato e faticoso di mediazione tra posizioni non sempre coincidenti. Malgrado comunque la migliore buona volontà di tutti sono rimaste alcune divergenze all'interno del comitato ristretto e ciò darà luogo probabilmente alla presentazione di emendamenti, ad esempio in merito all'inversione dell'onere della prova o alla figura dell'assistente per i problemi delle molestie nei luoghi di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1660)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 novembre 1993.

Il presidente COVATTA dichiara aperta la discussione generale.

Interviene per prima la senatrice PELLEGATTI che ribadisce ancora una volta la necessità di un intervento organico sulla materia, dato il carattere erratico degli interventi operati finora dal Governo. Ricorda inoltre che tale esigenza era stata sottolineata in passato anche dall'attuale Ministro del lavoro. Quanto al merito del provvedimento, la sua parte politica ritiene non accettabile la data del 30 novembre per la concessione degli sgravi contributivi e propone di allungare il termine almeno fino al febbraio del 1994 per evitare difficoltà alle aziende. Preannuncia inoltre che la sua parte politica presenterà un emendamento volto a conferire al Governo una delega per il riordino complessivo della materia e non legato soltanto agli sgravi contributivi.

Prende quindi la parola il senatore STEFANELLI che pone in rilievo il problema dell'esclusione delle aziende artigiane dai benefici previsti dal provvedimento. Sottolinea quindi la necessità di riaprire i termini del condono previdenziale per artigiani e commercianti ricordando che

il condono finora concesso è stato un notevole incentivo alla regolarizzazione delle posizioni contributive ed ha comportato effetti assai positivi, sul piano finanziario, tanto per l'INPS quanto per l'INAIL. Ricorda infine che la Commissione lavoro ha in passato approvato un ordine del giorno tendente a far sì che fossero previste concessioni di prestiti a tassi agevolati alle imprese artigiane. Invita pertanto il Governo ad andare in questa direzione sia per evitare fenomeni di strozzinaggio (che si vanno verificando) sia per dare ossigeno alle imprese in un periodo di crisi acuta.

Il presidente COVATTA dichiara chiusa la discussione generale.

Prende quindi la parola in sede di replica il relatore, senatore COVIELLO, che dichiara di condividere la necessità di un allungamento dei termini per gli sgravi contributivi fino a tutto il febbraio del 1994, ma ricorda che tale proposta non ha trovato accoglimento in relazione al decreto legge precedente proprio per mancanza di copertura finanziaria. Ribadisce quindi quanto affermato nella relazione a proposito della concessione al Governo di una delega in materia di sgravi contributivi e chiede al rappresentante dell'Esecutivo quale sia attualmente la situazione nei confronti degli organi della Comunità europea. Quanto alle proposte del senatore Stefanelli, ritiene di condividere in linea di massima l'allungamento dei termini del condono previdenziale, ma vorrebbe ottenere in proposito una più precisa opinione da parte del Governo. Quanto agli incentivi, ritiene che la materia, benché importante, sia estranea all'oggetto del provvedimento.

Prende quindi la parola il sottosegretario AZZOLINI che dichiara di condividere la necessità di un provvedimento organico nel senso indicato dalla senatrice Pellegatti. Ribadisce quindi le difficoltà di ordine finanziario per un allungamento dei termini per la concessione degli sgravi contributivi. Informa successivamente il relatore della posizione italiana presso gli organi della CEE e fa presente che si è ormai giunti alla fine della trattativa. Si riserva infine di fornire risposte più precise dopo un più attento esame degli emendamenti.

Il presidente COVATTA propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per domani, giovedì 2 dicembre 1993, alle ore 17. La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

Smuraglia ed altri: «Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro»

(Testo proposto dal Comitato ristretto)

Art. 1.

1. Tutte le lavoratrici ed i lavoratori ancorchè non assunti in maniera definitiva hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto.

2. Ledono questo diritto le molestie sessuali, ossia quegli atti aventi significato sessuale che turbino o molestino la persona contro la sua volontà o agiscano in modo da determinare turbamento alla dignità ed alla libertà.

3. Qualunque atto con connotazione sessuale che oggettivamente pregiudichi la libertà e la dignità delle persone di cui al punto 1, costituisce discriminazione diretta e indiretta, come definita dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

4. Assumono particolare gravità i comportamenti di molestia che, esplicitamente o implicitamente, siano accompagnati da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici, in relazione all'accesso al lavoro ed allo svolgimento del rapporto di lavoro.

5. Sono nulli gli atti o patti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore (licenziamenti, trasferimenti, dequalificazioni, negazione di qualifiche e livelli superiori, ed altri simili) conseguenti a molestie sessuali. Sono altresì nulli i provvedimenti peggiorativi relativi alla posizione soggettiva del lavoratore che abbia denunciato molestie sessuali e del lavoratore che abbia testimoniato deponendo in senso conforme alla denuncia, adottati entro un anno dal momento della denuncia stessa.

Art. 2.

Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad adottare, ai sensi dell'articolo 2087 del Codice Civile, le misure che si rendano necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale delle lavoratrici e dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali le iniziative necessarie a garantire l'informazione sulle problematiche di cui all'articolo 1, al fine di prevenirle.

Nell'ambito di queste misure rientrano, ove richieste, tre ore annue retribuite di assemblea da svolgersi nelle forme di cui all'articolo 20 della legge n. 300/1970. Spetta ai promotori stabilire se tali ore di assemblea possono essere aperte alla partecipazione di tutti i lavoratori dipendenti e se possono essere invitati rappresentanti sindacali o consulenti interni o esterni esperti nella materia.

Art. 3.

Qualora i comportamenti di cui all'articolo 1 siano tenuti dal datore di lavoro, le lavoratrici ed i lavoratori interessati hanno il diritto di risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso. In tal caso il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere, oltre al trattamento di fine rapporto, un'indennità fissa pari a ventiquattro mensilità della retribuzione globale in atto alla cessazione del rapporto, oltre al risarcimento del danno (materiale, morale e biologico) concretamente subito, ove richiesto.

Art. 4.

La persona che abbia subito molestie o sia esposta comunque ai comportamenti di cui all'articolo 1 e non ritenga di avvalersi della procedura di conciliazione prevista dai contratti collettivi, ma intenda agire in giudizio, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, anche attraverso il consigliere di parità - ove esista - ferma restando l'applicazione, anche alle ipotesi considerate nella presente disciplina, dell'articolo 8, comma 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125. Si applicano, per il ricorso in giudizio, le disposizioni di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile.

Art. 5.

1. Il pretore del lavoro competente, nei due giorni successivi, convocate le parti, assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistenti gli atti denunciati, con decreto motivato immediatamente esecutivo, dispone i provvedimenti urgenti atti a rimuovere la discriminazione, senza pregiudizio per la parte ricorrente, e condanna il responsabile del comportamento molesto al risarcimento del danno, che liquida in forma equitativa, tenuto conto anche del danno biologico.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

2. Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente si applicano anche ai dipendenti pubblici.

Art. 6.

Nei casi più gravi, su istanza della parte interessata, il giudice può disporre che il provvedimento venga pubblicato, a cura del datore di

lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, omettendo il nome della persona che ha subito la molestia.

Art. 7.

Apposite campagne di informazione saranno predisposte annualmente dal Comitato Nazionale di Parità e dalle Commissioni Regionali di Parità sul tema delle molestie sessuali come forma di discriminazione indiretta.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

109ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria (1678), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e conclusione)

La relatrice MINUCCI Daria illustra il disegno di legge in titolo. Sottolinea che il decreto-legge in esame all'articolo 1 affida direttamente alle regioni, alle università degli studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, la prosecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni dei reparti di ricovero per malattie infettive, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 135 del 1990, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS. A tal fine, con l'entrata in vigore del decreto-legge cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi per l'esecuzione delle suddette opere. L'articolo 2 introduce un elemento di novità prevedendo che le conferenze regionali per la realizzazione degli interventi sono promosse dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano anziché dal Ministro della sanità come previsto nella legge n. 135 del 1990. Il successivo articolo 3 stabilisce poi che il CIPE approvi il programma degli interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. L'articolo 4 inserisce un comma 5-bis all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988): in tal modo viene attribuito ai competenti organi regionali il potere di approvazione dei progetti attuativi del programma di edilizia sanitaria; inoltre viene **soppresso il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici** istituito presso il Ministero della sanità. Inoltre sempre l'articolo 4, nel testo

approvato dalla Camera dei deputati prevede che per la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per handicappati gravi è riservata una specifica percentuale sulla disponibilità complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni possono contrarre per il programma di edilizia sanitaria. Le regioni privilegiano tutte le spese che garantiscano la rapida conclusione dei lavori.

La relatrice Minucci Daria propone quindi che la Commissione si esprima favorevolmente sul disegno di legge in titolo.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ringrazia la relatrice per la sua chiara esposizione, e, poichè non ci sono interventi in sede di discussione generale, avverte che si passerà al voto sul conferimento dell'incarico al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

La senatrice ZUFFA dichiara il voto favorevole, a nome del Gruppo del PDS, ritenendo che il testo del decreto-legge approvato dalla Camera dei deputati sia nel complesso positivo, soprattutto rispetto all'originaria stesura, essendo stati apportati rilevanti miglioramenti all'articolato, con particolare riguardo alla definizione delle competenze e delle modalità di intervento delle regioni in materia di edilizia sanitaria. Il provvedimento potrebbe comunque essere perfezionato: infatti permangono alcune perplessità in merito al coordinamento del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame con il contenimento del complessivo numero di posti letto per l'ospedalizzazione dei pazienti con AIDS ipotizzato dall'omologo progetto obiettivo per il triennio 1994-1996.

Il presidente MARINUCCI MARIANI osserva che il testo del provvedimento ha recepito talune proposte già avanzate dalla Commissione sanità del Senato in sede di esame di un precedente decreto di cui quello in titolo costituisce una reiterazione. Condivide le perplessità manifestate dalla senatrice Zuffa. Quanto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 1, nel ritenerle congrue, osserva che le regioni, anche in assenza di una esplicita disposizione normativa a riguardo, possono comunque per la prosecuzione dei programmi avvalersi delle concessionarie di cui al comma 1 dello stesso articolo, ove considerino questa, alla luce dell'esperienza acquisita, una soluzione ottimale.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

Condorelli ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553)

Rapisarda ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047)

Torlontano ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271)

**Zuffa ed altri. – Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi
(1307)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti nel testo predisposto in sede ristretta sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, relatore dei disegni di legge in titolo, ricorda brevemente le modifiche di carattere formale apportate nella seduta di ieri all'ultimo testo unificato predisposto in sede ristretta. Esprime poi alcune perplessità in merito al comma 5 dell'articolo 1, laddove si stabilisce che le eventuali revoche delle manifestazioni di volontà al prelievo di organi e tessuti dopo il decesso possono essere effettuate anche mediante dichiarazione resa al direttore sanitario, o a chi ne fa le veci, del presidio ospedaliero presso cui il soggetto è degente.

Su tale aspetto intervengono i senatori BETTONI BRANDANI, ZOTTI, PERINA, RUSSO Raffaele e ZUFFA, che propongono la soppressione della parte finale del comma 5 dell'articolo 1, dalla parola: «ovvero» fino alla fine del periodo.

La senatrice BETTONI BRANDANI propone la soppressione del comma 6 dell'articolo 1.

Il presidente MARINUCCI MARIANI concorda, ritenendo tale normativa transitoria di fatto inapplicabile.

Il presidente MARINUCCI MARIANI mette quindi ai voti l'articolo 1, con le proposte emendative presentate.

È accolto.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2.

La senatrice BETTONI BRANDANI propone di sostituire al comma 1 le parole: «una delle più alte forme» con le altre: «un atto»; la soppressione della parte finale del comma 1, dalle parole: «favorendo» fino alla fine del periodo; la soppressione dei commi 3, 4 e 5; quanto al comma 6 propone di inserire dopo la parola: «volontariato» le altre: «in conformità alle disposizioni della legge n. 266 del 1991»; nonché infine la soppressione dei commi 7 e 8.

Il presidente MARINUCCI MARIANI si esprime favorevolmente sulle proposte emendative della senatrice Bettoni Brandani.

Quindi la Commissione accoglie l'articolo 2, come emendato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3.

Il presidente MARINUCCI MARIANI propone di inserire dopo la parola: «prelievo» le altre: «di tessuti o all'espianto di organi», nonché di

sostituire le parole: «413 del codice penale» con le altre: «23 della legge 2 dicembre 1975, n. 644».

Messo ai voti l'articolo 3, come emendato, è accolto.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4.

Il presidente MARINUCCI MARIANI propone la soppressione del comma 2.

Posto ai voti, l'articolo 4 è accolto nel testo come emendato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5.

Il presidente MARINUCCI MARIANI propone l'accantonamento della norma sulle disposizioni finanziarie in attesa di definire compiutamente la problematica della copertura dell'onere recato dal provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

131ª Seduta

Presidenza del Presidente
GOLFARI*Interviene il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Cutrera.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE CONSULTIVA**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (1690), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione: *contrario*)

Il relatore MONTRESORI, ricordata la serie di reiterazioni del decreto-legge in titolo, si sofferma in particolare sull'articolo 4 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La modifica introdotta stravolge il testo originario, sostituendo il silenzio-assenso per le concessioni edilizie un ricorso alla regione teso ad ottenere la nomina di un Commissario *ad acta*. Ciò fa venir meno anche la ragione per cui, in considerazione della contingenza economica e occupazionale, si era intervenuti con decreto-legge in materia di concessioni edilizie. Conclude proponendo l'espressione di un parere contrario, motivato anche dalle norme inserite in tema di procedure per i piani di difesa del suolo.

Il senatore ANDREINI concorda con il giudizio negativo manifestato dal senatore Montresori circa l'abitudine della Camera di trasmettere decreti ormai prossimi alla scadenza, mentre sul piano del contenuto manifesta il proprio assenso alle modifiche apportate all'articolo 4. Cionondimeno ritiene auspicabile la decadenza del decreto.

Il senatore GIOLLO si associa alla protesta per il ritardo con cui la Camera trasmette i provvedimenti sottoposti al suo esame. Ritiene *soddisfacente* la modifica relativa al silenzio assenso anche se qualche preoccupazione destano gli aspetti burocratici, mentre l'articolo 13

potrebbe opportunamente recepire le indicazioni della Lega ambiente, con ricadute positive in termini di occupazione.

Conclude esprimendo voto favorevole alla proposta di parere contrario del relatore.

Il sottosegretario CUTRERA replica agli intervenuti ricordando come ci si trovi di fronte alla quarta reiterazione del decreto-legge, e come esso recepisca sostanzialmente i rilievi formulati dalla 13ª Commissione del Senato per quanto riguarda la difesa del suolo e l'eliminazione delle norme concernenti le acque ed i rifiuti; soltanto per la concessione edilizia il testo è stato sostanzialmente modificato dall'VIII Commissione della Camera dei deputati, ma in una formulazione che non stravolge le finalità governative e che ha incontrato il consenso di larga parte dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento.

Circa la difesa del suolo, si recepiscono urgenti istanze delle autorità di bacino, allo scopo di fronteggiare il dissesto idrogeologico con strumenti adeguati ad una nuova politica ambientale del Ministero dei lavori pubblici. Nell'ambito della programmazione si muovono anche gli interventi dell'ANAS, mentre il settore dell'edilizia è disciplinato da una normativa che - consentendo di attivare un complessivo ammontare di 10 mila miliardi di nuovi investimenti privati - privilegia gli interventi di recupero.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di conferire mandato al relatore ad esprimere parere contrario.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Garraffa ed altri: Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago delle isole Egadi (1351)

(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il presidente GOLFARI illustra il provvedimento in titolo, ricordando come, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla riserva marina delle Egadi, la Commissione si fosse espressa a favore dell'istituzione di un parco terrestre, capace di rendere compatibili le esigenze della protezione dell'ambiente con quello dello sviluppo economico. Il disegno di legge in esame intende dare concreta attuazione a tale indicazione, superando il decreto ministeriale del 27 dicembre 1991, che ha dato luogo ad ampie proteste da parte delle popolazioni. Con l'istituzione del parco si rende possibile una diversificazione dei gradi di tutela, attraverso l'utilizzazione di uno strumento flessibile, capace di adattarsi alle caratteristiche dell'intero territorio e in contrasto con le rigidità conseguenti all'istituzione di un'area protetta marina o di una riserva naturale marina o terrestre.

Il provvedimento si compone di tre articoli: l'articolo 1 prevede l'istituzione del parco nazionale delle isole Egadi, l'adozione delle misure di salvaguardia, l'affidamento della gestione provvisoria del

parco ad un apposito comitato di gestione; l'articolo 2 definisce la cessione all'Ente parco di fabbricati, attrezzature ed impianti di proprietà dello Stato non direttamente utilizzati; l'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria.

Il senatore PARISI Vittorio concorda con le finalità di protezione dell'ambiente nelle piccole isole italiane, di cui il disegno di legge n. 1351 costituisce coerente applicazione per le isole Egadi; auspica però che il comitato di gestione provvisoria abbia breve vita, procedendosi il prima possibile alla costituzione dell'Ente Parco. Rilevato, poi, come andrebbe rimeditata la norma sul trasferimento dei beni dello Stato per assicurare una loro manutenzione, l'oratore conclude sollevando perplessità circa la modalità di copertura degli oneri prevista dal disegno di legge.

Il senatore ANDREINI osserva che, come avvenuto per l'arcipelago della Maddalena, per le isole Egadi occorrerebbe soltanto integrare l'elenco dei parchi nazionali contenuto nella legge-quadro: ogni ulteriore norma volta a modificare la normativa di riferimento - o anche soltanto a richiamarla «in quanto compatibile» - non dovrebbe essere ammessa. In tal senso andrebbe rimeditata la norma sul comitato di gestione provvisorio e quella sul trasferimento dei beni dello Stato all'Ente parco; inoltre, occorrerebbe evitare - pur con i limiti posti dalle difficoltà di reperire un'adeguata copertura finanziaria - di attingere ai finanziamenti per i parchi esistenti.

Il senatore GARRAFFA lamenta che i decreti adottati dal Ministro dell'ambiente per la salvaguardia del territorio marino delle isole Egadi non abbiano considerato le esigenze di tutela dell'antropizzazione delle isole stesse; in tale ottica si muove il disegno di legge di cui è il primo firmatario, volto ad inserire la tutela dell'ecosistema marino in una più generale considerazione delle realtà socio-economiche dell'arcipelago. I beni dello Stato in esso ubicati versano in condizioni di assoluto degrado, mentre occorrerebbe valorizzare le potenzialità di utilizzazione turistica: esse possono essere soddisfatte anche attraverso la costituzione di un parco archeologico sottomarino, che consenta l'effettuazione di visite guidate. Occasioni occupazionali potrebbero così derivare dalla creazione del parco, integrando quelle connesse alla tradizionale attività della pesca; in tal modo si eviterebbe lo spopolamento dell'arcipelago, il cui rischio è crescente in connessione alla scarsità di proventi della marineria ed alla crescente imposizione di vincoli. Si dichiara infine disposto ad accedere alla richiesta di formulare un emendamento soppressivo della clausola di rinvio alla legislazione sui parchi «in quanto compatibile».

Su proposta del presidente GOLFARI, con il consenso di tutti i Gruppi e riservandosi di acquisire l'assenso del rappresentante del Governo, la Commissione unanime concorda di richiedere alla Presidenza il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

IN SEDE REDIGENTE

Disposizioni in materia di risorse idriche (1540), approvato dalla Camera dei deputati

e voto regionale n. 83, attinente al suddetto disegno di legge

(Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Su proposta del presidente GOLFARI, con il consenso di tutti i Gruppi e con l'assenso del rappresentante del Governo CUTRERA, la Commissione unanime concorda di richiedere alla Presidenza il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Botta ed altri: Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria (1541), approvato dalla Camera dei deputati

Lobianco ed altri: Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi idraulici (224)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Il relatore FOSCHI ravvisa nelle audizioni svolte in Comitato ristretto l'emergere di problematiche che rendono necessaria la presentazione di emendamenti al testo del disegno di legge 1541, già approvato dalla Camera dei deputati: la cessazione delle attività in corso e la disciplina del trasferimento dei beni rappresentano infatti altrettante questioni irrisolte per i Consorzi idraulici di terza categoria. La regolamentazione di tali aspetti dovrebbe essere connessa alla cessazione della potestà impositiva dei Consorzi, mentre il testo approvato dalla Camera fa venir meno tale potestà senza curarsi della conseguente paralisi delle attività in corso; è poi emerso che la lamentata doppia contribuzione - tra Consorzi di bonifica e Consorzi idraulici - si limita a quattro casi su ottantacinque.

Pertanto, il relatore preannuncia la presentazione di propri emendamenti, volti a sanare i lamentati aspetti del disegno di legge 1541 che, se lasciati sopravvivere, sarebbero addirittura peggiorativi rispetto al testo dell'articolo 34 della legge n. 183 del 1989. Infine, un'autonoma considerazione meritano i casi dei due Consorzi valtellinesi che da tempo svolgono funzioni di Consorzi di bonifica.

Il senatore ANDREINI dissente dall'intervento del relatore, dichiarando che il Gruppo democratico della sinistra avrebbe acceduto ad un rapido esame del testo laddove si fosse mantenuto intatto l'impianto della Camera dei deputati; così non essendo, giudica inaccettabili le proposte di modifica ipotizzate dal relatore, che protrarrebbero indefinitamente una vicenda istituzionale dichiarata conclusa nel 1989.

Dopo un intervento del presidente GOLFARI, di netta difesa dell'operato del relatore, interviene il sottosegretario CUTRERA: pur rimettendosi alla volontà della Commissione, il Governo si dichiara

favorevole al mantenimento di una formula chiara di cessazione dei Consorzi idraulici di terza categoria entro la data di entrata in vigore della legge. Essendo stato preventivato un celere *iter* del provvedimento, appare auspicabile un'approvazione entro il 31 dicembre prossimo, con conseguente caducazione della potestà impositiva dei Consorzi: tale formulazione del testo della Camera dei deputati andrebbe mantenuta, così come quella sul regolamento di trasferimento delle funzioni. Aderisce però a parte ad alcune delle ipotesi di modifica formulate dal relatore, e in particolare a quella che prevede la nomina di Commissari *ad acta* per lo svolgimento di operazioni di identificazione delle funzioni, dei beni e del personale, per il relativo trasferimento; andrebbe comunque chiarito che, nell'ambito delle nuove funzioni regionali, destinatari finali delle competenze sono le Autorità di bacino.

Dopo un ulteriore intervento del senatore ANDREINI, il presidente GOLFARI - considerato che deve ancora pervenire il parere della 5ª Commissione, chiamata ad esprimersi anche sugli emendamenti presentati dal relatore - rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti in materia di dighe (1574)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore ZAPPASODI riferisce sull'esito dei lavori del comitato ristretto, istituito nella seduta del 10 novembre scorso. Esso ha affrontato in particolare il problema della classificazione delle dighe, pervenendo alla conclusione che convenga - conformemente a quanto avviene negli altri paesi della Comunità europea - assumere a parametro di riferimento 15 metri di altezza e 1 milione di metri cubi di invaso. Si è poi discusso sul problema della valutazione di impatto ambientale: in proposito non si è raggiunta una posizione univoca, preferendo rinviare la questione al provvedimento sul V.I.A., ora all'esame della Camera. La questione della sanatoria di tipo urbanistico da collegare a quella relativa all'autorizzazione è stata, poi, ampiamente discussa; come pure ci si è soffermati sul problema delle competenze relative al controllo della gestione degli invasi e della loro ripartizione fra Autorità di bacino, Servizi tecnici nazionali e Protezione civile.

Si sofferma, quindi, dettagliatamente sul testo predisposto dal comitato ristretto, da lui recepito attraverso la presentazione di una serie di emendamenti al decreto.

Il senatore ANDREINI ritiene che non si possa andare in direzione di una sanatoria edilizia limitata alle sole dighe, creandosi in tal modo una disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.

Il senatore FONTANA Albino chiede al rappresentante del Governo se con la diversa definizione di diga proposta dal comitato ristretto

possano determinarsi delle situazioni di pericolo per le popolazioni.

Il senatore MONTRESORI richiama l'attenzione sul problema della definizione delle modalità di esercizio del controllo da parte delle regioni, cui verrebbe attribuita la responsabilità per un consistente numero di invasi; ritiene poi che occorra delimitare la tendenza ad una eccessiva giurisdizionalizzazione dei rapporti amministrativi.

Il presidente GOLFARI fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 del giorno in cui sarà tenuta la prossima seduta della Commissione ancora da convocare.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1649)

Giovanelli ed altri: Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico» (1537)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente GOLFARI annuncia che il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge in titolo, già fissato per le ore 12 del giorno in cui sarà tenuta la prossima seduta della Commissione ancora da convocare, è anticipato alle ore 12 di domani.

La seduta termina alle ore 17,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro**

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

21ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Relazione del Presidente sulla missione a Washington

(A 010 000, B 32ª, 0001°)

Il presidente MORA dà conto dei risultati del sopralluogo da lui effettuato, insieme con il sen. Londei, a Washington, in occasione dell'audizione di Drogoul presso la Commissione banche, finanze e Affari urbani della Camera dei Rappresentanti. Agli atti della Commissione d'inchiesta si trova una memoria presentata in tale occasione dallo stesso Drogoul, che si dipinge come vittima inconsapevole di « forze » più grandi di lui e si abbandona a giudizi estremamente pesanti a proposito dell'Italia. Tali affermazioni sono state vieppiù accentuate nel corso delle dichiarazioni rese dallo stesso Drogoul dinanzi al Congresso. Nel corso di tale sopralluogo, la delegazione della Commissione non è riuscita ad avere un abboccamento con il senatore Gonzalez, mentre ha potuto incontrare Friedman, Safire e Hogan. Nel corso dell'incontro, che si è svolto nella massima cordialità, Friedman ha fornito ampie anticipazioni del suo libro, nel quale sostiene la tesi di un ampissimo coinvolgimento di BNL, a tutti i livelli, ritenendo impossibile che la vicenda sia opera del solo Drogoul. In tale libro, peraltro, Friedman afferma che il presidente Mora gli avrebbe confidato che BNL sarebbe stata sottoposta ad una inchiesta in relazione alla vicenda del « Supercannone ». Il presidente MORA respinge recisamente tale circostanza, precisando che non ha mai avuto conoscenza di una siffatta inchiesta. Sempre nel libro vengono riportati giudizi in merito ad una presunta intenzione della Commissione di inchiesta di sfumare i propri compiti istituzionali; tali valutazioni sono anch'esse del tutto infondate.

Nel corso dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi il 24 novembre scorso, è già stato tracciato un programma delle prossime scadenze della Commissione, elencandosi le audizioni alle quali sarebbe opportuno che la Commissione procedesse. Fra esse, l'audizione dei vertici dei Servizi segreti, ed

in particolare il SISMI; una riconvocazione del dott. Nesi e del dott. Pedde; una richiesta di chiarimenti all'onorevole Craxi, in ordine al presunto svolgimento di un incontro svoltosi nella sala ovale della Casa Bianca con il presidente USA Reagan, presente il ministro degli esteri Andreotti, nonché una audizione del dott. Ruggiero, ministro per il commercio estero all'epoca dei fatti. Per quanto riguarda la proposta di ascoltare il Presidente del Consiglio Ciampi - in relazione alla responsabilità da lui precedentemente ricoperta di Governatore della Banca d'Italia e in ordine alla delibera assunta dall'UIC nel 1984, nella quale si individuava la filiale BNL di Atlanta ai fini di determinate operazioni commerciali, affiancandola a quella di New York, il Presidente rileva che la Commissione si è già pronunciata, ma che erroneamente egli aveva affermato il contrario ad una richiesta del senatore Londei. Per tal via egli ammette di averlo indotto a non chiedere la rettifica del processo verbale, come egli avrebbe invece inteso fare. Tale audizione è peraltro stata oggetto di opinioni divergenti, manifestate anche nel corso della citata riunione dell'Ufficio di Presidenza, ritenendosi, da parte di taluni componenti la Commissione, che una convocazione del Presidente Ciampi nel momento attuale, di grande delicatezza istituzionale, rischierebbe di assumere significati diversi e suggerendosi pertanto di assumere informazione dall'UIC in forme diverse. A tale proposito egli precisa comunque che la richiesta di convocare il Presidente Ciampi era già stata avanzata nel settembre scorso, e che la Commissione si era favorevolmente espressa il 4 novembre, fermo restando che l'audizione non avrebbe altro scopo che quello di una richiesta di chiarimenti.

Il programma istruttorio che la Commissione d'inchiesta ha dinanzi a sé è dunque estremamente ampio, soprattutto in considerazione dei tempi di lavoro a disposizione; per questi motivi sarebbe preferibile stabilire una scala di priorità.

Sulla relazione del Presidente si apre il dibattito.

Il senatore LADU, premesso che i lavori della Commissione sono sempre stati caratterizzati dal massimo senso di responsabilità e che anche le divergenze di opinioni sorte sul programma dei lavori vanno ricondotte al contesto collegiale, dichiara di rendersi pienamente conto del fatto che la convocazione del Presidente Ciampi potrebbe essere caricata di significati aggiuntivi. È inoltre indispensabile che la Commissione intraprenda la stesura del proprio documento conclusivo, anche in considerazione dei ristretti tempi di lavoro. Egli conviene che l'audizione dei vertici dei Servizi segreti debba aver luogo prima di ogni altra convocazione e preliminarmente allo stesso inizio della stesura della relazione conclusiva.

Il senatore FORTE concorda con la relazione ampia ed equilibrata del Presidente, sottolineando l'opportunità di procedere anzitutto a raccogliere la testimonianza dei responsabili dei Servizi d'informazione. Va peraltro posta in risalto l'utilità di ascoltare anche il Presidente Ciampi, non tanto perchè egli, come Governatore della Banca d'Italia, abbia potuto a suo tempo seguire nei dettagli la procedura che portò

alla indicazione di BNL-Atlanta come banca corrispondente negli USA di enti pubblici italiani quanto per la possibilità che la Commissione venga aiutata ad individuare chi prese effettivamente quella decisione, che comunque veniva a corrispondere ad una richiesta avanzata dalla direzione della BNL. Dopo tutte le altre audizioni dovranno essere ascoltati anche il dott. Pedde, al quale potranno essere poste precise domande, e in ultimo, anche per simmetria, il dott. Nesi, pur se quest'ultimo ha già affidato ad un libro di memorie le affermazioni impudenti e stravaganti che sentiva di dover fare. Va peraltro ricordato che ai vertici della BNL avevano forti poteri decisionali i dottori Nesi, Pedde e Gallo, ma è ben difficile individuare oggi chi dei tre abbia potuto essere corresponsabile dei prestiti irregolari all'Iraq nè d'oltreoceano per la verità sono giunti finora molti elementi che aiutino a far luce sulla questione.

Il senatore FORTE respinge poi l'ipotesi che Drogoul sia stato solo la pedina di un gioco condotto completamente a sua insaputa, prega l'Ufficio di Presidenza di procedere alla stesura di una bozza di relazione finale sulla quale successivamente potrà lavorare la Commissione e dichiara infine di poter testimoniare, avendo assistito al colloquio col presidente Mora cui Friedman fa riferimento, che in quella occasione il presidente Mora non ha fatto le affermazioni che gli sono state attribuite dal giornalista, il quale probabilmente è stato tradito dalla sua imperfetta conoscenza della lingua italiana.

Il senatore PAIRE, rimarcate negativamente le osservazioni che Drogoul si è permesso di fare nei confronti dell'Italia, invita ad accelerare i lavori per poter giungere alla stesura della relazione finale, avvertendo però che qualora fosse impossibile effettuare il programma di audizioni ritenuto necessario dalla Commissione, si renderebbe imprescindibile la constatazione di non poter procedere ad una valutazione conclusiva e globale, senza cedere alla tentazione di dare per scontato ciò che invece non lo è.

Condivide il programma tracciato dal Presidente il senatore GAROFALO, il quale precisa la necessità di tener conto dei tempi disponibili, data l'esigenza di terminare i lavori lasciando agli atti un documento che sintetizzi il lavoro svolto e segnalando come questione «aperta» quanto non sia stato definito in modo certo. Le indagini della Commissione hanno indubbiamente condotto ad accertamenti ulteriori rispetto a quelli conseguiti dalla precedente Commissione di inchiesta. Senz'altro la deposizione resa da Drogoul è stata pilotata da certi settori statunitensi e le spregiudicate affermazioni nei confronti dell'Italia risultano a dir poco scandalose. Per quanto concerne il programma dei lavori della Commissione, egli ritiene indispensabile che l'audizione dei vertici dei Servizi segreti abbia luogo sotto giuramento. Nel corso della già citata seduta dell'Ufficio di Presidenza egli aveva anche avanzato l'ipotesi di riconvocare il dott. Petrignani, rilevando che la diversa situazione personale in cui oggi egli si trova potrebbe dar luogo a qualche risultato aggiuntivo nel caso la nuova audizione avesse luogo sotto giuramento. Sul punto, comunque, egli si rimette alle valutazioni collegiali della Commissione. Circa l'opportunità di svolgere tutte le

altre audizioni elencate dal Presidente, il programma potrà essere definito successivamente alla predetta audizione dei vertici dei Servizi. Con specifico riferimento alla richiesta di convocazione del dott. Ciampi, egli dubita che da essa possano giungere significativi elementi per la Commissione. Peraltro la delibera dell'UIC per la quale si richiederebbero chiarimenti all'attuale Presidente del Consiglio si riferisce ad una vicenda concernente l'acquisto di tabacco negli USA da parte dell'amministrazione dei Monopoli di Stato. La scelta di BNL per l'effettuazione di tali transazioni era dunque naturale, trattandosi di banca di proprietà del Tesoro; altrettanto ovvia era la scelta della filiale di Atlanta, la cui competenza si estendeva appunto a quegli Stati del sud nei quali prosperano tali coltivazioni.

Il senatore LONDEI, premesso che i «tempi» italiani hanno scadenze diverse da quelli statunitensi e britannici e che le osservazioni svolte dal senatore Paire paiono assai fondate, giudica opportuno che il documento della Commissione, pur riferendo sulle acquisizioni svolte lasci impregiudicati gli elementi non ancora chiariti in modo esaustivo.

Per quanto poi riguarda l'audizione dei vertici dei Servizi segreti, egli manifesta sorpresa per il fatto che l'Ammiraglio Martini, già a capo del SISMI, il quale, convocato dalla Commissione, aveva affermato di non conoscere significativi elementi della vicenda, abbia invece rilasciato una copiosa intervista ad un quotidiano, nella quale manifesta invece ampia consapevolezza dei fatti in questione, affermando che i Servizi ne erano pienamente a conoscenza. Per questi motivi, egli conviene circa la necessità di ascoltare l'attuale capo del SISMI, generale Pucci, sotto giuramento. Successivamente a tale audizione, la Commissione deciderà l'ulteriore calendario delle audizioni. Egli non ritiene viceversa utile una convocazione del presidente Ciampi.

Il senatore COVI aderisce alla impostazione del programma dei lavori suggerito dal presidente Mora, sottolineando la necessità di ascoltare anzitutto il generale Pucci, e dichiara di condividere anche le preoccupazioni espresse dal senatore Paire.

Il senatore PICCOLO giudica severamente l'operato della Commissione, la quale in realtà ha voluto distribuire la sua attività in un ampio arco temporale, in modo da ridurne i contraccolpi sulla pubblica opinione, e spesso si è limitata ad attendere passivamente notizie d'oltreatlantico. Non è assolutamente opportuno che ora la Commissione finga di voler continuare la sua attività indagativa, apparendo invece più dignitoso dichiarare ufficialmente chiusi i lavori, magari rinviando il prosieguo delle indagini ad un'altra, futura Commissione, più autorevole e con più ampi margini temporali.

Il presidente MORA – dopo aver dichiarato chiuso il dibattito, non essendovi altre richieste di interventi – constata che sulle sue proposte si è registrato un ampio consenso, pur con differenti accentuazioni. In particolare, le recenti dichiarazioni di Drogoul hanno sollevato le aspre critiche del senatore Garofalo, critiche da cui è difficile dissentire.

Il senatore Piccolo ha espresso delle valutazioni, in ordine alle quali il presidente Mora deve osservare, cortesemente ma fermamente, che esse suonano offensive nei confronti di tutti i commissari. La Commissione è composta di membri autorevolissimi e non ha mai inteso venir meno al compito di un rigoroso accertamento della verità. Neanche è fondata l'osservazione che la Commissione abbia voluto limitarsi a prendere atto di quanto stava accadendo in America, pur se alcune novità - come quella del patteggiamento - hanno indubbiamente avuto un forte impatto. Peraltro va anche ricordato che la Commissione in passato ha sempre deliberato all'unanimità.

Il Presidente quindi, riassumendo i lavori della seduta, propone che la Commissione, avendo constatato che la ristrettezza dei tempi non consente di dare integrale attuazione ad un programma dei lavori già prospettato, decida di ascoltare, sotto giuramento, il generale Pucci, direttore del SISMI, procedendo poi eventualmente ad altre audizioni, anche tenendo conto di quanto il generale Pucci potrà dichiarare.

Conviene la Commissione.

Il presidente MORA s'impegna anche a presentare al più presto una bozza di relazione, pregando tutti i commissari di far pervenire le loro proposte ed osservazioni.

La seduta termina alle ore 16.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

Interviene il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Paladin.

La seduta inizia alle ore 17,20.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali sul prossimo Consiglio europeo di Bruxelles
(R 046 003, C 23ª, 0008°)

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI dà la parola al Ministro, ringraziandolo per la sua presenza.

Il ministro PALADIN informa i membri della Giunta che il principale tema che verrà trattato dal prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles è rappresentato dalla discussione sul Libro Bianco della Commissione recante «Una strategia a lungo termine per la crescita, la competitività e l'occupazione».

Si tratta di un documento che, nel corso della sua elaborazione ad opera del Presidente della Commissione Delors, ha subito le censure di alcuni Stati, tra i quali la Germania, la quale ha contestato l'idea della riduzione concordata del livello del tasso d'interesse come misura per stimolare l'occupazione, e la Gran Bretagna, la quale non accetta il vincolo rappresentato dalla normativa sull'orario di lavoro prefigurata dal documento stesso.

Altri dubbi sull'applicazione del Libro Bianco sono sorti relativamente alla proposta di emettere un maxi prestito europeo, ammontante a circa 200 mila miliardi di lire, da finalizzare allo stimolo della ristagnante attività produttiva: sul punto esistono tra Germania e Francia delle divergenze circa le modalità di utilizzazione del prestito; quest'ultima ritiene che le enormi risorse monetarie previste dovrebbero finanziare non la politica economica comunitaria, bensì le singole politiche di sviluppo nazionali.

Un ultimo capitolo del Libro Bianco - prosegue l'oratore - riguarda la realizzazione di una solida rete di società europee dell'informatica che sia in grado di evitare al continente l'invasione dei prodotti americani.

Il rappresentante del Governo passa, quindi, ad esporre sinteticamente gli altri punti all'ordine del giorno del Vertice.

In tema di convergenza finanziaria alcuni Stati membri faranno emergere l'esigenza di rimediare in modo incisivo all'attuale situazione di instabilità valutaria e di ridurre il più possibile il pericolo delle svalutazioni competitive. In prospettiva, occorre rilevare che mentre l'Italia rappresenta uno Stato «sotto esame», la Francia e la Germania sono in procinto di indicare i loro tempi e le loro modalità di attuazione dei criteri di convergenza previsti dal Trattato di Maastricht.

I Capi di Stato e di Governo prenderanno altresì in esame il *dossier* relativo alla trattativa GATT. Come noto, la delegazione francese, sia sul settore agricolo che su quello audiovisivo, sostiene una posizione fortemente critica nei confronti dell'accordo di *Blair House*. In ogni caso, sembra prevalere il convincimento secondo il quale la conclusione ad ogni costo del negoziato non deve costituire una sorta di imperativo categorico, anche perchè l'eventuale fallimento della trattativa stessa non rappresenterebbe un danno irreparabile per l'Europa.

L'attuazione pratica della Convenzione di Schengen sarà un altro rilevante argomento sul tavolo del Consiglio europeo. Al riguardo, l'Italia si presenta purtroppo come un Paese in notevole ritardo, in quanto il collegamento informatico con la banca dati europea che contiene i nominativi delle persone non gradite alle frontiere comunitarie, verrebbe attivato, nella migliore delle ipotesi, entro il 1994. Peraltro - ad avviso dell'oratore - l'adeguamento alla suddetta convenzione dovrà avvenire, da parte del nostro Paese, oltre che dal punto di vista burocratico, soprattutto mediante un'ideale modifica della legislazione in materia di immigrazione.

Un ulteriore problema che verrà affrontato è quello della determinazione della data di chiusura delle trattative di adesione alla Comunità di Austria, Norvegia, Svezia e Finlandia, fissata indicativamente per il 1° marzo 1994. A parere del Governo italiano tale scadenza risulta essere troppo ambiziosa, considerate la complessità e la quantità dei pacchetti negoziali da approvare. Si pone, inoltre, la questione di grande rilevanza relativa alla necessità di cambiare in modo sostanziale le regole decisionali della Comunità una volta che essa sia stata ampliata alle quattro menzionate entità statuali. In particolare, dovrà essere rivista la consistenza numerica del voto che determina la cosiddetta «minoranza di blocco» in seno al Consiglio. La futura entrata dei quattro Stati esigerà inoltre - continua l'oratore - la soluzione dei problemi relativi alla rotazione della presidenza del Consiglio (senza nessuna modifica, in una Comunità a sedici, si avrebbero lunghi periodi caratterizzati da presidenze esercitate da piccoli Stati) ed alla composizione della Commissione. Al momento sembra prevalere l'ipotesi di affidare ad un apposito Comitato di saggi il compito di pervenire ad una equilibrata soluzione di tutti gli aspetti della complessa materia.

Il tema della sussidiarietà verrà nuovamente dibattuto cercando, in ogni modo, di attribuire a questo principio esclusivamente il valore di attenuazione della legislazione comunitaria troppo penetrante e detta-

gliata; in nessun caso, la sussidiarietà potrà essere intesa quale strumento suscettibile di intaccare l'*acquis communautaire*.

Per quanto riguarda la messa in cantiere della recente normativa sui Fondi strutturali, il Ministro Paladin osserva che per l'Italia la trattativa si è avviata su binari favorevoli, in quanto si è riusciti ad ottenere, per quanto riguarda l'obiettivo 2, il riconoscimento di zone ammissibili per oltre 6 milioni di abitanti interessati.

Il rappresentante del Governo conclude la sua esposizione ricordando che i Capi di Stato e di Governo, in seguito al previsto incontro con il Presidente Eltsin, adotteranno una dichiarazione di intenti politici sulla Russia.

Si apre il dibattito.

Il senatore BERNASSOLA esprime perplessità circa l'effettiva volontà europea, in materia di negoziato GATT, di contrastare la posizione aggressiva degli Stati Uniti sul *dossier* agricolo.

La senatrice TADDEI si domanda se la riduzione del finanziamento dei Fondi strutturali prospettata per l'Italia sia da considerare del tutto accettabile.

Il senatore DE MATTEO, dopo aver chiesto chiarimenti sul consistente ritardo italiano nell'attuazione del progetto informatico previsto dall'Accordo di Schengen, pone interrogativi sul prestito comunitario, sul problema del cofinanziamento italiano dei Fondi strutturali e, in generale, sullo stato di definizione di una Europa più propriamente politica.

Seguono, quindi, un breve intervento del senatore Michelangelo RUSSO e la replica del RAPPRESENTANTE del Governo.

Secondo quest'ultimo, la riduzione dei finanziamenti strutturali deve essere considerata più che accettabile per l'Italia, dal momento che, in una prima fase, si rischiava addirittura il dimezzamento degli stessi.

Sul punto relativo al cofinanziamento, il Ministro comunica che, da parte del Governo, è in via di elaborazione un regolamento di disciplina delle relative procedure per assicurare una continua concertazione fra i Ministri interessati, nonché accordi di programma con le regioni.

Quanto alla vischiosità del nostro Paese nell'adeguamento amministrativo alla Convenzione di Schengen, il Ministro ricorda che è stato possibile avviare tale adeguamento solo successivamente alla ratifica dell'Accordo, avvenuta nel settembre scorso.

Per quanto attiene, infine, agli aspetti eminentemente politici dell'Unione europea, è opinione dell'oratore che questi saranno trattati, sia in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles che nel prossimo futuro, prevalentemente in riferimento alle varie questioni che interessano l'applicazione concreta della politica estera e di sicurezza comune.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI ringrazia, quindi, il Ministro e dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle ore 18,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656)
(Parere in parte contrario in parte favorevole)

In apertura di seduta il relatore LAZZARO propone il seguente schema di parere:

«La Commissione bicamerale per le questioni regionali, pur riconoscendo l'opportunità politico-legislativa, di cui il disegno di legge al suo esame si fa carico, di un regime articolato di controlli che consenta al Governo (e per converso ai Consigli regionali) l'esercizio di funzioni di coordinamento della finanza statale con quella regionale, deve rilevare la dubbia costituzionalità della disposizione di cui all'articolo 7, nella parte in cui affida, anche per le amministrazioni regionali, alla Corte dei conti il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio e la verifica del funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

Vero è che il nuovo testo statuisce che «nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali di principio e di programma». È tuttavia abbastanza pacifico, argomentando in punto di diritto, che l'articolo 125 della Costituzione, nel prevedere un solo controllo sugli atti regionali e demandarne l'esercizio ad un «organo dello Stato», ha voluto escludere qualsiasi diverso tipo di controllo sugli atti regionali; in altre parole la disposizione costituzionale costituisce – come rilevato dalle Regioni con riferimento al vecchio testo – norma che consente l'esercizio di un controllo di legittimità (ed anche di merito) sugli atti e, ad un tempo, limite alla introduzione di controlli ulteriori.

In punto di fatto, avendo cioè riguardo al concreto svolgimento dell'attività di controllo, riesce poi arduo svincolare il regime degli atti

direttamente riferibili alla legislazione di principio e quelli invece attuativi della normativa regionale.

Sono queste le ragioni che militano contro la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, del presente disegno di legge, e alle disposizioni ad esso collegate, anche se la Commissione intende dare atto al Governo di avere prodotto lo sforzo di compenetrarsi e raccogliere lo spirito delle osservazioni formulate dalla bicamerale per le questioni regionali nella seduta del 23 giugno 1993.

Diversa opinione invece si esprime - anche con riferimento alla proposta emendativa, prospettata dalla stessa Corte dei conti - sulla opportunità di un controllo successivo di natura diversa e più ampia; esso non si limiterebbe al mero rispetto della regolarità formale degli atti e metterebbe la Corte in condizione di raggiungere profili ulteriori dell'attività amministrativa e di accertare «la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa». Tale metodo di analisi non è invasivo delle autonomie - come invece paventano le Regioni nel loro documento - ma piuttosto mirato a mettere a confronto (per famiglie di obiettivi e blocchi di attività) schemi alternativi di funzionamento della pubblica amministrazione, in modo da circoscrivere gli aspetti discrezionali che hanno finora caratterizzato l'esercizio discontinuo delle attività esecutive; varrebbe inoltre ad introdurre nel nostro ordinamento una normativa - di cui una robusta corrente di pensiero sostiene da tempo la necessità - che integri l'obiettivo della legalità con l'economicità, l'efficienza e la congruenza, e ponga fine alla discrasia tra i fini assegnati alla funzione pubblica e l'esistenza di un apparato di controllo che misura soltanto la conformità delle procedure alle regole di legge.

Vero è che si moltiplicano nelle diverse sedi le denunce contro la «congiura degli interessi» perpetrata nella vita amministrativa del Paese, per estendere l'area del controllo preventivo sugli atti e rendere evanescente il controllo sui risultati; il controllo preventivo infatti, limitandosi ad impedire l'ingresso dell'atto nell'ordinamento per ragioni formali, finisce per deresponsabilizzare l'amministrazione, la quale sfugge per questa via ad un giudizio vero, penetrante sul suo operato.

Quando però si tratta di vincere la resistenza, anche culturale, ad abbandonare il controllo preventivo sull'universo degli atti amministrativi, per imboccare la strada dei controlli successivi, valorizzare quei pochi che sono previsti in Costituzione e soprattutto tentare di dare uno sbocco, costruire cioè un raccordo tra esito del controllo successivo, di gestione, e perseguimento di responsabilità, insorgono remore di vario genere.

La Commissione intende cogliere l'occasione dell'esame del presente disegno di legge per pronunciarsi nettamente, nella misura in cui si allarga la sfera delle materie trasferite alle competenze regionali, a favore della opportunità di un controllo successivo esteso ai risultati della funzione globale e non alla regolarità dei singoli atti.

La Commissione bicamerale ritiene invece invasivi dell'autonomia statutaria e legislativa della Regione la «verifica dell'effettivo funzionamento dei controlli interni» ribadita dal presente disegno di legge e il

conseguente obbligo della istituzione degli stessi per le Regioni che non abbiano ancora provveduto in tal senso.

Positiva è ancora la valutazione sul nuovo testo dell'articolo 1, che pone a carico dello Stato, e non più delle Regioni, le spese relative ai locali delle sezioni regionali della Corte dei conti. Non è invece positivo il giudizio della Commissione sulla disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 7 che consente alla Corte dei conti di «effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti» nei confronti delle amministrazioni pubbliche e quindi anche delle amministrazioni regionali.

Norme del genere configurano un rapporto di confusiva compenetrazione tra diversi soggetti, laddove prerogativa di un controllo efficace è la netta divisione tra le attività del controllante e quelle del controllato. Nella medesima direzione di pensiero vanno collocate le proposte - reiterate nelle diverse sedi - dirette ad affidare il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle Regioni a sezioni regionali della Corte dei conti, che la Commissione è disponibile a prendere in positiva considerazione.

La bicamerale infine esprime contrarietà ed anche una certa sorpresa di fronte al nuovo testo dell'articolo 9 del disegno di legge, nella parte in cui statuisce che i principi da essa desumibili «costituiscono altresì, per le Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». Anche a voler accedere, per puro esercizio dialettico, ad un indirizzo come quello seguito dalla Corte costituzionale, che dal limite delle riforme ha sempre fatto discendere, in netto contrasto con le osservazioni della migliore dottrina, un effetto di considerevole compressione della autonomia regionale; si rileva come la stessa Corte ha riconosciuto (sentenza n. 219/84 e analogamente 151/1986) che la natura di riforma economico-sociale non possa «essere determinata dalla sola apodittica affermazione del legislatore», ma debba ricercarsi «nell'oggetto della normativa, nella sua motivazione politico-sociale, nel suo scopo, nel suo contenuto, nella modificazione che essa apporta nei rapporti sociali», e richieda quindi un accertamento alla stregua di criteri oggettivi. Quegli stessi che, anche a volersi collocare nell'ottica più benevola nei confronti del disegno di legge, non sembrano ricorrere assolutamente nel caso in esame.

Tutto questo premesso e considerato la Commissione bicamerale, per quanto di propria competenza, esprime

PARERE IN PARTE FAVOREVOLE IN PARTE CONTRARIO

al presente disegno di legge».

Il presidente GUERZONI informa i colleghi di aver ricevuto nel pomeriggio di ieri una lettera del Ministro Paladin che legge alla Commissione:

«Nell'impossibilità di essere presente alla seduta di domani mattina, per un concomitante Consiglio dei ministri, Le trasmetto per iscritto le considerazioni che avrei voluto svolgere a voce.

È ben vero che l'articolo 125, 1° comma della Costituzione, riserva ad un solo «organo dello Stato», che per le Regioni ordinarie si risolve

nell'apposita Commissione presieduta dal Commissario del Governo, «il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni». Ma è altrettanto vero che i controlli di gestione rappresentano alcunchè di diverso, che non può considerarsi estraneo alla logica delle autonomie regionali, come riconosce anche lo schema di parere dovuto al senatore Bruno Lazzaro.

Se mai, sotto quest'ultimo aspetto, l'ostacolo potrebbe consistere non tanto nell'articolo 125, ma nell'articolo 123, 1° comma della Costituzione, laddove esso assegna allo Statuto regionale il compito di stabilire «le norme relative alla organizzazione interna della Regione». Il disegno di legge in discussione non esclude peraltro, il potere-dovere che spetta a ciascuna amministrazione regionale, quanto all'istituzione dei rispettivi «controlli interni»; e lascia alla Corte dei conti il solo compito di verificare se detti controlli siano effettivamente operativi e di accertare - da parte sua - «il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali di principio e di programma».

Non si tratta cioè, nelle intenzioni del Governo, di sovrapporre un controllo sui singoli atti, da attribuire alla Corte dei conti, al normale controllo che l'apposita Commissione svolge, limitatamente - ormai - ad una quota che non oltrepassa il dieci per cento dell'intero complesso dei provvedimenti regionali. Si tratta, piuttosto, di verifiche di un genere nuovo, che mirano precisamente a compensare il venir meno dei tradizionali e spesso inefficaci controlli sugli atti.

In questa luce, può trovare una giustificazione anche l'articolo 9 del disegno di legge, relativamente alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata.

Le sole norme fondamentali di riforma, vincolanti per le amministrazioni stesse, dovrebbero infatti consistere, da un lato, nell'obbligo di attivare controlli interni e, dall'altro lato, nei corrispondenti poteri esercitabili anche nei loro confronti da parte della Corte dei conti».

Il deputato BRUNETTI rileva come le osservazioni contenute nello schema di parere mettano puntualmente in rilievo le incongruenze del disegno di legge. Proprio per questo ritiene contraddittorio esprimere un parere in parte positivo in parte contrario al provvedimento.

Accenna ad una riflessione generale che investe il fenomeno del sovvertimento delle regole costituzionali attraverso un metodo strisciante che si avvale della adozione di leggi ordinarie; e tutto questo in stridente contrasto con quanto gli stessi tecnici, largamente presenti nella compagine del Governo Ciampi, avevano denunciato in sede scientifica prima della assunzione di responsabilità di governo.

Rileva infine criticamente il fenomeno dell'accentramento dei controlli direttamente proporzionale all'avanzare del processo di regionalizzazione nel nostro Paese.

La senatrice BUCCIARELLI approva il testo di parere così come è stato formulato e non trova che le osservazioni del ministro Paladin scalfiscano le riserve avanzate dalla Commissione, anzi per certi versi valgono a rafforzarle.

Conclude dicendo che, sul piano formale, le riserve formulate dalla Commissione appaiono concretamente riferite ad articoli del disegno di legge, mentre i punti di consenso devono desumersi dagli indirizzi generali e dai precedenti testi di parere approvati dalla Commissione in materia di regionalizzazione della Corte dei conti.

Il senatore MARCHETTI condivide larghissima parte delle osservazioni formulate nel testo di parere e proprio per questo, come ha già rilevato il collega Brunetti, non si ritrova nelle conclusioni che esprimono un pronunciamento in parte favorevole ed in parte contrario.

Anche lui osserva come stia procedendo un lavoro di modifica delle regole fondamentali della Costituzione attraverso leggi ordinarie, e proprio per questo ritiene inconcepibile - anche se questa non è forse la sede più adatta per rilevarlo - che la parte più scabrosa del provvedimento di legge sia stata demandata ad un disegno di legge ordinario deferito in sede deliberante.

Il senatore DI NUBILA concorda con le osservazioni del relatore che si concentrano sui profili regionalistici del disegno di legge.

Ritiene però che non possano essere sottaciuti gli aspetti positivi del disegno di legge nel suo insieme che consente di avviare un processo di decentramento, e quindi una ricognizione più attenta e ravvicinata degli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione. Nè va sottaciuto il considerevole beneficio, in termini di snellimento e trasparenza delle procedure, che è possibile conseguire in materia di pensioni.

Rileva come in materia di prescrizione sarebbe opportuno avviare contestualmente una riforma della disciplina organica, diversamente aumenta il rischio di generare nella disciplina ulteriori incertezze ed oscillazioni. Sotto questo profilo le maggiori riserve si appuntano sulla formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge.

Il presidente GUERZONI condivide anche lui l'osservazione del senatore Di Nubila, che ha messo bene in evidenza come l'intervento attuale debba integrarsi meglio con l'impianto che si viene configurando in materia di decorrenza dei termini.

Il relatore LAZZARO ringrazia i colleghi per la collaborazione e ritiene di dover proporre una modifica, non solo formale, del dispositivo finale di parere il quale nella nuova stesura evidenzia come la Commissione sia in parte contraria ed in parte favorevole al disegno di legge.

Il deputato BRUNETTI, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, non ritiene sufficiente la proposta avanzata dal relatore e preannuncia quindi voto contrario.

Il presidente GUERZONI mette ai voti lo schema di parere proposto dal senatore Lazzaro che è approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 10,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 8,45.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI

(R 047 000, B 65ª, 0029º)

Il Comitato procede all'audizione del generale Pucci, Direttore del SISMI, che, a seguito di una serie di quesiti proposti dal Presidente, illustra l'organizzazione amministrativa del Servizio e riferisce sulle procedure di gestione dei fondi riservati.

Intervengono a porre richieste di ulteriori precisazioni i deputati Correnti e Tassone e il Presidente Pecchioli.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Presidente avverte che il Comitato tornerà a riunirsi domani, giovedì 2 dicembre 1993, alle ore 8,30 per procedere all'audizione del Ministro dell'interno.

La seduta termina alle ore 10,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 15.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SULLA CAMORRA (RELATORE:
ON. VIOLANTE)*

(A 010 000, B 53ª, 0001°)

Il Presidente Violante, prima di dare la parola ai colleghi, informa che copia della bozza di relazione sarà allegata al resoconto sommario della seduta.

Il senatore CALVI dà atto che la relazione esprime in modo compiuto la complessa vicenda politico-istituzionale sviluppatasi a Napoli e più in generale in Campania e relativa alla criminalità organizzata. Traspare dalla relazione il malessere che contraddistingue la politica in questa regione. Per la prima volta è stata rappresentata in modo evidente la miscela esplosiva dei rapporti tra settori istituzionali e politici e criminalità organizzata.

È convinto che, anche grazie all'analisi compiuta da questa Commissione, si possa sviluppare prospettive di cambiamento, restituire dignità alla popolazione campana, riscattare definitivamente i mali storici della città di Napoli e dell'intera regione.

Appare chiaro che a Napoli vi è stata una rottura del tessuto democratico che ha prodotto dissesto e violenza: la principale responsabilità per questo stato di cose deve essere attribuita alla politica. È stato il sistema politico campano a condizionare le strutture istituzionali della regione, a renderle fragili e a favorire le infiltrazioni criminali.

La relazione mette a nudo il sistema di interconnessioni creatosi ed apre prospettive di mutamento. Occorrerà sfruttare ogni occasione di cambiamento: anche il prossimo voto amministrativo nella città di Napoli può costituire un passaggio essenziale e produrre effetti positivi, al di là degli esiti della consultazione.

Ritiene, tuttavia, che il solo riscatto della politica non sia sufficiente per allestire uno strategico progetto di intervento contro la criminalità. È infatti indispensabile coinvolgere tutti i settori istituzionali che sono risultati implicati nel degrado complessivo della vita sociale e civile napoletana.

Certamente la relazione evidenzia, in modo particolare, il ruolo avuto dal senatore Gava nella costituzione di un contatto permanente fra camorra, politica ed istituzioni. Tuttavia sarebbe un errore caricare di eccessive responsabilità questo singolo uomo politico. Il giudizio complessivo su queste vicende va infatti riequilibrato, attraverso la sottoposizione a giudizio di un intero sistema di potere.

Considera necessario precisare la situazione peculiare delle provincie di Avellino e Benevento, che certamente presenta aspetti meno preoccupanti rispetto alle altre provincie della Campania. Al tempo stesso vanno ricordate le resistenze che ampi settori della società civile partenopea hanno sempre dimostrato nei confronti di quel sistema di potere precedentemente citato.

Giudica necessario specificare in modo più esauriente i rapporti tra camorra, politica ed imprenditoria, rendendo con chiarezza il fatto che tutti hanno partecipato del sistema di spartizione delle ricchezze evidenziato nelle recenti indagini della magistratura.

Propone di dedicare un apposito capitolo al problema dell'usura e di approfondire ulteriormente le vicende relative al disagio e al malessere dei minori.

Concorda nel ritenere il caso Cirillo momento essenziale e punto di partenza storico della camorra moderna e del sistema di relazioni che essa ha instaurato con la politica e con l'imprenditoria: ritiene pertanto che nelle conclusioni della relazione, debba essere formulato un preciso giudizio politico su questo fatto.

Al contempo, chiede che venga dato un giudizio politico sul funzionamento della amministrazione della giustizia nei distretti della Campania.

Infine, si pone il problema dell'individuazione della futura strategia dello Stato nell'azione di contrasto verso la camorra. È necessario garantire un intervento duro e deciso verso tutti i poteri criminali. Peraltro, crede debba essere correttamente riportato nella relazione il recente miglioramento qualitativo della azione di contrasto. Considera, per concludere, essenziale coinvolgere le autonomie locali nel processo di risanamento e di affrancamento dalla camorra.

Il deputato Tripodi reputa la relazione un importante passo avanti nell'individuazione delle origini storiche della criminalità organizzata campana. Del resto, precisa che un analogo lavoro è stato compiuto anche con riguardo ai rapporti fra mafia e politica in Sicilia.

Coglie l'occasione per ricordare l'impegno assunto dalla Commissione in ordine alla necessità di sviluppare un siffatto lavoro anche per la regione Calabria.

Tornando alla relazione presentata dal Presidente Violante, la considera concreta ed espressiva della realtà effettivamente sussistente nel territorio campano. A supporto delle considerazioni in essa contenute si segnalano dati e riferimenti incontestabili.

La camorra si manifesta come una organizzazione criminale non marginale: è necessaria dunque una autocritica per le analisi che altre Commissioni antimafia ebbero occasione di effettuare nel passato. La camorra è riuscita ad acquisire un rilevante controllo del territorio nelle provincie di Napoli, Caserta e Salerno, con forti presenze anche nelle altre zone della regione.

Concorda con quanto risulta dalla relazione in ordine all'esistenza di un blocco di potere politico-camorrista, in funzione dominante nella realtà campana. Rileva come la camorra abbia sviluppato connessioni ed acquistato coperture politiche sia a livello locale che a livello nazionale. Fatto di straordinaria gravità è il coinvolgimento in questi rapporti di ministri di numerosi governi della Repubblica. Sottolinea come coloro i quali tentavano di opporsi a questo blocco di potere venivano eliminati fisicamente, portando l'esempio del sindaco di Pagani Domenico Torre.

Anche l'economia è coinvolta in questo sistema di potere, affermatosi soprattutto attraverso lo scellerato patto che ha portato alla liberazione del consigliere regionale democristiano Ciro Cirillo. Proprio tale patto ha legittimato la camorra nella realtà politica ed economica della Campania, e ne ha favorito la penetrazione nei gangli vitali delle istituzioni.

Si sofferma nuovamente sul ruolo avuto da uomini di governo nei rapporti con la camorra, specificando che gli otto parlamentari indagati per questo motivo sono tutti uomini di partiti di governo.

Anche la vicenda del terremoto merita un adeguato approfondimento: è ormai certo che vi è stata una diffusa utilizzazione distorta del denaro pubblico stanziato per le opere di emergenza e per la ricostruzione. Questo fatto oltre che essere scandaloso ed oltraggioso per la collettività ha obiettivamente favorito l'incremento della ricchezza della criminalità organizzata.

Si sofferma sullo sfascio del territorio campano e sulla violazione di ogni principio giuridico in materia urbanistica. Inoltre è ormai evidente che il tessuto produttivo della regione è in via di radicale smantellamento. Questo fatto è ancora più grave laddove si consideri che a fronte della chiusura di numerose industrie già presenti sul territorio, la grande impresa del nord, ed in particolare la Fiat, chiede fondi per aprire nuovi, grandi stabilimenti industriali nel Mezzogiorno.

Anche il funzionamento della magistratura, che ha lasciato molto a desiderare, deve essere opportunamente rimarcato. Del resto si tratta di un fenomeno presente in tutte le regioni ad alta infiltrazione criminale mafiosa.

Esprime, per concludere, un giudizio positivo sulla relazione. Oltre agli approfondimenti già suggeriti, propone che la medesima venga integrata per quanto riguarda i rapporti della camorra con la 'ndrangheta e con la Sacra Corona Unita. Questi rapporti sono confermati, come risulta dalla relazione stessa, dal ruolo di mediazione avuto nella vicenda Cirillo dall'avvocato Cangemi.

Una integrazione ritiene necessaria anche per quanto attiene agli appalti di servizi, e più specificamente agli appalti di pulizia assegnati al gruppo Romano-Agizza. Giudica, inoltre, particolarmente grave il fatto che questi imprenditori condannati per reati di cui all'articolo 416 bis del codice penale, abbiano potuto, per il tramite di prestanome, ottenere il servizio di pulizia dell'appartamento del Prefetto di Napoli. A questo proposito chiede anzi che venga sollecitata una indagine per accertare ogni eventuale responsabilità.

In definitiva, dal contenuto della relazione emerge quanto più volte affermato in sede parlamentare: la camorra ha potuto proliferare per responsabilità precise e per la mancanza della volontà politica di intervenire contro di essa. Concorda sul fatto che se pesanti responsabilità vanno imputate al senatore Gava, questi non può essere considerato l'unico responsabile.

Chiede, attraverso un apposito emendamento scritto, che vengano adeguati alle esigenze dell'ufficio gli organici della Procura della Repubblica e del Tribunale di Napoli. Ciò è necessario, in particolare, per consentire la gestione dei collaboratori di giustizia, il cui numero è cresciuto in modo considerevole.

Il senatore BRUTTI, rilevando che è la prima volta che si discute una relazione di così ampio respiro sulla camorra, ricorda che la stessa non è stata un'organizzazione unitaria, soprattutto negli ultimi venti anni.

La storia criminale della camorra nel dopoguerra vede sviluppare una prima fase, caratterizzata dalla presenza di Cosa Nostra nel contrabbando di tabacchi; successivamente, si registra un'emancipazione delle organizzazioni campane, fino alla formazione, della Nuova Camorra Organizzata, creazione originale che si afferma nel carcere e nella città. La Nuova Camorra Organizzata viene poi sconfitta dalla organizzazione alternativa della Nuova Famiglia. Questo scontro non è solo una vicenda criminale, perchè in esso già interviene un elemento esterno, il rapporto con il potere politico e con personale con funzioni di governo negli enti territoriali, che controlla il voto e ha referenti a Roma.

La storia sociale della camorra si caratterizza per la grande capacità di queste organizzazioni criminali di fare propria l'illegalità diffusa

nell'area campana, agganciandola, dandole il senso di appartenenza ad una struttura e di riconoscimento in un capo. Nasce poi la camorra imprenditrice, che non è un fenomeno solo sociale, ma il risultato di un rapporto con il ceto politico che controlla la spesa pubblica e attribuisce appalti. Il grande banchetto del post-terremoto sorge appunto sull'alleanza tra il partito della spesa pubblica, gruppi clientelari e gruppi camorristici. In sostanza, l'insieme dello sviluppo della camorra in Campania è segnato da un rapporto tra i gruppi criminali e il potere politico. Il rapporto fondamentale si costituisce con la corrente dorotea della DC, nella quale l'onorevole Antonio Gava ha una posizione di spicco.

È essenziale verificare come si è costituito tale rapporto, dagli anni '50 in poi, per esprimere un giudizio sulle responsabilità.

Molti avvenimenti si spiegano con la crisi di una componente tradizionale della DC nel mezzogiorno, quella in diretta continuità con il partito popolare, che non è stata capace di comprendere i cambiamenti nella società italiana e si è mosso avendo due punti di riferimento essenziali: l'antifascismo e quello, più decisivo, dell'anticomunismo. Per questa componente politica ogni scelta era possibile, pur di sbarrare la strada all'affermarsi dei partiti popolari della sinistra. Così, dopo il tentativo di Sturzo, poi sventato da De Gasperi, di allearsi con il MSI, si è determinato un rapporto perverso tra DC e laurismo, il quale ha gravi responsabilità nella storia politica del Paese, come il fenomeno del voto di scambio. In sostanza, la scelta della DC fu quella di andare a destra, per il suo conservatorismo e per il suo anticomunismo. Da allora comincia anche il clientelismo della DC, che ha portato questo partito fino alla trattativa con i poteri criminali, con la caduta di ogni discriminante, come è avvenuto nella vicenda del sequestro di Ciro Cirillo.

La proposta di relazione in esame racconta parte di questa storia, di mostrando i contatti tra uomini di Stato, uomini di Gava e il capo della Nuova Camorra Organizzata. La vicenda del sequestro Cirillo è ormai accertata, tanto che ne hanno raccontato frammenti molte persone legate allo stesso onorevole Gava, sono legati all'on. Gava, come Francesco Patriarca, Savarese, Pasquale Acampora. Di fronte a ciò, è difficile ritenere che gli organi dello Stato si limitarono negli incontri con Raffaele Cutolo a ricercare inutilmente informazioni, come ha dichiarato l'allora vicedirettore del SISDE, prefetto Parisi. Infatti, quella pista fu seguita con un'insistenza inspiegabile, se essa fosse stata veramente infruttuosa. In realtà, la trattativa con il camorrista si svolse fin dall'inizio e fu seguita direttamente dai politici: lo stesso onorevole Gava ha ammesso di aver avuto contatti con il generale Musumeci del SISMI e con Francesco Pazienza; la recente sentenza di appello afferma poi che anche l'onorevole Piccoli era a conoscenza dello svolgimento dei fatti. Non è quindi accettabile la tesi sostenuta dai responsabili del tempo dei servizi di sicurezza circa la natura dei loro rapporti con Cutolo, così come non è accettabile l'ipotesi formulata di un terzo certo soggetto che avrebbe condotto la trattativa a partire dal luglio 1981. A quella data, invece il grosso della trattativa si era già svolto, come risulta

anche dalle dichiarazioni del sottosegretario Mazzola in ordine a quanto riferitogli dal generale Musumeci, nonché dal ruolo di Raffaele Salzano del SISDE nell'indurre Cutolo a prendere le distanze dalla falsa lettera a firma falsa di Pasquale D'Amico. Va poi considerato il ruolo svolto da Giuliano Granata, sindaco di Giugliano e referente di Gava, ruolo che illumina il discorso sulle responsabilità politica dell'onorevole Gava.

Ribadisce quindi che è necessario comprendere cosa sia accaduto nel tessuto democratico campano e nella DC, con una riflessione che sia un punto di partenza per precise e drastiche scelte politiche, dal momento che è la stessa vita democratica che viene messa in discussione da compromissioni estese e gravi con i poteri criminali.

Occorre anche far luce sul rapporto tra il Governo e i servizi di sicurezza, dei quali ci si è avvalsi sul piano politico, come denunciato da Oscar Luigi Scalfaro nel 1987.

Ricorda quindi che le contropartite che sarebbero state richieste da Raffaele Cutolo si sarebbero realizzate solo in minima parte. Gli omicidi di Alfonso Rosanova e Vincenzo Casillo segnarono la fine della Nuova Camorra Organizzata, ma il rapporto tra personale politico di Governo e la camorra continuò con il clan che faceva capo ad Carmine Alfieri. Gli appalti passarono a nuove imprese, le imprese cambiarono referente nelle organizzazioni camorristiche, ma il rapporto con i dorotei si confermò, come dimostra la vicenda del comune di Poggiomarino.

Le vicende indicate sono ormai incontrovertibili. Occorre quindi sottolineare che un cambiamento è inevitabile e verificare quanta parte della democrazia cristiana di questo periodo storico sia in grado di autoriformarsi per una nuova fase della storia italiana. La Commissione è chiamata ora a svolgere un lavoro cruciale per individuare le responsabilità politiche di quanto è avvenuto e ad assumere scelte che costituiranno un momento di discriminazione, indicando la via per un cambiamento. L'avvio di una fase nuova sarà favorito da un voto unitario sulle linee e le conclusioni della relazione in esame.

Il senatore GUERRITORE intende preliminarmente soffermarsi sulla recente conclusione del processo per l'omicidio del sindaco di Pagani Domenico Torre, che ha determinato un grave senso di frustrazione per il suo esito assolutorio, che lascia senza chiarezza le responsabilità di un grave crimine.

Dichiara quindi di condividere la proposta di relazione, per la parte relativa alla genesi della Camorra, rilevando che questa non ha mai avuto una continuità storica, ma è stata un fenomeno endemico, legato alla conurbazione, alla disoccupazione, alla mancanza di possibilità di sviluppo, salvo alcuni momenti di eccezionale sviluppo dovuti a particolari condizioni.

Il colera prima e il terremoto poi, eventi drammatici e straordinari cui si è associato un afflusso di danaro, sono state le condizioni per una

crescita e riorganizzazione della camorra. A questi fattori si sono aggiunte la permissività nelle carceri, vere università della delinquenza, la misura del soggiorno obbligato, che ha determinato fenomeni di esportazione delinquenziale, nonché il salto di qualità nelle alleanze tra le diverse organizzazioni criminali.

In alcuni momenti non si è attribuita particolare importanza alla camorra, che si è affermata prima nelle periferie. Neppure vi è stata una sempre vigorosa azione delle forze di polizia e della magistratura, che hanno trattato il fenomeno con un certo atteggiamento fatalistico, quale ancora oggi si registra probabilmente anche per l'omicidio di Domenico Torre.

Il terremoto è stato squassante per la società campana e le sue tradizioni di lavoro; la ricostruzione ha offerto occasioni di guadagno alla camorra, che ha quasi monopolizzato il mercato dei materiali da costruzione, ed anche alle cooperative, soprattutto quelle rosse.

Per quanto riguarda il rapporto con la politica, oggi la camorra ha tre modi di condizionare il potere politico: la collusione, la minaccia o l'induzione al ritiro dalla politica. In tal modo, la camorra riesce a condizionare tutte le amministrazioni locali, dove quasi sempre sono presenti persone affiliate a clan camorristici, così come sono presenti nelle burocrazie degli stessi enti locali.

Lo scioglimento dei consigli comunali non si è dimostrato uno strumento efficace, anzi spesso le gestioni commissariali hanno determinato un distacco dei cittadini dalle istituzioni.

Desidera quindi esprimere il senso di frustrazione di chi vive in quei territori, dovendo subire condizioni di vita difficili e pericolose e spesso anche il sospetto per fatti di cui si è in realtà vittima.

Si sofferma poi sull'intervento del senatore Brutti, che in sostanza ha invitato a fare un processo alla DC, alla corrente dorotea, all'onorevole Gava, ricordando, ad esempio, che la responsabilità della gestione straordinaria della ricostruzione fu affidata sia al presidente della regione, Fantini, sia al sindaco di Napoli, Valenzi. Si è trattato perciò di una realtà che ha coinvolto tutta la società campana e che non può essere pertanto addebitata ad un solo partito.

Osserva, in conclusione, che in Campania occorre fare di più per estirpare la camorra, per ricercare le cause sociali ed ambientali che sono alla base del suo affermarsi e per evitare una perdurante dispersione di risorse economiche: in caso contrario, il potere criminale si rivolgerà ai nuovi detentori del potere politico ed i problemi di cui oggi si discute si riprodurranno.

Il presidente VIOLANTE rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di venerdì 3 dicembre alle ore 9,30.

La seduta termina alle 17,25.

ALLEGATO

PROPOSTA DI RELAZIONE SULLA CAMORRA

Indice:

Premessa.

PARTE I - La struttura delle organizzazioni camorristiche -

1)-I caratteri costitutivi delle organizzazioni camorristiche; 2) Continuità e rotture nella storia delle organizzazioni camorristiche. Il rapporto con il carcere e il rapporto con la politica; 3) Le vicende fondamentali nella storia recente delle organizzazioni camorristiche

PARTE II - I principali punti di crisi nella realtà campana-

4)Le questioni sociali 5) La questione urbana. 6) Casa e camorra. 7) La situazione scolastica 8) Il problema dell'occupazione.9) La crisi delle istituzioni locali, 10) La questione morale nel comune di Napoli; 11) L'amministrazione della giustizia; 12) la fragilità del sistema bancario.

PARTE III - Lo sviluppo e le connessioni della camorra moderna -

13) Il sequestro e la liberazione di Ciriaco De Mita. L'assassinio di Vincenzo Casillo; 14) La camorra del terremoto; 15) Camorra e imprese; 16) Il blocco politico-camorrista negli enti locali; 17) Le responsabilità politiche.

Conclusioni

Premessa

La Commissione parlamentare, dopo aver presentato alle Camere la relazione su Mafia e Politica, che riguardava Cosa Nostra, presenta con questo documento un rapporto sulla struttura e sulle connessioni delle organizzazioni camorristiche.

La camorra è stata sottovalutata. La prima commissione antimafia, istituita nel 1962, non se ne occupò ritenendola un fenomeno non assimilabile a quello mafioso.

Una sentenza del Tribunale di Napoli del 1981, anno del predominio di Cutolo e della sua organizzazione, spiegava che le misure di prevenzione contro la mafia non potevano essere applicate alla camorra.

Tuttavia esistono rapporti pluridecennali tra Cosa Nostra e clan camorristici tramite i quali entrambe le organizzazioni si sono rafforzate finanziariamente e militarmente; hanno potuto più agevolmente sfuggire alle ricerche; hanno esteso i propri interessi su affari rilevanti per ragioni economiche e politiche.

La camorra, inoltre, riesce a mantenere nella propria regione un controllo del territorio, dell'economia e delle istituzioni locali che non ha eguali né in Sicilia né in Calabria; essa ha forti presenze in molte regioni italiane ed un tradizionale radicamento a Roma.

Significative presenze camorristiche sono segnalate in Portogallo, Spagna, Olanda, Germania, Inghilterra¹

Oggi le organizzazioni camorristiche con circa 111 clan e ed oltre 6.700 affiliati rappresentano, in una regione che ha 549 comuni e 5.731.426 abitanti, una vera e propria confederazione per il governo criminale del territorio con decisive capacità di condizionamento dell'economia, delle istituzioni, della politica, della vita quotidiana dei cittadini.

Negli ultimi mesi, dopo le stragi di Capaci e di via Mariano d'Amelio, soltanto la camorra, tra le diverse organizzazioni mafiose, ha ucciso parenti di collaboratori della giustizia²

Alla disseminazione di gruppi camorristici sul territorio della Campania corrisponde una situazione particolarmente disastrosa delle pubbliche istituzioni

Il più alto numero di comuni sciolti per mafia è in Campania, 32, contro i 19 della Sicilia, gli 11 della Calabria, i 6 della Puglia. Sempre in Campania si

¹Cfr. Rapporto Criminalpol sulle linee evolutive della camorra in Campania nel periodo 1980-1993

² Si è trattato di Antonio Ammaturo e di Antonio Pepe uccisi rispettivamente a Napoli il 24/9/93 e a Pagani il 4/10/93. Successivamente, in coincidenza temporale con la decisione della Commissione Antimafia di occuparsi della vicenda Cutolo-Cirillo, è stato ucciso l'avvocato Errico Madonna il 7/10/93, legale di Cutolo, che nella vicenda ebbe un ruolo rilevante

riscontra il più alto numero di amministratori rimossi dall'incarico, sessantaquattro, per aver compiuto atti contrari alla Costituzione, o gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico (art. 40 L. 142/90); sono invece 37 in Calabria, 29 in Puglia e 26 in Sicilia.

L'unico grande comune italiano per il quale è stato proclamato lo stato di dissesto è Napoli.

Sono stati sciolti per impossibilità di governo, oltre al consiglio comunale di Napoli, i consigli comunali di tutte le città capoluogo di provincia, fatta eccezione per Avellino.

Per ragioni di corruzione o per connessioni mafiose sono stati arrestati a Napoli un ex sindaco e 16 consiglieri comunali, un ex presidente della provincia e un ex assessore provinciale all'ecologia e all'ambiente, un ex presidente della Regione, cinque consiglieri regionali e sei assessori regionali.

Il più alto numero di magistrati indagati penalmente è in Campania; sono 16, su un totale di 41; 11 sono in Puglia, 9 in Sicilia, 3 in Lombardia, 1 in Piemonte ed 1 in Veneto.

Il maggior numero di parlamentari per i quali è stata richiesta l'autorizzazione a procedere per collusioni mafiose è eletto in Campania; sono otto (Cirino Pomicino, Conte, Del Mese, Gava, Mastrantuono, Meo, Raffaele Russo, Alfredo Vito), quattro calabresi, tre siciliani, uno laziale.

Dopo decenni di silenzio, da qualche anno è iniziata in Campania un'intensa azione di contrasto nei confronti della Camorra e dei suoi alleati che ha dato risultati pari a quelli conseguiti a Palermo nei confronti di Cosa Nostra. Non sarà facile liberarsi della camorra perché l'azione repressiva deve affiancarsi, per specifiche condizioni di quella Regione, ad un'intensa attività sociale.

Ma i primi passi sono stati compiuti.

La Commissione ha disposto audizioni dei magistrati delle procure distrettuali di Napoli e Salerno, ha ascoltato i ministri dell'Interno e della Giustizia, nonché i responsabili delle diverse forze di polizia, ha compiuto visite a Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento, ha ascoltato due collaboratori della giustizia, Pasquale Galasso e Salvatore Migliorino, ha acquisito documenti dai Ministeri degli Interni, della Giustizia, della Pubblica Istruzione, dagli uffici giudiziari e di polizia della Campania, dal Provveditorato agli Studi di Napoli, dall'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno.

La Commissione ha acquisito elementi che consentono un'approfondita conoscenza delle strutture e delle alleanze delle organizzazioni camorristiche, per offrire un contributo ulteriore alla lotta contro queste organizzazioni.

PARTE I
LA STRUTTURA DELLE ORGANIZZAZIONI CAMORRISTICHE

1) I caratteri costitutivi delle organizzazioni camorristiche.

1.1) La camorra non ha una struttura verticale e gerarchica.

E' costituita da un insieme di bande che si compongono e si scompongono con grande facilità, a volte pacificamente, altre volte con scontri sanguinosi.

1.2) Questa struttura pulviscolare è stata sostituita da un'organizzazione gerarchica soltanto in due occasioni negli ultimi decenni. Prima, nella seconda metà degli anni 70, dalla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo e poi, verso la fine degli anni 70, dalla Nuova Famiglia di Bardellino-Nuvoletta-Alfieri, sorta, d'intesa con Cosa Nostra, per contrastare Cutolo, e perciò modellata sugli stessi caratteri dell'organizzazione cutoliana.

Nel 1992 Alfieri tento' di costruire un'organizzazione unitaria, secondo lo schema siciliano, chiamata significativamente Nuova Mafia Campana.

Tutti gli esperimenti sono cessati dopo pochi anni. La NCO, e' finita nel 1983, per l'indebolirsi delle alleanze politiche per la riduzione delle fonti di finanziamento e per i colpi ricevuti dagli avversari. La Nuova Famiglia cesso' nello stesso periodo per il venir meno della ragione dell'alleanza dopo la sconfitta di Cutolo. La Nuova Mafia Campana fu piu' un'aspirazione che una realizzazione.

1.3) Al di fuori di queste esperienze ha prevalso la mobilità e la flessibilità.

I clan nascono per scissione: se un capo è in momentanea difficoltà perchè arrestato, è facile che il suo vice cerchi di costituire un gruppo autonomo che poi diventa acerrimo nemico dell'organizzazione originaria, con aggressioni reciproche di inaudita violenza.

1.4) Attualmente, come già detto in premessa, opererebbero in Campania, complessivamente, circa 111 famiglie ed oltre 6.700 affiliati³.

Nel 1983 erano stati censiti circa dodici gruppi; nel 1992, 108 con circa 5000 aderenti⁴.

Nella provincia di Napoli opererebbero oggi circa 67 clan, 25 nel capoluogo. I clan sarebbero, inoltre, 12 nella provincia di Salerno, 17 nella provincia di Caserta, 4 nella provincia di Benevento, 11 nella provincia di

³ Dati tratti dal rapporto Criminalpol, cit.

⁴ Questo dato e quello che precede sono tratti dal Rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata per il 1992, presentato al Parlamento dal Ministro dell'Interno, p. 182.

Avellino. Il clan prevalente sarebbe ancora oggi quello che faceva capo ad Alfieri, oggi detenuto, al quale farebbero capo altri 20 gruppi⁵

Ma la mancanza di particolari criteri selettivi per l'accesso in un gruppo camorristico, la prevalente assenza di rituali, essenziali invece in Cosa Nostra e nella 'ndrangheta, lo stato di illegalità secolare nella quale vivono gli strati più poveri della popolazione in molte aree della Regione, la disponibilità ad avvalersi anche di bambini come corrieri, spacciatori al minuto di sostanze stupefacenti e trasportatori di armi, inducono a ritenere che la manovalanza criminale mobilitabile dalle organizzazioni della camorra, nelle attuali condizioni sociali della Campania e in particolare di Napoli e del suo hinterland, sia di molto superiore.

Si aggiunga che in Campania, accanto alle organizzazioni camorristiche vere e proprie, operano gruppi di gangsterismo urbano e bande di giovani delinquenti; l'interscambio con queste forme di criminalità organizzata è intenso e si sviluppa secondo logiche di alleanza, di inglobamento, di confederazione. Si tratta di rapporti non duraturi, ma in alcuni momenti possono essere mobilitati eserciti di migliaia di persone.

La camorra è l'unica organizzazione di tipo mafioso che ha avuto e che continua ad avere una caratteristica di massa.

1.5) La camorra è l'unico fenomeno di carattere mafioso che ha origini urbane. Tanto Cosa Nostra, infatti, quanto la 'ndrangheta hanno origini agrarie.

La camorra nasce nella città di Napoli, una delle più grandi città europee, è strettamente intrecciata alla società civile, tende ad avere con tutti, singoli, partiti, istituzioni, relazioni di scambio permanente.

E' stata più volte utilizzata dalla politica sin dal secolo scorso: dai borboni contro i liberali, prima; dai liberali contro i borboni dopo. Costituitosi lo Stato unitario, è stata chiamata più volte in campo per condizionare risultati elettorali

E' l'unica organizzazione criminale che su espresso invito dell'autorità è addirittura riuscita a far parte di un corpo di polizia⁶.

Il carattere metropolitano e l'antica storia la rendono fisiologicamente disponibile ai commerci, ad avere rapporti con chi esercita funzioni politiche ed istituzionali, le fanno acquisire la negoziazione come forma delle relazioni sociali.

La storia e i caratteri della camorra sono illeggibili fuori della storia e dei caratteri di una città come Napoli e di una regione come la Campania.

1.6) Le organizzazioni camorristiche sono del tutto indifferenti alle ideologie politiche.

Il collaboratore Pasquale Galasso ha riferito che la camorra non sostiene partiti politici, ma singole persone, disponibili ad essere appoggiate e a ricambiare il favore, indipendentemente dal partito di appartenenza.

⁵Dati tratti dal rapporto Criminalpol, cit.

⁶Fu il prefetto di Napoli, Liborio Romano, a reclutare nel 1860 i camorristi per l'organizzazione della Guardia Cittadina. Cfr. cap. 2, par. 2.3.

La solida tradizione mercenaria della camorra la rende disponibile a sostenere chiunque possa contraccambiare offrendo significativi vantaggi. La camorra guarda tradizionalmente prima di ogni altra cosa all'affare economico, alla convenienza.

Si e' scoperto il caso di un consigliere comunale del PDS, Sebastiano Corrado, ucciso a Castellammare di Stabia il 13 marzo 1992, implicato in corruzioni relative alla USL del luogo e in rapporti con imprese gestite da organizzazioni camorristiche.

1.7) La camorra è sempre stata imprenditrice, nel senso che ha sempre cercato i inserirsi nei processi economici per tarre vantaggi: estorcendo tangenti su attività economiche; gestendo il lotto clandestino a Napoli; occupando posizioni di monopolio nella distribuzione di una determinata merce, nell'800 si trattava del fieno per i cavalli delle carrozzelle⁷, un secolo dopo del calcestruzzo nella Campania della ricostruzione.

L'ambito degli attuali affari delle organizzazioni camorristiche è praticamente illimitato, dall'usura alle truffe CEE, dal contrabbando di sigarette al traffico e spaccio minuto di stupefacenti, estorsioni, rapine, (in genere fuori dei confini della Campania), e all'importazione clandestina di carni.

1.8) I traffici di stupefacenti, si svolgerebbero tanto mediante contatti diretti con i produttori quanto mediante il controllo del piccolo spaccio attraverso bande di ragazzini o, addirittura, famiglie che coinvolgono tutti i loro componenti nella custodia delle materie prime, nella preparazione delle dosi, nello smercio delle bustine.

Alcuni clan evitano il traffico di eroina e trattano solo cocaina: così Carmine Alfieri, Valentino Gionta⁸ di Torre Annunziata e Cutolo, negli anni del suo potere.

L'eroina, infatti, crea una massa di soggetti ricattabili che rendono il territorio meno controllabile dalle bande camorristiche e piu' permeabile dalle Forze di Polizia.

⁷M. Marmo, O.Casarino, "Le invicibili loro relazioni". Identificazione e controllo della camorra napoletana nelle fonti di età postunitaria, Studi Storici, 1988, p.193. I rapporti di polizia dell'800 dimostrano una grande vitalità commerciale della camorra. In pratica tratta di tutto, dall'usura al lotto nero al giuoco d'azzardo; esigono tangenti dai cocchieri, dai negozianti, dai venditori di frutta, su ogni tipo di trasporti, sulle feste popolari di quartiere e di paese e sui caffè; esiste una camorra del mercato del pesce ed una dei postriboli (M.Marmo, Tra le carceri e i mercati, cit.). Nessuna attività suscettibile di produrre un reddito sfugge alla camorra del secolo scorso.

Questa vocazione economica resterà come caratteristica fondamentale sino ai giorni nostri.

⁸Tale Di Ronza, uomo di Gionta così spiega l'ultimatum di Gionta "...Li' (a Torre Annunziata) c'era una situazione insostenibile a livello di tossicodipendenti. In realta' si andava verso il degrado morale e verso l'impossibilita' di lavorare nelle sigarette con tranquillita' ... Vivevamo con la preoccupazione che da un momento all'altro anche i nostri figli potessero cadere nel giro della droga. A questo va aggiunto che la situazione comportava continui controlli da parte delle Forze dell'ordine, il che significava controlli a noi che facevamo sigarette." cfr sentenza Corte d'Assise di Napoli Sezione V, 19 giugno 1987, c. Carmine Alfieri +8, pag. 93.

L'acquisto dei tabacchi avviene in Svizzera, presso le rappresentanze delle case produttrici, mentre la merce viene consegnata al limite delle acque territoriali della costa pugliese o ritirata direttamente, tramite motoscafi veloci, dalle coste dell'ex Jugoslavia⁹.

Nell'area metropolitana di Napoli la vendita al dettaglio di sigarette di contrabbando coinvolgerebbe circa 25.000 persone, molte delle quali sarebbero altresì utilizzate per raccogliere le giocate del totonero il cui fatturato complessivo annuo è stimato nell'ordine di 2.500 miliardi.

Le corse di cavalli sono tradizionalmente oggetto degli interessi camorristici. Nel corso del 1992 sono stati sottoposti a sequestro scuderie di cavalli da corsa ed un ippodromo clandestino appartenenti rispettivamente a *Giuseppe Ruocco* e *Angelo Visciano*. Nel corso dello stesso anno l'autorità di pubblica sicurezza è stata costretta a chiudere temporaneamente gli ippodromi di Aversa ed Agnano per il condizionamento esercitato sulle corse da elementi camorristici.

Oggi, dopo le vicende Cutolo-Cirillo e la cosiddetta ricostruzione dopo il terremoto, gli affari di maggior rilievo sono altri: il monopolio del calcestruzzo, il controllo della spesa pubblica attraverso il controllo degli enti locali ed i rapporti con uomini politici, la costituzione di imprese che riescono a conquistare fette considerevoli di mercato attraverso metodi camorristici.

Secondo il collaboratore Pasquale Galasso gli appalti pubblici renderebbero oggi più del traffico di stupefacenti.

1.9) Queste caratteristiche mercenarie insieme alla mancanza di durature strutture gerarchiche rendono le organizzazioni camorristiche flessibili, capaci di adattarsi, prive di regole precostituite.

Il mondo camorristico, a differenza di quello mafioso, è aperto, dinamico e suscettibile dei mutamenti più improvvisi. E' ben possibile, ad esempio, che capo di una banda camorristica diventi una persona in giovane età¹⁰, ma questa eventualità è da escludersi per Cosa Nostra, che ha gli stessi capi da più di venti anni.

La camorra, ha avuto un andamento carsico¹¹. La sua duttilità, la sua stretta integrazione con società, politica ed istituzioni, le hanno consentito, in momenti di difficoltà, lunghi periodi di mimetizzazione nella più generale illegalità diffusa che caratterizza la vita dei ceti più poveri di Napoli, al termine dei quali è riemersa con forza.

La camorra non ha mai goduto dell'impunità pressoché secolare propria della mafia. Grandi repressioni ci sono state nel 1860, 1862, 1874, 1883, 1907. In tempi più recenti nel 1983, nel 1984 con i maxiprocessi alle organizzazioni di

⁹ Cfr. le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Salvatore Migliorino alla Commissione Antimafia il 12/9/1993, pp. 35-38 della bozza.

¹⁰ Pasquale Puca, noto boss camorrista della zona di Casandrino ad esempio, era soprannominato "il minorene" per la sua giovanissima età'.

¹¹ v. I.Sales, *La camorra, le camorre*, Roma, Editori Riuniti, 1992, pp. 19-20.

Raffaele Cutolo. Tuttavia, fatta eccezione per gli ultimi anni, la repressione ha riguardato solo alcune bande e non il fenomeno nel suo complesso e soprattutto non è stato mai accompagnato dai necessari interventi di carattere sociale. Non sempre, inoltre, le indagini sono state condotte con la necessaria capacità professionale: è il caso ad esempio della utilizzazione degli pseudo collaboratori Pandico e Barra e della vicenda che vide coinvolto Enzo Tortora.

Un importante studio di fine ottocento la dava per finita¹². Nel 1912, dopo il processo Cuocolo, relativo all'assassinio dei coniugi Gennaro e Maria Cuocolo (1906) e fondato sulle rivelazioni di Gennaro Abbatemaggio, pentito *ante litteram*, la si dette per finita ancora una volta. Nel 1915 l'allora capo della camorra napoletana, Del Giudice, la dichiarò sciolta. Il fascismo si vantò della sua soppressione. E. J. Hobsbawm, in un libro del 1959, *I ribelli*, ne parla come di un fenomeno in via di estinzione.

In realtà la camorra, per il suo altissimo rapporto di integrazione con gli strati più poveri della popolazione, nei momenti di difficoltà perde i suoi connotati specifici e si confonde con l'illegalità diffusa. Ogni volta, poi, quando si ripresentano le condizioni idonee, riappare, sia pure con significative diversità rispetto al passato.

In effetti più che di riapparizione si tratta di riproposizione, in fasi di particolare debolezza dello Stato e della società civile, di un modello criminale fondato sulla intermediazione violenta in attività economiche, legali ed illegali, che si adegua ai caratteri che queste attività assumono nel tempo.

L'immersione corrisponde, in genere, non a momenti repressivi particolarmente efficaci, ma a politiche nazionali dirette ad una integrazione dei ceti più poveri, come è accaduto durante l'età giolittiana, o a politiche di sviluppo industriale, come è accaduto in alcune fasi del secondo dopoguerra, che hanno dato ai ceti più poveri la possibilità di guadagnare un salario senza rivolgersi alla camorra.

Carsica, d'altra parte, è stata anche la reazione istituzionale, perché ad ondate repressive si sono alternate fasi di spregiudicata utilizzazione politica.

1.10) La camorra, a differenza di Cosa Nostra, non contrappone un ordine alternativo a quello dello Stato ma governa il disordine sociale.

In tal senso si presenta sempre con due facce. La prima è rivolta verso la disperazione sociale che controlla nelle forme più varie.

"La camorra è un sodalizio criminoso, che per iscopo un lucro illecito e che si esercita da uomini feroci sui deboli per mezzo delle minacce e della violenza" scrive un rapporto del ministero dell'interno che risale al 1860¹³.

Questa relazione di dominio nei confronti degli strati sociali più poveri è rimasta, ma si esprime oggi sempre meno con la violenza diretta e sempre più con la creazione di canali economici illegali, dallo smercio di stupefacenti, che impegna a volte intere famiglie, all'industria del "doppio", i falsi Cartier, i falsi

¹²G: Alongi, *La camorra*, Torino, F.lli Bocca, 1890.

¹³ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Atti diversi, 1849-1895, busta 3 fascicolo 28, cit. in G. Michetti, *Camorra e criminalità popolare a Napoli*.

Vuitton. Questo rapporto di dipendenza economica dei più emarginati consente alla camorra di disporre di un inesauribile bacino di reclutamento di nuovi quadri.

L'altra faccia della camorra è rivolta verso il potere, in un rapporto di interscambio dal quale emerge che, nella storia, è più spesso il potere ad avere bisogno della camorra che la camorra del potere.

Provano questo rapporto le riunioni in casa di boss della camorra o di imprenditori legati alla camorra, cui partecipano parlamentari e amministratori comunali, per ragioni elettorali, per decidere su appalto o su questioni urbanistiche, per festeggiare una ricorrenza che riguarda l'ospite¹⁴

Proprio questa duplicità ha portato a volte a distinguere tra due camorre, una più legata all'emarginazione sociale e l'altra, invece, più legata alla corruzione amministrativa: la riflessione politica più approfondita sulle due camorre è forse ancora oggi quella contenuta nella relazione della Regia Commissione d'inchiesta guidata dal sen. Saredo: "...Il male più grave, a nostro avviso, fu quello di aver fatto ingigantire la Camorra, lasciandola infiltrare in tutti gli strati della vita pubblica e per tutta la compagine sociale, invece di distruggerla, come dovevano consigliare le libere istituzioni, o per lo meno di tenerla circoscritta, là dove proveniva, cioè negli infimi gradini sociali. In corrispondenza quindi alla *bassa camorra* originaria, esercitata sulla povera plebe in tempi di abiezione e di servaggio, con diverse forme di prepotenza si vide sorgere un'*alta camorra*, costituita dai più scaltri ed audaci borghesi. Costoro, profittando della ignavia della loro classe e della mancanza in essa di forza di reazione, in gran parte derivante dal disagio economico, ed imponendole la moltitudine prepotente ed ignorante, riuscirono a trarre alimento nei commerci e negli appalti, nelle adunanze politiche e nelle pubbliche amministrazioni, nei circoli, nella stampa.

E' quest'alta camorra, che patteggia e mercanteggia colla bassa, e promette per ottenere, e ottiene promettendo, che considera campo da mietere e da sfruttare tutta la pubblica amministrazione, come strumenti la scaltrezza, la audacia e la violenza, come forza la piazza, ben a ragione e' da considerare come fenomeno più pericoloso, perché ha ristabilito il peggior dei nepotismi, elevando a regime la prepotenza, sostituendo l'imposizione alla volontà, annullando l'individualità e la libertà e frodando le leggi e la pubblica fede"¹⁵.

¹⁴ cfr. più avanti il par.....

¹⁵Regia Commissione d'inchiesta per Napoli, Relazione sull'amministrazione comunale (relatore sen. Saredo), 1901, parte I, pp. 49-50. L'inchiesta Saredo ha alle spalle un processo intentato dall'on. Agnello Alberto Casale contro un giornale socialista napoletano, *La Propaganda*, che lo aveva accusato di essere il capo di un sistema di governo della città corrotto, del quale era componente essenziale la camorra. Il Tribunale assolse i querelati riconoscendo fondate le accuse. Casele si dimise e la Giunta della città retta da Celestino Summonte entrò in crisi. Lo scandalo ebbe vasta risonanza e venne nominata la commissione presieduta da Saredo, Presidente del Consiglio di Stato.

1.11) La camorra è pervasiva. Le sue caratteristiche le consentono di essere presente ovunque vi sia un'utilità. Spietatezza, opportunismo e cinismo sono principi comuni a tutte le bande camorristiche. Non c'è attività redditizia che non possa essere svolta; non c'è relazione politica che non possa essere avviata; non c'è prestazione che non possa essere assicurata.

A questa pervasività ha corrisposto una spontanea disponibilità alla penetrazione camorristica, per interessi economici, professionali, elettorali, per fragilità o per ragioni di puro potere, da parte di uomini politici, burocrati, imprenditori ed esponenti delle diverse professioni.

Pervasività da un lato e disponibilità dall'altro hanno creato in Campania un diffuso fenomeno di integrazione tra camorra e ambienti sociali *ed istituzionali*.

Il giudice istruttore di Napoli in una decisione relativa alla NCO di Cutolo documenta la stretta integrazione di quella banda camorristica con tutta la società civile di Ottaviano.

Ben due parroci della città, ad esempio, dichiarano per iscritto, nei primissimi anni 80, che due feroci capicamorra cutoliana, i fratelli Pavone, risultano "seri, onesti e grandi lavoratori" e "di buona condotta morale". I Pavone erano al momento della dichiarazione detenuti per essere stati arrestati in casa di Cutolo a seguito di un'irruzione della polizia, mentre stava per iniziare una riunione camorristica. All'arrivo della polizia molti dei presenti avevano gettato lontano da sé le armi ed avevano tentato di darsi alla fuga.

Grazie alle complicità nelle amministrazioni comunali, persone vicine a Cutolo beneficiano di permessi di colloquio pur non avendone diritto.

Nel periodo tra il 12 luglio 1977 e il 13 febbraio 1978, Raffaele Cutolo ha colloqui con Giuseppe Romano, appartenente alla sua organizzazione, il quale sui registri dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, dove Cutolo era allora ristretto, figura il 12 luglio 1977 come cognato, il 5.11.77 come compare e il 6.12.77 come cugino. Altro camorrista, Giuseppe Puca, viene sempre indicato come cugino di Cutolo, ma poi ammetterà davanti al magistrato inquirente che il rapporto di parentela è inesistente.

Il 20 novembre 1981 la domestica di Rosetta Cutolo, Carolina Sannino, chiede un colloquio con Giovanni Jacone, detenuto come Cutolo ad Ascoli Piceno e fratello di Immacolata Jacone che figura a volte parente, e a volte convivente di Cutolo. Il dipendente comunale attesta che la Sannino è cugina della moglie di uno zio detenuto, tale Antonio Aloia. Segue quindi, rocambolescamente, l'attestazione della parentela richiesta¹⁶.

Alla fine degli anni 70 i carabinieri, nel corso di una perquisizione in casa di Ciro Nuvoletta sequestravano un contratto per forniture di prodotti ortofrutticoli e polli al presidio militare di Caserta, intestato a Maria Orlando, madre di Lorenzo, Ciro, Gaetano e Angelo Nuvoletta. Sequestravano inoltre una

¹⁶ v. Ord: sent. NCO, cit., p. 97-100.

richiesta di informazioni sulla ditta individuale della Maria Orlando proveniente dalla Regione Militare Meridionale, in data 19 aprile 1979, e diretta ai carabinieri di Pomigliano d'Arco. I Carabinieri comunicano i precedenti penali dei Nuvoletta ed informano che i Nuvoletta possedevano beni immobili del valore di diversi miliardi, conducevano una ditta di prodotti ortofrutticoli e che le maggiori commissioni si realizzavano con enti pubblici della Campania.

Il 5 giugno 1982 il Comando dei Servizi di Commissariamento della Regione Militare Meridionale inoltra ulteriori richieste di accertamento ai Carabinieri di Napoli relativi alle ditte appaltatrici di servizi vari. Il 7 settembre 1982 i Carabinieri esprimevano parere favorevole in ordine ai rapporti di fornitura perchè la Maria Orlando in pubblico godeva buona estimazione, buona rispettabilità sociale e commerciale.

In tale contesto si comprende meglio l'affermazione di Pasquale Galasso, secondo il quale i Nuvoletta, a quei tempi, non avevano nulla da temere.

1.12) Il controllo del territorio è ossessivo. I boss più importanti vanno alla firma in Questura accompagnati da una scorta per salvaguardarli da attacchi di gruppi avversari, ma anche per ostentare prestigio e potenza.

Il camorrista Michele D'Alessandro, a capo di una organizzazione che opera nel territorio di Castellammare di Stabia, si recava tutti i giorni presso il comando dei Carabinieri per adempiere all'obbligo di firma. Il tragitto era compiuto a bordo di una moto di grossa cilindrata, guidata da altri. Egli era inoltre preceduto, fiancheggiato e seguito da uomini armati, anch'essi su moto dello stesso tipo e colore e che indossavano tutti giubbotti e caschi uguali. Altri ancora, con macchine e moto, pattugliavano il percorso controllando tutte le persone che si trovavano su autovetture in sosta o in movimento o anche a piedi.

Il clan Gionta che ha dominato nella città di Torre Annunziata stabilisce il suo quartiere nel cuore della città, a Palazzo Fienga.

Il palazzo è un antico edificio di dimensioni assai vaste, un grande blocco quadrato di costruzioni, nel cuore della città. E' difeso come una roccaforte ed ha la funzione di protezione degli affiliati sia dalle organizzazioni avversarie che dalle forze dell'ordine. Gli ingressi e il cortile sono sorvegliati da numerose telecamere, tutte collegate ad impianti a circuito chiuso che conducono a monitors costantemente accesi nelle abitazioni. Le abitazioni hanno finestre blindate e porte d'acciaio; cancelli sono collocati nei vari piani a difesa dei ballatoi davanti alle abitazioni degli affiliati. Sul tetto del fabbricato girano in continuazione cani pastore tedeschi. Le abitazioni sono munite di rifugi ben mascherati e di collegamenti interni. I pochi abitanti del grande edificio che non fanno parte del clan vivono una vita da sepolti vivi. Ad alcuni è imposta la muratura di finestre che potrebbero consentire passaggi di indesiderati.

All'esterno del quadrilatero sostano in continuazione numerose sentinelle. Appena arriva la polizia, qualcuno si distacca dal gruppo dei vigilanti liberandosi dalle armi, altri fuggono all'interno dello stabile mentre i personaggi di maggior

spicco attendono tranquilli allo scopo di rallentare con le operazioni di identificazione e di perquisizione l'azione delle forze di polizia. I vari gruppi di guardia si tengono in contatto a mezzo di radio.

Nell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Gionta e di altri 18 componenti della sua banda emessa nel proc. 3173/R/91 si riporta un episodio significativo di blocco frapposto ad un inseguimento da parte della polizia nei confronti di alcuni appartenenti al clan nei pressi del palazzo Fienga:

"I militari postisi all'inseguimento del ciclomotore venivano ostacolati da.....che bloccavano l'autovettura di servizio ponendosi a piedi in mezzo alla strada insieme a Paduano Ciro. Il predetto faceva addirittura condurre al centro della piazza anche alcuni bambini. Infine il Paduano, non soddisfatto per lo smacco inflitto alle forze dell'ordine, al fine di intimidirli per il futuro ed indurli così ad astenersi da ulteriori zelanti operazioni, ponendo le mani sul finestrini dal lato guida con toni arroganti pronunciava le seguenti fasi: però non si fa così, dovete stare attenti, con tutte le persone in mezzo alla strada. State attenti perchè un giorno di questi potete anche andare a spiaccicarvi contro il muro...non si sa mai...i freni potrebbero non funzionare...una cosa...l'altra..." (p.49).

Il Commissariato della polizia di Stato di Torre Annunziata ha informato la Commissione in data 22 novembre 1993 che l'immobile è ancora oggi abitato in prevalenza dalle famiglie di camorristi facenti parte del clan Gionta, attualmente detenuti.

L'ingresso principale dell'edificio e l'ingresso degli alloggi dei capi più prestigiosi sono muniti di telecamere a circuito chiuso, ora inattive perchè sequestrate dall'autorità giudiziaria. Restano le altre misure di sicurezza, inferriate, infissi blindati, cancelli ai piani etc.

1.13) Un peso particolare nell'attività delle organizzazioni camorristiche ha il traffico d'armi.

Nel corso di un colloquio con i magistrati della Procura di Napoli appositamente dedicato a questo tema (27 maggio 1993) è stato riferito che il traffico d'armi è effettuato sia per ragioni commerciali che per autorifornimento.

Nel settembre 1990 fu fermato, mentre usciva dall'autostrada al casello di Nola, proveniente dalla Germania, un camion che trasportava un ingente carico di esemplari di armi: lanciarazzi, cannoncini, puntatori laser, 20 mitra UZI, parte di uno stock che avrebbe compreso anche 50 Kalashnikoff, poi fermati alla frontiera italo-svizzera. Il camion era guidato da un siciliano abitante in Germania ed era diretto al clan Alfieri.

Le armi sono usate anche come contropartita per l'acquisto di droga. Poichè le monete dell'area balcanica, per le contingenze belliche, sono prive di valore, carichi di eroina provenienti da quell'area verrebbero pagati non in danaro ma con partite d'armi.

D'altra parte tanto il mafioso Mutolo quanto il camorrista Galasso hanno raccontato di un carico di mitra mandato nel 1980 dai Greco ai Bardellino in cambio di una partita di cocaina.

Nel 1990, a Napoli un armiere del centro, con la collusione del commissariato locale di p.s. riuscì a fornire alcune decine di pistole al clan Mariano. A Maddaloni un altro armiere aveva ceduto oltre cento pistole e sette fucili a pompa alla banda che ha commesso la strage di Acerra il 1 maggio 1992¹⁷

Nel 1992 è stato individuato in un campo zingari nei pressi di Acerra un deposito di alcune migliaia di bombe a mano provenienti dalla Jugoslavia e del tutto simili a quelle usate nella strage di Secondigliano¹⁸.

Alla Procura di Napoli sono risultati anche casi di rifornimento di armi tramite rapine ad appartenenti ad istituti di vigilanza, rapine tanto frequenti da apparire sospette. Poi si è scoperto che uno degli istituti di vigilanza apparentemente vittima delle rapine faceva capo al clan D'Alessandro ed un altro al clan Imparato.

A riprova del livello organizzativo raggiunto dalla famiglia oggi vincente nella lotta per il predominio camorristico, quella degli Alfieri, i magistrati hanno informato la Commissione che Alfieri aveva incaricato due tecnici di intervenire sulle armi da fuoco dopo l'uso al fine di modificare le tracce che il percussore e l'estrattore lasciano sul bossolo.

Il collaboratore Migliorino, appartenente al clan Gionta, ha dichiarato che il suo gruppo usava le armi una sola volta e poi le distruggeva per impedirne il riconoscimento. Segno evidente di una inesauribile capacità di rifornimento.

Sono risultati, infine, contatti della mafia russa con la camorra sempre al fine di traffico d'armi.

1.14) La camorra non ha compiuto grandi omicidi politici. Essa, a differenza di Cosa Nostra, è stata emarginata dalle vicende nazionali. Le è mancata quindi la forza per attacchi di alto livello contro lo Stato.

Ma è anche vero che a Napoli non c'è mai stato nè un Dalla Chiesa, nè un La Torre, nè un Mattarella, nè un Chinnici. E quando qualche opposizione si è manifestata, la camorra ha colpito spietatamente. Giancarlo Siani, giornalista de *Il Mattino*, è ucciso perchè pone in pericolo, con le sue indagini sulla spesa del terremoto, i maggiorenti di Torre Annunziata. Marcello Torre, sindaco democristiano di Pagani, è ucciso perchè non è disponibile a manipolare la spesa per il terremoto. Domenico Beneventano, consigliere comunale del PCI a Ottaviano, è ucciso perchè attacca Cutolo nella sala del Comune. Il commissario

¹⁷La strage fu determinata dal controllo delle forniture di calcestruzzo per l'interporto di Maddaloni. Il clan Di Paolo sterminò la famiglia del fratello del capo del clan avverso, Cuono Crimaldi. Furono uccise cinque persone.

¹⁸La strage vide vittime i fratelli Prestieri e fu determinata dal controllo del traffico di stupefacenti.

Antonio Ammaturo è ucciso pubblicamente agisce con troppa determinazione nella ricerca della verità sulla vicenda Cirillo¹⁹.

Questi sono gli omicidi politici della camorra. E sono molti i cittadini della Campania che, per l'esercizio onesto delle loro funzioni pubbliche in piccoli comuni a predominio camorristico, sono stati feriti a volte con effetti molto gravi.

Più collaboratori della giustizia hanno riferito di attentati in fase di progettazione e di preparazione nei confronti di magistrati oggi particolarmente impegnati in processi a bande camorristiche.

La camorra ha manifestato una aggressività diversa rispetto a Cosa Nostra; meno eclatante, ma non per fragilità. Perché il suo dominio sul territorio, la sua capacità di corrompere funzionari pubblici, il suo grado di collusione con le pubbliche amministrazioni e con persone aventi responsabilità politiche ha schiacciato sul nascere ogni opposizione. Perché la scarsa considerazione in cui è stata tenuta dai mezzi di informazione, dalla cultura, dall'opinione pubblica (non esiste né una letteratura, né una filmografia sulla camorra) le hanno consentito di ingigantire nell'ombra.

Quando la prevenzione o il silenzio non sono stati sufficienti è scattata la repressione camorristica, spietata, efficiente e, per lunghi anni, senza adeguate reazioni.

2. Continuità e rotture nella storia delle organizzazioni camorristiche. Il rapporto con il carcere e il rapporto con la politica.

2.1) La camorra non ha ricevuto particolari attenzioni storiografiche²⁰.

La ragione della lacuna è determinata dal disinteresse storiografico che, in genere, ha circondato l'argomento e dalla grande dinamicità del fenomeno, di modo che in realtà occorrerebbe una storia delle camorre, relativa cioè alla molteplicità dei gruppi camorristici che si dividono il controllo del territorio e che si succedono, spesso dopo guerre lunghe e sanguinose, nel controllo della stessa area.

Tuttavia il complesso delle analisi compiute da alcuni giovani studiosi consente di individuarne alcune caratteristiche storiche che in parte ritroviamo anche nelle organizzazioni contemporanee, e in parte si sono esaurite nel tempo.

In entrambi i casi si tratta di elementi che aiutano a comprendere i caratteri attuali di questo fenomeno e a distinguere tra le novità effettive e quelle che, invece, costituiscono una riproposizione di modelli tradizionali.

2.2) La camorra ha sempre avuto un rapporto del tutto particolare con l'ambiente carcerario.

¹⁹V. più avanti par.

²⁰Così M. Marmo, *Introduzione a Mafia e Camorra: storici a confronto*, in *Quaderni dell'Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Scienze Sociali*, 1988, II, p. 9

Si tratta di un rapporto che risale assai indietro nel tempo e che si fonda probabilmente sulle capacità di governo del disordine sociale che è proprio della camorra e che garantiva l'ordine nelle carceri in cambio di trattamenti particolarmente privilegiati.

Nella cultura camorristica, inoltre, entrare in carcere è un segno di valore, significa che si sono commessi reati gravi ed è abituale vantarsi delle detenzioni subite. E' questa una delle distinzioni più importanti rispetto al comportamento mafioso, che invece cerca di evitare in ogni caso il carcere e considera più valoroso il criminale che riesce a sfuggire alla detenzione²¹.

Fonti dell'ottocento documentano che i camorristi costringevano i detenuti appena arrivati in carcere a vendere i loro vestiti ed i cibi che possedevano, rivendevano quindi il tutto all'amministrazione, che a sua volta vendeva i vestiti agli originari proprietari. Alla camorra era inoltre consentito nelle carceri campane il monopolio del vino e del giuoco²².

I documenti d'archivio descrivono una situazione di vero e proprio dominio camorristico del carcere.

Quando il camorrista è in carcere, scriveva un rapporto del Ministero dell'Interno del 1860:

"...si vede nel suo regno, è ivi preceduto dalla fama, trova compagni che lo attendono, ha diritto alla prelevazione dei lucri, che anzi lungo il cammino per passare dall'uno all'altro luogo di pena trova depositate le rate di sua spettanza..." ²³

Questa tradizione è ereditata da Cutolo con la sua NCO. Egli tende a dare un'identità specifica agli affiliati attraverso cerimonie di iniziazione e il repechage di antichi costumi camorristici. Cutolo costituisce un sistema di solidarietà tra appartenenti alla sua organizzazione, che riguarda la ripartizione degli utili, l'assistenza alle famiglie, la difesa legale e non può non riguardare il carcere. All'interno di alcuni istituti Cutolo costituisce un vero e proprio apparato di dominio: Poggioreale, Ascoli Piceno, Bellizzi Irpino sono alcuni egli istituti in cui Cutolo ed i suoi spadroneggiano. Del resto va rilevato che Cutolo, entrato in carcere in giovane età, vi è sempre rimasto, tranne un breve periodo di latitanza: ebbero proprio nel carcere, una istituzione delegata ad isolare dalla vita civile i soggetti che si sono resi colpevoli di fatti penalmente rilevanti, Cutolo è riuscito a dar vita ad una delle più potenti e sanguinarie organizzazioni criminali con un forte radicamento sociale nel territorio e importanti collegamenti politico-istituzionali.

²¹ Cfr. le dichiarazioni rese del collaboratore Migliorino alla Commissione Antimafia il 12/11/93, p. 118 della bozza.

²² Cfr. M. Marmo, *Economia e politica della camorra napoletana nel secolo XIX*, in *Quaderni*, cit., p.109; M: Monnier, *La camorra*, *Notizie storiche raccolte e documentate*, Firenze 1863, p. 92.

²³ Rapporto, cit.; sulla questione vedi M:Marmo, *Tra le carceri e i mercati. Spazi e modelli storici del fenomeno camorrista*, in *La Campania, Le Regioni dall'Unità ad oggi*, a cura di P. Macry e Pasquale Villani, Einaudi, Torino, 1990, p. 691 ss.

Per una parte, questo dominio è legato alla capacità organizzativa della NCO, ma per altra parte è determinato da indubbie complicità nell'amministrazione.

Cutolo riceve dal marzo 1981 all'aprile 1982, in media, la cifra mensile di 4.200.000 lire e spende per vitto, sopravvitto e varie più di 20.000.000 di lire. Ma nessuno si chiede da dove vengano questi soldi e come può un detenuto spendere quella cifra.

E' stato accertato che l'organizzazione riusciva, tramite complicità di diverso tipo, a far ottenere ai propri uomini la dichiarazione di infermità mentale che comportava il ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, con conseguenti trattamenti di favore e possibilità di fuga. Dalle lettere sequestrate nel corso delle istruttorie per i processi alla NCO e alla Nuova famiglia emerge che il carcere è luogo di affiliazione, di regolamento di conti; è luogo addirittura dove si impedisce l'ingresso in cella a detenuti non affiliati, si chiedono ed ottengono informazioni, sempre tramite lettera, sugli "infami" o "indegni" da eliminare.

Le contese tra clan si regolano in carcere. Durante i terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, in carcere, Cutolo ordina che, approfittando della confusione vengano liquidati alcuni conti con i propri avversari. In entrambi i casi vengono commessi alcuni omicidi e molti ferimenti.

Del tutto analoga è l'organizzazione che si danno le bande anti-Cutolo. I gruppi della Nuova famiglia, costituitasi per reagire alla NCO, seguono anch'essi un rituale di affiliazione, distribuiscono gli utili ed occupano il carcere.

Entrambe le bande riescono a far ottenere ai propri affiliati trasferimenti in carceri più graditi o, dopo perizie addomesticate, in OPG.

I clan contrapposti, all'interno del carcere di Poggioreale riescono a disporre di armi automatiche. Si verificano addirittura sparatorie in carcere. Nel 1983 le udienze penali, a Napoli, devono essere sospese per qualche giorno: i nuclei traduzione non riescono a prelevare i detenuti dalle carceri per portarli in tribunale perchè le diverse bande sono armate di pistole automatiche e non consentono il passaggio attraverso i diversi bracci dei detenuti avversari.

2.3) Il primo significativo rapporto della camorra con la politica nasce probabilmente con Liborio Romano nominato prefetto di polizia a Napoli, nell'interregno del ministero costituzionale Spinelli, in attesa dell'arrivo di Garibaldi, per scongiurare i pericoli del saccheggio da parte della plebe e della mobilitazione sanfedista:

"Or come salvare la città in mezzo a tanti elementi di disordini e d'imminenti pericoli? Tra tutti gli espedienti che si offrivano alla mia mente agitata per la gravità del caso, uno solo parvemi se non di certa almeno di

probabile riuscita e lo tentai. Pensai di prevenire le tristi opere dei camorristi offrendo ai più influenti capi un mezzo per riabilitarsi. Laonde, fatto venire in casa il più rinomato di essi, sotto le apparenze di commettergli il disbrigo di una mia privata faccenda lo accolsi alla buona e gli dissi che era venuto per esso e per i suoi amici il momento di riabilitarsi dalla falsa posizione in cui avevali sospinti non già la loro buona indole popolana, ma l'imprevidenza del governo il quale aveva chiuse tutte le vie all'operosità priva di capitali... Improvvissai allora una specie di guardia di pubblica sicurezza come meglio mi riuscì a raggranellarla tra la gente più fedele e devota ai nuovi principi ed all'ordine, frammischiai tra questo l'elemento camorrista in modo che anche volendolo non poteva nuocere..."²⁴

L'esito non poteva essere più disastroso. La camorra spadroneggiò sotto i panni della Guardia nazionale e la successiva epurazione di Silvio Spaventa, a partire dal 1861 non fu risolutiva.

"...appartenenti alla camorra portanti il berretto delle Guardie nazionali e armati come sogliono di bastone animato...Gente facinorosa e ladra che si fa pagare dallo Stato un lavoro che non fa..." denuncia infatti un rapporto di polizia del 1861²⁵

Le fonti dei periodi successivi contengono frequenti informazioni sui rapporti tra politici e camorristi.

Sulla base di queste informazioni non si può procedere a generalizzazioni né a costruire continuità con l'oggi che sarebbero del tutto ipotetiche. I dati dimostrano che la camorra riesce a sviluppare sin dall'ottocento forti rapporti con i ceti dirigenti. Ma c'è una grande differenza tra ieri ed oggi. Nell'ottocento la camorra si presenta al potere politico come detentrica di una forte capacità di condizionamento degli strati più poveri della popolazione ed in questa veste negozia accordi.

Oggi il carattere fondamentale della camorra è il dominio sugli enti locali e la conquista di quote crescenti di mercato.

Da questo dominio nascono sodalizi politico-camorristici che negoziano tutto ciò che può essere negoziabile in un contesto criminale, dalla spesa pubblica, al voto, all'omicidio.

3) Le vicende fondamentali nella storia recente delle organizzazioni camorristiche

²⁴Liborio Romano, Memorie politiche, Napoli, 1870, pp.19-20.

²⁵Archivio di Stato di Napoli, AP, f.202, fasc.4, "Compimento dello stato dei camorristi di questa città" trasmesso dal Questore al ministero dell'Interno il 21 giugno 1861, cit. in M.Marmo, Economia e politica, cit., p.107.

3.1) Non è compito di una relazione parlamentare addentrarsi nelle minute articolazioni della storia delle organizzazioni camorristiche; interessa piuttosto analizzare le dinamiche che hanno caratterizzato questa vicenda delle, a partire dal dopoguerra .

Le questioni salienti sono cinque:

a) l'insediamento in Campania di robusti gruppi di Cosa Nostra, originariamente per gestire il contrabbando di sigarette, negli anni 60.

b) l'emergere, nella seconda metà degli anni 70, della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, come reazione al prepotere di Cosa Nostra nel contrabbando di tabacchi;

c) la costituzione, tra il 1979 e il 1981 di una confederazione di gruppi, denominata Nuova Famiglia, egemonizzata da Nuvoletta Bardellino e Alfieri, vicina a Cosa Nostra (Nuvoletta e Bardellino sono "uomini d'onore"), per distruggere l'organizzazione di Cutolo, che appare in grado di conquistare il monopolio del potere criminale in Campania;

d) le vicende delle trattative per la liberazione di Ciriaco De Mita, dell'assassinio della mente finanziaria di Cutolo, Alfonso Rosanova e del suo braccio militare, Vincenzo Casillo, e con la conseguente distruzione della NCO;

e) la disarticolazione della N.F., in relazione al conseguito obiettivo della distruzione della NCO, allo scontro tra Bardellino, legato alla vecchia mafia dei Badalamenti e dei Buscetta, e Nuvoletta, legato ai corleonesi, alle indagini giudiziarie, di straordinario rilievo, che portano all'arresto di centinaia di aderenti ai diversi gruppi che di questa confederazione facevano parte;

f) i rapporti tra spesa per il terremoto ed organizzazioni camorristiche;

g) l'attuale configurarsi di un sistema di comando camorristico che coinvolge allo stesso titolo organizzazioni criminali, uomini politici e imprese, che è saldamente governato dalla camorra e che ha come obiettivo fondamentale la spesa pubblica.

3.2) *"Un luogo comune assai diffuso esalta la reattività napoletana alla certamente dura esperienza della seconda guerra mondiale e la vitalità della Napoli postbellica, vedendo negli anni 50 il franamento di potenzialità e di speranze legittime e di alto livello... Ma il dato di fondo era costituito dal fatto*

che la guerra lasciava la città assai più povera, oggettivamente, di risorse e di possibilità di quanto essa non fosse all'indomani della prima guerra mondiale ed anche alla vigilia della seconda...Lungi dal chiudere soltanto la "parentesi" del fascismo, la guerra aveva concluso il processo secolare di allentamento e di riduzione degli storici rapporti tra la città e il mezzogiorno; aveva comprovato ancora una volta la carenza a Napoli di una struttura economica moderna, autonoma e autoprospulsiva...Non aveva portato alla ribalta nuclei o elementi di classe dirigente sostanzialmente eterogenei o diversi da quelli tradizionali o, comunque, tali da far intravedere vie nuove nella conduzione sociale e amministrativa della città, al di là di quanto l'intensità e la vivacità del momento lasciassero sperare."

Così Giuseppe Galasso spiega, con amara lucidità, la situazione di Napoli all'indomani della seconda guerra mondiale²⁶.

Distrutta da centinaia di bombardamenti, con molte migliaia di cittadini alla fame e alla disperazione, la plebe napoletana riscopre l'antica vocazione commerciale e inventa mille modi per non morire, tutti ruotanti attorno al contrabbando. La tolleranza dell'illecito, da parte delle autorità, è l'unico modo per consentire alla città di sopravvivere in quei frangenti.

Questa non è una specificità napoletana. Molte altre città devono "arrangiarsi", dopo il disastro della guerra voluta dal fascismo.

Ma in tutte le altre città, cessata la fase critica, si ritorna, seppure faticosamente, alla normalità perché i gruppi dirigenti locali si preoccupano dell'uscita dalla crisi e dello sviluppo.

A Napoli no. L'arrangiarsi di Napoli in una prima fase si accompagna alla permanenza delle truppe alleate, i cui magazzini costituiscono un costante rifornimento di alimenti, medicine, sigarette, vestiario, tutto di contrabbando: nel 1947 scompare addirittura un intero vagone ferroviario pieno di sigarette inglesi e americane.

Quando i soldati alleati tornano a casa, nascono piccole fabbriche che producono illegalmente sigarette, visto che il monopolio non è in grado di rispondere alla domanda. Ma la richiesta è superiore all'offerta; non resta che il rifornimento dall'estero. Il contrabbando si configura a questo punto come offerta di un servizio di massa che pochi considerano illegale e, insieme, possibilità di salario per migliaia di persone che altrimenti, nel 1948, non saprebbero come sbarcare il lunario²⁷.

Napoli è in quegli anni un luogo ideale per il contrabbando: mancano forti organizzazioni criminali locali che possano imporre il proprio primato, perché la camorra non si è ancora ricostituita; la città ha un grande porto ed è posta al centro del Mediterraneo; le autorità tollerano perché non sono in grado di dare risposte alternative alle necessità della popolazione più povera.

²⁶G. Galasso, Napoli, Bari, Laterza, 1987, P. XXXIV

²⁷L. Sales, La camorra, le camorre, cit., p. 127 ss.

I gruppi criminali che già operano nel contrabbando, siciliani, corsi, genovesi, marsigliesi, si installano a Napoli e si alternano al controllo del traffico. I napoletani, più modestamente, si occupano dello scarico a terra e della vendita al minuto.

3.3) Nell'immediato dopoguerra oltre al contrabbando, la delinquenza, ma non è ancora camorra, si occupa dei prodotti alimentari che vengono dalla campagna alla città per forniture ai privati e per forniture pubbliche. Fioriscono figure di mediatori che detengono in realtà il monopolio dei mercati. Si affermano figure criminali che non sono ancora boss camorristici, ma ne costituiscono i perfetti antecedenti. I prodotti vengono dalle aree che qualche decennio dopo diventeranno veri recinti camorristici: il nolano, l'agro nocerino sarnese, il giuglianese casertano, la zona costiera vesuviana, con al centro Castellamare e Torre Annunziata.

L'intervento dei gruppi criminali è violento; nel nolano tra il 1954 e il 1956 vengono commessi 61 omicidi, è la terza zona nella classifica nazionale degli omicidi.²⁸

3.4) Il passaggio da queste forme criminali alla camorra moderna sarà determinato dall'intervento di Cosa Nostra.

Lucky Luciano, boss di Cosa Nostra, espulso dagli USA come indesiderato all'indomani della seconda guerra mondiale, sceglie di vivere a Napoli, dove si occupa di contrabbando di tabacchi e di traffico di stupefacenti, importati dalle case farmaceutiche del nord, senza problemi,²⁹ sino alla sua morte che avverrà per infarto a Napoli nel gennaio del 1962.

La sua attività influisce certamente sulle relazioni tra Cosa Nostra ed i gruppi campani, perchè propone a questi ultimi modelli organizzativi e uomini cui fare riferimento.

Ma i fattori determinanti saranno altri.

Nel 1959 è chiuso il porto franco di Tangeri, che subito dopo la seconda guerra mondiale aveva costituito il perno di tutti i traffici illegali nel Mediterraneo. Nel mondo del contrabbando ci sono contraccolpi e sbandamenti. Le società produttrici, anche per iniziativa di Tommaso Buscetta³⁰, spostano i loro depositi lungo le coste jugoslave e albanesi. Cambiano, inoltre, le procedure di trasporto e pagamento. Il carico viene portato solo sino ai confini delle acque territoriali; di lì avrebbe dovuto essere prelevato da motoscafi. In

²⁸V. L.Sales, *La camorra, le camorre*, cit., p. 138 ss.

²⁹Nel 1950 fu rilasciato a Luciano regolare passaporto e nel 1954, su pressione degli Usa, la Questura di Napoli propone l'ammonizione nei suoi confronti con questa motivazione: "Costituisce un'attrazione per gli elementi della malavita locale e forestiera ed un motivo di scandalo per le persone dabbene che non potevano non notare l'atteggiamento di spavalda sicurezza e la mancanza di una stabile attività lucrativa", AAPP, Camera Deputati, VI Legislatura, Relazione Conclusiva della commissione parlamentare antimafia, pres. Carraro, comunicata alle Camere il 4 febbraio 1976, p.344.

³⁰Cfr. Rel. commissione parl. antimafia, VI Leg., cit., p.390

anticipo, inoltre, doveva essere versato metà dell'importo e l'intero nolo della nave.

Occorrono quindi capitali rilevanti; le organizzazioni delinquenti napoletane non ne dispongono, ma sono posseduti invece da Cosa Nostra, che a Palermo fa affari d'oro con l'edilizia, è già presente per suo conto nel contrabbando di tabacchi³¹ ed ha avviato anche il traffico di stupefacenti.

Il secondo fattore è costituito dalle difficoltà create a Cosa Nostra, in Sicilia dalla reazione delle forze dell'ordine alla strage di Ciaculli (1962), che consiglia di spostare momentaneamente il baricentro degli affari in aree più sicure.

Il terzo fattore è costituito dai soggiorni obbligati.

Stefano Bontade era stato mandato a Qualiano (Napoli), Gaetano Riina a Caivano (Napoli), Salvatore Bagarella a Frattamaggiore (Napoli), Vincenzo Spadaro a Sant'Anastasia (Napoli), Filippo Gioè Imperiale a Gragnano (Napoli), Mario Alonzo a Qualiano (Napoli), Giovanni Mira a Qualiano (Napoli), Vincenzo Di Maria a Lettere (Napoli), Giacomo Di Salvo a Marano (Napoli).

Per monopolizzare il traffico, infine, gli uomini di Cosa Nostra devono combattere contro i marsigliesi, anch'essi ben organizzati, e contro i cosiddetti "indipendenti", sorta di artigiani del contrabbando che non intendono sottostare alle imposizioni dei siciliani. Per conseguire più agevolmente gli obiettivi Cosa Nostra si accorda con i gruppi locali più attrezzati, quelli allora facenti capo a Nuvoletta a Zaza e a Bardellino, che sono i primi "grandi affiliati" campani a Cosa Nostra.

3.5) I rapporti tra Cosa Nostra e i gruppi campani diventano con il tempo, e con gli "affari", sempre più stretti.

Per molti aspetti alcune aree della Campania diventano succursali di Cosa Nostra.

Questo intreccio non riguarda tanto Napoli, quanto altre aree della Campania, proprio perché su questi territori insistono i gruppi che hanno rapporti con Cosa Nostra.

Nel 1972 Rosario Riccobono è individuato a Marano, in casa dei Nuvoletta.

Gaspere Mutolo, già appartenente alla famiglia di Partanna Mondello e collaboratore di giustizia, riferisce che i suoi primi rapporti con la malavita napoletana risalgono al 1973, quando uscito dal carcere di Poggioreale, fu prelevato da Saro Riccobono e Angelo Nuvoletta che a bordo di una Mercedes lo portarono in una proprietà terriera dei Nuvoletta. In una casa di campagna incontrò Salvatore Riina con il quale si fermò a pranzo insieme ai suoi accompagnatori.

³¹Il più importante contrabbandiere di tabacchi (e trafficante di droga) dell'immediato dopoguerra è un uomo di Cosa Nostra, Pietro Davi, in contatto con la malavita corsa e con gli organizzatori del traffico da Tangeri. Davi poté godere di incredibili protezioni. V. Rel comm. parl. antimafia cit., p.334.

Nel 1974 vennero accertati intensi rapporti telefonici tra Luciano Leggio e i Nuvoletta, il quale, tra l'altro, gestisce per conto del primo una grande tenuta agricola in Campania..

Nello stesso anno a Palermo venne arrestato Michele Zaza esponente napoletano del contrabbando di tabacchi, per detenzione di armi, mentre era con Alfredo Bono, Biagio Martello ed altri mafiosi.

Tutti i collaboratori di giustizia riferiscono di frequenti rapporti d'affari criminali tra Cosa Nostra e i gruppi che fanno capo a Nuvoletta. Ma non si tratta solo di negoziazioni criminali.

Il clan Nuvoletta è tutto affiliato a Cosa Nostra. In molti casi i più illustri latitanti di Cosa Nostra si rifugiano in Campania. E' Cosa Nostra che prima cerca di mediare tra Cutolo ed i suoi nemici e poi decide che è arrivato il momento di aprire le ostilità, favorendo la costituzione della Nuova Famiglia.

I rapporti sono talmente intensi che la "guerra" del 1984 tra Nuvoletta e Bardellino, entrambi affiliati a Cosa Nostra, è la rifrazione in Campania della guerra di mafia tra i corleonesi e quelli che saranno chiamati gli "scappati", Buscetta in testa. Mentre Buscetta, infatti, è legato a Bardellino, i corleonesi sono legati a Nuvoletta.

Ancora oggi sono gli uomini di Cosa Nostra che dirimono i conflitti tra bande camorristiche. Pasquale Galasso riferisce del ruolo svolto da Pippo Calò nel luglio 92 all'interno del carcere di Spoleto per pacificare le varie componenti della camorra che erano detenute insieme. Gionta, uomo di Nuvoletta e quindi affiliato a Cosa Nostra, andò a chiedere consiglio a Calò durante l'aria, in cortile...

"parlò un quarto d'ora mezz'ora poi tornarono e Gionta confermò che pure l'idea di Pippo Calò era quella di stare calmi, di fare una pace generale, di superare ogni contrarietà con i nemici, di aspettare l'emanazione della vostra legge dell'8 agosto e poi dopo, eventualmente di ammazzare guardie carcerarie, attentare alla vita di qualche rappresentante dello Stato, da magistrati a poliziotti e roba varia."

Il collaboratore Migliorino ha riferito alla Commissione che per sedare i conflitti a Torre Annunziata tra il clan Gionta e il clan Gallo-Limelli, aveva avuto a Roma, sulla Nomentana, in un capannone dove si vendevano auto (ditta Carpenauto) due incontri con Mariano Agate e Luchino Bagarella nella prima metà del 1991³².

3.6) I siciliani a Napoli non intendono essere una delle tante organizzazioni che si occupano di contrabbando. Vogliono il monopolio e uccidono gli "indipendenti", i marsigliesi e i loro amici. Questi scontri occupano i primi anni 70 e costituiranno la motivazione "nobile" di Raffaele Cutolo. Il futuro capo della NCO infatti, reclama un primato campano sul contrabbando e si erge vendicatore dei campani uccisi da Cosa Nostra.

³² Cfr. audizione dinanzi alla Commissione Antimafia del collaboratore di giustizia Salvatore Migliorino, 12 novembre 1993, pp. 92-93 della bozza.

3.7) Nella seconda metà degli anni 70 Cutolo è il capo di una delle tante bande criminali che operano in Campania. Ma la sua è destinata a diventare il gruppo più importante perché si fonda su due principi fondamentali: il senso di identità e l'organizzazione.

Ad un ceto delinquenziale sbandato e fatto spesso di giovani disperati, Cutolo offre rituali di adesione, carriere criminali, salario, protezione in carcere e fuori³³. Si ispira ai rituali della camorra ottocentesca, rivendicando una continuità ed una legittimità che altri non hanno. Istituisce un tribunale interno, invia vaglia di sostentamento ai detenuti più poveri e mantiene le loro famiglie. La corrispondenza in carcere tra i suoi accoliti è fittissima e densa di espressioni di gratitudine per il capo, che si presenta a volte come santone e altre volte come moderno boss criminale.

Vive di estorsioni, fatte anche attraverso la tecnica del porta-a-porta; impone una tassa su ogni cassa di sigarette che sbarca; pone ai siciliani ed ai loro alleati un problema di supremazia difficile da accettare, impera con la violenza più spietata: gli anni del suo dominio, dal 1979 al 1983, annoverano il più alto numero di omicidi: 85 nel 1979, 148 nel 1980, 235 nel 1981, 265 nel 1982, 167 nel 1983; complessivamente 900 omicidi nella sola Campania³⁴

Secondo alcuni calcoli l'organizzazione di Cutolo conta nel 1980 circa 7.000 affiliati³⁵.

Ad un giornalista che si reca per un mese ad Ottaviano, il paese di Cutolo, uno degli intervistati dice: "Questa è la camorra. Prendersi quello che non hai mai avuto, il lavoro, il pane, la casa" e una ragazza: "Ci prendiamo quello che non ci danno; ce lo prendiamo con la forza."³⁶ Sono segni evidenti della presa sociale della NCO.

Cutolo scrive poesie e manda il libro ai suoi affiliati, che ne fanno il testo ideologico dell'organizzazione e rinsaldano così il proprio senso di appartenenza.

La sua organizzazione parte dal carcere, dove è detenuto, tranne una breve parentesi, dal 1963, e si estende alla società. Il carcere, nella strategia della NCO, è il luogo in cui si rinsaldano alleanze, si rivendica l'appartenenza, si costruisce l'identità. Non è il luogo dell'isolamento e dell'abbandono, ma il luogo dove si può trovare solidarietà e costruire una carriera. Anche questa è una caratteristica esclusiva della NCO

Nel 1981 viene rapita, seviziata e strangolata a Napoli una bambina, Raffaella Esposito. Pasquale D'Amico, uno dei vertici della N.C.O. divulga alla stampa un proclama contro chi usa violenza ai bambini. Il presunto autore dell'omicidio viene arrestato e poi scarcerato; dopo pochi mesi è ucciso,

³³ Documento essenziale per conoscere la NCO ed i suoi antefatti è la sentenza ordinanza del G.I. di Napoli Costagliola nel procedimento contro Saviano Sabato più 261, 1982.

³⁴ cfr. A. Lamberti, *La camorra, Napoli*, Boccia, 1992, p. 73 con utili deduzioni tratte dall'entità della violenza omicida in quella fase

³⁵ Rapporto redatto dalla Criminalpol per la Commissione in data 14 luglio 1993, p.17.

³⁶ Luca Rossi, *Camorra: un mese ad Ottaviano*, .p.158

l'assassinio è rivendicato dalla NCO che offre alla famiglia della bambina sei milioni di lire.

Questi gesti sono parte integrante della strategia cutoliana che punta all'arricchimento e all'impunità attraverso la violenza spietata contro gli avversari e la solidarietà degli strati più poveri della popolazione.

3.8) Un'azione così invadente non poteva non suscitare la reazione delle altre bande camorristiche.

Pasquale Galasso descrive con chiarezza lo stato d'animo dei non-cutoliani durante l'ascesa di Cutolo:

"Quando si sapeva che Nuvoletta o Zaza erano mafiosi, erano collegati a Cosa Nostra, nessuno si permetteva di dargli fastidio o di aggredirli, finchè non venne fuori Cutolo...Nel 1978-79 evade Cutolo (il 5 febbraio 1978, n.d.r.) e comincia a creare un marasma a Napoli; incomincia ad imporre finanche a queste famiglie legate ai mafiosi le tangenti sui loro traffici illeciti..."³⁷.

Alfonso Ferrara Rosanova jr., che è figlio di un boss camorristico di primaria importanza, padrino di Cutolo, quindi su un versante opposto a quello di Galasso, conferma al p.m. di Napoli l'attivismo di Cutolo dopo l'evasione:

"Quando Cutolo poi evase, nonostante la contrarietà di mio padre, lo stesso fu introdotto in vari ambienti facendogli conoscere varie persone...Da allora Cutolo espandette il suo potere criminale nell'area stabiese, nell'agro nocerino e nel salernitano..."³⁸

Addirittura Cutolo impone a Zaza, legato a Cosa Nostra, il pagamento di una tangente di 500 milioni per poter continuare nei suoi traffici.

3.9) La situazione non può durare a lungo. La NCO diventa troppo potente e gli omicidi si moltiplicano, creando un clima di sfiducia e di tensione che rende difficili gli "affari".

I capi delle organizzazioni anticutoliane per difendersi meglio, e per meglio attaccare si federano nel triennio 1979-1981 dandosi un nome, Nuova Famiglia, che rivela le connessioni con Cosa Nostra. Vengono stabiliti riti di iniziazione, codici di comportamento, regole di solidarietà. E' copiata, in pratica, l'organizzazione di Cutolo, ma restano le differenze e le diffidenze tra i vari gruppi, in particolare tra Nuvoletta e Bardellino. Perchè la federazione possa avere un minimo di solidità le bande che ne fanno parte si dividono meticolosamente il territorio e gli affari che vi si svolgono.

³⁷Audizione Galasso, 13 luglio 1993, p. 2237 res. sten.

³⁸Cfr. Ordinanza di custodia cautelare a carico di Alfieri Carmine più 22, in data 3 novembre 1993, p.110, proc. pen. 638/93 RMC

La costituzione della NF incrementa la guerra con i cutoliani; la violenza dilaga, creando tensioni, esponendo tutti i gruppi alle indagini della polizia, limitando la possibilità di compiere "affari".

Per cercare un'intesa, i principali gruppi campani si riuniscono in più occasioni nel 1981 a Vallesana, in una tenuta dei Bardellino. Cutolo non può essere presente perchè dopo l'evasione è stato arrestato, ma lo rappresentano il fratello Pasquale, Vincenzo Casillo, suo braccio destro, ed altri dirigenti dell'organizzazione. Mentre si tengono alcune delle riunioni, Riina, Provenzano e Bagarella, sono ospitati in un edificio separato. Nel corso delle riunioni c'erano fasi di tensione:

"Durante queste...tensioni ci siamo accorti io e qualche altro mio amico che Lorenzo Nuvoletta, Michele Zaza e qualche altri partecipante a queste riunioni chuedevano il permesso di allontanarsi un momento e ritornavano dopo mezz'ora, un'ora portando nuove notizie. A volte Lorenzo Nuvoletta duceva come bisognava fare...; silenziosamente vedevamo che anche i componenti cutoliani assimilavano quello che diceva Nuvoletta..."³⁹

Così Pasquale Galasso riferisce alla Commissione i contenuti delle riunioni. A volte erano in più di cento persone, aggiunge; ciascuno si recava con la propria macchina; ma Nuvoletta aveva garantito che nessuno li avrebbe disturbati. E così fu.

3.10) Le riunioni non danno nessun esito, anche perchè, secondo Galasso, Nuvoletta fa il doppio giuoco. Vuole porsi come arbitro della controversia per acquisire autorevolezza, vuole stare dalla parte degli avversari di Cutolo, che tiene un comportamento eccessivamente espansionista, ma non si agita troppo.

Il comportamento è quello tipico dei corleonesi quando c'è uno scontro. Fingere di patteggiare per uno dei contendenti, guardare come vanno le cose e poi schierarsi dalla parte del più forte.

Le riunioni non risolvono i contrasti; si succedono gli omicidi eccellenti. I fratelli di Alfieri e Galasso sono uccisi dalle bande di Cutolo. Uomini di Cutolo cadono sotto i colpi dei clan avversi.

Il 1982 è l'anno in cui si registra il maggior numero di omicidi in Campania, 284, segno della permanente instabilità delle relazioni tra gruppi camorristici. Tuttavia, proprio a partire dal 1982, comincia il declino di Cutolo e l'ascesa di Alfieri.

Vari fattori concorrono all'indebolimento, sino alla scomparsa della NCO: la macchina organizzativa è troppo complessa, ha bisogno di troppe risorse e Cutolo, che ha vietato ai suoi uomini di far traffico di eroina, sostanza che danneggia in particolare quel sottoproletariato al quale egli si rivolge, ma che produce grandi ricchezze, non ce la fa. La sua estrema violenza, inoltre ed il

³⁹ Audizione dinnanzi alla Commissione Antimafia del collaboratore di giustizia Pasquale Galasso, 13 luglio 1993, p. 2243.

numero crescente di omicidi "punitivi" interni cominciano a creare i primi "pentimenti". Le indagini giudiziarie si muovono. La polizia entra nel "sacrario" di Cutolo, il suo castello ad Ottaviano, arresta molti suoi affiliati di rilievo.

Ma i fattori determinanti per la crisi di Cutolo e la vittoria di Alfieri, come si vedrà, sono tutti collegati al sequestro di *Ciro Cirillo* e alle trattative per la sua liberazione.

3.11) Dopo la sconfitta della NCO esplode la guerra tra i clan vincenti. Le ragioni sono diverse: accaparramento delle attività illecite, lotta per la supremazia camorristica, sfiducia reciproca, rifrazione in Campania della guerra di mafia che è in corso in Sicilia. Anche in questa fase sono riconoscibili i connotati della camorra: individualismo, sfiducia reciproca, aggressività, violenza e influenza di Cosa Nostra.

Il fatto cruciale è costituito dalla strage di Torre Annunziata. All'epoca i clan Nuvoletta e Gionta fronteggiano lo schieramento opposto costituito da Bardellino, Alfieri e Fabbrocino. La contrapposizione riproduce quella che è in corso a Palermo tra le famiglie dei corleonesi, alle quali sono legati Nuvoletta e Gionta e quelle di Badalamenti-Buscetta, ai quali è legato Bardellino.

Il 26 agosto 1984 un commando composto da almeno 14 persone arriva nella città a bordo di un pulman e di due auto; i mezzi si fermano davanti al "Circolo del pescatore". E' domenica mattina e, come al solito, nei locali e davanti al circolo sostano numerosi aderenti al clan di *Valentino Gionta*. Il commando scende dal pullman e dalle auto, apre il fuoco, uccide sette persone appartenenti al clan Gionta e ne ferisce altre sette.

La strage era stata preceduta da numerosi omicidi realizzati da ciascuno dei gruppi in danno dell'altro.

L'omicidio più clamoroso era stato quello di *Ciro Nuvoletta*. Era stato ucciso il 10 giugno 1984, nella sua tenuta di Vallesana, dove, tre anni prima, si erano tenuti i vertici per la pacificazione tra NF e NCO. Un gruppo di uomini armati che fanno capo ai clan Alfieri-Galasso-Bardellino entrano nella tenuta sparando all'impazzata ed uccidono *Ciro Nuvoletta*, il più spietato dei tre fratelli. Non è commessa una strage perché tutti gli altri occupanti della tenuta (c'è anche Gionta con alcuni suoi uomini) riescono a fuggire. Questo omicidio, a sua volta era stato preceduto dall'arresto di Bardellino in Spagna, che secondo costui era stato determinato da una "confidenza" effettuata da persona legata al clan Nuvoletta.

La strage, reca un danno rilevante all'organizzazione ed ha un elevato significato simbolico. Entrare nella città di Gionta in 14, arrivare davanti al suo circolo, sparare sui presenti tra la folla, ripartire indenni significava: ledere il prestigio del boss della città che si dimostrava inidoneo a difendere sé stesso e i cittadini; segnalare la presenza di un fortissimo gruppo avversario; mettere in crisi i grandi affari di Gionta che si svolgevano nel campo del contrabbando di tabacchi, del traffico di cocaina, nell'edilizia, nei mercati del pesce, delle carni e dei fiori.

3.12) Gli anni successivi alla strage di Torre Annunziata sono contrassegnati dalla progressiva eliminazione da parte del clan Alfieri, che diventa via via più potente, dei superstiti frammenti della NCO e da una lotta sempre più feroce contro il clan Nuvoletta ed i suoi alleati.

Tra il 1984 e il 1989 l'organizzazione capeggiata da Carmine Alfieri, che operava tradizionalmente a Nola, si espande verso Pomigliano d'Arco, verso l'agro nocerino-sarnese, verso la fascia costiera tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia e verso l'area vesuviana nei comuni di Somma Vesuviana, S.Anastasia e Volla⁴⁰. Alfieri, inoltre, riesce a formare un cartello di associazioni camorristiche che lo riconoscono come capo, pur mantenendo la propria autonomia operativa⁴¹.

Oggi quello di Alfieri è il gruppo più forte. Il capo è detenuto e i suoi uomini rispondono a Mario Fabbrocino. La storia processuale di Fabbrocino è significativa.

Il 22 settembre 1987 i suoi legali ne chiedono gli arresti domiciliari in clinica, dichiarando che il detenuto avrebbe pagato le spese del ricovero ed allegando documenti di parte dai quali risultava il suo gravissimo stato di salute.

Il 6 ottobre successivo la Corte d'Appello di Napoli, su parere contrario della procura, concede il beneficio richiesto senza disporre alcuna indagine d'ufficio sulle reali condizioni di salute del boss.

Meno di un mese dopo, il 12 novembre, la difesa torna alla carica chiedendo la libertà provvisoria e, in subordine, gli arresti domiciliari, allegando tra gli altri motivi le elevate spese di degenza in clinica che Fabbrocino si era peraltro accollato al momento della prima istanza. La procura esprimeva nuovamente parere contrario, ma la Corte d'Appello il giorno successivo all'istanza, concede gli arresti domiciliari. Alla rapidità della decisione corrisponde la tempestività della fuga. Il 4 novembre, poche ore dopo il provvedimento, Fabbrocino scompariva di casa. È tutt'ora latitante.

⁴⁰Cfr. Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Antonio Gava, Senato della Repubblica, Doc. IV, n.113, p. 16.

⁴¹Sul ruolo di Alfieri, v. A.Lamberti, *La camorra*, cit. p. 78 ss.

PARTE II
I PRINCIPALI PUNTI DI CRISI NELLA REALTA' CAMPANA'

4) Le questioni sociali

4.1) L'opera di contrasto alla criminalita' organizzata non puo' fondarsi sulla sola repressione in quanto le organizzazioni di stampo mafioso hanno profonde radici sociali che non e' pensabile recidere solo con l'uso della forza dello Stato. Oltre all'antimafia dei delitti che consiste nella repressione penale, e' necessaria, specie nelle zone a piu' alto disastro sociale, l'antimafia dei diritti, fondata sulla socializzazione del territorio, cosi' come piu' volte indicato anche dai movimenti del volontariato.

Tutti i territori dominati dalle organizzazioni mafiose presentano allo stesso tempo un grave stato di crisi sociale ed un'altrettanto grave condizione di fragilita' istituzionale. Queste organizzazioni infatti, nella loro versione moderna, determinano intenzionalmente malessere sociale e fragilita' istituzionale: la devastazione sociale le mette in grado di accreditarsi ponendosi come apparenti risoltrici dei problemi del vivere quotidiano per milioni di cittadini; la fragilita' istituzionale consente di manovrare a piacimento burocrati, amministratori e spesa pubblica.

Percio' mafia e camorra temono tanto la funzionalita' delle amministrazioni pubbliche quanto la socializzazione del territorio e le opere di educazione alla legalita'.

Non a caso, proprio in questi ultimi tempi, queste organizzazioni hanno sviluppato una strategia di contrasto a tutte quelle organizzazioni, laiche o cattoliche, che nei quartieri disgregati e degradati delle citta' del Mezzogiorno, cercano di recuperare innanzitutto i giovani alla legalita'. Il caso piu' drammatico e' quello di padre Giuseppe Puglisi, Parroco di Brancaccio, ucciso a Palermo il 15 settembre di quest'anno.

Anche l'importanza della scuola nell'opera di socializzazione del territorio e di educazione alla legalita' e' avvertita dalle organizzazioni criminali che non "trascurano" questo settore.

Valga, per tutti, l'esempio della IV Scuola di Gragnano (Na) che da anni si batte contro il degrado scolastico e contro la camorra, subendo, per ritorsione, continui atti di vandalismo, furti, danneggiamenti, incendi e minacce.

Se in queste aree la comunita' godesse di servizi pubblici efficienti, ciascun bambino avesse un posto in un asilo o in una scuola, ciascuna famiglia i servizi minimi che oggi sono strettamente connessi al diritto di cittadinanza, se le istituzioni nazionali e locali facessero soltanto e sempre il proprio dovere, le organizzazioni mafiose avrebbero le ore contate.

4.2) L' assunto vale in modo drammatico per la camorra, che vive in un tradizionale intreccio con i ceti più emarginati dominati con la violenza o con la prospettiva di un qualsiasi salario. Mancanza di istruzione, di servizi, di lavoro creano un crollo di status, un'assenza di identità. Il ragazzo povero, dei quartieri più disastrati di Napoli e del suo hinterland, senza istruzione e senza possibilità di averla, senza dignità, perché non gli è stata garantita da chi esercitava potere politico, diventa spesso disponibile a tutto, all'interno di un sistema di relazioni abituato da sempre ad una illegalità tollerata da chi, essendo venuto meno ai propri doveri politici, ha offerto in contropartita questa tolleranza.

4.3) Rispetto a mafia e 'ndrangheta la camorra ha una propria specifica aggressività tanto nei confronti della società quanto nei confronti delle istituzioni.

L'esistenza di più gruppi che operano sullo stesso territorio e l'accentuata dinamicità di tali gruppi fa sì che per ciascuna organizzazione camorristica il massimo spazio possibile coincide con lo spazio vitale minimo.

Questo assoluto bisogno di occupare il massimo spazio possibile fa delle organizzazioni camorristiche altrettanti fattori di disgregazione, attuata attraverso il ricorso permanente alla intimidazione ed alla violenza.

La molteplicità e l'instabilità dei clan, con la conseguente lotta interna per la sopravvivenza, rendono il dominio camorristico particolarmente aggressivo perché comportano la molteplicità delle richieste estorsive, un surplus di violenza, un dominio territoriale che non lascia alcuno spazio e più accentuate devastazioni sociali e collusioni istituzionali.

Nelle aree a dominio camorristico, società, mercato e pubblici poteri tendono a diventare variabili dipendenti dall'organizzazione camorristica. La camorra si pone come unica grande mediatrice, costituendo lo snodo essenziale per la comunicazione tra società e stato, tra mercato e Stato, tra società e mercato, si tratti di servizi, di risorse finanziarie, di voti, di compravendita di merci.

5) La questione urbana.

5.1) I problemi che affliggono la regione Campania sono, in gran parte, riassumibili in quelli della città di Napoli e della sua provincia.

Napoli conta circa 1.100.000 residenti, mentre la Provincia ne conta 3.138.000 e la Regione 5.940.000. Il 54% della popolazione campana vive nella provincia di Napoli che, per estensione territoriale, è la più piccola della regione.

Nel corso di questi ultimi anni, l'incessante e caotico sviluppo edilizio ha determinato una saldatura tra la città capoluogo e i centri vicini con la crescita di un'area urbanizzata che, quasi senza soluzione di continuità, si estende, sulla

costa, sino ai comuni delle provincie di Salerno e Caserta e, nell' interno, sino a quelli della provincia di Avellino.

I servizi di trasporto, la rete idrica e fognante non sono state adeguate a questa realtà , con risultati disastrosi per i cittadini.

I comuni di Afragola, Marigliano, Brusciano, Castello di Cisterna, Boscoreale, Casalnuovo di Napoli, Caivano, Striano, Melito di Napoli, Sant' Antimo, Quarto, Cercola, Pozzuoli, Volla, San Vitaliano, Pomigliano d'Arco e Casoria, individuati come "area metropolitana" ai fini della ubicazione degli alloggi della ricostruzione, non esauriscono il perimetro esterno della città'.

Intere città come Marano, Giugliano, Casoria, Aversa, Grumo Nevano, Portici son cresciute in modo caotico, in disprezzo di qualsiasi regola urbanistica, a causa di un'edilizia totalmente abusiva.

A Napoli un intero quartiere di 60.000 abitanti con alcune centinaia di edifici, Pianura, è stato costruito senza una sola licenza edilizia. Tutto il litorale della Campania, dalla Domiziana al Basso Cilento è stato disastroso da un'edilizia quasi sempre abusiva, con forte presenza di imprenditori camorristi.

Alla commissione è stato riferito che in Campania, dal 1985 , si sarebbero realizzati 300.000 vani abusivi e che presso il Comune di Napoli giacciono ancora oggi, circa 60.000 domande di condono edilizio in essere.

L'area metropolitana è stata trasformata in un conglomerato invivibile e impercorribile, paragonabile solo ad alcune conurbazioni spontanee delle metropoli sudamericane o del sud est asiatico.

In questo disordine la camorra riesce a prosperare senza problemi.

5.2) Un esempio del disastro urbanistico e della difficoltà di porvi rimedio è stato fornito alla Commissione da Maria Grazia D'Ascia, commissario straordinario presso il comune di Quarto, il cui consiglio è stato sciolto per mafia.

In questo comune, la mancata approvazione del piano regolatore generale ha comportato la vigenza del piano di fabbricazione che prevedeva la costruzione di circa 20 mila vani contro i 6 mila previsti dal piano regolatore

Era derivato un abusivismo diffuso che, solo per le abitazioni realizzate dal 1992 in poi, aveva determinato l' emanazione di 340 ordinanze di abbattimento e 75 di acquisizione. Erano inoltre stati sospesi dalle funzioni il comandante e il vicecomandante dei Vigili Urbani implicati in vicende di abusivismo

Le ordinanze di acquisizione si erano rese necessarie in quanto le ditte inserite nell'elenco inviato dal provveditorato alle opere pubbliche si erano rifiutate di procedere alle demolizioni.

5.3) La vicenda urbanistica del comune di Quarto è caratterizzata da attentati e violenze compiute da un gruppo camorristico facente capo al boss Giuseppe Polverino, del clan Nuvoletta.

Il clan mira alla non approvazione del piano regolatore generale al fine di far riacquistare efficacia al piano di fabbricazione risalente al 1953, che permetteva grandi speculazioni. La vicenda dura circa dieci anni, sino allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. I fatti più significativi accaduti nel decennio rivelano una tecnica da guerriglia rivolta alla intimidazione di tutti coloro che si opponevano.

Il 14 febbraio 1982 scoppia una bomba sotto l'auto di Antonio Ferro, assessore all'urbanistica contrario alla tecnica del silenzio assenso come modalità per il rilascio di concessioni edilizie. Il 29 novembre successivo vengono incendiati auto e garage del sindaco di Quarto, Castrese Carandente Giarruso, per motivi analoghi. Nell'ottobre 1983 Polverino e suoi affiliati fanno esplodere una bomba ad alto potenziale sotto la ruspa dell'unica ditta cui il comune aveva appaltato la distruzione delle costruzioni abusive. Il titolare della ditta recede dal contratto. Il tribunale di Napoli con sentenza del 22 marzo 1986, condannando Polverino ed altri, descrive l'episodio come "un tentativo di estorsione volto ad assicurarsi il controllo dell'edilizia, in aperto contrasto con i fini perseguiti dalla pubblica amministrazione...con atti diretti a garantire al sodalizio criminoso il monopolio dell'ambito edilizio impedendo la repressione dei reati e l'intervento degli enti territoriali in materia, in modo da sostituire la gestione privatistico delinquenziale all'attività discrezionale della pubblica amministrazione..."⁴².

Il 16 maggio 1989 vengono esplosi numerosi colpi di pistola contro l'auto di Francesco Carputo, consigliere comunale e costruttore, contrario alla speculazione edilizia voluta da Polverino e dai suoi soci. Lo stesso giorno una telefonata gli intima di lasciare l'attività politica e Carputo si adegua all'intimidazione.

Tra la fine del 1990 e gli inizi del 1991 il Carputo è costretto recarsi a casa di Polverino che gli intima di smettere gli attacchi al segretario della sezione DC di Quarto.

Il 18 giugno 1990 vengono esplosi almeno dieci colpi di pistola contro l'auto di tale Pasquale Riccio e dei suoi sostenitori all'interno dello stesso partito politico, il PSI, perchè il partito ha scelto lui come assessore e non tale Russolillo che sarebbe invece favorevole al rilascio di concessioni. Il 30 gennaio 1992 Carputo è vittima di violento pestaggio; è così punito perchè un "suo uomo" ed altra persona a lui legata da vincoli commerciali non si sono presentati ad una riunione della commissione edilizia causandone il rinvio.

La commissione edilizia successivamente si riunisce perchè i due amici del Carputo sono costretti a recarvisi dopo il pestaggio; altro componente vi viene condotto dopo essere stato prelevato da tre persone presso l'abitazione di un suo amico ove si è nascosto per non partecipare.

⁴² La corte d'appello qualificherà invece lo stesso fatto, con le stesse finalità, come tentativo di violenza privata e concederà l'amnistia

La commissione, così riunitasi, esprime parere favorevole ad un vasto intervento edilizio in favore di Giovanni Mallardo, cognato di Ciro Nuvoletta e ad una grande speculazione edilizia sui suoli dell'arciconfraternita dei Pellegrini per la quale ha un'opzione Antonio Simeoli fratello di un affiliato al clan Nuvoletta⁴³.

5.4) Questi sono gli antefatti della situazione urbanistica di Quarto con la quale dovettero misurarsi i commissari straordinari.

Gli abusivi reagirono ai provvedimenti di demolizione creando un "Comitato per lo sviluppo di Quarto". Dopo aver invaso la casa comunale e aver abbattuto la porta dell'ufficio dei Commissari straordinari, erano stati ricevuti dal Prefetto. Nel corso dell'incontro avevano denunciato un trattamento discriminatorio nei propri confronti perchè nel vicino comune di Terzigno, non sciolto per mafia, le leggi sull'abusivismo non venivano applicate e le costruzioni illegali non erano abbattute. Terzigno è uno dei più importanti centri dell'area nolana ed è sotto il controllo totale degli Alfieri

Quasi tutti gli abusivi - 287 su 340 - avevano impugnato le ordinanze di abbattimento dinanzi al T.A.R. che ne aveva sospeso l'esecuzione.

Lo stesso TAR aveva, inoltre, sospeso un'ordinanza comunale con la quale si dava esecuzione ad una demolizione disposta dal Pretore: per giurisprudenza del Consiglio di Stato quel provvedimento non era impugnabile davanti al T.A.R. in quanto il comune si poneva solo come esecutore materiale del provvedimento dell'autorità giudiziaria, senza alcun potere discrezionale.

5.5) Lo stato delle strutture realizzate con i fondi della ricostruzione è condizionato dalla complessiva situazione di degrado.

Le opere ultimate e non ancora consegnate sino al maggio del 1993 sono numerose e interessano i quartieri più degradati della città, in molti dei quali convivono, accanto a strutture antiche, nuove costruzioni abitate in prevalenza da una popolazione proveniente dal centro storico con conseguenti gravi difficoltà nei rapporti sociali.

In tutte le aree degradate della città si sarebbero dovute inserire nuove strutture pubbliche. Si tratta di opere di urbanizzazione primaria, asili, scuole, attrezzature sportive, realizzate con i fondi della legge n.219 del 1981, per un risanamento urbanistico ed una risocializzazione del territorio.

5.6) Alcune di queste strutture, affidate a istituzioni come la scuola, dotate di una grande esperienza gestionale, sono state utilizzate, mentre altre, mai prese

⁴³Per questa sequenza di fatti, v. Ordinanza di custodia cautelare gip Napoli emessa nel procedimento n. 3202/3/92 contro Giuseppe Polverino e altri 16.

in consegna dal Comune, sono state abbandonate al degrado e alla vandalizzazione.

L'elenco delle strutture realizzate e mai attivate e' di per se' eloquente:
Pianura: *Parco in via Duca d' Aosta*. Piscinola: *Parco del quartiere di Villa Vittoria*. Miano: *Scuola materna, asilo nido e parco pubblico di via Mianella*. San Pietro: *Centro culturale di via Casoria e Chiesa di via Luce*. Ponticelli: *piscina, il parco e le attrezzature all' aperto di via Toscano, Biblioteca di vico Santillo*. Sant'Arpino: *Consultorio, Ufficio postale, biblioteca, centro circoscrizionale e chiesa in via Cupa Principe*. Barra -San Giovanni: *Parco urbano e centro sociale per anziani di via Taverna del Ferro, nido per 60 bambini nel rione Villa, circolo N.U., Palazzetto dello sport di via Repubbliche Marinare e il verde pubblico di vico Mastellone*. Secondigliano 167: *Piscina coperta di via Labriola, mercatino di viale della Resistenza, campo di calcio di via Dietro la Vigna*. Centro urbano: *Piscina e impianto sportivo di via M.R. di Torrepadula, piscina di via Monfalcone, impianto sportivo di via Canzanella Vecchia, centro culturale di via Masseria Luce, impianto sportivo di via Stadera, alloggi protetti di vico Suportico, verde attrezzato di via Nuova San Rocco, nido per 30 bambini di via Miano Agnano (occupato abusivamente), parco di quartiere di salita S.A. ai Monti, 3 sezioni di scuola materna, 15 aule di scuola elementare, biblioteca interscolastica e palestra in via Avellino a Tarsia, piscina e complesso sportivo di Corso San Secondo*. Ponticelli 167: *scuola materna, due sezioni di asilo nido, istituto tecnico commerciale e palazzetto dello sport in via Argine, asilo nido lotto I C, poliambulatorio, campo sportivo e fascia centrale attrezzata in zona INCIS*.

5.7) Lo stato di sfascio che si rileva percorrendo i quartieri di Napoli e degli altri comuni dell' area, e' impressionante: asili nido e scuole, completati e persino dotati di arredi, svuotati e vandalizzati, piscine mai riempite, parchi attrezzati, alcuni dei quali ripuliti solo in concomitanza con la visita del Papa, invasi da rifiuti e impraticabili, impianti sportivi con strutture di avanguardia mai utilizzati e tutto cio' mentre torme di bambini vivono in strada non avendo una scuola decente da frequentare o un luogo dove incontrarsi e giocare.

5.8) Della necessita' di porre fine a questo stato di cose, si e' fatto interprete il Cardinale Michele Giordano. L' Arcivescovo di Napoli, dopo aver ricevuto una delegazione della Commissione, ha pubblicato su Il Mattino di Napoli una lettera aperta con la quale si diceva impressionato dal numero e dalla qualita' delle opere che, finanziate ai sensi della legge n. 219/1981, non erano state ancora completate o, se completate, non erano state utilizzate a favore delle popolazioni destinatarie.

Alcuni passi di questa dichiarazione vanno riportati in una relazione al Parlamento per il loro alto senso civile:

"E' impressionante il numero e la qualita' di tali opere, ed è quanto meno paradossale la constatazione dei tempi di realizzazione di opere di indilazionabile necessita' e delle lungagini burocratiche per la consegna e la accettazione e la messa in gestione di opere gia' ultimate. Preoccupazione che, in tali ritardi, possano essere stati ed essere tuttora in gioco interessi particolari o addirittura manovre delittuose, sembra essere quanto meno plausibile.

Per quanto riguarda il Comune di Napoli, titolare del diritto e del dovere di assunzione e di gestione delle opere in questione, va detto che esso ha preso in consegna finora 143 opere sulle 241 programmate. Delle 98 opere non ancora prese in consegna, 16 sono ultimate e collaudate, 30 sono ultimate, ma non ancora collaudate, 50 sono ancora in corso di costruzione e 2 sono gia' da riparare a causa dei vandalismi di cui sono state oggetto.

Non risulta peraltro che le opere gia' consegnate al Comune siano tutte in esercizio. Il che significa che non poche opere, che sono costate pesantemente ai contribuenti, restano esposte anche esse all'opera demolitrice dei ladri e dei vandali".

Ed ancora:

"Esaminando la qualita' delle opere in questione, e' facile rilevare che vittime dei ritardi di consegna o di operativita' gestionale sono soprattutto le generazioni piu' bisognose di attenzione: 18 tra asili nido, scuole elementari e scuole medie; un istituto tecnico commerciale; 12 centri culturali ed altre attrezzature per la gioventu'; e poi numerose attrezzature socio-sanitarie di piu' ampia destinazione. Persino tre chiese da tempo ultimate, non ancora sono state consegnate e una e' tuttora in corso di ultimazione. A queste opere bisogna aggiungere parchi attrezzati, piscine pubbliche, attrezzature sportive, spazi cioe' di aggregazione soprattutto della gioventu' che, a Napoli, si vede negata ogni risposta pubblica a questa esigenza. E' scandaloso che attrezzature idonee a questo scopo, se pur poche ma realizzate con pubblico denaro, restino chiuse al godimento della gioventu' per colpevoli ritardi amministrativi o per incapacita' gestionale degli enti pubblici.

Mentre ritengo doveroso da parte mia, in quanto Pastore di questa popolazione, denunciare questa situazione e sollecitare la parte delle sedi competenti l'identificazione delle responsabilita' morali ed eventualmente anche penali, richiedo l'immediato intervento degli organi dello Stato e degli enti locali competenti per l'accelerazione del completamento delle opere in corso e della consegna al Comune delle opere completate e collaudate.

Per quanto riguarda la gestione di non poche delle opere in questione, per la quale il Comune non ha ne' le risorse economiche ne' le competenze manageriali, invito il Signor Sindaco a porre in atto gli strumenti giuridico-amministrativi per l'affidamento della gestione a persone o enti privati,

superando il non sempre disinteressato manicheismo che, per impedire il conseguimento di un profitto al privato, preferisce che vada in malora un patrimonio pubblico di cui gli stessi manichei non sono in grado di garantire una pubblica e possibilmente non onerosa gestione.

Non poche opere di alto valore sociale, dalle quali ne' la gestione pubblica, ne' quella privata potrebbero ricavare profitto alcuno, possono essere affidate al volontariato mediante convenzioni che garantiscano il perseguimento delle finalita' proprie di tali opere e il diritto di controllo da parte del competente Ente pubblico.

La Chiesa di Napoli, mentre sollecita intanto la consegna delle quattro chiese comprese nell'elenco delle opere in sofferenza, dichiara la sua disponibilita' a favorire l'impegno del volontariato cattolico, tramite la Caritas diocesana, per l'assunzione del maggior numero possibile di gestione delle opere sociali (asili nido, scuole materne, centri sociali)".

6) Casa e camorra

6.1) Nei primi giorni del febbraio 1990 inizia a Napoli l'occupazione abusiva degli alloggi della ricostruzione realizzati da anni e mai consegnati ai legittimi assegnatari.

Nei primi giorni vengono occupati progressivamente circa 2.000 alloggi e, verso la fine del mese, in un solo giorno, con un'azione studiata e coordinata nella quale sicuramente partecipano, del tutto incontrastati, elementi della camorra, ne vengono occupati altri 2.000.

L'esigenza di liberare queste abitazioni popolari occupate abusivamente, e' stata segnalata alla Commissione da piu' parti come prioritaria sia per arginare il degrado in cui e' caduto un immenso patrimonio edilizio, che per dare un segnale di ripristino della legalita' cosi' palesemente violata e cosi' a lungo tollerata.

L'occupazione, oltre a ledere i diritti dei legittimi assegnatari, ha dato origine ad una "gestione autonoma" delle abitazioni da parte degli occupanti, nonche' ad una opera di progressiva distruzione delle stesse.

6.2) Il Commissario di governo per la ricostruzione, nell' illustrare alla Commissione tutte le implicazioni delle occupazioni abusive, faceva rilevare che:

- non sempre le occupazioni erano state dettate da un effettivo bisogno abitativo di tutti gli occupanti: quando alcuni di costoro avevano dovuto abbandonare gli alloggi, se ne erano andati "tranquillamente", senza procedere ad altre occupazioni, ne' effettuare alcuna forma di protesta;

- le occupazioni avevano riguardato inizialmente gli alloggi nella quantità sopra indicata; ma erano stati effettuati degli sgomberi ed ora l' occupazione interessava 2.200 alloggi, nel comune di Napoli e in aree esterne:

- gli alloggi che potevano dirsi effettivamente occupati erano quelli ancora residualmente utilizzabili, mentre per molti altri perché non erano state completate né le fogne, né le reti idriche, né quelle elettriche; gli occupanti avevano realizzato pericolosi allacci elettrici abusivi; dove possibile, erano stati effettuati allacci idrici; non si erano potuti fare gli allacci fognari;

- conseguentemente i piani bassi di questi edifici erano diventati i recapiti fognari dei piani alti, gli sgomberi erano stati pertanto determinati dalla situazione di inagibilità che aveva spinto gli occupanti dei piani bassi, via via, ad andarsene;

- una riprova di ciò si era avuta proprio a Piscinola che era stata sgomberata perché i piani bassi erano colmi di residui luridi derivanti dall'utilizzazione abusiva degli alloggi posti ai piani superiori;

- realizzatisi questi sgomberi determinati dalla situazione igienica, i concessionari avevano cercato di intervenire per riprendere i lavori ma si erano trovati di fronte a comitati degli occupanti abusivi i quali ritenevano di dover continuare a gestire gli alloggi appena sgomberati .

6.3) Il ripristino della legalità in questo settore, alla luce di quanto dichiarato alla Commissione dal Commissario di Governo per la ricostruzione e dal Prefetto, si rivela complesso per una serie di cause che andrebbero rimosse contestualmente.

Gli alloggi occupati, infatti, non possono essere completati dai concessionari i quali, con il passare del tempo, vedono aumentare progressivamente i costi.

Gli stessi alloggi non possono essere completati senza che, contestualmente, non se ne disponga una rigida e continua vigilanza che impedisca nuove occupazioni al fine di evitare che si rimetta in moto un intuibile meccanismo perverso

La mancata vigilanza, inoltre, renderebbe inutile la tanto invocata anagrafe dell' utenza, dato il continuo avvicendamento degli occupanti.

Le occupazioni hanno determinato un notevole degrado degli alloggi, tenuti senza cura dagli occupanti, che, quando li abbandonano, portano via tutto ciò che è amovibile, compresi i fili dell' impianto elettrico.

La spesa necessaria al riadattamento di un alloggio abbandonato dagli occupanti è stata stimata in 20 milioni, mentre il danno complessivo,

approssimativamente stimato dal Commissario per la ricostruzione, ammonterebbe oggi a 100 mld.

6.4) Molte strutture ultimate, infine, non sono state ricevute in consegna dai Comuni destinatari per incapacità o impossibilità di gestirle. Anche per questa ragione è in corso il rapido degrado di un immenso patrimonio edilizio costato alla collettività centinaia di miliardi e mai utilizzato.

7) La situazione scolastica

7.1) Dall' audizione del Provveditore agli studi dottor Antonio Mascoli e dalla documentazione acquisita, la Commissione ha potuto trarre elementi conoscitivi esaurienti sulla situazione scolastica della città di Napoli.

Il Provveditore ha illustrato, innanzitutto, la situazione dell'edilizia scolastica, fornendo i dati sulla carenza di aule e sul degrado strutturale degli edifici, per dare alla Commissione un'idea delle difficoltà e dei disagi che giornalmente gli studenti, le famiglie, il corpo docente e gli organi amministrativi debbono affrontare e superare.

La crisi delle strutture edilizie scolastiche è una costante nelle grandi città del meridione, ma a Napoli ha raggiunto un livello tale da determinare, come si vedrà, l'emanazione di un provvedimento legislativo specifico ed urgente per consentire l'apertura dell'anno scolastico 1993-94.

La situazione attuale, secondo il Provveditore, può essere così riassunta:

- nel 1988 Napoli aveva una carenza di 4.812 aule, scesa, a distanza di cinque anni, a 2.214;

- quest'ultima cifra, sebbene vi fosse stato un miglioramento quantitativo, è di per sé indicativa del livello di disagio nella vita scolastica cittadina che periodicamente si aggrava a causa del degrado progressivo delle strutture esistenti;

- molte scuole, infatti, sono allocate in edifici originariamente destinati ad abitazioni civili e successivamente riadattati all'uso scolastico, con una tipologia del tutto inadatta al servizio che in esse si dovrebbe rendere;

- a ciò si deve aggiungere lo stato di fatiscenza di altri edifici scolastici per cui sono sufficienti un temporale o una pioggia più fitta per far entrare in crisi il sistema strutturale scolastico dell'intera area metropolitana;

-il regolare inizio dell' anno scolastico 1993/94 era messo in forse in quanto circa 300 edifici scolastici non erano in condizione di riaprire;

-si era potuto dare inizio all' anno scolastico 1992/93 per il diretto intervento del prefetto che aveva convocato i proprietari di edifici adibiti a scuole a favore dei quali erano già stati emessi i decreti esecutivi di sfratto: grazie a questo intervento prefettizio e alla disponibilità dei proprietari degli edifici, si era potuto ottenere l'uso dei locali per un altro anno;

- i doveva rilevare la assoluta mancanza di interventi e la costante latitanza dell' amministrazione comunale in particolare e delle altre amministrazioni in generale;

- a Napoli si era costretti a convivere con crisi permanenti, dichiarate o di fatto, degli enti territoriali (regione, provincia e comune) per cui non si riceveva nessun aiuto dagli amministratori competenti nè era possibile trovare in loro una qualsiasi interlocuzione;

- a riprova di quanto detto, era sufficiente far riferimento al caso degli insegnanti di scuola materna per i quali da quattro anni vi era un organico strutturato con migliaia di posti; mancava però l'unica ragionevole e imprescindibile condizione e, cioè l'erogazione del servizio di refezione, mai verificatosi pur se sistematicamente promesso negli ultimi quattro anni dai sindaci che si erano avvicendati;

- il comune , avvertito, sollecitato e implorato, aveva sempre manifestato la volontà di collaborare, ma tale disponibilità non aveva prodotto mai effetti concreti;

- molte riunioni convocate dal prefetto erano andate deserte proprio a causa dell' assenza dei rappresentanti degli enti territoriali.

7.2) I dati relativi alla proprietà delle strutture e all' attuazione delle leggi di finanziamento dell' edilizia scolastica, a Napoli e provincia, costituiscono una ulteriore conferma della situazione delineata dal Provveditore.

A Napoli le strutture private date in locazione al Comune sono 124, mentre quelle date in locazione all' amministrazione provinciale sono 89. Negli altri comuni della provincia le strutture private sono 396.

Con i finanziamenti della legge n.7/1962 sono stati costruiti e consegnati 24 edifici scolastici, mentre 28 sono stati quelli costruiti e consegnati con i finanziamenti della legge n.219/1981.

Sempre a Napoli, in attuazione della legge n.488/1986, sono state richieste dal Comune 72 scuole, 12 delle quali sono in corso di esecuzione, 59 sono sospese e una soltanto e' stata completata.

Nei comuni della Provincia sono state richieste 172 scuole, delle quali 97 sono in corso di esecuzione, 66 sono sospese e 9 completate.

L'Amministrazione provinciale, sempre in base alla legge n.488/1986, ha richiesto 29 scuole, 22 delle quali sono sospese e 7 sono in corso di esecuzione.

I problemi dell'edilizia scolastica in generale e le difficoltà per un regolare inizio dell'anno scolastico 1993/94 venivano ulteriormente, ed intuitivamente, aggravate dalla dichiarazione dello stato di dissesto del Comune di Napoli.

7.3) Prendendo spunto da quest'ultimo evento, il Provveditore ha chiesto al Ministro della Pubblica Istruzione, il 25 maggio 1993⁴⁴, provvedimenti idonei ad assicurare l'apertura dell'anno scolastico, facendo presente che:

- aveva più volte riferito sulla assoluta mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e dei servizi essenziali quali la refezione o la fornitura di suppellettili, nonché sulle continue interruzioni delle attività didattiche per l'impossibilità di far fronte agli inconvenienti anche di minimo spessore;

- tale stato di cose si protraveva da anni, sempre fatalisticamente giustificato con le difficoltà finanziarie degli enti locali, in particolare del comune di Napoli e dell'Amministrazione provinciale.

- una non trascurabile percentuale dei comuni della provincia versavano nelle stesse condizioni di fatto e spesso erano privi del governo cittadino, sostituito dal commissario straordinario;

- l'Amministrazione provinciale di Napoli aveva formalmente e reiteratamente dichiarato di non essere in grado di assolvere alle proprie analoghe competenze per il ramo dell'istruzione superiore (licei scientifici e istituti tecnici);

- la magistratura non poteva esimersi dal rispetto rigoroso delle norme di prevenzione e sicurezza in vigore sul territorio nazionale per cui si era giunti, ormai, al paradosso di intere strutture scolastiche poste sotto sequestro a tempo indeterminato perché indeterminati ed indeterminabili erano i tempi di intervento degli enti locali, senza che a ciò corrispondesse una qualsiasi soluzione alternativa e concreta di funzionamento per le scolaresche interessate;

- non era nemmeno il caso di accennare ai problemi relativi alla "qualità" del servizio scolastico.

⁴⁴Il dissesto dell'amministrazione provinciale sarebbe stato dichiarato il 6 giugno successivo.

7.4) Il Governo, con decreto legge 9 agosto 1993 n. 288, anticipava all'anno scolastico 1993/94 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classes.

Nello stesso contesto, allo scopo di far fronte alla straordinaria necessita' di consentire l'apertura dell'anno scolastico 1993/94 nella citta' di Napoli, apertura messa in forse dalla situazione di inagibilita' di numerosi edifici adibiti a scuole, autorizzava la spesa di 15 miliardi per l'anno 1993 destinandola ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprieta' pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico, nonche' per l'acquisto dei relativi arredamenti.

: Nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto, la necessita' dell'intervento straordinario veniva cosi' motivato:

".....Si tratta, secondo gli elementi conoscitivi recentemente acquisiti e comunicati dalla prefettura di Napoli, di 357 edifici scolastici, 137 dei quali a carico dell'Amministrazione provinciale e 220 a carico del Comune. Detti edifici presentano gravi carenze nelle strutture o negli impianti sotto il profilo della sicurezza, dell'igiene e, comunque, dell'agibilita'. In considerazione del brevissimo lasso di tempo che ci separa ormai dall'inizio del prossimo anno scolastico, non sono possibili interventi generalizzati e radicali, interventi ai quali peraltro sono preordinati i finanziamenti, con mutui a carico dello Stato, gia' previsti negli ultimi provvedimenti legislativi in materia di edilizia scolastica... Si rendono invece assolutamente necessari ed urgenti interventi atti a rimuovere quelle particolari condizioni di inagibilita' delle sedi scolastiche che ne possono determinare la chiusura proprio in coincidenza con l'inizio del prossimo anno scolastico. In una particolare situazione come quella della citta' di Napoli, gia' contraddistinta da vari fenomeni di tensione sociale, la concreta prospettiva di una mancata regolare riapertura di un numeri consistente di scuole impone l'adozione di misure straordinarie, sia sotto il profilo finanziario, sia, e soprattutto, sotto il profilo degli strumenti operativi".

7.5) Gravi sono, del pari, le condizioni complessive in cui è costretto ad operare lo stesso ufficio del Provveditorato in quanto:

- l'edificio, di proprieta' del Banco di Napoli, e' stato alienato ad altro ente e da quattro anni pende il decreto di sfratto per il quale solo grazie all'intervento del prefetto e all'interessamento del Provveditore, si riesce ad ottenere una proroga;

- tutto il personale dell'ufficio, piu' di 300 persone⁴⁵, in una occasione si e' dovuto organizzare per impedire che gli ufficiali giudiziari apponessero i sigilli agli uffici;

- a queste carenze strutturali bisogna aggiungere quelle relative alla informatizzazione, per sopperire alle quali il personale e' costretto a servirsi dei propri computers;

- altra grave carenza si nota nel personale dell'Ufficio scolastico provinciale che, tra decessi, pensionamenti e dimissioni, dalla data dell' insediamento dell' attuale Provveditore, e' diminuito di 149 unità.

- molti funzionari della carriera direttiva hanno vinto concorsi dirigenziali e si sono dimessi, lasciando l' Ufficio con soli 6 primi dirigenti e senza fasce intermedie;

- a causa delle numerose denunce sporte all' Autorita' giudiziaria da una utenza insoddisfatta, il personale è costretto a convivere, giornalmente e in tutti i settori dell' Ufficio, con le squadre della polizia giudiziaria e cio' accresce enormemente il disagio di questi operatori gia' costretti a lavorare in condizioni precarie.

7.6) Tali carenze, inoltre, vanno viste anche alla luce dei molteplici compiti d'istituto, aggravati dal numero impressionante di docenti, precari e amministrativi che gravano sull' ufficio. Il Provveditorato agli studi di Napoli, infatti, gestisce un organico di 545.988 alunni, 55.672 docenti e 16.090 amministrativi dislocati in 1.448 edifici scolastici.

Le carenze interne alla scuola, comunque, non possono essere individuate nelle sole strutture edilizie.

Ad esse, secondo un'analisi del Provveditorato vanno aggiunte quelle relative a una difficolta' di raccordo tra scuola elementare e scuola media e ad una metodologia non adeguata alla capacita' di apprendimento degli alunni.

A queste carenze interne si sommano quelle esterne, dovute alla situazione sociale ed economica molto degradata, allo scarso livello culturale delle famiglie, al lavoro minorile e alla sfiducia nelle istituzioni scolastiche.

7.7) Da queste cause traggono origine problemi vari, primo tra tutti, quello della dispersione scolastica, intesa come somma di fenomeni diversi: evasione dell'obbligo, abbandono, bocciature, ripetenze, frequenze irregolari e ritardi.

⁴⁵Dall'audizione del Provveditore agli studi di Napoli, nel corso del sopralluogo della Commissione Antimafia a Napoli il 25-26-27 maggio 1993.

Da una ricerca commissionata dal Ministero della pubblica istruzione al CENSIS nel 1984, si rileva che la provincia di Napoli e' quella a piu' alto indice di disagio scolastico (incidenza dei doppi turni, percentuale in edifici precari, percentuale di frequenza della scuola materna) e di rischio educativo (percentuale di disoccupazione, di professioni dequalificate e di titolo di studio della popolazione)⁴⁶.

I dati piu' recenti (anno scolastico 1991-92) sui probabili evasori dell'obbligo (alunni iscritti che non hanno mai frequentato o hanno interrotto la frequenza senza fornire alcuna giustificazione) indicano che la Campania, dopo la Sicilia, la Calabria e il Friuli, ha il tasso piu' alto di dispersione scolastica. Si tratta assai probabilmente di cifre che peccano per difetto.

La percentuale di ripetenza (che si calcola considerando gli alunni ripetenti in un certo anno scolastico sugli alunni iscritti nell'anno scolastico precedente) nella provincia di Napoli, sia nella scuola elementare che in quella media, e' piu' alta di quella della Campania che, negli ultimi tre anni, insieme alla Sicilia e alla Sardegna, e' la regione con i tassi piu' alti, soprattutto per la scuola media.

Dalla relazione del Provveditore agli Studi del dicembre 1992 risulta un tasso di evasione del 3% nelle scuole elementari e del 10% nelle scuole medie dell'intera provincia nell'anno scolastico 1988-89, mentre il tasso di ripetenze e bocciature e' del 2% nelle elementari e dell'11% nelle medie.

Piu' in particolare, gli alunni ripetenti nell'anno scolastico 1990-91, nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado di Napoli, sono stati il 9,9%, in Campania l'8,4%, in Italia il 7,4%.

Nell'anno scolastico 1989-90 nelle scuole elementari di Napoli gli studenti ripetenti sono stati l'1,2%, in Campania l'1% e in Italia lo 0,7%.

7.8) Il Provveditorato agli Studi di Napoli, nonostante le enormi difficoltà, tenta di rimuovere, nell'ambito delle proprie competenze, le carenze interne alla scuola con vari programmi che possono essere considerati tra i piu' interessanti tra quelli del Mezzogiorno.

La successiva verifica delle esperienze ha evidenziato un contenimento della dispersione scolastica, che resta peraltro gravissima, un maggior coinvolgimento delle famiglie, una maggiore continuita' nel migliorato raccordo tra le scuole della stessa area.

I nodi problematici da affrontare, come e' stato indicato dal Ministero della Pubblica Istruzione, sono:

- la mancanza di una anagrafe scolastica che permetta di individuare, con un controllo incrociato con l'anagrafe comunale, tutti i casi di dispersione;
- la difficoltà di recuperare i ragazzi che sono usciti dalla scuola;

⁴⁶Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I.

- lo scarso coinvolgimento dei comuni e delle USSLL per la realizzazione dei progetti integrati;
- la grave situazione dell'edilizia scolastica;
- una attenta ricognizione delle risorse attivate in questi ultimi anni, per definire un piano organico di interventi, sia nelle scuole che nelle aree territoriali, nell'ambito di un coordinamento stabile tra le varie istituzioni;
- la necessita' di programmare azioni mirate ed integrate (scuola, comune, servizi sociali, USSLL) rivolte alle famiglie;
- un piano di formazione sistematica sia per gli operatori della scuola che degli altri servizi.

Non v'e' dubbio che le molteplici difficolta' cui si e' fatto cenno rischiano di essere maggiormente aggravate dalla rideterminazione del rapporto alunni - classi e, nello specifico campano, dal precario stato delle finanze degli enti locali.

7.9) La situazione scolastica è tra le cause della grave devianza minorile. Gli ultimi dati certi risalgono al 1991. A Napoli vivono circa 100.000 ragazzi tra i quattordici e i diciassette anni. Sono stati arrestati 1.342 adolescenti; l'82 per cento circa non ha completato la scuola dell'obbligo contro la media del 42% nelle regioni del Nord; il 57% circa non ha conseguito la licenza elementare; il 4% è analfabeta. Il 17% è imputato per uso o per possesso di armi da fuoco; il 56% per furto o rapina⁴⁷.

I minori sono largamente usati dalla camorra come "foderi" secondo il linguaggio malavitoso, trasportatori, di armi, o come spacciatori al minuto di stupefacenti o come portaordini.

Nella crisi della scuola e delle altre strutture sociali, la camorra è l'unico soggetto che riesce a dare un' identità ed una parvenza di integrazione a ragazzi che hanno davanti a sé soltanto la miseria della famiglia e la disattezione dei poteri pubblici.

A proposito delle responsabilità degli enti locali per questa degenerazione sono sufficienti le cifre relative agli assistenti sociali presenti in Campania, secondo quanto riferito alla Commissione. Su 552 comuni della Campania ne sono stati censiti 451; 279 comuni non prevedono posti di assistente sociale; sono complessivamente presenti 450 assistenti di cui 200 dipendono dal solo comune di Napoli.

⁴⁷Luciano Sommella, *Notizie da Napoli, in Ragazzi della mafia, a cura di Franco Occhiogrosso, Milano, 1993, p.87*

8) Il problema dell'occupazione.

8.1) Il problema dell'occupazione a Napoli e nell'area metropolitana è grave sia per le sue dimensioni quantitative sia perchè si inserisce in un contesto di progressiva deindustrializzazione e di mancata razionalizzazione delle strutture commerciali.

Secondo l'ex sindaco Francesco Tagliamonte il numero dei disoccupati si aggirerebbe attorno alle 250 - 300 mila unità; le valutazioni di parte sindacale, però, indicano che a Napoli i disoccupati sono più di 500 mila .

Il carattere endemico e crescente della disoccupazione ha prodotto nella città, a partire dalla fine del 1974, il fenomeno dei "disoccupati organizzati" .

Il nucleo crebbe rapidamente ed iniziarono le manifestazioni per ottenere lavoro.

La più importante si terrà a Roma dove, nel giugno del 1975, confluiscono duemila disoccupati napoletani che ricevono dal governo la promessa di 10.500 posti di lavoro per la "vertenza Campania"⁴⁸ Nel successivo autunno i primi 700 disoccupati vengono avviati al lavoro nei cantieri di restauro dei monumenti.

Nel novembre dello stesso anno, migliaia di disoccupati napoletani tornano a Roma a manifestare per sbloccare i 10.500 posti promessi. I posti non sono mai stati assegnati; si dovranno attendere i provvedimenti del dopo terremoto, ad es. la L. 140/81 per collocare in settori della pubblica amministrazione alcune centinaia di operai delle aziende in crisi.

8.2) Il nucleo rimasto a manifestare quasi giornalmente sotto la prefettura, il municipio o la cattedrale aspira a far parte del corso per mille disoccupati da qualificare per un qualche impiego in settori produttivi. Se solo si pone mente al fatto che i mille sono una goccia dell' immenso mare di disoccupati e che, nonostante ciò, la loro azione di protesta interessa quotidianamente la città, anche con episodi eclatanti quali l' occupazione della cattedrale nell' ottobre del corrente anno, si ha una idea della drammaticità della situazione generale

Il Prefetto di Napoli ha rilevato, nel corso della sua audizione, che molti di coloro che hanno lottato da dieci anni per questo corso hanno superato il limite di età che permette di accedervi e quindi non potranno beneficiarne.

9) La crisi delle istituzioni locali

9.1) Molte delle carenze amministrative trovano la loro origine e il loro perpetuarsi in una costante precarietà degli organi elettivi, cui conseguono l'

⁴⁸F. Ramondino, Napoli: i disoccupati organizzati, Milano 1977, p.43 ss.

impossibilita' di una programmazione degli interventi e la cronica incapacita' di governo degli enti locali.

L'instabilita' degli organi democratici legittima inoltre forme di governo delle organizzazioni criminali.

La regione Campania ha avuto in 22 anni di storia 19 giunte con una media di 11-12 mesi di governo effettiva per ciascuna.

9.2) Illuminante è la cronologia delle più recenti crisi nel comune di Napoli.

Il 7 giugno 1992 si svolgevano le elezioni amministrative e nella seduta del 25 luglio successivo veniva eletto sindaco Nello Polese.

La giunta, che godeva dell'appoggio di un quadripartito, durava in carica per sei mesi e mezzo, sino al 5 febbraio 1993, quando il sindaco formalizzava le dimissioni.

Il 2 aprile 1993 si procedeva alla nomina del nuovo sindaco nella persona di Francesco Tagliamonte, sempre con l'appoggio di un quadripartito.

Il 19 luglio successivo venivano formalizzate le dimissioni del sindaco in carica e, mentre proseguivano i tentativi di formare una nuova giunta, interveniva il decreto di scioglimento del consiglio comunale da parte del presidente della Repubblica per motivi di ordine pubblico.

I comuni capoluoghi di provincia - Avellino, Caserta, Benevento e Salerno, sono stati rinnovati con le elezioni amministrative dell'estate del 1990. Solo il comune di Avellino, sino ad oggi, non ha avuto nessuna crisi, mentre gli altri comuni sono stati attraversati da varie crisi fino a giungere allo scioglimento per motivi ordinari (art. 39 legge n. 142 / 1990). A Caserta, a seguito di un voto di "sfiducia costruttiva" del marzo 1993, veniva riconfermato il Sindaco uscente Carlo Gasparin che, però, prima del giuramento, veniva raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare per concorso in concussione aggravata. Con D.P.R. del 27 aprile 1993 il consiglio comunale veniva sciolto essendosi dimessa la metà dei consiglieri.

Al comune di Benevento si ha una prima crisi il 28 novembre 1992; il sindaco uscente viene sostituito con altro consigliere comunale. Con D.P.R. del 19 luglio 1993 il consiglio comunale viene sciolto essendosi dimessi 36 consiglieri sui 40.

Al comune di Salerno dopo l'elezione del sindaco il 16 luglio 1990, seguiva una prima crisi il 24 ottobre 1992 risoltasi il 30 novembre successivo, e ancora una seconda crisi il 23 marzo 1993 risoltasi il 22 maggio successivo. A seguito delle dimissioni della metà dei consiglieri, il consiglio comunale veniva sciolto con D.P.R. del 16 agosto 1993 essendosi dimessi 27 consiglieri sui 50 assegnati dalla legge.

9.3) Anche il consiglio regionale della Campania e il consiglio provinciale di Napoli, rinnovati il 6 maggio 1990, subivano crisi di stabilità con cadenze pressoché simili: alla provincia con l'elezione del presidente e della giunta il 10 agosto 1990 e con due successive crisi consiliari risolte il 29 febbraio 1992 e il 6 luglio 1993 e alla regione con l'elezione del presidente e della giunta il 20 settembre 1990 e con due successive crisi risolte il 19 marzo 1992 e il 7 aprile 1993.

La principale ed assorbente attività amministrativa dei tre organi elettivi sembra, dunque, essersi esaurita nella composizione dei contrasti tra parti politiche e delle conseguenti crisi. I problemi dei cittadini non sono stati neanche affrontati. Gli interessi della città sono stati sacrificati a favore di quelli privati, personali e di gruppo.

9.4) L'instabilità amministrativa, invece di essere assunta come parametro delle responsabilità politiche, è stata addotta da molti dei pubblici amministratori, ascoltati nel corso delle audizioni, come giustificazione dell'impossibilità ad operare, e finanche a riferire, dati i brevi periodi di permanenza negli incarichi ad essi assegnati.

Questo ricorrente alibi viene spesso utilizzato per scaricare sui remoti predecessori le responsabilità per la cattiva gestione della cosa pubblica, sì che i drammi di Napoli e della Campania, alla fine, sembrano avere cause trascendentali o, peggio ancora, genetiche.

9.5) La cattiva amministrazione del comune capoluogo di regione nell'ultimo biennio, sommandosi a quella ereditata dal passato, ha provocato una profonda crisi finanziaria, che ha coinvolto anche l'amministrazione provinciale⁴⁹.

La Giunta municipale, il 24 aprile 1993, ha proposto lo stato di dissesto finanziario; il Consiglio ha approvato la proposta il 3 maggio successivo.

Un compendio dei fatti che hanno determinato la dichiarazione dello stato di dissesto è contenuto nella relazione con la quale l'assessore alle finanze ha avanzato in giunta la relativa proposta.

Nella relazione sono correttamente indicati i principali guasti che hanno connotato la vita amministrativa del comune di Napoli, indebolendone conseguentemente la capacità di resistenza alla penetrazione camorristica.

⁴⁹L'Amministrazione provinciale di Napoli ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario il 6 giugno 1993.

9.6) Dalla esposizione dei dati del bilancio 1993 e dei relativi rilievi del collegio dei revisori dei conti e del CORECO, risulta che:

- a fronte di entrate di natura corrente pari a lire 2.131 mld., erano previste spese per lire 2.320 mld.

- la differenza tra i due importi doveva essere finanziata attraverso l'alienazione di cespiti immobiliari tra i quali quella di palazzo Fuga per un importo di 150 miliardi;

- i revisori dei conti avevano espresso le proprie perplessita' per la congruita' di tale stima, sintetizzata in una relazione di poche righe, non suffragata da una valutazione analitica con ricerche di mercato, ne' da un parere dell'U.T.E.;

- la ragioneria, gia' nella relazione tecnica al bilancio di previsione 1993, aveva preannunciato di poter dar corso agli impegni di spesa solo dopo un puntuale riscontro dell'accertabilita', nell'anno di competenza, del ricavato dall'alienazione dei cespiti patrimoniali;

- nell'assenza di una qualsiasi certezza, anche per le perplessita' sull'efficienza degli uffici tecnici a concretizzare le alienazioni, il bilancio non poteva essere regolarmente gestito.

Inoltre:

- permanevano le incognite relative alla effettiva realizzazione delle entrate tributarie dato che, tra l'altro, lo stesso piano evasori 1992 concernente lo smaltimento dei rifiuti non era stato attivato;

- i disavanzi delle aziende municipalizzate erano coperti sino al 1989 e i mutui destinati alla loro copertura a partire dal 1990 non erano stati contratti: ove lo fossero stati, il loro importo avrebbe compromesso senza rimedio alcuno la situazione del comune;

- dubbi gravavano sulla sussistenza di partite d'entrata relative agli importi di:

- 77 mld per recuperi dal personale;

- 40 mld dovuti dalla Regione Campania;

- 19 mld per lavori in danno del Comune;

- 90 mld per somme dovute dal commissario straordinario o, comunque, conseguenti al sisma;

- 107 mld per anticipazioni corrisposte alle aziende municipalizzate in partita di giro;

- 19 mld e 40 milioni per il contenzioso relativo allo stadio San Paolo;

9.7) Conseguentemente la giunta era chiamata a dare chiarimenti in quanto:

- non risultava assicurata la prescritta copertura minima del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- la riscossione dei proventi delle contravvenzioni risultava sempre sensibilmente inferiore alle previsioni;
- i proventi relativi ai prelievi con i carri gru' delle auto in sosta vietata e ai parcheggi erano scarsi;
- dovevano essere migliorate le entrate relative ai diritti di pubblica affissione e pubblicità;
- si doveva comunicare se il "progetto produttività", in ordine alle entrate previste per il condono edilizio, era stato approvato e se era stata prevista la spesa richiesta per l' informatizzazione del servizio;
- sempre in relazione alla spesa, l'ente doveva far conoscere i provvedimenti che intendeva adottare in ordine alla sottostima di alcuni oneri relativi alla applicazione dei vigenti benefici contrattuali a favore del personale dipendente, mentre dovevano essere valutate con maggior rigore le posizioni lavorative dei dipendenti addetti ai servizi giardini, come pure doveva essere presa in considerazione la possibilità di rientro del personale distaccato presso il commissariato straordinario;
- si doveva comunicare, in ordine ai mutui assunti e da assumere per la copertura dei deficit pregressi delle aziende municipalizzate, quali provvedimenti si intendevano adottare per il riequilibrio delle gestioni pregresse;
- in ordine a recenti notizie fornite dalla stampa circa il pignoramento presso la tesoreria comunale di considerevoli importi (150 mld dalla sola ITALSTRADE), con sicura compromissione della gestione corrente, si dovevano chiarire i termini della vicenda e attestare la inesistenza di altre procedure esecutive il cui realizzarsi avrebbero potuto concretizzare la dichiarazione di dissesto finanziario.

L' assessore, constatata la impossibilità di fornire tutti i chiarimenti richiesti e dar corso agli adempimenti pretesi dall'organo di controllo per ottenere l'approvazione del bilancio, prospettava la necessità - alternativamente e obbligatoriamente prevista dalla legge - di dichiarare lo stato di dissesto finanziario.

L'articolo 21 comma 1° della legge n. 8/1993, infatti, stabilisce che la dichiarazione dello stato di dissesto deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente ogni qual volta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto fronte nei termini.

L'assessore, infine, chiariva le conseguenze della dichiarazione dello stato di dissesto, consistenti nella gestione del pregresso da parte di una "commissione straordinaria di liquidazione" nominata dal presidente della repubblica su proposta del ministro dell'interno, con relativo accollo da parte dello stato di un

mutuo -stimato in oltre 512 mld -, mentre la gestione dell'esercizio per l'anno 1993 rimaneva affidata al Consiglio e alla giunta che, pertanto, restavano in carica.

9.8) La situazione finanziaria del bilancio di previsione 1993 era, per ammissione dello stesso assessore alle finanze, ben più compromessa di quanto non indicassero i previsti 189 miliardi di deficit. Regnava infatti la più assoluta incertezza sulla effettiva realizzazione di interi capitoli di entrata.

A ciò si deve aggiungere quella parte del passivo "invisibile" costituito dal deficit delle aziende municipalizzate, che era riportato nei bilanci delle aziende stesse e non in quello del comune.

Su quest'ultimo beneficiario dei servizi, infatti, gravavano i mutui per coprire i disavanzi delle municipalizzate, ma dal 1990 in poi, come l'assessore alle finanze spiegava con una certa disinvoltura contabile, gli stessi non erano stati più contratti per non compromettere irrimediabilmente le finanze comunali.

Il totale complessivo del disavanzo delle aziende municipalizzate e di trasporto, relativo agli esercizi finanziari 1990/91/92, non compreso tra i residui passivi e tra i debiti fuori bilancio, tratto dalle passività indicate nei conti generali del patrimonio al 31 dicembre 1992 e con i valori rilevati dai conti consuntivi delle aziende stesse, ammonta a £. 516.564.990.380

Il disavanzo trova una delle sue cause principali nella cattiva amministrazione delle aziende. In queste, infatti, una cronica carenza di organico coesiste con una inidonea opera di controllo sulle prestazioni lavorative dei dipendenti: un sintomo può rilevarsi dal rapporto tra assenze per malattie o permessi e numero di ore di straordinario retribuite nel corso dell'esercizio 1992.

A.T.A.N. (Azienda Tranvie Autofilovie Napoli)

media dipendenti 5.224

carenze d' organico 1.783

assenze per malattia giorni 162.794,7 pari al 10 % del totale

straordinario feriale ore 777.401 per £. 14.194.708.585

" " festivo ore 135.349 per £. 2.642.328.102

A.M.C.L. (Azienda Municipalizzata Centrale Latte)

dipendenti 147

assenze per malattia giorni 2.138

straordinari ore 32.913

A.C.T.P. (Azienda Consortile Trasporti Pubblici Napoli)

media dipendenti 3.479

assenze per malattia giorni 77.027

straordinario feriale ore 15.382

A.M.A.N. (Azienda Municipalizzata Acquedotto Napoli)

media dipendenti 463
assenze per licenze e/o permessi giorni 13.800
assenze per malattia giorni 3.667
straordinari ore 300.181 di cui 125.828 per copertura dei
turni avvicendati continuativi

Sommando il disavanzo delle municipalizzate e i capitoli delle entrate di incerta realizzazione, il deficit reale del bilancio di previsione per il 1993 si attestava su una cifra superiore di circa 1.000 mld a quella indicata dalla Giunta municipale.

9.9) Il bilancio di previsione 1993 della Provincia di Napoli rilevava un analogo stato deficitario anche a causa della situazione economica dell' Azienda Consortile Trasporti Pubblici gestita al 50 % insieme al Comune di Napoli.

L'importo della massa passiva, indicata come "provvisoria" per la impossibilita' di una esatta quantificazione, ammontava a 452 mld., mentre la massa attiva era di 237 mld.

Anche in questo caso, non potendosi far fronte alle richieste di regolarizzazione avanzate dal CO.RE.CO., il 24 maggio 1993 veniva proposta dalla Giunta la dichiarazione dello stato di dissesto, tempestivamente ratificata dal Consiglio il successivo giorno 26.

9.10) La dichiarazione dello stato di dissesto del Comune era vista dal Sindaco Tagliamonte, che per puro spirito di servizio aveva cercato di gestire questa drammatica situazione, come una manifestazione della volonta' dell'amministrazione di non essere disposta a coprire le molteplici storture amministrative.

Le opposizioni ritenevano invece che lo stato di dissesto costituisse un escamotage per continuare ad amministrare, scaricando sullo Stato l'onere del pagamento dei debiti pregressi.

La disputa non era destinata a durare. In piena estate, infatti, dai rubinetti delle abitazioni tornava a sgorgare acqua sporca, con varie gradazioni a seconda delle zone e delle ore.

Il fenomeno, pur non essendo nuovo nella travagliata vita della citta', andava a sommarsi a tutti gli altri disagi che vessano la quotidianità dei cittadini napoletani.

Il ministro dell'interno, sussistendo un grave rischio di turbativa dell'ordine pubblico connesso alla incapacità degli amministratori di affrontare e risolvere le troppe emergenze e inefficienze, proponeva il decreto di scioglimento del consiglio comunale che il Capo dello Stato firmava il 12 agosto 1993.

La relazione che accompagnava la proposta di scioglimento può considerarsi una summa dei mali di Napoli: incapacità politica degli amministratori di darsi una amministrazione autorevole, questione morale, problemi occupazionali, crisi abitativa, inefficienza dei servizi pubblici, problemi insoluti delle aziende municipalizzate e della centrale del latte, stato disastroso dell'edilizia scolastica, cui si aggiungeva la mancanza di personale ausiliario e di arredi.

10) La questione morale nel consiglio comunale di Napoli.

10.1) La grave situazione sociale di Napoli non può non avere le proprie radici nel consiglio comunale. Da queste radici nasce una specifica "questione morale", così riconosciuta, con correttezza, dal sindaco Tagliamonte nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Antimafia:

"...Siamo un' amministrazione la cui maggioranza e' decisa ad assicurare la governabilita'.....nonostante tutte le vicende giudiziarie che riguardano ben diciotto consiglieri comunali. Di questi ultimi, siamo riusciti a surrogarne quattordici con i primi eletti nelle rispettive liste. Il diluvio abbattutosi sul consiglio eletto un anno fa ci pone tutti di fronte al dovere di considerare l'opportunita'...,di cui sono particolarmente convinto di non perdere l'occasione delle elezioni di novembre per rinnovare il consiglio secondo la nuova legge elettorale che disciplina l'elezione del sindaco e del consiglio comunale".

Un rappresentante dell'opposizione aggiungeva altri dati a quelli già esposti dal sindaco:

".....Pensiamo anche che una buona parte della citta'... voglia andare alle elezioni per un'esigenza di legittimita'....Non e' possibile, infatti, procedere continuamente attraverso le surroghe; sono ormai diciotto i consiglieri che hanno avuto problemi giudiziari, quattordici dei quali sono stati sostituiti. Non e' possibile procedere in questo modo! Quello attuale non e' piu' lo stesso consiglio eletto il 6 giugno dello scorso anno. Tra l'altro, qualcuno dei consiglieri subentrati - invito a riflettere su questo aspetto - e' stato arrestato: sono stati arrestati consiglieri subentrati ad altri consiglieri, a loro volta gia' arrestati! E' probabile che la stessa sorte possa toccare agli ulteriori subentranti! Vi sono

interi gruppi che sono stati stravolti e dei quali ormai non fa piu' parte una sola persona di quelle che erano state elette lo scorso anno!"⁵⁰

In effetti diciotto degli ottanta consiglieri di cui e' composto il consiglio comunale eletto nel giugno del 1992, sono stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare. Sette sono socialisti, cinque democristiani, due repubblicani, due liberali, uno del PDS e uno dell'MSI.

10.2) Sempre in relazione ad attivita' illecite connesse alla gestione di servizi e opere, che riguardano prevalentemente l'area metropolitana di Napoli, sono stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare anche due consiglieri provinciali (un liberale e un democristiano) e tredici consiglieri regionali (sette democristiani, cinque socialisti, un repubblicano).

Per la Provincia di Napoli un liberale ed un democristiano.

10.3) Tutti questi pubblici amministratori sono stati coinvolti in vicende giudiziarie connesse alla loro attivita' di governo e spesso in concorso con elementi della camorra.

Il dato di fondo e' una crescente convergenza tra interessi politico-amministrativi e interessi malavitosi che sembrano permeare molti settori della pubblica amministrazione, con ovvie interconnessioni dovute alle competenze concentriche dei tre enti locali e all' area di riferimento - quella metropolitana di Napoli - interessata alla maggior parte delle inchieste su consorzi, appalti di servizi e di lavori pubblici.

Le irregolarita' spaziano dalla privatizzazione della nettezza urbana, ai parcheggi, alla gestione del patrimonio immobiliare del Comune, ai lavori per i mondiali del 1990, alla concessione delle licenze commerciali, all' appalto per il trasporto dei rifiuti solidi e all' autorizzazione per le discariche, ai lavori per la ricostruzione del terremoto 1980, alle irregolarita' nelle UU.SS.LL., ai piani paesaggistici, alle residenze universitarie, agli appalti del consorzio di bonifica del fiume Sele, ai contributi della legge n.219/1981, al centro direzionale, all' acquisto degli "spazzamare", alla costruzione dei plessi scolastici, ai lavori per lo stadio San Paolo, alla Linea Tranviaria Rapida.

Le ordinanze di custodia cautelare non implicano una responsabilita' penale che va ovviamente accertata con una sentenza definitiva, ma per il loro numero, e per la generale situazione di degrado amministrativo della città, sembrano indicative della diffusione del malcostume.

⁵⁰ Si tratta del consigliere Mario Esposito.

10.4) Non meno allarmanti possono ritenersi le vicende giudiziarie in cui sono stati coinvolti numerosi dipendenti comunali.

L' esatta rilevazione di questi casi e' complessa, se non impossibile, dato che, tra l' altro, la Commissione di disciplina del Comune sembra non funzioni da tempo.

I casi piu' clamorosi del 1992 vanno dai due addetti all' archivio arrestati in giugno per usura, falso ideologico, peculato e associazione per delinquere, al commesso distaccato presso l' ufficio manutenzione del Tribunale e da qui allontanato a luglio perche' i figli sono risultati affiliati a un clan camorristico, al capo ufficio tecnico dell' annona arrestato a ottobre per estorsione, al direttore della polizia amministrativa (ed ex direttore dell' assessorato all' annona) e un altro dipendente arrestati nel febbraio 1993 per estorsione ai danni di un imprenditore per la concessione di una licenza di commercio, al funzionario dell' A.M.A.N. addetto alla presidenza, arrestato per una maxi truffa ai danni dell' azienda stessa.

E' passato poco meno di un secolo da quando la Regia Commissione d' inchiesta, guidata dal senatore Saredo, nel 1901 scriveva pagine memorabili sulle condizioni della pubblica amministrazione a Napoli. Alcune osservazioni continuano ad essere attuali:

" Fin dai primi passi che mosse la Commissione per eseguire il suo penoso mandato, senti' subito giungere a lei il suono di accuse insistenti, intense, diffuse sulla lamentata impunita' di pubblici amministratori, ai quali si attribuivano colpe e responsabilita' gravi. Gia' si e' detto come parecchie di queste voci avevano avuto eco nella stampa, nelle aule giudiziarie, in Parlamento.

Da che nascessero queste voci e' noto: le rovinose concessioni di grandi servizi pubblici, i loschi appalti per i quali si stremava la finanza del Comune, mentre si arricchivano gli appaltatori, le violazioni di legge e di regolamenti, o le cavillose interpretazioni per falsare concorsi, per procedere a nomine arbitrarie, i numerosi atti di quotidiana amministrazione, che suscitavano le piu' vive censure, tutto contribuiva a diffondere e a radicare l' opinione che nell' azienda municipale le considerazioni del privato interesse prevalevano a quelle dell' interesse pubblico".

L' impunita' oggi sembra essere cessata; ma permangono molti dei mali rilevati nel 1901

E' in questa continuità nella cattiva amministrazione, che ha certamente subito delle interruzioni negli anni, ma non tali da bloccare il degrado ed invertire la tendenza, una delle principali responsabilità politiche nella crescita della camorra.

10.5) Il problema dei rapporti degli amministratori e dipendenti comunali con esponenti della camorra era già stato segnalato dalla precedente Commissione in esito al sopralluogo effettuato a Napoli nei giorni 18 e 19 marzo 1991.

La Commissione, nella relazione approvata nella seduta del 10 aprile successivo, proprio in riferimento ai rapporti tra camorra e politica, rilevava come ben 400 amministratori risultassero avere precedenti penali per reati di varia natura e gravità, anche se erano emersi solo due episodi (a Marano e Casandrino) chiaramente riconducibili a fatti di collusione, e aggiungeva:

"In ordine a tale problema, durante l'incontro con i consiglieri comunali di Napoli, e' stata denunciata una costante frequentazione del palazzo municipale da parte di noti esponenti camorristici. Si configurano anche anomali rapporti che coinvolgono il personale degli uffici e delle segreterie di alcuni assessori. Si tratta di una denuncia grave (anche perche' conforme a quanto emerso da procedimenti penali in corso di svolgimento circa la presenza di "amici" dei camorristi nella segreteria particolare di un ex assessore) in ordine alla quale il sindaco ha manifestato ampia disponibilita' ad attuare adeguati sistemi organizzativi a fini di maggiore trasparenza (a cominciare dai controlli per gli accessi al palazzo comunale)"⁵¹.

L' intreccio tra inefficienza, corruzione e camorra, cui la precedente Commissione accennava sulla base dei dati sino allora acquisiti, trova ora negli atti dell' Autorita' giudiziaria una puntuale, drammatica verifica.

I propositi manifestati dal Sindaco di Napoli alla precedente Commissione per un piu' efficace controllo dei dipendenti, non si sono concretizzati dato che l' apposita commissione comunale d'inchiesta, che avrebbe dovuto occuparsi delle infiltrazioni della criminalita' organizzata all'interno del comune, era stata insediata swolo dal sindaco Tagliamonte, due anni dopo.

Del resto lo stesso sindaco Tagliamonte riconosceva la problematicita' di una tale opera di controllo in un ente che ignora persino il numero dei propri dipendenti.

Proprio in relazione alle "frequentazioni" delinquenziali, il Sindaco riferiva:

" Ho detto prima che da quando sono sindaco non ho avuto la sensazione che tali frequentazioni vi siano tuttora. La mia esperienza e' recente, ma dopo aver rappresentato il popolo al Senato della Repubblica, sto constatando quanto sia difficile per un amministratore pubblico locale che intenda far rispettare le norme in vigore, riuscire a far produrre il funzionario o l'impiegato almeno nella

⁵¹ Commissione parlamentare Antimafia, X legislatura, *Relazione sulle risultanze del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sulla situazione nella città di Napoli ed in alcuni comuni della sua provincia* (rel. sen. Paolo Cabras), approvata il 10.4.91. Atti Parlamentari, doc. XXIII n. 33.

misura dovuta al fatto che percepisce uno stipendio in base ad un contratto di lavoro. In un'amministrazione come questa, che in base alle ultime cifre ha circa 18 mila dipendenti (due mesi fa erano 22 mila, poi sono scesi a 20 mila, adesso si dice addirittura che siano 17 mila), ancora non siamo riusciti a metterli in riga perche' facciano il loro dovere. Oltre tutto non vanno dimenticati ne' il fattore della mobilita', nel senso che saranno circa 2 mila coloro che dovranno lasciare l'amministrazione, ne' la difficolta' di applicare criteri, secondo legge e giustizia perche' non si commettano altri errori. In questo mare magnum di cose da compiere rispetto a 17 mila dipendenti dell'amministrazione, individuare chi ha rapporti con i camorristi e' impresa assolutamente impossibile".

10.6) I dati relativi ai consiglieri comunali e ai dipendenti comunali arrestati impongono, quindi, che la commissione comunale d'inchiesta venga riattivata dalla amministrazione che sara' eletta nella prossima tornata elettorale.

Resta, comunque, da sottolineare come la situazione complessiva, nei due anni intercorsi tra le visite della Commissione, sia andata peggiorando con una progressione impressionante, dimostrando la sterilita' dei propositi non accompagnati da una reale azione di rinnovamento morale e amministrativo.

10.7) In queste caotiche situazioni amministrative la camorra riesce a determinare molte delle scelte di governo degli enti, attraverso le quali ottiene il controllo di ingenti flussi di denaro pubblico con conseguente capacita' di raccogliere il consenso di larghe fasce sociali e di disporne per fini vari, quello elettorale incluso.

Sembrano ancora una volta attuali le osservazioni espresse nella relazione Saredo:

"La vita comunale, come quella dello Stato, ha bisogno di sincerita' e giustizia nelle sue funzioni, ed ha bisogno che i cittadini abbiano fede in cio'. Invece questi a Napoli, non tanto per le antiche tradizioni, che a quest' ora dovrebbero essere svanite, quanto per le nuove forme di dispotismo privato, di clientele e di camorra, che sono altrettante forme dell' organizzazione privata, la quale tende a rendersi giustizia a modo suo, da se', al di fuori della legge e dello Stato, e, occorrendo, contro la legge e lo Stato, i cittadini hanno perduta ogni fiducia nei loro diritti e nella giustizia esercitata dallo Stato e dal Comune e non hanno avuto fiducia che nelle raccomandazioni".

La Commissione ritiene che il problema della lotta alle organizzazioni camorristiche non possa essere risolto disgiuntamente da quello dell'efficienza amministrativa perche' inquinamento camorristico e inefficienza amministrativa si legano in un rapporto di reciproca funzionalita'.

11. L'amministrazione della giustizia

11.1) A Napoli la Direzione Distrettuale Antimafia conferisce oggi un impulso di straordinario rilievo nella lotta contro le organizzazioni criminali; ha scoperto le sue connessioni; è riuscita ad individuare i probabili responsabili degli eccidi commessi in Campania negli ultimi dodici anni e possiede ormai un quadro di particolare chiarezza, quale mai era stato possibile ottenere, della struttura e dei rapporti delle diverse organizzazioni camorristiche.

Gli straordinari risultati conseguiti, con la cattura dei principali capi, latitanti da anni, il sequestro di grandi ricchezze sono il segno più evidente della svolta che anche in Campania caratterizza oggi la lotta contro le organizzazioni di carattere mafioso. Tale svolta, nella specifica realtà napoletana, è stata determinata tra l'altro dal dr. Sbordone, magistrato capace ed indipendente, che fu mandato dal CSM alla direzione della Procura della Repubblica nel settembre del 1988.

Lavoro parimenti significativo compie la Direzione distrettuale di Salerno.

11.2) A fronte di questi risultati, frutto di sacrificio e di capacità professionale, la Commissione ha acquisito dati assai critici su altri aspetti dell'amministrazione della giustizia.

In base alle informazioni pervenute alla Commissione sono 19 i magistrati che nell'esercizio delle loro funzioni in Campania hanno tenuto comportamenti per i quali è in corso un procedimento penale o un procedimento davanti al CSM o un'ispezione del Ministro di Grazia e Giustizia.

Uno di questi, il dr. Alfonso Lamberti, è addirittura detenuto; un altro, il dr. Nicola Boccassini, è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Nel corso dell' audizione a Napoli, i rappresentanti dell'avvocatura, Consiglio dell'Ordine, Sindacato, Camera penale, hanno denunciato gravissime irregolarità della sezione fallimentare, e delle aste giudiziarie.

Nella sezione fallimentare definita da uno degli avvocati "un centro di malaffare", svolgerebbe funzioni istituzionali un ex impiegato in pensione, tale Di Capua, che addirittura manterrebbe un proprio ufficio presso quella sezione ed avrebbe libero accesso ai fascicoli.

Molti sono intimiditi da gruppi criminali che controllano le aste⁵²; un avvocato è stato addirittura aggredito e percosso. E' stato denunciato l'alto numero di magistrati che passano ad esercitare la professione forense, mantenendo impropri rapporti di colleganza con coloro che sono rimasti negli uffici giudiziari; alcuni magistrati fanno consulenze per studi professionali; nel penale il fenomeno sarebbe "diffuso e clamoroso".

Il collaboratore Galasso ha dichiarato in proposito:

*"...forse già dagli anni 70 vari rapporti politico camorristici consistevano in scambio di favori, consulenze e aiuti politici per avvicinare talvolta il curatore o il giudice e mettere a disposizione del rappresentante camorrista della zona...questo tipo di favore. Mi ricordo che quello delle aste fallimentari è sempre stato uno dei profitti illeciti"*⁵³.

11.3) Dalle indagini del CSM emerse che il dr. Cono Lancuba aveva in ufficio un tale signor Osvaldo che si tratteneva con lui sbrigando alcune faccende, come se si trattasse di un suo segretario, pur non avendo alcun rapporto con l'amministrazione. Una situazione analoga a quella relativa al signor Di Capua, della sezione fallimenti.

Così il dr. Lancuba chiariva i suoi rapporti con l'Osvaldo, precisando peraltro che costui si limitava a fargli da autista, mentre gli altri magistrati sostenevano trattarsi di una presenza costante nell'ufficio del magistrato:

*" Si, Osvaldo per la verità è un mio paesano; io ho avuto i natali nel Vallo di Diano e Osvaldo è una persona... penso che avrà sessantacinque anni, pensionato, ha lavorato in Venezuela, adesso non lavora più da vari anni, è proprietario di un appartamento nel mio palazzo, è molto legato a me, conosceva mio padre, mi ha cresciuto."*⁵⁴

11.4) Il procuratore della Repubblica Sant'Elia continuò a mantenere come suo segretario particolare un dipendente che era particolarmente discusso negli uffici giudiziari, anche se un gruppo di sostituti gli aveva tempestivamente segnalato, per il decoro dell'ufficio, l'elevata inopportunità che quel dipendente, tale Montella restasse al suo posto.

Ma il Montella rimase segretario del procuratore nonostante queste preoccupazioni, una successiva prima comunicazione giudiziaria ed una ulteriore seconda comunicazione giudiziaria.

Lo stesso procuratore fu protagonista della vicenda della "doppia requisitoria". In un caso che riguardava un funzionario regionale, avendo il

⁵²Malversazioni nelle aste si verificherebbero, secondo lo stesso collaboratore, anche a Roma. I fatti sono stati confermati all'Autorità giudiziaria dal testimone Alfonso Ferraro Rosanova.

⁵³cfr. l'audizione diinnanzi alla Commissione Antimafia del collaboratore di giustizia Pasquale Galasso, 13 luglio 1993. La manipolazione delle aste riguardava anche Roma.

⁵⁴ cfr. CSM, seduta a.m. del 1 giugno 1989, relazione del dr. Marconi, Capo II, p. 333

sostituto chiesto il rinvio a giudizio, il procuratore aggiunse alla requisitoria del sostituto una propria requisitoria con la quale chiedeva invece il proscioglimento dell'imputato.

In un'altra vicenda il procuratore aveva sollecitato un sostituto a chiedere per un assessore regionale imputato di concussione, tale De Rosa, una pena inferiore rispetto a quella che lo stesso sostituto gli aveva comunicato che avrebbe richiesto; al CSM così spiegò il suo operato:

" io gli feci presente che sette anni per me erano troppi per più motivi: prima di tutto si trattava di un incensurato, probabilmente di un incensurato per sua mera fortuna, voglio anche ammetterlo, però incensurato, di una persona di elevata condizione sociale, per cui feci presente quello che ero abituato a far presente quando ero giudice del dibattimento. La sofferenza fisica e morale che si infierisce ad un detenuto di condizione sociale migliore del comune detenuto, del comune delinquente, è molto maggiore, perchè credo che se uno di noi avesse l'enorme disgrazia di finire a Regina Coeli o a Poggioreale, le nostre sofferenze sarebbero ben diverse da quelle che potrebbe avere un individuo nato nei vicoli di Toledo o di Trastevere." ⁵⁵

Per altri interessamenti dello stesso magistrato a favore di personaggi della Regione, il foro locale conio l'espressione "imputati regionali" al fine di individuare una categoria di soggetti che sembravano essere destinatari di trattamenti processuali privilegiati.

11.5) Dopo il terremoto furono conferiti "pieni poteri" amministrativi al presidente della Regione. Questi se ne avvale per designare nelle commissioni di collaudo ed in altre commissioni un numero particolarmente elevato di magistrati tra i quali moltissimi magistrati penali e amministrativi. Gli incarichi erano lautamente retribuiti.

Il CSM negò ai magistrati ordinari l'autorizzazione a ricoprire questi incarichi. Ma il Tar, presieduto da un magistrato che a sua volta aveva avuto incarichi extragiudiziari, decise, su ricorso di 15 magistrati ordinari, che l'autorizzazione del CSM⁵⁶ non era necessaria. Il Consiglio di Stato confermò la decisione del Tar preoccupandosi di rilevare che in materia di opere pubbliche varie disposizioni prevedono che nelle commissioni di appalto concorso e collaudo "siedano magistrati amministrativi, in genere con funzioni presidenziali"⁵⁷

Il Ministro della giustizia Vassalli, più volte richiesto in Parlamento di agire disciplinarmente contro i magistrati che, violando il divieto del C.S.M., avevano accettato quegli incarichi, si rifiutò sostenendo che la sentenza del TAR rendeva leciti gli incarichi.

⁵⁵CSM, Seduta plenaria antimeridiana del 9 aprile 1988, p.59.

⁵⁶Tar Napoli, Sezione prima, 9 aprile 1987, n. 175 Brignola presidente, D'Alessandro est.,

⁵⁷Consiglio di Stato, IV sez., 6 maggio 1992, n. 503, pres. Paleologo, est. Lignani,

E' evidente che la liceità formale non precludeva un giudizio di elevata inopportunità per la scabrosa commistione tra controllori e controllati.

La realtà era quella descritta da un magistrato di Napoli allo stesso CSM:

*"Il motivo della presenza dei magistrati era duplice...: uno di coinvolgere il magistrato per parare tutte le disavventure giudiziarie che sarebbero potute venire in seguito, l'altro di dare una credibilità esterna alla funzione di collaudatore perchè, almeno all'epoca, i magistrati godevano di una certa credibilità. Forse questa seconda esigenza oggi è venuta meno, però resta sempre in piedi quella di pararsi da eventuali problemi."*⁵⁸

Nel corso della stessa seduta un altro magistrato sottolineava che la maggior parte dei collaudi erano stati dati a magistrati della procura della Repubblica o comunque di uffici inquirenti⁵⁹, a riprova dell'intento compromissorio dell'incarico. Si coinvolgevano infatti soprattutto i magistrati di quegli uffici che avrebbero dovuto esercitare l'azione penale per eventuali, ma non imprevedibili, malversazioni del pubblico danaro.

Incarichi erano stati attribuiti persino al procuratore della Repubblica dr. Barbieri che aveva assunto un ruolo di coordinamento di tutte le commissioni di collaudo, e ad entrambi i magistrati, Lancuba e Di Pietro, titolari del potentissimo "ufficio denunce", che aveva il compito di selezionare le denunce stabilendo quali dovessero essere archiviate e quali invece dovessero avere un seguito.

Si è trattato di una pagina grave nella storia recente della magistratura italiana.

11.6) La Commissione ha disposto un accertamento in ordine agli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari e amministrativi in Campania.

Questi incarichi sono conferiti da autorità amministrative. Il loro numero rivela perciò, con alcune eccezioni, il livello di integrazione tra controllori e controllati, essendo questi ultimi che conferiscono l'incarico ai primi. Si tratta a volte di incarichi significativamente retribuiti; altre volte l'incarico si risolve nell'acquisizione di potere amministrativo, incompatibile con le funzioni giurisdizionali. Altre volte ancora ha come contropartita tanto congrue retribuzioni quanto l'acquisizione di potere e di influenza.

Per queste ragioni il Senato, in sede di legge finanziaria 1994, ha opportunamente approvato una proposta che ridimensiona fortemente la possibilità di rivestire incarichi extragiudiziari. Daltra parte tutte le associazioni professionali dei magistrati richiedono che il divieto di ricoprire questo tipo di incarichi sia disposto per legge

⁵⁸Dich. del giudice istruttore D'Urso riportata in CSM, seduta plenaria del 1 giugno 1989, p. 100, 101

⁵⁹Dich. del giudice Albano, ibid.

Nella valutazione dei dati occorre certamente distinguere tra incarico e incarico, non potendosi confondere, ad esempio, la funzione di componente della commissione esaminatrice per l'esame di procuratore legale, con quella di componente di una commissione di appalto. Caso per caso occorre valutare il tipo di incarico, la remunerazione, l'ente committente.

Nel periodo 1986-1993 i magistrati ordinari che esercitano le proprie funzioni in Campania hanno ottenuto 580 incarichi. Sono state analizzate 611 delibere del CSM che riguardano complessivamente 257 magistrati, su un totale di circa 1000 che prestano servizio negli uffici giudiziari della Regione.

Il CSM, nel periodo preso in esame, non ha autorizzato 35 incarichi, 16 dei quali riguardavano collaudi. Degli incarichi autorizzati, 3 hanno riguardato appalti, 1 collaudi, 91 commissioni di concorso, 230 altre commissioni (disciplina dipendenti comunali, assegnazione alloggi di edilizia economica e popolare etc.), 220 altro tipo di incarichi.

Nel periodo 1980-1993 sono stati conferiti 45 incarichi a 13 magistrati della Corte dei Conti. Un incarico è di arbitrato, sette di collaudo, quattordici riguardano la presenza in commissioni, ventitre incarichi riguardano altro.

Nel periodo 1983-1993 a 31 magistrati del TAR della Campania sono stati conferiti 169 incarichi. Nel periodo 1987-1992 il solo presidente del TAR, dr. Francesco Brignola ne ha rivestiti 226⁶⁰. Per la particolare funzione che ha la giustizia amministrativa nei confronti di molti degli enti committenti si è fatta, per lo stesso periodo una analisi degli incarichi nelle regioni più esposte, che ha dato il seguente risultato :

Regione N. Mag. N. Inc. Media(Inc.per Mag.)

Campania	31	169	5,4
Sicilia	29	195	6,7
Puglia	20	190	9,5
Calabria	19	61	3,2

11.7) Il collaboratore di giustizia Pasquale Galasso ha riferito alla Commissione ed all'autorità giudiziaria numerosi e assai gravi casi di "aggiustamento" di processi effettuati tramite corruzione di magistrati.

Nel corso dell'audizione davanti alla commissione antimafia Galasso ha fatto i nomi dei magistrati Lancuba, Lamberti, Boccassini "sia quello di Napoli, sia il fratello di Salerno". Altri nomi ed episodi sono stati indicati all'autorità giudiziaria.

⁶⁰ Gli incarichi sono così ripartiti a seconda della materia: arbitrato 82 (58 riguardano la Sanità); collaudo 28; commissioni 41 (di appalto 16, di concorso 9, di altro tipo 17); altro 18.

Il 22 dicembre 1992 Galasso riferì ai magistrati che probabilmente di lì a non molto sarebbe stato scarcerato il boss D'Alessandro. Questi gli aveva confidato che sarebbe riuscito ad ottenere la scarcerazione grazie all'interessamento del sen. Gava. La cosa sembrava impossibile a causa delle gravi condanne che D'Alessandro doveva scontare. Il 1 marzo 1993 la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, disattendendo tanto un'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che il 23 ottobre 1992 avrebbe dichiarato inapplicabile al D' Alessandro l'indulto del 1990, quanto la sentenza emessa dalla cassazione il 18 dicembre successivo che confermava tale principio, applicava quell'indulto al D'Alessandro scarcerandolo.

D'Alessandro scompare dalla sua abitazione pochi giorni dopo la scarcerazione.

Non è stato peraltro acquisito alcun elemento in ordine al ruolo dell'on. Gava nella vicenda.

11.8) Sulla base della documentazione raccolta direttamente dalla Commissione, sulla base delle dichiarazioni di collaboratori, corroborate da riscontri oggettivi, sulla base di atti del CSM inviati alla Commissione, si può ritenere che negli uffici giudiziari di Napoli, accanto ad una maggioranza di comportamenti professionali corretti, si sono manifestati casi di corruzione, di inaccettabile confusione tra pubblico e privato, di scarsa considerazione della deontologia del magistrato.

Questo clima ha gravemente pregiudicato negli anni la credibilità delle istituzioni e la lotta contro la corruzione e contro le organizzazioni camorristiche.

11.9) Peraltro in alcune occasioni sono state disposte dal Ministro della Giustizia indagini nei confronti di magistrati che indagavano sulle connessioni tra malaffare e politici. È stata esercitata l'azione disciplinare contro il giudice istruttore Alemi, che aveva rinviato a giudizio il responsabile del sequestro Cirillo, per aver usato nella sentenza ordinanza, valutazioni considerate improprie nei confronti dell'on. Gava. Il dr. Alemi fu assolto dal CSM.

Nei confronti dei giudici istruttori che avevano avviato un procedimento penale contro l'assessore comunale di Napoli Masciari, lo stesso Ministro dispose con particolare rapidità una ispezione.

11.10) Nel corso della visita a Napoli la Commissione ha potuto constatare lo stato di estremo degrado in cui versa la sede degli uffici giudiziari di Napoli e, in particolare, la sede della Procura della Repubblica.

I sostituti sono costretti a stare in due o anche in tre per stanza. In qualche stanza si sta in cinque. Fare istruttoria, ascoltare testimoni di vicende gravi con

protagonisti temibili, è in queste condizioni una vera impresa. Nè si deve trascurare che questa immagine di confusione non può che influire negativamente su chi deve deporre, specie se su fatti di particolare delicatezza.

In un'audizione davanti al CSM, alcuni anni fa, un magistrato riferì di un teste che non aveva denunciato determinate circostanze in un precedente interrogatorio perchè oltre al magistrato che lo interrogava nella stanza c'erano altre quattro persone⁶¹

La situazione non è cambiata. I registri sono collocati in scaffalature traballanti lungo le pareti dei corridoi. Il disordine, per lo stato degli ambienti, la conformazione dell'edificio, l'assoluta inadeguatezza degli spazi, impedisce qualsiasi controllo degli accessi. Nel cortile del palazzo e nei corridoi stazionano abitualmente e a lungo contrabbandieri, gente di malaffare, venditori di videocassette abusivamente duplicate. In una situazione di questi genere diventa semplice millantare attendibilmente credito nei confronti di un magistrato, di un avvocato, infilarsi in un ufficio, fingere rapporti che non esistono.

In questo disordine sono fiorite, all'ombra di quelle apparenti, le collusioni effettive.

Questa situazione di degrado, che non ha eguali in Italia, e che ha certamente inciso anche sull'immagine dell'amministrazione della giustizia, sta finendo grazie all'impegno dei ministeri competenti e di alcuni interventi della commissione parlamentare antimafia.; entro febbraio 1994 la Procura si trasferirà in una sede adeguata.

Ma il suo protrarsi per decenni, come se si trattasse di un'ordinaria condizione di funzionamento, ha fatto certamente maturare nei cittadini un'idea di cedevolezza e di sciattezza dell'intera amministrazione della giustizia che non ha certamente agevolato la credibilità dell'istituzione giudiziaria, indipendentemente dalla credibilità e dalla correttezza dei singoli magistrati, avvocati e funzionari.

Restano inoltre gravissime vacanze di organico nel personale amministrativo: 65 su un organico di 362 posti, mentre è indispensabile l'aumento di almeno altre 80 unità'.

12) La fragilità del sistema bancario

12.1) Le particolari caratteristiche del tessuto socio-economico della Regione Campania si riflettono sul sistema creditizio e finanziario, determinandone una forte esposizione a collusioni ed infiltrazioni mafiose.

I punti di maggiore criticità possono individuarsi nella qualità degli attivi, nella difficoltà per le grandi banche di tenere sotto controllo la rete periferica, nella fragilità degli organismi di minore dimensione, specie quelli di recente costituzione e di natura cooperativa, come le casse rurali ed artigiane e le banche popolari.

⁶¹Cfr. CSM, seduta plenaria, resoconto stenografico del 1 giugno 1989, p.321.

In Campania a fine 1992 risultavano aperti complessivamente 1.202 sportelli bancari, di cui 615 nella provincia di Napoli. Seguono le province di Salerno, con 252 sportelli; Caserta, con 168 sportelli; Avellino con 94 sportelli; Benevento con 73 sportelli.

La Campania dispone quindi di 2,2 sportelli ogni 10.000 abitanti, in linea con il dato complessivo dell'Italia meridionale, 2,3, ma notevolmente al di sotto della media nazionale, 3,7.

I depositi bancari ammontano a circa 66.000 miliardi, pari al 6,5% del totale nazionale; oltre il 60% di questa somma è raccolta nella provincia di Napoli.

Gli impieghi si ragguagliano a circa 40 mila miliardi, pari al 4,7% del totale nazionale. Anche in questo caso la quota della provincia di Napoli supera il 60%.

Nel triennio 89-92 gli sportelli sono cresciuti in Campania del 21% (la media nazionale è dell'11%); i depositi hanno fatto registrare un aumento del 19% (media nazionale 13,6%), gli impieghi un aumento del 23% (Italia 21%). La provincia di Caserta, una tra le più schiacciate dalle bande camorristiche, con il record nazionale di amministrazioni comunali sciolte per mafia, registra una particolare effervescenza che si esprime attraverso incrementi nel triennio considerato del 29% per gli sportelli, del 24% per i depositi e del 33% per gli impieghi.

La qualità degli impieghi in Campania risente delle difficoltà dell'economia e della negativa congiuntura. La crescita delle sofferenze e il più lento sviluppo degli impieghi rispetto alle dinamiche nazionali ha comportato un peggioramento del rapporto sofferenze-impieghi che ha superato ormai l'8%, con un differenziale strutturale rispetto all'indice nazionale, rimasto ancora inferiore al 6%.

12.2) Le banche aventi sede legale nella regione sono 63, di cui n. 46 casse rurali. La distribuzione per province è la seguente: 28 a Salerno, di cui 24 casse rurali; 11 ad Avellino, di cui 10 casse rurali, 10 a Benevento, di cui 8 casse rurali, 8 a Napoli, nessuna cassa rurale; 7 a Caserta, di cui 4 casse rurali.

Gli unici organismi di grandi dimensioni sono il Banco di Napoli e l'Isveimer, i quali hanno una quota di mercato degli impieghi in Campania pari rispettivamente al 20% circa e al 9% circa. Il recente ingresso dell'Isveimer nel gruppo Banco di Napoli comporta una significativa concentrazione delle quote di mercato, ancor più accentuata nel segmento dei crediti a medio e lungo termine.

Il Banco di Napoli ha ormai raggiunto una proiezione internazionale, senza trascurare tuttavia il presidio operativo nei territori di tradizionale inserimento. La trasformazione in società per azioni, avvenuta nel luglio 1991 ai sensi della cosiddetta legge Amato, costituisce un'importante evoluzione. Sta facendo seguito un progressivo ricambio di vertici e mutamenti negli assetti interni, accompagnati da modifiche statutarie.

12.3) Presso filiali del Banco di Napoli, anche fuori della Campania, si sono verificate irregolarità ed anomalie che hanno coinvolto dipendenti del Banco nell'ambito di abusive concessioni del credito. Tali circostanze, che peraltro si

verificano anche presso filiali in Campania di altre grandi banche, starebbero a dimostrare una certa inclinazione dei funzionari preposti ai punti periferici ad assecondare in modo irregolare le richieste di un particolare tipo di clientela.

Il caso più grave, per il Banco di Napoli, è stato scoperto nel 1985 e ha riguardato il vicedirettore generale Di Somma, altri alti funzionari e un imprenditore, Domenico Di Maro, prestanome dei Nuvoletta e capogruppo DC al comune di Marano, appartenente alla corrente dell'on. Gava.

Attraverso trattamenti di favore di vario tipo, e contrari ad ogni regola, l'istituto si trovò esposto nel 1984 per una somma da 15 a 21 miliardi.⁶²

Per illustrare il ruolo di De Maro, basti ricordare che i capi di Cosa Nostra Michele e Salvatore Greco acquistarono il fondo Verbumcaudo versando come corrispettivo del prezzo anche tre assegni da cento milioni ed uno da cinquanta tratti da Domenico De Maro su un proprio conto corrente presso la banca Fabbroncini. Gli assegni non hanno alcuna girata intermedia.

12.4) Oltre ai grandi istituti esiste una fascia di aziende, rappresentata da sette organismi con rilevanza provinciale o di poco superiore, di cui 3 banche popolari, 3 s.p.a. e 1 cassa di risparmio.

Per le loro contenute dimensioni e per il tipo di radicamento nel contesto locale, questi organismi si prestano ad essere utilizzati da parte di operatori che utilizzano danaro di dubbia provenienza.

La stampa ha dato notizia di collegamenti tra il gruppo Ambrosio, altri gruppi finanziari e la banca popolare di Napoli, in connessione con mutamenti avvenuti nella composizione del Consiglio di Amministrazione di quest'ultima. Il Vice Presidente della banca, che di fatto svolge le funzioni di Presidente a seguito delle dimissioni di quest'ultimo, è un dirigente dell'ufficio finanziario dell'Italgrani, con cariche anche nella holding del gruppo e in una finanziaria svizzera controllata. Sino all'agosto 1993 il gruppo Italgrani partecipava ad un altro gruppo finanziario, di origine pugliese (Parfin di Alfredo Bonvino) che detiene la maggioranza del Credito Commerciale Tirreno e che nel corso del 1993 ha anche tentato di acquistare la Banca Sannitica dalla Banca Popolare di Novara.

12.5) Le preoccupazioni maggiori, per quanto riguarda l'autonomia e l'integrità delle gestioni, si concentrano sui microorganismi rappresentati dalle casse rurali. La Campania si è caratterizzata per un elevato numero di costituzioni di casse rurali (circa 30 nel corso degli anni 80), la maggior parte in provincia di Salerno e di Avellino. Molte sono entrate rapidamente in crisi e sono state incorporate da altre casse rurali ovvero sottoposte a gestioni straordinarie o a liquidazioni coatte. Nel 1992 sono state costituite in Campania anche n.3 banche popolari.

Particolare rilievo hanno avuto le vicende della CRA di Ceppaloni, della CRA di Dugenta e della CRA di Benevento, tutte e tre sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.

⁶²Cfr. sent. ord. G.L. Napoli, 16 giugno 1987, proc. pen. 451/85, c. Di Maro più 15.

La fragilità di piccoli organismi bancari della Campania sembra costituire un dato strutturale come dimostrano negli ultimi dieci anni i numerosi casi di gestione straordinaria, otto, e di liquidazione coatta, sei. Grande rilievo hanno avuto i dissesti della Banca di credito campano, facente parte del gruppo Grappone, messa in liquidazione nel 1979, poi rilevata dalla Banca Popolare di Novara, e della banca Fabbrocini, controllata dalla omonima famiglia, messa in liquidazione coatta nel 1980 poi rilevata dall'Istituto bancario San Paolo di Torino. In entrambi i casi vennero accertate gravi connessioni criminali. Nella vicenda del Credito Campano il procedimento penale ha consentito di accertare la responsabilità per bancarotta fraudolenta a carico di Giampasquale e Giovanni Grappone, Bruno Mottola, Gaetano Carannante, Stefano Riccio, Claudio Zanfagna e altri, in relazione ad una serie di vorticosi giri di assegni attraverso i quali erano stati realizzati travasi di fondi in danno della banca e della LLOYD Centauro italiana (anch'essa posta in liquidazione coatta) in favore per la maggior parte di Giampasquale Grappone.

La Banca Fabbrocini aveva sede in Terzigno e operava attraverso una rete di sportelli prevalentemente nell'area vesuviana. La dichiarazione di insolvenza della banca, pronunciata a seguito della liquidazione, ha reso applicabili i reati fallimentari. In sede penale sono stati condannati Angelo, Alfredo, Mariano Fabbrocini ed altri che avevano concorso al disegno criminoso di svuotare il patrimonio della banca per favorire, mediante finanziamenti irregolari, cospicui investimenti in Campania e fuori regione, intestati anche a società prestanome, tra cui quelli relativi all'Ippodromo di Agnano, alla Compagnia Meridionale di Assicurazioni, a cantieri in Viareggio, ad un centro commerciale denominato "Pratilia" intestato alla società Etruria 2000 con sede in Prato, ad appartamenti ed altri cespiti in Napoli e Roma. Uno dei condannati per il dissesto Fabbrocini, Alfonso Conte, è recentemente tornato all'attenzione della cronaca giudiziaria per un tentativo di truffa ed altre irregolari operazioni poste in essere con la filiale di Roma-Montecitorio della Cassa di Risparmio di Rieti, tra cui anche un finanziamento abusivo alla società Cima S.P.A. di Napoli, utilizzato per il riacquisto indiretto del complesso "Pratilia" dalla liquidazione della Banca Fabbrocini.

12.6) Un altro dato strutturale del sistema bancario sembra essere un'elevata propensione all'abusivismo, fenomeno che può essere considerato terreno di coltura di attività illegali di vario genere. Un sottile ma saldissimo filo lega il più delle volte l'abusivismo bancario, l'usura, le estorsioni, il riciclaggio.

12.7) Attualmente una particolare rilevanza assume il fenomeno delle casse di mutualità, sviluppatosi in modo anomalo nel corso degli anni 80 soprattutto nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. La ripenalizzazione dell'abusivismo bancario operata dalla legge 55/90 e i nuovi strumenti di

controllo sulle società finanziarie introdotti dalla legge 197/91 hanno consentito alle diverse autorità preposte alla garanzia della trasparenza del sistema di affrontare gli aspetti patologici del fenomeno. Sono in corso numerosi procedimenti penali.

12.8) Nell'elenco generale degli intermediari finanziari non bancari, tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi, risultano iscritti 684 soggetti con sede legale in Campania, così distribuiti: Napoli 475, Salerno 94, Avellino 49, Caserta 35, Benevento 31.

Quanto al tipo di attività sono segnalate 331 casi di attività rivolte nei confronti del pubblico, di cui 250 rappresentate da concessioni di finanziamenti e 60 da leasing finanziario. Nella sola provincia di Napoli sono segnalati 121 soggetti con attività di concessione di finanziamenti e 40 di leasing finanziario.

PARTE III
LO SVILUPPO E LE CONNESSIONI DELLA CAMORRA MODERNA

13). Il sequestro e la liberazione di *Ciro Cirillo*. L' assassinio di *Vincenzo Casillo*.

13.1) Il 27 aprile 1981 le Brigate rosse sequestrano *Ciro Cirillo*, assessore regionale all'urbanistica, presidente del Comitato per la ricostruzione ed ex presidente della Giunta regionale. Il sequestro avviene a pochi metri dall'abitazione di *Cirillo*, a *Torre del Greco*. Nel corso dell'azione brigatista vengono uccisi l'appuntato *Luigi Carbone*, addetto alla tutela dell'assessore democristiano e l'autista *Mario Cancellò*. E' ferito il segretario *Ciro Fiorillo*.

In un rapporto delle forze dell'ordine del 29 giugno 1981, l'assessore, legato all'on. *Antonio Gava*, è descritto come "un personaggio realmente discusso per un modo quanto meno spregiudicato di gestire la cosa pubblica".

La colonna napoletana delle BR operava da più di un anno. Essa intendeva soprattutto far leva sul malessere sociale diffuso nella Campania del dopo terremoto.

Puntava a conquistare le fasce emarginate. Questa linea caratterizzava la direzione di *Giovanni Sensani*.

Nel giudizio sulla camorra, i brigatisti oscillavano tra la diffidenza (ritenendo che la Camorra potesse essere manovrata dallo Stato) e la disponibilità a stabilire contatti. Questi contatti erano più facili con un'organizzazione non rigidamente strutturata e che certamente aveva una base di massa, come la Nuova Camorra Organizzata.

13.2) Il 24 luglio 1981, l'assessore *Cirillo* viene liberato.

A questo esito si giunge non dopo un'efficace opera di *intelligence*, nè dopo una brillante azione di polizia. Vi si giunge dopo trattative condotte da funzionari dello Stato e uomini politici con camorristi e brigatisti.

Tre anni prima, durante il tragico sequestro dell'on. *Moro*, il mondo politico e lo stesso partito dello statista avevano respinto qualsiasi ipotesi di trattativa con i terroristi.

13.3) La negoziazione, decisamente smentita nei primi tempi e' oggi riconosciuta senza infingimenti.

Nelle audizioni che si sono svolte davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia, il prefetto *Parisi* e il generale *Mei*, che allora dirigevano i Servizi, hanno esplicitamente riconosciuto, così come ha fatto anche l'on. *Vincenzo Scotti*, che si trattò con *Cutolo* e con le BR.

Alle stesse conclusioni e con ulteriori approfondimenti sul ruolo dei servizi e sui contatti con settori della democrazia cristiana sono giunti gli accertamenti giudiziari, volti a ricostruire le condotte estorsive poste in essere da Raffaele Cutolo e da altri camorristi, in relazione al rilascio dell'assessore Cirillo.

Il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza, con una approfondita relazione redatta dal presidente, senatore Libero Gualtieri, presentata il 10 ottobre 1984 e riguardante l'operato dei servizi nella vicenda Cirillo, aveva messo a fuoco i caratteri principali della trattativa. Essa, secondo quella ricostruzione, sarebbe stata condotta da elementi del SISMI, con gravi deviazioni dai compiti istituzionali.

"Il riscatto da pagarsi alle brigate rosse - precisa la relazione Gualtieri - costituiva solo una parte della partita, e la concessione di contropartite di altro tipo ai clan camorristici di Cutolo, elevati a rango di intermediari tra lo Stato e le formazioni terroristiche, era altrettanto necessaria".

Risulta oggi che i cardini della trattativa furono due : l'impegno del boss camorrista ad intervenire sui brigatisti per trovare un accordo ed ottenere la liberazione del sequestrato; la promessa di benefici non patrimoniali a favore di Cutolo e della sua organizzazione. Sin dal primo momento fu escluso che Cutolo potesse fornire indicazioni utili a scoprire il luogo ove era custodito Cirillo. Gli organi investigativi seppero sin dal primo contatto che Cutolo non avrebbe individuato il luogo ove poteva trovarsi Cirillo, ma avrebbe solo tentato una negoziazione con i terroristi.

13.4) Riferendo alla Commissione Antimafia sull'attività svolta dal Sisde, il prefetto Parisi, direttore vicario di quel servizio dal 25 aprile al 24 luglio 1981, ha ricordato tre visite compiute nel carcere di Ascoli Piceno dal dr. Giorgio Criscuolo, funzionario del Sisde: la prima in data 29 aprile, ma sembrano convincenti gli argomenti per cui l'Autorità giudiziaria ha invece indicato il 28 aprile; la seconda il 2 maggio e la terza il 5 maggio.

Lo scopo - ha dichiarato il dr. Parisi - era quello di incontrare Raffaele Cutolo ed acquisire informazioni utili. Il dott. Criscuolo si presentava con il nome di copertura di Acanfora. Le richieste di colloquio si estendevano ad altri due personaggi: Vincenzo Casillo, esponente della camorra in libertà, considerato il vice di Cutolo, e Giuliano Granata, sindaco di Giugliano, segretario di Cirillo, appartenente anch'egli alla corrente che fa capo all'on. Gava, legato a Cirillo da una comunanza di interessi, di relazioni clientelari e politiche.

L'identificazione dei protagonisti degli incontri e' necessaria per comprendere il tenore della contropartita e la qualità dei garanti della negoziazione. L'Autorità giudiziaria ha raggiunto alcune conclusioni sicure per gli incontri del 28 aprile, del 2 maggio e del 5 maggio. Ad essi hanno partecipato Giorgio Criscuolo e Raffaele Salzano (funzionari SISDE), Giuliano Granata (sindaco di Giugliano ed esponente della stessa corrente dell'on. Gava), Vincenzo Casillo, Corrado Iacolare e Adolfo Greco, camorristi strettamente legati a Raffaele Cutolo.

*La presenza di Vincenzo Casillo, fin dall'incontro del 28 aprile, e' stata giustificata per la necessita' di accreditare i visitatori e di ottenere ascolto da Cutolo*⁶³.

La presenza di Giuliano Granata invece acquistava agli occhi di Cutolo, indipendentemente dalle intenzioni, il significato oggettivo di disponibilita' dell'on. Gava a trattare con lui per la liberazione di Cirillo. Non deve stupire che per manifestare questo impegno, si presentasse a Cutolo un politico non certo di primo piano come Granata. Dagli atti a disposizione della Commissione, comprese le ammissioni fatte all'Autorita' giudiziaria dai suoi colleghi di corrente, anche parlamentari, emerge che il meccanismo elettorale e di potere politico di quel parlamentare si fonda proprio su una rete di dirigenti locali, che sono da lui sostenuti e che a loro volta lo sostengono. Ciascuno di questi dirigenti è essenziale perchè consente la raccolta del consenso elettorale nella propria zona d'influenza ed un generale controllo delle vicende amministrative. Per di più Granata e' anche vicino alla NCO. Questo doppio livello di relazioni, con la politica e con la camorra, si ritrova in molti altri dirigenti locali legati all'on. Gava.

13.5) Sentito dall'Autorita' giudiziaria nell'aprile del 1982, Giuliano Granata ha dichiarato di avere partecipato a tre colloqui, in tempi ravvicinati, alla presenza non solo di Casillo, ma anche di Corrado Iacolare, altro luogotenente di Cutolo, imparentato con lo stesso Granata, per il quale risulta dagli atti a disposizione del Cesis una richiesta di autorizzazione all'ingresso in carcere.

Il dr. Criscuolo ha ammesso la partecipazione di Iacolare all'incontro del 5 maggio.

Granata - sia pure tra molte reticenze - dichiara che nei primi incontri veniva prospettata a Cutolo la "possibilita' di un allentamento dei massicci controlli delle forze dell'ordine". Inoltre aveva sentito parlare "di eventuali riduzioni di pena e di perizie psichiatriche".

Vi sarebbe stata, insomma, una offerta di favori, mentre da Cutolo non veniva alcuna informazione. E i favori prospettati consistevano, di fatto, nell'agevolare le attivita' criminali della camorra⁶⁴.

La Commissione sottolinea che organi dello Stato riescono nell'arco di poche ore dopo il sequestro (tra la sera del 27 aprile e il pomeriggio del 28, quando già si giunge al primo incontro) ad individuare i giusti negoziatori con Cutolo, boss della camorra e pluriomicida. Così quegli organi dello Stato dimostrano una conoscenza dell'ambiente camorristico che avrebbe ben potuto essere utilizzata per combattere la NCO.

⁶³ Cfr. l' audizione del prefetto Vincenzo Parisi dinnanzi alla Commissione Antimafia, 10/9/93, p. 2611.

⁶⁴ Tribunale di Napoli, Quinta sezione penale. Sentenza del 25.10.89 nel procedimento penale contro Cutolo Raffaele ed altri, pp. 26 sgg.

13.6) Secondo le notizie ricevute dal Prefetto Parisi, allora vicedirettore vicario del Sisde, dopo il primo colloquio del dr. Criscuolo con Cutolo nel carcere di Ascoli, il boss camorrista aveva tenuto un comportamento molto netto. Aveva immediatamente ostentato rilevanti possibilità economiche, respingendo in anticipo ogni offerta pecuniaria da parte del SISDE⁶⁵.

Questo atteggiamento fu confermato, anche per il periodo successivo, dal generale Giuseppe Santovito, capo del SISMI. Egli ha riferito all'Autorità giudiziaria quanto gli aveva comunicato il generale Musumeci, dopo i contatti con Cutolo:

"Costui, per offrirci la sua collaborazione, aveva richiesto di essere aiutato nelle sue vicende giudiziarie, escludendo qualsiasi controprestazione in denaro, di cui diceva di non avere assolutamente bisogno"⁶⁶.

Una richiesta di tal genere sollecitava un impegno che i funzionari dei servizi da soli non erano in grado di assumere.

Qualsiasi beneficio che andasse al di là del pagamento della collaborazione e riguardasse la posizione giudiziaria di Cutolo e dei suoi complici oltrepassava la sfera di azione del SISDE o del SISMI. Presupponeva necessariamente un potere di decisione proprio di altri livelli istituzionali e quindi un intervento di natura politica.

A questo tipo di intervento sembra aver puntato fin dai primi colloqui il capo della Nuova Camorra Organizzata, incoraggiato dal fatto che nel primo colloquio, con un funzionario del Sisde, si era presentato anche quel Giuliano Granata, il cui ruolo è già stato spiegato.

13.7) Il giorno 29 aprile, nel corso di una riunione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sottosegretario all'Interno Angelo Sanza ed il ministro Virginio Rognoni avevano richiamato l'attenzione sulle condizioni ambientali della zona di Torre del Greco, ove era avvenuto il sequestro dell'assessore Cirillo, e sulla forte presenza di organizzazioni criminali in quel territorio. L'area di Torre del Greco era dominata dalla Nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo.

"Questo contesto - aveva sostenuto l'on. Sanza - potrebbe favorire le indagini". "L'on. Ministro, prosegue il verbale della riunione, condivide l'opinione dell'on. Sanza: la camorra potrebbe avere interesse ad agevolare la liberazione dell'assessore Cirillo. I rapporti fra delinquenza organizzata e terrorismo a volte si intrecciano, a volte si divaricano. Debbono quindi essere attivati tutti i possibili canali".⁶⁷

⁶⁵ Cfr. le dichiarazioni rese dal prefetto Parisi alla Commissione Antimafia il 10/9/93, pp. 2610-2611. Sul rifiuto di denaro da parte di Cutolo cfr. la sentenza del Tribunale di Napoli contro Cutolo, *cit.*, pp. 434 sgg.

⁶⁶ Tribunale di Napoli, Sentenza-Ordinanza del giudice Alemi, 25.10.1993, p. 97.

⁶⁷ Verbali del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, 29 aprile 1982.

Vi e' in queste parole l'indicazione di una linea che i funzionari del Sisde stavano già applicando: "Questo non era altro per noi che una ratifica di comportamento", riferisce alla Commissione Antimafia il dr. Parisi ⁶⁸.

Era stata infatti già chiesta dal SISDE al dr. Ugo Sisti, direttore generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, l'autorizzazione a stabilire un contatto diretto con Raffaele Cutolo nel carcere di Ascoli. L'incontro si era tenuto nel pomeriggio del 28 aprile, a poche ore dal sequestro, prima ancora della riunione del Comitato nazionale per l'ordine pubblico.

13.8) L'avvocato Francesco Gangemi, legale di Cutolo, che, secondo un suo collega avrebbe rappresentato il tramite tra Paolo De Stefano, uno dei boss della 'ndrangheta reggina, e la Nuova camorra organizzata⁶⁹, esclude immediatamente "che Cutolo potesse far fare...un'operazione di polizia mirante alla liberazione di Cirillo". Invece, era "molto piu' probabile che potesse indicare un contatto per giungere alla liberazione di Cirillo con il consenso dei sequestratori"⁷⁰.

Egli riferì questa valutazione al vicequestore Schiavone, funzionario dell'UCIGOS, la cui visita gli era stata preannunciata da una telefonata di tale Pasquale Mollica, dell'ufficio stampa della segreteria politica nazionale della DC.

Analoga indicazione venne data piu' tardi dall'avvocato Gangemi agli uomini del Sismi (Adalberto Titta e il colonnello Giuseppe Belmonte), che stabilirono anch'essi, in un momento successivo, diretti rapporti con Cutolo.

13.9) Giuliano Granata non fu l'unico dirigente politico locale mobilitato.

Secondo Pasquale Galasso, gli uomini della corrente di Cirillo, in quei giorni, si erano attivati in tutte le direzioni, proponendo a vari personaggi significativi dell'ambiente camorristico di interessarsi alla liberazione.

Il professor Raffaele Boccia di Poggiomarino, presidente della USL 37, democristiano legato tanto all'on. Gava quanto al clan camorristico di Carmine Alfieri, si sarebbe rivolto proprio a Galasso per ottenerne l'intervento; questi aveva parlato con lo stesso Alfieri, apprendendo che già i parlamentari Gava e Patriarca gli avevano chiesto direttamente di agire; ma senza risultati.

Il sen. Francesco Patriarca, oggi agli arresti domiciliari per associazione a delinquere di tipo mafioso, cerco' di convincere il camorrista Adolfo Greco

⁶⁸Cfr. Audizione del prefetto. Parisi, *cit.*; secondo lo stesso funzionario il Ministro sapeva che ci si stava muovendo in direzione della camorra, ma non sapeva che qualcuno si era già recato da Cutolo.

⁶⁹"...Per quanto riguarda l'avv. Gangemi, Cutolo mi disse che era il vero padre della NCO e cioè l'ideatore della Nuova Camorra organizzata. Mi disse che era collegato ai fratelli Di Stefano, Paolo e Giorgio.... (Gangemi) la sapeva lunga...era stato al vertice del collegamento tra la NCO e i fratelli De Stefano...", cos' l'avv. Madonna al g.i. Alemi; i brani sono riportati nella sentenza ordinanza sul sequestro di Ciro Cirillo. L'avv. Madonna verrà ucciso il 7 ottobre 1983.

⁷⁰ Sentenza-Ordinanza Alemi, *cit.*, p. 838; Sentenza del tribunale di Napoli contro Cutolo, *cit.*, pp. 160 e sgg.

perche' si recasse da Cutolo, assieme al funzionario del Sisdè Giorgio Criscuolo⁷¹. Patriarca era andato a cercarlo all'esterno del Santuario di Pozzano, dove il Greco assisteva ad una cerimonia religiosa, e la' - presente anche il dr. Criscuolo - aveva insistito nella sua richiesta. Questo incontro e' stato raccontato da Greco e confermato da Patriarca.

La visita nel carcere di Ascoli si svolse qualche giorno dopo ed il Greco si servi' di un lasciapassare procuratogli proprio dal Sisdè. Di ritorno da Ascoli, Greco e Criscuolo si recarono a casa del sen. Patriarca, per riferire sull'incontro con Cutolo.

13.10) La vicenda era attentamente seguita anche da importanti settori della DC.

Secondo quanto recentemente dichiarato da Francesco Patriarca all'Autorita' giudiziaria, subito dopo il sequestro si sarebbe tenuta a Roma una riunione di partito (definita da Patriarca "non statutaria"), a cui avrebbero partecipato Antonio Gava, Raffaele Russo, Flaminio Piccoli (allora segretario della Dc) ed altri.

In quella occasione si sarebbe deciso di costituire una unita' di crisi, guidata a Napoli da Raffaele Russo, appartenente alla stessa corrente dell'on Gava e di Ciro Cirillo. Del susseguirsi di riunioni di partito, o di riunioni di corrente, tenute a Napoli, a proposito della vicenda Cirillo, ha parlato l'on. Baldassarre Armato: "Si era quasi in seduta permanente".

Anche l'on. Flaminio Piccoli, *in deposizioni rese davanti all'autorità giudiziaria*, ha ricordato quelle riunioni napoletane, mentre l'on. Vincenzo Scotti ha escluso di avervi partecipato. Davanti alla Commissione Antimafia, egli ha recentemente ribadito di non essersi mai occupato del caso Cirillo. "Non ho seguito il sequestro - ha affermato - per una ragione di principio: avevo un'opinione nettamente contraria alla trattativa".

Quanto sostenuto dall'on. Scotti trova riscontro in una recente decisione della Corte d'Appello di Napoli che, assolvendo Cutolo dall'imputazione di estorsione ai danni della DC, ha ritenuto esistente la diffamazione del quotidiano L'Unità ai danni dell'on. Scotti, per aver scritto che questi si era recato nel carcere di Ascoli Piceno per trattare con Cutolo. La stessa sentenza peraltro assolveva lo stesso quotidiano dal delitto di diffamazione in danno della Democrazia Cristiana.

13.11) Secondo l'on. Patriarca, il dr. Criscuolo sarebbe andato ad Ascoli per parlare con Cutolo, dopo essere stato a cio' delegato dal Prefetto Parisi (da cui egli dipendeva) e dall'on. Antonio Gava, col quale aveva rapporti di amicizia.

Quest'ultimo, dal canto suo, ha ammesso di avere incontrato Criscuolo nel periodo del sequestro e di aver avuto notizia da Granata dell'iniziativa di prendere contatti con Cutolo.

⁷¹ Sentenza-Ordinanza Alemi, *cit.*, pp. 859 sgg.

Lo stesso on. Gava ha dichiarato di avere avuto colloqui su questo tema anche con il generale Musumeci, che guiderà l'iniziativa SISMI. E Musumeci conosceva le richieste di Cutolo.

13.12) L'11 maggio 1981 entra ufficialmente nella scena il SISMI.

In quella data, infatti, si svolse presso l'ufficio del dr. Ugo Sisti, direttore generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, un incontro al quale parteciparono per il Sisde il Prefetto Parisi e per il Sismi il Generale Musumeci.

Questi comunica di aver individuato un "percorso informativo molto promettente e comunque tale da fargli ritenere di essere giunto assai vicino alla identificazione dei brigatisti ed alla scoperta del covo". Tale percorso doveva essere seguito attraverso contatti con lo stesso Raffaele Cutolo. Vi era stata a questo scopo una richiesta di colloquio con il capocamorra da parte del Sismi.

L'incontro, convocato dal dr. Sisti, era volto ad evitare interferenze. In quella occasione il generale Musumeci avrebbe specificato, rivolgendosi a Parisi, che proprio da Cutolo era stato manifestato un profondo disprezzo per la continuazione del rapporto con il Sisde.

Le parole di Musumeci furono: "Cutolo vi ha schifato"⁷². Nessuno gli chiese da dove traesse tale certezza: i presenti dunque davano per scontato che già esistesse un canale di comunicazione tra il Sismi ed il boss camorrista.

Su questa base, la data dell'11 maggio 1981 segnerebbe, secondo le parole del dr. Parisi, "il discrimine operativo, nei confronti del detenuto Cutolo, tra l'agire del Sisde e quello del Sismi".

Si sarebbe trattato di un vero e proprio passaggio di consegne ed in seguito il Sisde non avrebbe avuto più contatti con Cutolo.

13.13) Sul rilievo assunto dalla riunione dell'11 maggio e su questa sostituzione del Sismi al Sisde permangono divergenti versioni.

L'on. Rognoni - allora Ministro dell'Interno - ha dichiarato di non essere stato informato dell'ingresso di uomini del Sisde nel carcere di Ascoli Piceno e quindi di non essere stato messo al corrente neanche del passaggio di questa iniziativa dal Sisde al Sismi.

Il Prefetto Parisi ha invece ribadito fermamente di aver informato regolarmente il ministro Rognoni.

A sua volta, il sen. Francesco Mazzola, che era allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai servizi di sicurezza, ha confermato che una comunicazione vi fu, sia per l'intervento del Sisde nelle carceri, sia per il passaggio dell'iniziativa al Sismi, collocando questa sostituzione nelle operazioni proprio intorno all'11 maggio.

Comunque, secondo il senatore Mazzola, i vertici dei due servizi non avrebbero fornito notizie specifiche né sulle visite al carcere di Ascoli né sui colloqui con Cutolo.

⁷²Per queste notizie cfr. le dichiarazioni del Prefetto Parisi alla Commissione Antimafia il 10/9/93, p. 2617.

Il Prefetto Parisi ed il sen. Mazzola, discostandosi piu' nettamente da quanto ha affermato il ministro Rognoni, hanno anche dichiarato di ritenere che il passaggio di consegne sia stato comunicato al Cesis. Tuttavia, agli atti del Cesis trasmessi alla Commissione non si trova alcuna traccia di quell'episodio.

Ancora diversa e' la ricostruzione dei fatti fornita dal Generale Abelardo Mei, direttore vicario del Sismi dal 29 maggio al 27 luglio 1981. Secondo lui la collaborazione tra Sisde e Sismi non si sarebbe mai del tutto interrotta. E' la stessa tesi che fu sostenuta davanti all'Autorita' giudiziaria dal Generale Santovito. Mei ritiene non verosimile che il Prefetto Parisi si sia fatto ordinare il passaggio di consegne da Musumeci o da Sisti. Ritiene inoltre che i successivi sviluppi dell'iniziativa Sismi, fino al suo esaurimento (da lui collocato in data 29 maggio) siano stati regolarmente portati a conoscenza del Sisde.

Al contrario, il prefetto Parisi esclude che dopo la riunione dell'11 maggio vi sia stata qualsiasi forma di collaborazione tra i due servizi.

Queste divergenze mostrano che taluno dei protagonisti ha ancora oggi interesse a non favorire la ricostruzione della verita'.

13.14) Il primo incontro di esponenti del Sismi con Raffaele Cutolo si realizzo' il 10 maggio, senza autorizzazione e prima ancora del passaggio di consegne.

Cio' puo' spiegare perche' Musumeci - il giorno dopo, nel suo primo colloquio con Parisi - fosse cosi' bene informato dell'atteggiamento di Cutolo.

All'incontro del 10 maggio avrebbero partecipato Adalberto Titta, ufficiale dell'Aeronautica in pensione, ed il Colonnello Giuseppe Belmonte, legato al generale Musumeci e come lui appartenente alla loggia massonica eversiva P2.

Sarebbe stato Titta a mettersi spontaneamente a disposizione del Sismi, prospettando al Generale Mei la possibilita' di stabilire un utile contatto con Cutolo, attraverso la mediazione dell'avvocato Francesco Gangemi, che egli conosceva bene, e dell'avvocato Enrico Madonna, altro legale di Cutolo.

Il 6 maggio 1981 il colonnello Belmonte aveva accompagnato Titta a Reggio Calabria, con un volo del Cai⁷³, proprio per incontrare l'avvocato Gangemi. Da questa data ha inizio effettivamente l'intervento del SISMI.

13.15) La seconda visita del SISMI si svolse il 12 maggio. Erano presenti Titta, Belmonte, Gangemi e Casillo. La presenza del camorrista e' un elemento di continuita' rispetto alla prima fase.

Altri due incontri si collocano nella seconda meta' di maggio. Ritroviamo alcuni interlocutori ormai abituali. Accanto a Titta e Belmonte, tornarono infatti Granata, Casillo e Iacolare.

Ancora interventi del SISMI, in numero non esattamente quantificabile, si ebbero nei mesi di giugno e di luglio. Le testimonianze del personale in servizio presso il carcere ricordano la presenza di Titta, durante il mese di giugno, in compagnia di alcune persone: sempre gli stessi presumibilmente. Sembra inoltre

⁷³E' l'agenzia di viaggi aerei usata frequentemente dai servizi di sicurezza.

che a giugno vi siano state visite, compiute dai soli Casillo e Granata ed una da Granata e Salzano.

Infine, sono in molti a parlare di altre frequenti visite a Cutolo, durante il mese di luglio, fino alla liberazione di Cirillo.

Risulta addirittura che i latitanti Mario Cuomo e Carmine Esposito andarono da lui, accompagnati da funzionari dei servizi⁷⁴.

13.16) Un numero di incontri così alto non si giustificerebbe se fosse vero quanto è stato ripetutamente sostenuto da alcuni funzionari dei servizi, secondo i quali i contatti con Cutolo erano infruttuosi. Se la pista fosse stata priva di interesse, l'avrebbero abbandonata. Invece, l'attività proseguì a lungo.

Il generale Mei ha affermato che ogni iniziativa ufficiale del SISMI cessò il 29 maggio. Dopo quella data, vi sarebbe stata, secondo quel che egli oggi sostiene, una trattativa, ma per opera di altri, di un "qualche cosa che attraverso trattative varie è arrivato alla liberazione di Cirillo".

L'affermazione del gen. Mei sembra in contrasto con quanto ha riferito alla Commissione Antimafia il sen. Mazzola. Egli ricorda come intorno alla metà di giugno del 1981 il generale Musumeci sia andato da lui per annunciargli che le attività del servizio relative al sequestro Cirillo promettevano bene. Ma le azioni che avevano impegnato il SISMI erano quelle concretamente condotte da Belmonte e da Titta. Stando alle parole di Musumeci, deve supporre che fossero ancora in svolgimento.

13.17) In ogni caso i colloqui con Cutolo servivano solo per lo sviluppo della trattativa.

Bisognava anzitutto entrare in collegamento con il gruppo dirigente delle BR a Palmi e convincerli ad un'intesa.

Cutolo ed i suoi interlocutori decisero di ricorrere ad alcuni detenuti politicizzati e vicini all'area brigatista.

L'amministrazione penitenziaria si mostrò molto disponibile.

Sante Notarnicola, Luigi Bosso, Emanuele Attimonelli vennero concentrati contemporaneamente ad Ascoli e vennero posti nello stesso braccio di Cutolo. Notarnicola giunse ad Ascoli il 5 maggio. Luigi Bosso l'8 maggio.

Dopo l'incontro con Cutolo essi partirono per il carcere di Palmi. Attimonelli rinunciò a comparire all'udienza davanti al pretore di Teramo, sebbene per questo fosse stato tradotto ad Ascoli. Notarnicola rinunciò a gran parte dei giorni che gli erano stati concessi per colloqui con i familiari e rientrò a Palmi, da cui proveniva, il 15 maggio. Bosso venne destinato a Palmi l'11 maggio e non rientrò più nella casa circondariale di Nuoro, da cui era stato trasferito.

13.18) In data anteriore al 3 giugno, Notarnicola inviava da Palmi a Cutolo un telegramma assai eloquente:

⁷⁴ Sentenza-Ordinanza Alemi, *cit.*, pp. 809 sgg e pp. 829 sgg.

"Pur nella impossibilita' di fermare un processo avviato ho trovato la necessaria disponibilita' al dialogo ed al confronto stop. Importante non cadere nelle trappole di chi semina zizzania e mantenere rapporti che devono essere impostati su reciproco rispetto e fiducia"⁷⁵.

Nicola Pellecchia, altro mediatore fra camorra e brigatisti, giunto a Palmi il 6 giugno, comunicava a Cutolo di essere arrivato e di stare bene, ricevendo da questo il seguente telegramma, del 10 giugno:

"Ricevo tuo atteso telex. Dopo cose brutte subite spero in un positivo risvolto della vicenda. Abbracci a te e Luigi (si riferisce a Bosso). Saluti cari dal compare compagno Cutolo".

Cutolo, qualificandosi compare e compagno, sembra voler sfumare i confini tra l'area dei detenuti per terrorismo e quella della NCO. Si tratta in realta' di un segnale distensivo lanciato all'ambiente brigatista.

Una minacciosa lettera aperta rivolta ai brigatisti perche' rilasciassero Cirillo, con la firma falsa di Pasquale D'Amico, pubblicata sul "Mattino" il 17 maggio, aveva suscitato forte diffidenza ed un atteggiamento conflittuale da parte delle BR. A questa era seguita l'esplosione di una bomba, davanti alla casa di Cutolo, la sera del 30 maggio.

Sono fatti la cui genesi non e' stata chiarita, ma ad essi si riferivano gli accenni a "chi semina zizzania" e alle "cose brutte subite" nei telegrammi di Notarnicola e di Cutolo.

Un conflitto irreparabile con le BR era certamente temuto da chi nella Dc e nelle istituzioni lavorava per la trattativa. Ma forse i fattori di tensione servivano proprio per potenziare agli occhi delle BR un ruolo mediatore di Cutolo.

La sentenza del tribunale di Napoli contro Cutolo ed altri avanza l'ipotesi che la lettera e l'attentato fossero da ricondursi proprio ai servizi che in quel momento stavano operando.

Dopo la falsa lettera di D'Amico, si recarono ad Ascoli con urgenza Giuliano Granata e Raffaele Salzano del SISDE. Concertarono con Cutolo una immediata presa di distanza dalla lettera, in modo da non pregiudicare l'intesa con i terroristi. Questo incontro dimostra non soltanto il rilievo della personalita' di Granata, presente ad Ascoli nei momenti cruciali e con i piu' diversi accompagnatori, ma anche il fatto che un'attenzione particolare da parte di personale del SISDE per la vicenda si e' mantenuta ben oltre l'11 maggio.

13.19) Il "positivo risvolto" auspicato da Cutolo nel telegramma a Nicola Pellecchia era la conclusione del sequestro.

Luigi Bosso ha confermato quale era lo scopo del trasferimento nel penitenziario di Palmi. Ad Ascoli - ha dichiarato - Cutolo gli aveva detto che "i signori della democrazia cristiana (in particolare gli on. Gava e Piccoli)" gli

⁷⁵Atti CESIS relativi alla vicenda Cirillo inviati alla Commissione Antimafia, p. 1079.

avevano chiesto il suo intervento e che perciò avevano mandato da lui Giuliano Granata.

Anche D'Amico, che era stato trasferito il 13 maggio a Nuoro, aveva trovato un contatto con alcuni militanti delle BR, in particolare Ognibene e Franceschini, ed aveva inviato al "Mattino", d'accordo con loro, una formale smentita della lettera a lui falsamente attribuita.

Nel frattempo, Vincenzo Casillo e Corrado Iacolare si erano recati due volte in visita (il 20 maggio ed il 4 giugno) nel penitenziario di Palmi, dove avevano avuto colloqui prima con il solo Bosso, poi con Bosso e Notarnicola. Ciò conferma come attraverso questi due detenuti si stesse svolgendo il negoziato e come sia stato decisivo il periodo tra la fine di maggio e la prima decade di giugno.

Le prime proposte di Cutolo erano state respinte dalle BR ma successivamente le difficoltà vennero via via superate.

Il risultato degli interventi a Palmi e a Nuoro fu analogo. Da tutte le deposizioni rese da ex brigatisti emerge una convinzione comune, diffusa nelle loro file: che la Dc si era attivata, attraverso Cutolo, per trattare con le BR, e che era pronta a fare concessioni.

13.20) Alla credibilità di Cutolo contribuì, nei primi giorni di giugno, l'attenuazione dei controlli di polizia nella città di Napoli.

Tali controlli per più di un mese avevano tenuto a freno le attività delittuose. Erano affluite a Napoli ingenti forze di polizia ed i controlli avevano fatto sensibilmente scemare la capacità operative dei camorristi e di ogni altra forma di delinquenza sul territorio.

Dal 27 aprile (data del sequestro) fino ai primi di giugno si erano avuti soltanto quattro omicidi.

Ma il 5 giugno esplose nuovamente la violenza, con sei omicidi nel giro di 24 ore. Durante il mese di giugno vi furono 29 omicidi e a luglio 39.

Il mutamento di clima genera grande scalpore nella città; il sindaco giunge a chiedere l'allontanamento del questore, che viene sostituito il 18 luglio, sei giorni prima della liberazione di Cirillo, quando oramai la trattativa era conclusa.

Se è vero che le prime richieste di Cutolo miravano ad un allentamento della morsa repressiva, secondo quanto ha dichiarato Giuliano Granata, bisogna riconoscere che le richieste sembrerebbero accolte. L'improvvisa recrudescenza dei delitti indica che tutte le attività criminali hanno incontrato una minore capacità di prevenzione e di contrasto.

Anche i brigatisti ne approfittano. Il 6 giugno in pieno giorno, senza temere alcun controllo, il capo brigatista Senzani sequestra Umberto Siola, consigliere comunale del Pci ed assessore all'edilizia. Lo conduce in macchina in una zona centrale della città. La' lo interroga e la' avviene la sua gambizzazione. L'azione è una impressionante prova di forza e di sicurezza.

I terroristi sembrano sicuri che le forze di polizia seguano altri percorsi e che non interverranno a fermarli. L'on. Scotti, nell'audizione presso la Commissione Antimafia del 15 luglio 1993, ha richiamato l'attenzione su questo dato.

Alcuni articoli di stampa scriveranno nei mesi successivi che il 4 giugno si era ordinato il ritiro da Napoli di un forte contingente di carabinieri e/o di poliziotti. L'on. Rognoni, allora Ministro dell'Interno, ha negato che vi sia stata una sua decisione in questo senso. Le iniziative relative alla maggiore o minore consistenza delle forze di polizia impegnate sul territorio erano - egli ha dichiarato - soprattutto a livello tecnico. Vi era stato un potenziamento ed in seguito, nessuna novità.

Dalla documentazione inviata alla Commissione Antimafia dal prefetto Vincenzo Parisi, nella sua qualità di responsabile del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non risulta invece alcun ritiro da Napoli di poliziotti o di carabinieri in quei giorni.

Ma se davvero le forze dell'ordine sono rimaste numericamente le stesse, la loro improvvisa perdita di efficienza appare ancora più grave.

La tracotanza manifestata per alcune settimane dai gruppi camorristici e dagli stessi terroristi è apparentemente inspiegabile. La capacità di controllo del territorio non può venir meno da un momento all'altro. Questa impotenza improvvisamente sopraggiunta sembra corrispondere perfettamente alle richieste di Cutolo.

13.21) D'altra parte la distensione tra Cutolo e le BR, testimoniata dal telegramma di Notarnicola e dalla smentita di D'Amico al "Mattino", si realizza negli stessi giorni in cui a Napoli le attività delittuose della camorra tornano a svolgersi indisturbate.

Lo sviluppo della trattativa sembra parallelo al rafforzamento del potere della camorra e ad una sempre maggiore aggressività dei cutoliani, che per il numero di avversari assassinati appaiono in fase di crescita tanto nei confronti del clan Giuliano, il più forte a Napoli, quanto nei confronti del clan Alfieri, il più forte nella provincia.

13.22) Il riscatto in danaro è il terreno su cui si chiuderà l'accordo con le BR. Esso rappresenta per la colonna napoletana delle BR un segno del cedimento della Dc.

Ma la scelta è congeniale soprattutto agli interessi di Cutolo, il quale punta ad ottenere per sé la promessa di benefici che comportano un impegno delle istituzioni, che richiedono scelte e coperture politiche, lasciando ai brigatisti il denaro e i risultati propagandistici dell'azione.

La somma versata ammonterebbe a circa un miliardo e mezzo, raccolto attraverso l'interessamento degli amici di Cirillo e di Antonio Gava. Questi, intorno ai primi di luglio è già perfettamente informato della richiesta di riscatto,

come emerge dalla testimonianza dell'ing. Giuseppe Savarese, imprenditore di Vico Equense e suo amico.

Dalle dichiarazioni del teste Pasquale Acampora (fino a tutto il 1980 vicepresidente del Banco di Napoli), risulta che una parte dei fondi sarebbe provenuta da un contratto di pubblicità a favore di un gruppo di società (che gestivano televisioni locali).

13.23) Dalla sentenza di appello pronunciata a Napoli il 15 luglio 1993, che ha assolto Cutolo dall'imputazione di estorsione ai danni della Democrazia Cristiana, risulta che un ruolo determinante, nell'ultima fase della trattativa, viene svolto da Francesco Pazienza, collaboratore del Sismi, personalmente legato a Giuseppe Santovito, direttore del SISMI, e all'on. Flaminio Piccoli, segretario della DC.

Tornato dagli Stati Uniti in Italia il 20 giugno 1981 Pazienza stabilisce subito un contatto con Alvaro Giardili, imprenditore impegnato nei lavori della ricostruzione, perché gli faccia incontrare esponenti di primo piano della camorra cutoliana⁷⁶, in modo tale da sbloccare la situazione.

L'incontro si svolge il 10 luglio ad Acerra, nella casa del cutoliano Oreste Lettieri. Partecipano, oltre Giardili, l'assessore democristiano di Acerra Bruno Esposito ed il camorrista Nicola Nuzzo; ma interlocutore principale è Vincenzo Casillo, che era stato fino allora tra i protagonisti della trattativa.

Esattamente nello stesso periodo in cui si attiva Francesco Pazienza, si colloca anche la visita fatta dal Generale Musumeci al sen. Mazzola, per dirgli che l'azione Sismi è in corso, con buone speranze di successo. In realtà Francesco Pazienza continua ad essere in questa fase partecipe della catena di comando del Sismi, che faceva capo a Santovito e che era costituita anche da Musumeci e da Belmonte, entrambi piduisti.

Pazienza viene considerato da Casillo come un interlocutore che parla a nome del Sismi e contemporaneamente a nome di alcuni vertici della DC.

Ad avviso della Corte d'Appello è impossibile che l'on. Piccoli, allora segretario della DC, non sappia che si sta trattando e cosa si sta trattando con Cutolo:

"...sia perchè del sequestro seguiva le vicende e, per sue stesse ammissioni, ne aveva parlato con il generale Giuseppe Santovito, che lo aveva informato dell'interessamento dei servizi e con l'on. Gava, che era capo della sua segreteria e molto interessato alla sorte di Cirillo, e sia per il rapporto che aveva con Pazienza, che era suo collaboratore, frequentava la sua casa e godeva la sua fiducia; sicchè non è seriamente pensabile e credibile nè che Piccoli non sia stato informato delle persone e dell'ambiente che Pazienza avrebbe contattato e delle vere ragioni degli incontri, nè che Pazienza, senza essere autorizzato, abbia speso nei colloqui il nome di Piccoli...Di siffatto interessamento si coglie appieno lo spessore non marginale, nel quadro

⁷⁶Anche questa vicenda conferma il rapporto imprese-camorra-politica, attorno alla spesa per la ricostruzione, che è stata illustrata da vari collaboratori della giustizia.

complessivo comprovante che solo formalmente e pubblicamente si respingevano ipotesi di trattative, considerato che Pazienza per un verso era personaggio collegato con il servizio di sicurezza che era subentrato al SISDE per portare avanti con più forza a strategia della trattativa, e per altro verso aveva cercato e fatto organizzare l'incontro con quei camorristi, principalmente Casillo, alter ego di Cutolo, che su impulso ei servizi stavano oer la loro parte gestendo la trattativa: per cui era tale linea che comunque veniva avvalorata."

Nel colloquio con i camorristi ad Acerra vengono richiamate le trattative precedenti, si parla di contatti già stabiliti con esponenti della DC e soprattutto delle promesse che erano state fatte a Cutolo ed ai suoi.

13.24) Per effetto della trattativa, Casillo e Iacolare continuano ad operare indisturbati. Casillo si muoverà liberamente nel 1981, spostandosi fra Napoli, Ascoli Piceno e Palmi, pur avendo sulle spalle un decreto di carcerazione che veniva ripetutamente sospeso a causa di gravi motivi di salute. Nei confronti di Iacolare era stata invece emessa una misura di sicurezza di sorveglianza speciale, alla quale egli si era sottratto, rendendosi irreperibile. Ma tale irreperibilità non valeva per i funzionari dei servizi che lo condussero con loro ad Ascoli⁷⁷.

13.25) L'intervento di Pazienza segna la fase finale della trattativa. L'incontro di Acerra è uno degli ultimi atti.

La linea perseguita da Cutolo e dai suoi luogotenenti consiste nel cercare di ottenere il massimo di promesse e vi è evidentemente l'intenzione di coinvolgere interlocutori il più possibile rappresentativi dei servizi da un lato e dei vertici democristiani dall'altro. Si tratta, dal punto di vista dei camorristi, di predisporre una situazione che consenta di premere poi sui servizi e su settori significativi della Dc per ottenere il rispetto degli impegni presi.

13.26) Le richieste di Raffaele Cutolo rispetto a quelle delle BR avevano infatti non solo diversa natura, ma anche tempi diversi di esecuzione. Mentre una somma di danaro si può consegnare immediatamente, i favori giudiziari sono di assai più lenta gestazione.

È verosimile perciò che il risultato più importante per Cutolo sia stato costituito da un rapporto preferenziale con gli interlocutori politici che gli avevano chiesto di intervenire e dalla acquisizione di qualche elemento che attestasse la richiesta.

Il rapporto preferenziale avrebbe dovuto comportare tre conseguenze. Una forte legittimazione di Cutolo e della NCO nell'ambiente carcerario, ove l'organizzazione era già largamente insediata. Favori e profitti per le imprese camorristiche legate a Cutolo nella concessione degli appalti e nei lavori per la ricostruzione. Agevolazioni giudiziarie per Cutolo e per i suoi.

⁷⁷Cfr. Sentenza-Ordinanza Alemi, cit., pp. 1089 sgg e pp.1092 sgg.

13.27) Secondo il collaboratore di giustizia Claudio Sicilia "Cutolo ottenne tutti i trasferimenti della maggior parte degli uomini di sua fiducia al carcere di Ascoli ... Le richieste venivano comunicate a Granata", che le girava poi "a chi di dovere".

E Pasquale D'Amico ha affermato: "Il sen. Patriarca si e' sempre interessato ripetutamente per farli trasferire in carceri buone, certamente non adatte ad un detenuto come me".

Anche Tommaso Biamonte, di area terroristica, detenuto a Cuneo, ha confermato che dopo il rilascio di Cirillo, Cutolo acquisì una posizione di forza nel circuito carcerario e che "in quel periodo vennero declassificati almeno una sessantina di camorristi"⁷⁸. La convergenza di queste dichiarazioni e' significativa, poiche' provengono da personaggi diversi tra loro, che non risultano essersi mai incontrati in carcere.

Sul trattamento riservato al detenuto Raffaele Cutolo nel carcere di Ascoli Piceno e' stata disposta un'inchiesta dal Ministro di Grazia e Giustizia alcuni mesi dopo il trasferimento di Cutolo all'Asinara. La relazione ispettiva e' stata depositata il 10 febbraio 1983⁷⁹.

Essa ha accertato la posizione di preminenza del capo della NCO rispetto agli altri reclusi dovuto ad una generalizzata tolleranza da parte della direzione:

"Il trattamento complessivo del Cutolo, dedotto dalle sue spese - come si e' successivamente rilevato - e' apparso complessivamente migliore di quello dei reclusi appartenenti al suo gruppo, che hanno a loro volta goduto di un tenore di vita piu' favorevole di quello dei seguaci di Vallanzasca e dei differenziati di imprecisate organizzazioni criminose".

13.28). Un episodio drammatico e' l'assassinio in carcere del detenuto Claudio Gatti, avversario di Cutolo.

Egli era stato gravemente ferito il 4 ottobre 1981, nel carcere di Cuneo da Italo Dorini, affiliato in carcere alla NCO.

L'8 gennaio 1982 Gatti veniva trasferito nel centro clinico di Pisa. Il giorno precedente era stato tradotto presso lo stesso centro clinico il camorrista Raffaele Catapano, noto per aver commesso altri omicidi in carcere.

Catapano uccide Gatti lo stesso giorno del suo arrivo a Pisa.

E' difficile non ritenere che questo omicidio agli occhi degli altri detenuti abbia assunto il significato di un manifesto di potenza di Cutolo e della NCO.

⁷⁸ Cfr. Sentenza-Ordinanza Alemi, *cit.*, pp. 1098 sgg.

⁷⁹ La relazione è inserita nel fascicolo personale di Cutolo (Atti Direzione generale Istituti di prevenzione e pena).

Comunque, l'omicidio era stato reso possibile dalla decisione di uffici del ministero di trasferire contemporaneamente i due detenuti in una struttura con scarse garanzie di sicurezza, nonostante la precedente aggressione a Gatti da parte di compagni di clan di Catapano⁸⁰.

Cutolo aveva chiesto - durante la trattativa del carcere di Ascoli - un miglioramento della posizione giudiziaria propria e di propri uomini - in particolare attraverso perizie psichiatriche favorevoli, che avrebbero comportato una forte riduzione di pena ed un trattamento assai più favorevole. Egli, grazie al diverso regime penitenziario degli O.P.G., era già riuscito ad evadere dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa il 5 febbraio 1978.

Ebbene: nella estate del 1982 Cutolo riesce ad ottenere una sentenza della Cassazione con la quale gli veniva riconosciuto lo stato di seminfermità mentale.

Non c'è alcuna prova del rapporto tra questa decisione e le richieste avanzate da Cutolo durante il sequestro Cirillo; ma è evidente che proprio quella irresponsabile trattativa getta una luce sinistra su tutte le vicende successive.

13.29) Il 4 agosto 1982 un appunto del SISDE segnala particolari esigenze di sicurezza concernenti la detenzione di Cutolo, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione con la quale gli è stato riconosciuto lo stato di semi infermità mentale. L'appunto è inviato al CESIS, che lo trasmette al Ministero della Giustizia.

In particolare, osserva che negli istituti per infermi e minorati vige un trattamento di vigilanza e custodia più elastico rispetto a quello delle normali carceri e per nulla confacente all'estrema pericolosità del soggetto. Segnala quindi l'opportunità che Cutolo venga sottoposto ad un regime di vigilanza e di osservazione analogo a quello esistente nelle carceri di massima sicurezza".

Il Ministero della Giustizia, la cui attenzione era stata richiamata dal CESIS, risponde ponendo in rilievo che Cutolo, per altri procedimenti, è ancora nella posizione di giudicabile.

In quanto tale, è sottoposto a custodia cautelare in carcere e questa misura dev'essere eseguita con precedenza rispetto all'assegnazione in un reparto per infermi e minorati.

Perciò il beneficio giudiziario al quale Cutolo aspirava, pur essendo stato deciso, alla fine non viene eseguito.

L'iniziativa del SISDE, un anno dopo le trattative condotte ad Ascoli Piceno, sembra collocarsi nel quadro del progressivo isolamento di Cutolo, dopo la pubblicazione del falso documento e dopo il trasferimento nel carcere dell'Asinara.

Nello stesso periodo, Raffaele Catapano era stato sottoposto ad una perizia psichiatrica e gli era stata riconosciuta una totale infermità di mente.

Su questa base la Corte d'assise di Napoli, il 13 gennaio 1983 pronunciava nei suoi confronti sentenza di assoluzione, trattandosi di persona non punibile per

⁸⁰ Cfr. Sentenza-Ordinanza Alemi, *cit.*, pp. 945 sgg. e pp. 1100 sgg.

vizio totale di mente e ordinando il suo ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Appena qualche anno dopo, la perizia sarà nettaente smentita e capovolta. Infatti, la Corte d'Assise di Napoli, in una sentenza di condanna all'ergastolo del Catapano (che diventerà esecutiva il 15.10.1990) riconoscerà la capacità d'intendere e di volere del camorrista, in base ad una valutazione dei periti del tutto opposta alla precedente.

13.30) *L'autorità giudiziaria sulla base di quanto riferito da Pandico, D'Amico, Riccio, Pasquale Scotti, Lettieri, Marra, Sicilia e Madonna, ha ritenuto che nella trattativa sia entrata anche la promessa di appalti per ditte collegate alla NCO.*

In effetti, nell'appalto relativo alla fornitura di mille alloggi prefabbricati pesanti in Avellino accanto ai nomi di Roberto Cutolo (figlio di Raffaele) e Sergio Marinelli, appaiono gli imprenditori vicini alla NCO Vincenzo Matarazzo, Pompeo Cesarini, Vittorio Girardi e Stanislao Sibilìa, nonché Antonio Matarazzo (sindaco di Avellino) e Oscar Pesiri (ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del Comune e direttore dei lavori)⁸¹.

L'appalto, dopo varie vicissitudini, viene assegnato alla ditta Volani per 38,5 miliardi di lire e alla Soc. FEAL per 28,5 miliardi di lire. Si apprenderà successivamente che entrambe le ditte avevano rapporti con la NCO.

Inoltre, il collaboratore Galasso sostiene che altre ditte legate a Cutolo siano state favorite in quegli appalti. Tra queste le imprese dei fratelli Sorrentino, che dopo l'omicidio di Casillo, passeranno dalla parte di Alfieri.

13.31) L'egemonia della NCO all'interno della camorra raggiunge il punto più alto tra la fine del 1981 ed i primi mesi del 1982. Ciò dipende in larga misura dai rapporti che Cutolo aveva costruito o rinsaldato nei due mesi del sequestro Cirillo. Non va dimenticato che proprio nel periodo successivo al sequestro, Cutolo sferrava un durissimo attacco contro il clan Alfieri (tra l'altro con l'uccisione di Salvatore Alfieri e di Nino Galasso), per togliere di mezzo un centro di aggregazione alternativo alla NCO.

⁸¹Si tratta del procedimento penale n. 465/84 di cui alla sentenza del tribunale penale di Avellino n. 659 emessa in data 10 luglio 1984, di particolare rilievo perché in esso appaiono per la prima volta manifesti (i fatti costituenti reato risalgono al gennaio 1981) i complessi intrecci che legano ai livelli più alti, camorra, imprenditoria, amministratori locali e pubblica amministrazione (tra gli altri nell'affare compaiono anche con funzione di mediatori Francesco Pazienza, il capo clan della NCO Vincenzo Casillo ed Alvaro Giardili). Vedasi anche la sentenza della Corte d'Assise di Roma in data 27.2.1987 nella quale, insieme al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso - art. 416/ c.p.- vengono contestati a faccendieri legati ad ambienti dei servizi segreti, della P2 e della camorra, reati di concussione aggravata a carico di amministratori regionali quali Prost Filippo - capo dell'Ufficio Speciale Regionale per la Campania del Commissariato straordinario del governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata - ed imprenditori privati quale Mariano Volani.

Il disegno di occupazione e di controllo del territorio e' ambizioso e si ispira per certi aspetti al totalitarismo di Cosa Nostra.

13.32) Il 17 marzo 1982 viene pubblicato su l'Unita' un falso documento, apparentemente del Ministero dell'Interno. Esso attesta che l'on. Scotti ed il sen. Patriarca si erano recati nel carcere di Ascoli Piceno per trattare con Cutolo. Ispiratore del falso e' lo stesso Cutolo. Lo scopo principale e' ricattatorio. La pubblicazione richiama infatti l'attenzione sulle trattative e sui coinvolgimenti politici. Il fatto che il documento sia falso portera' ad escludere agli occhi della pubblica opinione che la trattativa con uomini della DC sia avvenuta.

Chi ha negoziato comprenderà.

Cutolo intende così' premere su tutti i suoi interlocutori perchè rispettino gli impegni.

Ma ha sottovalutato i suoi interlocutori e la situazione complessiva perchè le conseguenze del messaggio sono controproducenti.

13.33) Il fatto esterno più significativo è la presa di posizione del presidente della Repubblica Pertini, che interviene personalmente perchè Cutolo sia trasferito nel carcere dell'Asinara.

Il trasferimento era stato proposto con urgenza dal Ministro dell'Interno il 25 febbraio 1982, subito dopo un vertice sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in provincia di Napoli. Con una missiva inviata al Ministro di Grazia e Giustizia Darida, veniva indicata dal Ministro Rognoni come possibile destinazione l'Asinara.

Il ministro di Grazia e giustizia non dava seguito alla proposta fino al 17 marzo: il giorno stesso della pubblicazione del falso documento. In quella data veniva disposto il trasferimento, consegnando direttamente nelle mani del direttore del carcere di Ascoli una copia del relativo provvedimento.

Ma il giorno dopo il Ministro Darida bloccava la procedura appena avviata. Risulta agli atti della Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena un appunto manoscritto del dr. Falcone, un funzionario del Ministero, in data 18.3.1982 con il quale si comunica che: "Il Ministro ha disposto l'inopportunità, allo stato, del trasferimento del Cutolo. E' stata richiesta al Direttore di Ascoli la restituzione del provvedimento di trasferimento".

13.34) Non vengono indicati e non si comprendono i motivi della decisione.

E' a questo punto che si inserisce l'intervento del Presidente Pertini volto a determinare un trattamento carcerario più severo (che del resto era stato già deciso) a carico del boss camorristico.

Ma nonostante ciò la traduzione all'Asinara non avviene immediatamente. Cutolo era preoccupato a causa di una voce riferitagli dal direttore del carcere, e secondo la quale avrebbe dovuto essere organizzato (ad opera dei servizi) un attentato contro di lui, proprio durante il viaggio verso l'Asinara.

Percio' aveva minacciato pesantissime rappresaglie e questo fu probabilmente un ulteriore motivo di rinvio⁸². Infine il trasferimento avvenne il 19 aprile 1982, dopo un mese.

13.35) Dopo il trasferimento, si moltiplicano da parte dei cutoliani i segnali di forte scontentezza e le pressioni esercitate in direzione della corrente di Gava, per ottenere presto il ritorno di Cutolo in un carcere del continente.

Una viva insoddisfazione e' manifestata in particolare da Vincenzo Casillo durante incontri con Oreste Lettieri e con il giornalista Giuseppe Marrazzo⁸³.

Nel fascicolo personale relativo a Raffaele Cutolo vi e' fra l'altro una relazione, a cura del personale di custodia, sui colloqui tra Cutolo e i familiari. Le parole pronunciate esprimono una insistente richiesta di interventi esterni da parte di Cutolo, con l'invito ad agire, con tutti i mezzi: "Ho fatto nominare l'avvocato, se non provvede si deve reagire con la famiglia, e' l'unico sistema", ed ancora "Devono minacciare, ammazzare, devono farmi dare i soldi, devono fare qualche cosa per me".

I familiari lo rassicurano, comunicandogli che la "causa" e' stata "fissata per settembre" e che "si stanno interessando tutti".

Poco dopo la Cassazione gli riconosce la seminfermita' mentale. Tuttavia, il risultato a cui egli aspirava, di essere assegnato ad un ospedale psichiatrico, non viene conseguito perchè pende nei suoi confronti un mandato di cattura per altri reati.

13.36) Risale a questa fase di tensione un episodio narrato dal collaboratore di giustizia Claudio Sicilia. Rievocando un pranzo al quale erano presenti Iacolare, Casillo e Giuliano Granata, del quale il Sicilia, poi ucciso, era il cugino, egli ha sottolineato quale fosse allora l'irritazione dei camorristi per il fatto che gli impegni presi con loro ai tempi del sequestro Cirillo non venivano mantenuti.

Casillo "rimproverava al Granata che le persone che lui rappresentava non avevano rispettato i patti riguardanti le garanzie e le agevolazioni nelle vicende processuali di Cutolo....

A proposito del trasferimento all'Asinara, Casillo disse al Granata che avrebbero fatto mettere una bomba sul traghetto che da Civitavecchia porta in Sardegna, così come voleva il compare (si tratta di Cutolo)".

Casillo - secondo il racconto di Claudio Sicilia - "disse che avrebbero fatto una telefonata al giornale per avvertire della presenza della bomba, senza

⁸² cfr. Sentenza-Ordinanza Alemi, *cit.*, pp. 1235 sgg.. Le voci relative al rischio di un attentato risalirebbero ai primi di marzo del 1982.

⁸³ cfr. Sentenza-Ordinanza Alemi, *cit.*, pp. 1340 sgg.

specificare al giornale le ragioni dell'attentato e che il Granata avrebbe dovuto fare presente ai suoi amici la vera ragione della bomba; non si voleva che si facesse scalpore; e che avvertisse i suoi amici che se le loro richieste non avessero avuto l'esito voluto, la prossima bomba sarebbe esplosa. In quella occasione venne fatto il nome di Francesco Pazienza e di un certo Giardini o Giardili; del primo si parlo' in quanto il Casillo disse che aveva interpellato il Pazienza sulle promesse fatte per Cutolo, che questi aveva detto di avere le mani legate, che si stava facendo troppo scalpore e che tutto dipendeva e si poteva fare solo con l'intervento delle persone in contatto con il Granata; il Granata rispose che non poteva agire poiche' era rimasto isolato e che in condizioni di non poter operare era anche lo stesso Cirillo. Atteso il tono minaccioso che stava prendendo il Casillo, il quale senza mezzi termini aveva prospettato guai seri per il Granata e i suoi amici, nel caso che l'affare Cutolo non andasse in porto come da promesse avute a suo tempo, il Granata si mise quasi a piangere e si alzo' da tavola prima della fine del pranzo"⁸⁴.

Le dichiarazioni di Claudio Sicilia trovano una conferma in quanto dichiarato sia all'Autorita' giudiziaria, sia davanti alla Commissione Antimafia da Pasquale Galasso. Le richieste e le minacce si erano fatte sempre piu' pesanti nei mesi successivi al trasferimento di Cutolo all'Asinara.

I carabinieri di Napoli hanno informato l'Autorita' giudiziaria che effettivamente in quel periodo un quantitativo di esplosivo venne ritrovato sul treno Olbia-Cagliari, in seguito ad una segnalazione ad un giornale.

13.37) Dopo la pubblicazione su L'Unità del falso documento, Cutolo subisce colpi micidiali da parte del clan Alfieri-Galasso. Nell'aprile viene assassinato in ospedale, dove è ricoverato in seguito ad altro attentato, Alfonso Rosanova, che costituisce il suo braccio finanziario. A gennaio 1983 verrà fatto saltare in aria, su un' autobomba, Vincenzo Casillo che della NCO costituisce il braccio militare. Segue un vero sterminio dei cutoliani in tutta la Campania. Per molto tempo ancora esponenti della NCO, appena scarcerati, saranno assassinati da killers, di Alfieri o di Galasso.

Quest'ultimo ha rivelato la genesi e la dinamica dell'omicidio di Casillo.

Egli lo individuo' a Roma, lo pedino' a lungo, predispose tutte le condizioni per colpirlo. Era riuscito a scoprire dove si trovasse , grazie all'aiuto di Pino Cillari, che aveva agito nell'interesse del clan Alfieri, come un infiltrato nella NCO, ma che contemporaneamente intratteneva a Roma - secondo quel che ha riferito lo stesso Galasso - rapporti con un ufficiale dei servizi e con ambienti della massoneria. Galasso stava per eseguire l'omicidio a colpi di pistola.

Ma all'ultimo momento Alfieri lo fermo' e pretese che le modalita' dell'omicidio fossero particolarmente eclatanti. Non bastava uccidere Casillo. Bisognava farlo saltare in aria, con un attentato di tipo terroristico .

⁸⁴ Procura della Repubblica di Roma, R.G. 112. Interrogatorio di Claudio Sicilia del 18.11.86.

L'omicidio dunque non doveva servire solo all'eliminazione di un avversario: Casillo aveva ucciso il fratello di Pasquale Galasso ed era l'alter ego riconosciuto di Cutolo. Ma doveva costituire anche un messaggio per Cutolo e per l'intera NCO. Alfieri intendeva "dimostrare a Cutolo che era finito, che, una volta per sempre la doveva finire anche di ricattare i politici o gli apparati istituzionali che avevano avuto a che fare con lui per la vicenda di Cirillo".

Casillo salta in aria con la sua auto, a Roma, nel gennaio 1983.

Secondo Galasso, la decisione di colpire in questo modo Cutolo dipendeva da un cambio di alleanze politiche. I politici che avevano negoziato con Cutolo, impossibilitati a mantenere le promesse a causa della pubblicità che la vicenda aveva acquisito, intimoriti per la pubblicazione del falso documento, che preludeva a ben più corposi ricatti, si erano rivolti ai nemici di Cutolo chiedendo aiuto.

E l'aiuto era stato immediatamente fornito con robuste contropartite nei lavori della ricostruzione.

Viene così eliminato il più importante collegamento fra Cutolo, i politici e i servizi. Viene lanciato a Cutolo un messaggio inequivoco: ha osato troppo; la sua era e' finita e lo hanno azzerato.

Dall'altra parte questa volta ci sono Alfieri e i suoi uomini, che da quel momento, e sino ad oggi, insanguineranno la Campania, otterranno grandi fette dell'affare terremoto, costituiranno, per molto tempo incontrastati, il governo effettivo di grandi aree della Regione.

13.38) L'intera vicenda, qui sinteticamente riassunta ai soli fini dei suoi rapporti con l'evoluzione della camorra, è stata caratterizzata da inquietanti episodi.

Qui serve richiamare gli omicidi di molti dei protagonisti diretti o indiretti e la manipolazione delle prove, diretta ad evitare che si scoprissero le collusioni politiche.

13.39) Sono stati uccisi: Vincenzo Casillo, nel gennaio 1983 da Pasquale Galasso che opera per conto di Carmine Alfieri; Giovanna Matarazzo, donna di Casillo, fatta uccidere da Cutolo; Nicola Nuzzo, che subisce un attentato dal clan Fabbrocino - Gizio il 6 settembre 1986 e morirà 18 giorni dopo; Salvatore Imperatrice, suicida l'11 marzo 1985 nel carcere di Avellino; Raffaele (detto Elio) Vaiano; il criminologo Aldo Semerari, ucciso e decapitato da Ammaturo nel 1982, dopo essere stato costretto a scrivere una lettera nella quale affermava, contrariamente al vero, di essere l'autore del falso documento pubblicato su L'Unità; il dr. Antonio Ammaturo dalle BR il 15 luglio 1982 e l'avv. Madonna il 7 ottobre 1993. L'avv. Madonna tre giorni prima del suo omicidio si era recato presso un giornalista de Il Mattino per dire che era disposto a presentarsi davanti ad una commissione parlamentare oer riferire quello che sapeva della vicenda Cutolo-Cirillo. L'intervista verrà pubblicata postuma.

13.40)E' scomparsa molta documentazione essenziale, tra cui:

la corrispondenza di Cutolo inviata in copia alla Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e di Pena, l'esito delle indagini espletate di ripria iniziatiiva dal dr. Ammaturo, poi assassinato, quattro messaggi provenienti da uomini politici rinvenuti presso il domicilio di stretti congiunti di Cutolo e parte dei verbali degli interrogatori cui il sequestrato veniva sottoposto dai brigatisti. Di particolare rilievo è la vicenda della scomparsa dei quattro messaggi. Il dr. Ciro Del Duca, nel corso di una perquisizione in casa di un fratello e della madre di Cutolo, rinviene quattro messaggi diretti a Cutolo da esponenti politici, li trattiene con sè e non ne fa menzione nel verbale di perquisizione e sequestro. Il comportamento è tanto più grave in quanto la perquisizione avvenne dopo la pubblicazione del falso documento su L'Unità e quindi era evidente l'utilità di quei messaggi ai fini delle indagini.

Sono state constatate mancate annotazioni e falsificazioni sui registri delle entrate in carcere. sono state manipolate intercettazioni telefoniche.

Ciro Cirillo, dopo la liberazione, fu rinvenuto da una pattuglia della Polizia Stradale che lo raccolse per accompagnarlo in Questura. Lungo la strada la pattuglia fu bloccata da uomini dela Questura, al comando del dr. Biagio Giliberti, che, in contrasto con le disposizioni impartite per il caso di rilascio, in base alle quali era prioritario l'accompagnamento in Questura, accompagnarono Cirillo a casa sua a Torre del Greco. I magistrato non poté interrogare Cirillo subito, perchè il medico personale aveva stabilito che non era in condizione di essere interrogato. L'interrogatorio avvenne successivamente; nel frattempo Cirillo aveva avuto colloqui tanto con l'on. Piccoli, quanto con l'on. Gava.

13.41) Particolarmente inquietante è l'omicidio eeguito dalle BR del dottor Ammaturo, capo della squadra mobile. Con lui viene ucciso anche l'agente scelto Pasquale Paola.

Secondo le dichiarazioni di terroristi dissociati, il funzionario sarebbe stato scelto per l'attivitá svolta contro gruppi che sostenevano la lotta armata a Napoli.

L'inserimento di Ammaturo fra i possibili obiettivi risaliva a piu' di un anno prima.

L'azione brigatista sembra tuttavia essersi svolta con caratteri di improvvisazione. Uno dei brigatisti che avevano partecipato all'agguato, ferito e in fuga, viene ospitato a curato dal camorrista Renato Cinquegranelli, che sara' condannato per favoreggiamento.

Secondo le dichiarazioni del collaboratore Pasquale Galasso, l'omicidio sarebbe da porre in relazione con le indagini che Ammaturo stava personalmente svolgendo sulla vicenda del sequestro Cirillo. Dello stesso avviso anche i familiari del dr. Ammaturo. Il fratello dr. Grazio Ammaturo - recentemente deceduto in seguito ad un tragico incidente avvenuto in Tunisia - ha piu' volte fatto riferimento ad un rapporto di una ventina di pagine che il commissario

aveva preparato sul sequestro Cirillo ed al quale annetteva molta importanza ("ho concluso, sono cose grosse, tremera' Napoli" aveva detto al fratello) Il rapporto non e' stato mai ritrovato.

13.42) Dopo l'omicidio di Vincenzo Casillo, Alfieri ha la strada libera; le imprese una volta legate a Cutolo si alleano con la sua organizzazione. Nasce in molti comuni un blocco politico-imprenditoriale-camorristico dominato da Alfieri e dai suoi uomini.

La camorra moderna nasce in questa fase.

14) La camorra del terremoto

14.1) Nella notte tra il 23 e il 24 novembre 1980, il terremoto colpisce la Campania e la Basilicata, causando 2.735 morti, oltre 8.850 feriti e gravissimi danni, compresa la distruzione di molti centri abitati.

14.2) Per coprire le necessità scaturite dall'emergenza e per far fronte agli impegni della ricostruzione e dello sviluppo, sono stanziati complessivamente piu' di 50.000 miliardi, per la massima parte (44.620 miliardi) proveniente da fondi a carico del bilancio statale e, per altra parte (5.980 miliardi) proveniente da elargizioni di soggetti, pubblici e privati, nazionali ed esteri⁸⁵.

14.3). La gestione dei finanziamenti pubblici è stata affidata ad un impianto legislativo ⁸⁶ tutto improntato alla eccezionalità e all'urgenza. La legislazione speciale, prevede cioè, ampie deroghe ai procedimenti di spesa; estese deleghe di poteri pubblici a soggetti privati; la caduta dell'intero sistema dei controlli; la moltiplicazione dei centri di spesa; il sovrapporsi di competenze attribuite a soggetti portatori di interessi diversi.

In questi caratteri di quella legislazione risiede una delle principali ragioni che ha oggettivamente favorito la penetrazione della criminalità organizzata nel gigantesco affare.

⁸⁵Dei complessivi 50.620 miliardi stanziati dal Governo italiano, 4.684 sono stati destinati al periodo dell'emergenza: 18.000 all'edilizia residenziale ed alle opere pubbliche nei comuni; 2.043 per gli interventi di competenza regionale; 8.000 per la ricostruzione degli stabilimenti produttivi e per lo sviluppo industriale; 15.000 per il programma abitativo a Napoli e le relative infrastrutture; 2.500 per le attività delle amministrazioni dello Stato; 393 residui passivi (fonte: Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre del 1980 e febbraio 1981 - vol. I, tomo I, pag. 16. D'ora in avanti, per brevità, tale fonte sarà indicata come "Commissione inchiesta terremoto").

⁸⁶Il Governo ha adottato dapprima il DL n. 776 del 26 novembre 1980, convertito con legge 22 dicembre 1980 n. 874, finalizzato a contenere l'emergenza; successivamente, il DL n. 75 del 19 marzo 1981 convertito con legge 14 maggio 81, n. 219 finalizzato a promuovere la ricostruzione e lo sviluppo. Sono seguiti numerosissimi altri provvedimenti legislativi poi raccolti nel Testo Unico delle "Leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria" di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76.

14.4) Sono stati interessati dalla ricostruzione, n. 687 comuni, di cui 542 della Campania, 131 della Basilicata e 14 della Puglia.

Secondo l'impianto normativo i comuni avrebbero dovuto essere i veri protagonisti della ricostruzione.

In effetti, i sindaci e le giunte hanno goduto della discrezionalità massima, non essendo stata la loro azione sottoposta ad alcun preventivo controllo di legittimità e di merito né avendo la legislazione affermato cautelativamente alcun regime di incompatibilità tra le funzioni di amministratore e ruolo dei tecnici impegnati nelle attività finanziate con le leggi speciali.

Di frequente, sindaci ed amministratori comunali hanno mutato la discrezionalità in arbitrio volgendo a loro vantaggio le provvidenze del terremoto con l'assunzione di incarichi connessi alla ricostruzione⁸⁷.

Per consentire il perdurare della situazione di privilegio (la quale ha creato vere e proprie fortune economiche per molti amministratori) occorre unicamente non perdere la rendita di posizione derivante dalla carica elettiva. Lo scopo è stato raggiunto in molti casi mediante una ricerca del consenso che è stato conseguito ricorrendo largamente a clientele, favoritismi personali, promesse di occupazione e protezioni politiche.

Non di rado garante del successo elettorale degli amministratori collusi si è fatta la camorra ⁸⁸⁽⁴⁾ la quale ha, altresì, assicurato la stabilità politica per far procedere, senza intralci, la grande operazione economica intrapresa.

⁸⁷ In innumerevoli casi gli amministratori-tecnici hanno messo in moto circuiti perversi in virtù dei quali gli stessi soggetti predisponavano la perizia giurata per la richiesta di contributo, partecipavano alla commissione per l'accettazione della domanda, redigevano il progetto e partecipavano alla sua approvazione ed, infine, fungevano da direttore dei lavori e da collaudatori. In altri casi gli amministratori risultano in relazione di interesse (rapporti di parentela, intrecci societarie, colleganze politiche) con le imprese coinvolte nelle operazioni di demolizione e ricostruzione.

"In provincia di Avellino, complessivamente, sono 91 gli amministratori coinvolti in 54 sui 119 comuni. In provincia di Salerno, per i 7 comuni per cui si hanno notizie, 27 amministratori risultano coinvolti e a 2 sono affidati incarichi pubblici: degli amministratori di Laviano e Santomena si è, del resto, già detto (v. parte VI). In provincia di Potenza si hanno notizie per 32 comuni e 51 amministratori (di cui tre risultano incaricati per opere pubbliche). In quella di Matera sono 19 gli amministratori coinvolti in 10 comuni. In provincia di Foggia sono 25 gli amministratori coinvolti come tecnici o impresari in 10 comuni. In provincia di Benevento si tratta di 58 amministratori in 34 comuni. Per le provincie di Napoli e Caserta non si hanno dati (fonte: commissione inchiesta terremoto, vol. I, Tomo I, pag. 49)".

⁸⁸Un sintomatico caso del c.d. "voto di scambio" si rinviene nella recentissima richiesta di provvedimenti di custodia cautelare formulata dalla DDA di Napoli nei confronti di soggetti camorristi facenti capo all'organizzazione diretta da Valentino Gionta, di amministratori del comune di Torre Annunziata, sindaci, assessori e consigliere comunali appartenenti ai gruppi DC e PSI, di funzionari comunali (tra i quali l'avv. generale, il segretario generale ed il ragioniere generale del comune), nonché di due imprenditori edili aggiudicatari di ricche commesse ed erogatori di tangenti miliardarie a beneficio dell'organizzazione camorristica e degli altri soggetti coinvolti.

Nel provvedimento si rendono manifesti i complessi intrecci che hanno legato tutti gli imputati. E cioè, non solo i normali interessi economici correlati all'ottenimento per l'appalto per la realizzazione di 11 edifici scolastici, guidato e conseguito a prezzi molto favorevoli (nella sostanza vi è stato solo un *fumus di gara*), ma anche interessi di carattere politico perché le accurate indagini giudiziarie condotte hanno

14.5) Laddove poi, sindaci ed amministratori comunali non si sono piegati alla logica della collusione, la camorra non si è fatta scrupolo di usare la violenza. E' il caso dell'omicidio del sindaco di Pagani, Marcello Torre, avvenuta il 16 dicembre 1980 colpevole di non aver favorito il sodalizio criminale nell'affidamento di appalti per la rimozione delle macerie. Si tratta di una esecuzione avvenuta a pochissimi giorni dal sisma che costituisce anche un "segnale" nei confronti degli amministratori degli enti locali, ai quali vengono indicate le "procedure" che saranno seguite in caso di non assoggettamento o di dissenso.

Qualche tempo dopo (23-9-1985) la camorra uccide il giovane giornalista Giancarlo Siani di Torre Annunziata, il quale aveva messo a fuoco e denunciato le interconnessioni tra camorra e politica nel dopo-terremoto⁸⁹.

14.6). Le regioni colpite dal sisma presentavano, dunque, già agli inizi del nuovo anno 1981, quando cioè ci si accingeva a spendere la parte più cospicua dei 50.620 miliardi stanziati, un quadro d'insieme che offriva, unitamente all'enorme tragedia dei morti e dei senzatetto, questi altri parametri:

- un generalizzato atteggiamento da "*last opportunity syndrome*" con la doppia convinzione che il terremoto poteva rappresentare, per le zone colpite, la grande occasione per uscire dal sottosviluppo e, per ciascun interessato, una buona opportunità di arricchimento personale;
- un ceto politico di amministratori locali storicamente impreparato ad assumersi oneri e responsabilità organizzative e di programmazione e, nel contempo, (storicamente) subalterno alle scelte provenienti dal centro e dalle lobbies patronali locali;
- una pubblica amministrazione in genere lenta, distratta, eccessivamente burocratizzata, scarsamente professionale a volte collusa e corrotta;
- una criminalità organizzata determinata, con una forte vocazione imprenditoriale e fortemente motivata dalla necessità di riciclare il denaro illecito, proveniente soprattutto dai traffici di stupefacenti e dei tabacchi;

portato ad accertare che la camorra ha offerto come contropartita oltre ad una certa quantità di denaro anche l'impegno di voto e di propaganda elettorale a vantaggio degli esponenti politici e degli amministratori collusi (procedimento n. 5773/R/93 della DDA di Napoli nei confronti di Valentino Gionta, Domenico Bertone, Antonio Carotenuto, Salvatore Migliorino, Ciro Paduano, Michele Gallo, Sergio Gargiulo, Franco Staiano, Domenico Viola, Carmine Di Leo, Emidio De Pamphilis, Antonio Elveni, Francesco Iannacone, Davide Frega, Michele Reginelli, Michele Esposito).

⁸⁹Omicidio che sarebbe maturato all'interno del clan Gionta in collegamento organico e di affari con il sindaco di Torre Annunziata, Domenico Bertone. -cfr. audizione del collaboratore di giustizia Salvatore Migliorino, pag. 47 e ss. e pag. 119 e ss.

- un impianto legislativo fortemente derogatorio che presupponeva, per poter ben funzionare in carenza di puntuali controlli, un'altissima professionalità, elevate capacità di programmazione, forte tensione ideale e disinteresse da parte dei soggetti chiamati a gestire il denaro della ricostruzione.

In tale quadro - che, unitamente ai fenomeni di non oculata amministrazione, ha visto crescere a dismisura le fattispecie legate a reati contro la pubblica amministrazione per l'intreccio di interessi e collusioni che si sono creati tra imprenditori, amministratori e pubblica amministrazione⁹⁰ - si è inserita la camorra la quale, in occasione del dopo terremoto, ha posto in essere una accorta e tempestiva strategia di intervento facendo registrare nel proprio "modus operandi" un vero e proprio salto di qualità della mentalità criminale.

14.7) La storia della presenza della camorra nel terremoto corre parallelamente alla storia stessa del terremoto ed alla sua incidenza nei vari periodi e nelle varie aree interessate.

In relazione agli interventi *ed* alla spesa il dopo sisma è stato diviso in due fasi, quella dell'emergenza⁹¹ e quella, successiva, della ricostruzione e dello sviluppo.

Per i territori interessati dalla ricostruzione, la legislazione sul terremoto ha individuato e *differenziato* - sia per le responsabilità di gestione, e per la destinazione dei finanziamenti: a) gli interventi in favore dei comuni, di competenza dei sindaci; b) le attività di ricostruzione degli stabilimenti produttivi e di sviluppo industriale (artt. 21 e 32 della Legge n. 219/1981 con responsabilità diretta del Presidente del Consiglio dei ministri avente facoltà di designazione di un ministro "ad acta"); c) gli interventi per la città di Napoli con gestione fuori bilancio affidata al Sindaco di Napoli in qualità di commissario di governo; d) gli interventi per l'area metropolitana, con gestione fuori bilancio affidata al presidente della Giunta della Regione Campania in qualità di commissario di governo.

Occorre distinguere, infine gli interventi nell'attività di rimozione macerie e di movimento terra, nella edificazione di case di civile abitazione, nella utilizzazione degli stabilimenti produttivi, *delle* infrastrutture industriali e *delle* grandi opere pubbliche.

La camorra durante l'emergenza, opera soprattutto nelle zone periferiche più violentemente toccate dal sisma ove sono già presenti clan con esperienza

⁹⁰A tutt'oggi, non si dispone di dati statistici completi disaggregati che indicano il numero dei reati contro la Pubblica Amministrazione connessi alla ricostruzione. Relativamente alla sola provincia di Napoli la prefettura ha comunicato, con riferimento agli anni dal 1984 ad oggi, 902 amministratori comunali colpiti da provvedimenti giudiziari, di cui 44 per l'art. 416 c.p. e 16 per l'art. 416/bis c.p.

⁹¹Il periodo dell'emergenza, a sua volta, è distinto nella fase dell'"emergenza piena" (fino al 31.12.1981 gestita dal commissario straordinario), nella "gestione stralcio" (fino al 30.6.1984, gestita dal ministro della protezione civile), e nella "gestione disponibilità residue" (fino al 31.12.1989 gestita dai prefetti).

imprenditoriale come quelli legati a Cosa Nostra, intervenendo subito nell'attività di rimozione delle macerie e nell'istallazione dei prefabbricati. In tali attività possono essere subito impiegati i finanziamenti, e pertanto in quella fase, questo è il momento di maggiore interesse economico per la camorra.

Successivamente, quando vengono sbloccati i fondi destinati alla ricostruzione ed allo sviluppo, la camorra si attrezza per svolgere un più complesso ruolo d'impresa; abbandona definitivamente il modello cutoliano della Nuova Camorra Organizzata per abbracciare quello più moderno della Nuova Famiglia caratterizzato dai capi-imprenditori Nuvoletta ed Alfieri.

Significativo è il fatto che nella città di Napoli il nuovo modello tarda ad affermarsi⁹². Nel capoluogo, infatti, a causa anche della complessità degli interventi, i grandi finanziamenti partono con ritardo. Soltanto alla fine del 1983 si fa sentire la grande capacità imprenditoriale del nuovo sodalizio con tutti i suoi intrecci di interessi e di collusione con la politica e la pubblica amministrazione. Dai rapporti di polizia risulta che, prima di tale data, a Napoli si registrano prevalentemente episodi di estorsione e di protezione dei cantieri, *comportamenti* che risalgono alle tradizionali tecniche operative, mentre laddove operano con forza i clan Bardellino-Nuvoletta-Alfieri, la presenza camorristica condiziona tutte le fasi della spesa e dei lavori.

Ci sarà quindi una progressiva espansione dalla periferia alla città, man mano che crescono la capacità "imprenditoriale" e la possibilità di guadagno.

14.8) Per coprire l'intero "pacchetto" terremoto la camorra non si limita all'edilizia ma si occupa del settore del credito, di quello dei servizi ed del grande mercato dell'indotto.

Le famiglie camorristiche diventano così delle vere e proprie holdings di imprese produttive capaci di controllare l'economia dell'intera regione⁹³.

14.9) Ad ulteriore conferma della mentalità imprenditoriale della camorra, è da porre in evidenza che, al fine di avere un controllo più puntuale di tutti i flussi finanziari provenienti dall'attività di ricostruzione, l'associazione malavitosa ha tessuto con grande accortezza, una trama di complicità e di alleanze non solo con l'imprenditoria e con i momenti decisionali della politica e della pubblica amministrazione, ma ha anche assorbito - mostrando ulteriore capacità di lettura delle situazioni, mobilità operativa e flessibilità di intervento - le associazioni

⁹²Il fenomeno camorra-impresa prima del terremoto è sconosciuto alla realtà urbana. Esso si è affermato e sviluppato prima nelle periferie extra urbane e nei centri minori della Campania.

⁹³È il caso della holding che fa capo a Lorenzo Nuvoletta ed ai fratelli Luigi e Domenico Romano e Vincenzo ed Antonio Agizza. Vedi par. 16.

criminali locali presenti in territori che mai prima avevano formato oggetto di attenzione da parte della Camorra⁹⁴.

E' il caso delle province di Avellino e di Benevento per le quali la Camorra è stato un fenomeno di importazione dal napoletano e dal casertano. Ai 119 comuni colpiti dal sisma della provincia di Avellino sono andati circa 6500 mld, oltre un terzo, cioè, delle somme complessivamente stanziati per i comuni. Nei 78 comuni della provincia di Benevento sono confluiti 1.475 mld. A tutt'oggi - a parte il numero dei terremotati senza abitazione - nelle due province non sono state insediate significative iniziative industriali; non sono state create nuove occasioni di lavoro; anzi i livelli occupazionali registrano un ulteriore trend negativo; il reddito medio pro-capite è rimasto tra i più bassi d'Italia; si registrano forti presenze camorristiche, presenze che, prima del 1981 erano assai flebili.

Pertanto l'unico vero fatto "nuovo" scaturito dalla grande occasione perduta è rappresentato dalle fortune della nuova struttura criminale che tuttora procede nell'opera di "riallineamento" dell'entroterra campano alle ben più solide situazioni del casertano e del napoletano.

Quali tangibili manifestazioni dell'attacco della camorra verso le nuove frontiere dell'entroterra si ricordano:

- l'uccisione del sindaco di Pagani, Marcello Torre avvenuta il 16.12.1980;
- l'appalto per i prefabbricati pesanti di Avellino dove sono risultati coinvolti Roberto Cutolo, figlio di Raffaele, Francesco Paziienza ed Alvaro Giardili;
- l'appalto di Fontanarosa in Irpinia affidata ad un'impresa (la IRPEC) di cui Stanislao Sibilio è risultato socio al 50% e il cui direttore dei lavori è stato Fausto Ercolino inviato al confino dal giudice Gagliardi (poco dopo vittima di un attentato) unitamente ad altri camorristi tra il quale l'imprenditore camorrista Sergio Marinelli (coinvolto nel caso Cirillo);
- le estorsioni ai danni della Società SILAR relativamente all'appalto della tangenziale di Avellino;
- l'assassinio del vicesindaco di Sant'Agata dei Goti, avvenuto nel luglio 1990, dove è bruciata tutta la documentazione relativa alla ricostruzione.

L'enorme quantità di elementi raccolti sulle irregolarità registrate nella ricostruzione, le rilevazioni sulle lievitazioni dei prezzi, nonché su meccanismi relativi all'assegnazione ed all'esecuzione delle commesse, portano a concludere che gran parte dell'attività che si è svolta intorno all'utilizzo dei fondi stanziati per il terremoto e' stata condizionata dalla presenza della camorra la quale ha creato (attraverso il controllo delle forniture e ponendosi come garante del mercato del lavoro e del sistema dei sub-appalti), un vero e proprio "mercato

⁹⁴E' quanto e' emerso nel corso dell'audizione che la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno della mafia ed altre associazioni criminali similari ha tenuto in Avellino e Benevento nei giorni 14 e 15 giugno 1993.

protetto", non comunicante con altri mercati; fuori di ogni meccanismo concorrenziale; con illimitate disponibilità finanziarie; con possibilità di avvalersi di procedure addomesticate e di fare ricorso a sub-appalti portanti ribassi fino al 50% dei prezzi. Tali ribassi si sono poi inevitabilmente ripercossi sulla qualità e quantità dei lavori nonché sull'adozione di pretestuose varianti in corso d'opera e sui tempi di esecuzione (quando, sia pure in ritardo, all'appalto ha fatto seguito una qualche realizzazione).

14.10) Affidate le sorti della ricostruzione a tale intreccio di interessi illeciti, l'intera operazione non poteva che fallire.

Dei 18.000 miliardi erogati direttamente dai comuni risulta mediamente corrisposta, per ogni singolo abitante, la somma di L. 25 milioni.

Alla fine del 1990, a dieci anni cioè dall'evento, risultavano ancora risiedere in roulotte, containers e prefabbricati leggeri, n. 10.307 nuclei familiari (per complessive n. 28.572 persone) ed in alloggi requisiti altri 1.141 nuclei familiari (per complessive n. 4.405 persone)⁹⁵.

Per quanto concerne i programmi di sviluppo la gestione del terremoto presenta il seguente bilancio:

- 107 aziende industriali, finanziate dalle gestioni terremoto non sono entrate in produzione (perché non realizzate, ovvero non ultimate, ovvero non operative) e non sono stati attivati 7.539 posti di lavoro secondo gli impegni dei beneficiari delle provvidenze;

- in provincia di Salerno, rispetto ai programmi mancano il 45,3% delle aziende ed il 75,3% degli addetti; nella provincia di Avellino lo scarto da quanto doveva essere realizzato è del 39,2% per quel che riguarda le unità produttive e del 44,1% per la manodopera; in provincia di Potenza non sono state attivate il 48% delle imprese ed il 54,8% delle opportunità di occupazione;

- solo 7 iniziative hanno un numero di addetti corrispondenti ai progetti finanziati;

- 40 aziende dopo avere dato avvio ad un fumus di attività produttiva, sono attualmente ferme ed è molto probabile che non riprenderanno più ad operare. Devono, quindi, considerarsi perduti altri 2693 posti di lavoro;

- gli stabilimenti di proprietà di singoli imprenditori finanziati dalle gestioni del terremoto sono 210. Di questi solo 113 sono in attività. Dei 10657 posti di lavoro previsti sono state coperte solo 3.323 unità. Risultano definitivamente perduti 2.340 posti di lavoro ed altri 2.999 tuttora attendono di essere attivati⁹⁶.

⁹⁵Fonte Commissione inchiesta terremoto, vol. I, tomo I, pag. 75.

⁹⁶I dati sono stati tratti dal recente studio elaborato dall'Eurispes "False imprese e falsi imprenditori" ad opera di S. Casillo e V. Moretti (ed. Koine' - settembre 1993).

Il rapporto, dunque, tra gli impegni finanziari, le energie impegnate (sottratte, quindi, ad altri possibili investimenti produttivi o di servizio) ed i risultati conseguiti, porta a concludere che a causa della fallimentare gestione del terremoto - governata dalla criminalità organizzata collusa con politici, imprenditori, amministratori e pubblica amministrazione - non solo le regioni colpite ma l'intero Paese hanno perduto una grande occasione di riconversione e di sviluppo di rilevante parte dell'economia del Mezzogiorno.

14.11) Sulla vicenda terremoto è attualmente impegnata anche la magistratura contabile per il profilo di competenza, riguardante i relevantissimi danni alla finanza pubblica rilevati nelle dissennate gestioni ministeriali, commissariali e degli enti locali.

La Procura Generale presso la Corte dei Conti ha chiamato a rispondere di un risarcimento danni, per complessive 12.202.000.000, il consorzio ITALTECNA, convenzionalmente titolare di potestà pubbliche per la concessione di provvidenze in favore di stabilimenti industriali, ed i membri della Commissione di collaudo, relativamente a contributi illegittimamente erogati alla Società Castelruggiano. Altri 53 procedimenti sono pendenti presso la Procura Generale ed oltre 100 presso la Procura regionale per la Campania.

14.12) La Commissione ha acquisito dall'Agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno un elenco di 84 ditte ed imprese nei confronti delle quali, soltanto nel corso dell'anno 1993, sono stati adottati provvedimenti di sequestro di documenti per accertamenti da parte delle varie Procure della Repubblica.

14.13) A tale epilogo, nefasto per le ripercussioni sul sistema economico e per l'alterazione del sistema democratico e l'inquinamento delle rappresentanze parlamentari e degli organismi elettivi delle amministrazioni locali - si è giunti per evidenti responsabilità (omissive o commissive) dei soggetti che avrebbero potuto e dovuto impedire e contrastare i fenomeni di infiltrazione camorristica nelle pubbliche gestioni.

Non può sottacersi che da parte di taluni personaggi che hanno rivestito ruoli di carattere istituzionale oltre che di rappresentanza politica, si sia fatto affidamento sulla "forza persuasiva" derivante dal governo delle provvidenze del terremoto per confermare e potenziare la propria presenza sul territorio campano ed acquisire ulteriore capacità contrattuale all'interno dei partiti di provenienza.

Il terremoto non e' stata un'occasione di sviluppo, ma un acceleratore della crisi della Campania, anche per queste ragioni.⁹⁷

14.14) Questa Commissione, consapevole che le eventuali responsabilità penali e contabili dei singoli non possono che essere accertate dalla Magistratura ordinaria e da quella contabile, ritiene di dover segnalare al Parlamento gli errori e le distorsioni nell' impostazione e nella gestione della spesa per la ricostruzione che, nelle mani di spregiudicati personaggi hanno prodotto distorsioni della spesa pubblica, all'ombra delle quali le organizzazioni camorristiche sono prosperate ed i diritti dei cittadini colpiti dal terremoto sono stati disattesi.

In primo luogo vengono in discussione le caratteristiche dell'impianto legislativo.

Il Parlamento non seppe vincere l'emotività dovuta ai gravi accadimenti sismici ed affidò la delicatissima gestione di oltre 50.000 mld ad un impianto legislativo costruito sulla eccezionalità, nonché sulla eccessiva discrezionalità, la carenza di controlli e la indefinitezza dei momenti decisionali. Vi e' stata anche un'ispirazione consociativa nazionale per la quale la legge prevedeva a Napoli due commissari straordinari, *all'epoca*, il sindaco Valenzi (Pci) e il presidente della Giunta regionale Fantini (Dc).

Cessata la spinta emotiva, sono state approvate successive modifiche legislative che hanno reso ancora più debole l'impianto originario, allargando oltre misura a comuni neppure sfiorati dal sisma, l'area interessata dal terremoto, consentendo la realizzazione di opere pubbliche senza una previa seria verifica della loro utilità, dando avvio ad iniziative di sviluppo industriale legate al solo conseguimento del contributo e facendo arbitri della situazione categorie di tecnici e professionisti privati inevitabilmente legati a logiche di profitto e spesso aventi interessi contrapposti a quelli delle pubbliche amministrazioni.

Lo stesso Parlamento peraltro, avvertito dei gravi effetti di quella legislazione, costituì una commissione d'inchiesta sul terremoto e salvaguardò, escludendo l'operatività dell'amnistia, *concessa con DPR n. 75 del 12 aprile 1990, per l'accertamento delle responsabilità penali derivanti dai reati connessi alla ricostruzione (art. 3).*

14.15) L'attività dell'Esecutivo si è espressa nei numerosi decreti legge poi convertiti dal Parlamento, che ha conferito altresì al governo larghissime deleghe.

Ciò nonostante i ministeri incaricati non hanno offerto un momento reale di coordinamento di tutta l'attività della ricostruzione. Non hanno operato né con competenza, né in un regime di trasparenza delle scelte; lo stesso dimensionamento dell'area interessata dalle provvidenze, non coincidente con

⁹⁷La richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Cirino Pomicino, mette in luce una serie di episodi legati appunto alla ricostruzione.

l'area colpita dal sisma, è avvenuto con l'emanazione di un semplice DPCM appena otto giorni dopo l'approvazione della legge n. 219/1981.

Di volta in volta hanno spostato i momenti di osservazione dei fenomeni su soggetti diversi (le regioni, i comuni, le gestioni commissariali, i vari ministeri, privati come la società ITALTECNA che avrebbe dovuto coordinare tutta l'attività di sviluppo industriale) non solo creando disorientamenti e sovrapposizioni di competenze, ma anche dando avvio a quel progressivo processo di deresponsabilizzazione che, obiettivamente, ha reso pubblici amministratori e funzionari più malleabili nei confronti delle offerte di affari provenienti dalle imprese della camorra.

14.16) I comuni avrebbero dovuto essere i protagonisti della ricostruzione, ma per diverse ragioni non è stato così.

In molti casi, sindaci ed amministratori infedeli hanno letteralmente consegnato il ruolo dirigente alla camorra preferendo svolgere, per interessi personali e per calcolo politico, i compiti del faccendiere, del progettista, del tecnico, del collaudatore, del procacciatore d'affari⁹⁸.

14.17). Il mondo del credito e quello dell'imprenditoria, privata e a partecipazione pubblica, a fronte del ricchissimo affare, hanno abbandonato ogni prospettiva di ricostruzione di un tessuto produttivo sano e sono state animate dalla logica del massimo profitto indipendentemente dai risultati.

La camorra ha rappresentato un ulteriore parametro di cui tenere conto in sede di analisi dei costi. E tale elemento è stato valutato, al pari degli altri, ai fini della non esclusione dal mercato, dell'alterazione delle regole della concorrenza, della qualità ed onerosità del servizio, della pace nei cantieri, della possibilità di far segnare nuove presenze e di guadagnare prezzi più vantaggiosi.

Secondo le rilevazioni della Banca d'Italia sono affluiti nelle casse degli istituti bancari interessati dal terremoto (per lo più banche locali) oltre 10.000 miliardi.

Le banche, scelte direttamente dai comuni quasi sempre sulla base di preferenze e collegamenti di carattere politico⁹⁹ hanno beneficiato di un divario tra interessi passivi a favore dei comuni depositanti (due punti in meno del "prime rate", pari alla misura annuale dell'11,50%, ed interessi attivi a carico degli stessi comuni (che si sono avvalsi spessissimo della facoltà di chiedere consistenti anticipazioni) computati per una misura di "top-rate" fino al 21-23%. Ed ancora hanno beneficiato dei ritardi con i quali i comuni hanno condotto

⁹⁸Vedi relazione Commissione d'inchiesta terremoto, vol. I, tomo I, pagg. 149-150.

⁹⁹Commissione d'inchiesta terremoto, vol. I, tomo I, pag. 562.

l'opera di ricostruzione (alla fine del 1990, risultavano ancora 907 mld di giacenza).

Per conseguire tali enormi profitti le banche non hanno certo rafforzato i propri strumenti di controllo, nè verificato se la raccolta dell'enorme flusso di denaro era o meno funzionale alla economia delle zone terremotate. La Commissione concorda sul giudizio "etico e sociale" contenuto nella relazione propositiva della Commissione Inchiesta Terremoto che condanna il fatto che sulla sciagura si siano costruite le fortune degli istituti bancari interessati (complessivamente 84 tra banche e casse di risparmio di cui 61 dislocate in Campania e 23 in Basilicata).

14.18) Sulla collusione delle imprese con la camorra si è già fatto cenno, con indicazioni ed elencazioni chiaramente approssimate per difetto.

Occorre però ancora indicare le responsabilità di carattere generale dell'imprenditoria nazionale la quale ha fatto sentire il suo peso nell'indicare soluzioni operative unicamente idonee a garantire che non vi fossero esclusioni o discriminazioni nei confronti dei gruppi più potenti.

Mediante associazioni di imprese e consorzi è riuscita a conseguire lo scopo ponendo tuttavia attraverso il sistema della concessione, le imprese più grandi in una soluzione di semplice intermediazione ed assumendo, di fatto, un ruolo di società finanziarie completamente estranee al momento di realizzazione delle opere. L'attività di ricostruzione è caduta, quindi, quasi interamente dal regime della concessione a quello degli appalti, e dal regime degli appalti a quello dei sub-appalti e, quindi, nelle mani della camorra vera protagonista della vicenda.

Non vi è stata, da parte dell'imprenditoria, alcuna iniziativa per moralizzare il sistema. Anzi vi è stata a volte acquiescenza nei confronti di fenomeni che, al di là degli accertamenti giudiziari non potevano certo sfuggire all'osservazione attenta degli operatori e delle associazioni di categoria. Ci si riferisce, in particolare, al fenomeno della falsificazione dei certificati attestanti (ai fini della aggiudicazione degli appalti e dei sub-appalti) la iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori. La Procura di Avellino ha scoperto una vera e propria organizzazione facente capo a Roma, e con intermediari in varie zone (es. Verona) dove venivano costruite e rilasciate le false certificazioni con la complicità di funzionari dell'Albo. Le indagini, tuttora in corso, hanno già portato all'arresto di sette imprenditori della Val Caudina e di funzionari del Provveditorato e del Ministero dei Lavori Pubblici.

14.19) Di diversa natura, ma grave dal punto di vista dell'etica imprenditoriale, e' l'episodio che coinvolge una cooperativa della Lega Nazionale delle Cooperative.

Nel corso dell'audizione del 17 novembre 1993 Pasquale Galasso ha riferito di una serie di incontri tenutisi nell'autunno del 1986, con un rappresentante delle "cooperative bllognesi", Giuliano Cava.

Oggetto degli incontri sarebbe stato l'appalto dei lavori relativi alla variante alla S.S. n. 268 (strada vesuviana), appalto affidato ad una societa' cooperativa (non specificata) di Bologna per un importo di lavori per 200-250 miliardi di lire.

La camorra avrebbe dovuto garantire la pacifica esecuzione dei lavori verso pagamento di una tangente pari al 5% sugli importi finali. Alla richiesta sarebbe seguita una fase di trattativa in quanto il Cava riteneva eccessiva la tangente anche in considerazione del fatto che la cooperazione aveva gia' dovuto versare, per poter lavorare in Campania, pari percentuale ai "politici" (il Galasso non e' stato in grado di indicare gli uomini e le forze politiche interessati).

In quell'occasione, altro camorrista partecipante alle trattative (Giuseppe Ruocco), avrebbe rivendicato la supremazia del sodalizio criminale sulla politica.

In effetti, secondo quanto ha riferito Galasso, la Cooperativa avrebbe versato, nel corso dei lavori, la complessiva somma di lire 2.700 milioni; parte della quale direttamente nelle mani di Galasso *medesimo*.

Sulla questione sono in corso indagini da parte dell'Autorita' Giudiziaria.

14.20) Emergono, da ultimo, le responsabilità derivanti dal mancato o debole esercizio dell'attività di controllo.

Avendo, l'impianto legislativo, snaturato di fatto i controlli giuridici ed amministrativi normalmente previsti dalle procedure di spesa, la vera funzione di controllo sulle attività di ricostruzione è rimasta affidata ai direttori dei lavori, agli "ingegneri capo" incaricati dell'alta sorveglianza ed ai collaudatori.

In ordine alle prime due figure - a prescindere dai numerosissimi casi già segnalati di confusione nella stessa persona (amministratore-tecnici) di funzioni di controllore e controllato e senza menzionare i casi di scarsa professionalità, v'è da dire che il meccanismo dei compensi originariamente previsto (3,20% per il direttore dei lavori e 1% per l'ingegnere capo, dell'intero importo) ha portato i controllori ad un oggettivo personale interesse alla lievitazione dei costi. Quando poi, in considerazione della eccessiva onerosità dei compensi si provvide a riportarli nell'ambito delle tariffe applicate dall'allora Cassa per il Mezzogiorno (tariffe, peraltro, anch'esse ampiamente remunerative) si vennero a creare sentimenti di solidarietà ed una nuova comunione di intenti tra concessionari e tecnici entrambi ancora più interessati ad una ulteriore lievitazione dei costi mediante l'adozione di nuove varianti.

Per ciò che concerne l'attività dei collaudatori questa è stata assolta, in assenza di una norma regolatrice in modo rigoroso e senza eccezioni del regime dei divieti e delle incompatibilità, da magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, da avvocati dello Stato e da pubblici funzionari, ministeriali, regionali e di altri enti pubblici. E' il fenomeno già richiamato in un capitolo precedente¹⁰⁰

Ciò ha generato una ulteriore commistione tra attività di controllo ed attività controllata contribuendo non poco al fallimento dell'opera di ricostruzione e generando particolari allarmi nell'opinione pubblica che guarda con sfavore all'intromissione di questi soggetti nell'affare. Peraltro, il conferimento dei lucrosi incarichi di collaudo ai magistrati, avvenuto per il tramite di rapporti fiduciari con l'autorità conferente, è stato motivo di particolare preoccupazione anche per quanto concerne l'autonomia e la indipendenza della magistratura¹⁰¹.

La Commissione segnala la necessità una rapida soluzione legislativa delle questioni attinenti i divieti e le incompatibilità nei confronti di tutti i funzionari pubblici (magistrati, tecnici ed amministratori) e conferma che, quanto meno sotto il profilo dell'etica e della deontologia professionale, sia da considerare deprecabile il fatto che magistrati, avvocati dello Stato e funzionari pubblici, per perseguire meri interessi economici, abbiano messo in forse la neutralità delle loro funzioni istituzionali.

15) Camorra e imprese.

15.1) La camorra moderna, quella del dopo terremoto, è esplosa per effetto di specifiche circostanze, non in esito ad un progressivo sviluppo criminale, ma per determinazioni politiche.

Il fattore determinante dello sviluppo camorristico è rappresentato dal patto tra politica e camorra stipulato durante e dopo la vicenda del sequestro Cirillo.

La spesa pubblica, attraverso gli appalti, ha costituito il terreno d'incontro e di spartizione tra politica e camorra, alle quali, per convenienza, collusione o paura si sono affiancate le imprese.

¹⁰⁰Cfr. retro, capitolo 11.6

¹⁰¹Nel documento della I Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15 giugno 1989 si afferma: "... la questione della partecipazione di numerosissimi magistrati alle commissioni di collaudo ha costituito certamente motivo di turbamento negli ambienti forensi e nell'opinione pubblica locale e nazionale". Ancor prima, nel dicembre 1986 il plenum dello stesso organo, sempre in relazione alla questione dei collaudatori del terremoto si era così pronunciato: "...di notevole delicatezza, non solo perché riguarda questioni attinenti all'autonomia e all'indipendenza dei magistrati ... ma anche perché su alcune di quelle opere pubbliche convergono sospetti (e pare, anche indagini) per presunte irregolarità'. Il che determina, come è facile comprendere, situazioni di ulteriore preoccupazione.

Si è data vita ad un meccanismo fondato sull'uso privatistico di risorse pubbliche da parte dei politici, sul ferreo controllo del territorio da parte della camorra, sulla disponibilità delle imprese a soggiacere ai ricatti dei politici e dei camorristi o perchè espressione diretta di questi ultimi o perchè violentemente intimidite o per pure ragioni di convenienza economica.

15.2) La strategia di penetrazione nell'economia sulla base di questo modello è duplice. Alla finalità di riciclaggio si accompagna il fine di investimento, per conseguire ulteriori profitti, ricorrendo alla violenza ed alla intimidazione quando ciò è necessario per conquistare fette di mercato.

Infatti, rompendo gli abituali schemi che la vedevano intervenire sulle attività produttive soltanto in funzione "protettiva" delle aziende, con imposizioni di tangenti, controllo del mercato del lavoro, intimidazioni, finanziamenti e prestiti usurari, ovvero in funzione "repressiva" (attentati dinamitardi, incendi, violenza sulle persone e sulle strutture produttive, minacce alle maestranze) nei confronti di chi opponeva resistenza alle richieste estorsive, dopo il terremoto e sino ad oggi la camorra si propone essa stessa quale "soggetto impresa" presentandosi sul mercato degli appalti e dei sub-appalti forte di una propria connotazione societaria, organizzazione aziendale, mentalità manageriale; dotata di esperti di marketing, osservatori economici, uffici legali, entrate politiche.

Le ditte appaltatrici vengono poi a cadere progressivamente nelle mani della camorra o attraverso intimidazioni o attraverso compartecipazioni economico finanziarie. Al termine del percorso l'imprenditore è nelle mani dell'organizzazione camorristica, che si avvale della sua capacità professionale e delle sue relazioni pubbliche. La credibilità dell'impresa sul mercato avvantaggia il gruppo che ne è il vero proprietario. Se il capo camorra ha bisogno di prendere contatto con una determinata persona che ha responsabilità politiche, utilizza l'imprenditore che sa collegato a quella persona. Gli imprenditori a volte sono costretti, ma altre volte scelgono liberamente, con rilevante tornaconto economico.

In altri casi si è impadronita, attraverso complesse operazioni finanziarie, di quote (o dell'intero pacchetto) azionarie di società industriali (come ad esempio la Spa Castelruggiano) ovvero di imprese che già operavano nel settore degli appalti e, mediante queste, ha partecipato alle gare, ha ottenuto finanziamenti, locupletato profitti smisurati e posto in essere grandi truffe ai danni delle gestioni del terremoto.

15.3) Per infiltrarsi in pressoché tutte le attività legate alla ricostruzione le organizzazioni camorristiche hanno assunto il controllo dei settori fondamentali dell'edilizia e cioè del movimento terra, dalla fornitura degli inerti, della produzione e distribuzione del cemento e del calcestruzzo.

La costituzione di società come la MEDICEM srl, l'INVESTITALIA srl, la BETON MIX srl, la BETON PARTENIO srl, la EUROCEM spa, tutte operanti nel settore del calcestruzzo nei confronti delle quali sono stati disposti provvedimenti di sequestro dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli (misure adottate per essere risultate le società nella disponibilità di clan camorristici) sta ad indicare l'ampiezza del fenomeno della penetrazione della camorra nel settore. A conferma del quasi totale regime di monopolio e, comunque, dell'alterazione delle regole della concorrenza è anche il caso del Consorzio dei Produttori di calcestruzzo preconfezionato al quale i maggiori operatori del settore (quale la Calcestruzzi Spa del gruppo Gardini, la CAL.CO.BIT. dei Tuccillo e la Maione) sono stati indotti ad associarsi insieme alla Bitum Beton del camorrista Romano.

I più significativi nomi della camorra appaiono quali titolari (palesi od occulti) delle imprese che si sono aggiudicate i più importanti appalti. Per l'opera di disinquinamento dei Regi Lagni e' stata segnalata nella soc. appaltatrice, l'ICAR, è segnalata la presenza dei camorristi Antonio Iavarazzo e Giuseppe Natale; la Tirrenia Costruzioni di Natale de Rosa, appartenente al clan Bardellino, è subappaltatrice di varie infrastrutture viarie; la ditta Madonna è subappaltatrice del Consorzio S.I.F.; la soc. Mediterranea '71 (stabilizzatori residui) è vicina alla famiglia dei D'Alessandro di Castellammare; la SICAN (fase fine lavori) è affiliata alla famiglia Alfieri di torre Annunziata; la SILAR (travi e solette) appartiene al clan Nuvoletta di Napoli l'impresa Messere è ora nelle mani del clan Nuvoletta.

15.4) Il caso dell'acquisizione, da parte dei Romano e degli Agizza, imprenditori camorristi legati a Nuvoletta, dell'impresa di costruzioni dell'ing. Pietro Messere Spa, impresa di grande tradizione e prestigio, iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per importi illimitati, e' un classico dell'espansione camorristica. Messo in crisi da una lunga serie di estorsioni e di incendi a scorte e macchinari, accompagnate da minacce di morte, l'ing. Messere, fortemente indebitato, fu indotto a ricorrere a Luigi Romano per l'ottenimento di garanzie fideiussorie necessarie per conseguire una importante commessa (asse viario Castel Volturmo-Lago Patria). In cambio, il Romano ottiene il 50% del pacchetto azionario e, di lì a poco, controlla tutta la società la quale, pur essendo di fatto passata nelle mani della camorra, continua a presentarsi sul mercato con il rispettabile nome dell'ex titolare estromesso.

15.5) Tra le diverse organizzazioni camorristiche, il clan Nuvoletta si distingue dalle altre organizzazioni criminali per avere costituito un consolidato impero economico fondato sull'attività d'impresa.

Hanno iniziato con l'acquisto e la gestione di aziende agricole, l'allevamento di cavalli di razza e l'imprenditoria edile utilizzati come forme privilegiate per il reinvestimento dell'enorme massa di denaro costituente l'utilità proveniente da vari reati ed, in particolare, dal traffico degli stupefacenti.

Il gruppo imprenditoriale e' governato e diretto da Lorenzo Nuvoletta, Luigi Romano e Vincenzo Agizza. Gli altri aderenti, i figli di Nuvoletta e di Romano, Antonio Agizza, Vincenzo Simonelli, Mattia Simeoli, Giovanni Del Prete, Emilio Cerullo e molti altri, svolgono ruoli funzionali alla complessa organizzazione che deve avvalersi di collaboratori abili ed affidati per poter svolgere i delicati compiti di amministrazione, di direzione e di rappresentanza della miriade di società create dal gruppo.

La strategia di penetrazione del clan nell'economia campana (e non solo campana, perché investimenti risultano anche in regioni del nord Italia) e' molto complessa. L'impresa non viene utilizzata solo al fine di riciclare il denaro proveniente da traffici illeciti ma anche per individuare investimenti produttivi in virtù dei quali poter conseguire ulteriori profitti.

Per questo, il gruppo conosce a fondo le normative che concedono provvidenze ai vari settori economici; coltiva con interesse (e con le procedure dell'intimidazione e della corruzione) i rapporti con gli istituti di credito; e' attivo nella vita politica, il Romano e gli Agizza sono stati iscritti nella sezione di Poggioreale della Dc governata dalla corrente dell'on. Antonio Gava; ricerca accordi e comunione di interessi con il mondo dell'imprenditoria e quello della pubblica amministrazione; ricorre alla intimidazione solo quando non può farne a meno per il buon esito dell'affare.

E' quanto e' accaduto con l'appalto di pulizie dell'Istituto Universitario Navale la' dove, a fronte della volontà del Consiglio di Amministrazione di disdire l'appalto a favore della Italservizi, membri del consiglio sono stati fatti oggetto di minacce di morte. Il prezzo della commessa (ritenuto congruo dall'U.T.E. che abbraccia le tesi della Camorra) e' superiore di circa il triplo del canone mensile di mercato (altro Istituto universitario statale paga lire 9.600 al mq/annuo contro le 3.080 mq/mese pagate dall'Istituto Universitario Navale. E l'U.T.E. non sa spiegare il mistero!).

15.6) La magistratura e' riuscita a ricostruire (almeno in parte) le attività di maggior interesse del gruppo, tra le quali assumono particolare importanza, oltre le aziende agricole, di allevamento cavalli, di macellazione carni, di commercio ortofrutticolo:

- la società SO.GE.ME. - BITUM-BETOM Spa
- la Hotel Castelsandra Sas
- la Calcestruzzi Puteolana Srl (attualmente CO.NA.C Compagnia Napoletana Calcestruzzi)
- la Agizza Spa
- la Italservizi Srl

- la Sud Appalti Srl
- la SIGMAR Spa
- l'Edilcapua
- la Novolsim Srl
- Consorzio Campania Costruzioni

15.7) Un esempio tipico del modo di operare di un'impresa camorristica viene offerto dalla Agizza Spa, qualificata come il vero e proprio "polmone finanziario" del gruppo ai cui utili quest'ultimo attinge per le piu' rilevanti operazioni finanziarie ed economiche.

La Agizza Spa (gia' Agizza Salvatore Snc) impresa che opera nel settore delle pulizie, e' costituita il 9/6/1975 da Salvatore e Vincenzo Agizza e da Luigi Romano con un capitale sociale di 241 milioni. Nel 1984, al Romano ed a Vincenzo Agizza, colpiti da comunicazione giudiziaria, per l'art. 416/bis cp., subentra Agizza Antonio. Diventa presto la capofila di un gruppo di imprese che monopolizzano tutto il mercato della Campania e che sono massicciamente presenti sia al sud che al nord Italia; ha una sede distaccata a San Dona' del Piave (200 operai).

Tra queste si ricordano come le piu' importanti:

- La NA.GA. costituita nel 1979 da Napolitano Fioravante Raffaele, Napolitano Antonio ed Agizza Vincenzo;

- la Sud Appalti, costituita il 1/6/1975 da Antonio Agizza e Maria Agizza (figlia di Romano Luigi) cui sono poi subentrati Romano Leonilda e Treccarichi Bianco Tullio;

- la Italservizi Srl, costituita il 20 gennaio 1983 da De Fazio Elio e Grasso Mario e, successivamente, da Romano Domenico (il De Fazio, tra l'altro, e' sindaco di altre imprese della camorra quali la Bitum-Betom, la MOTRER di Ilardi, la Edil Capua, il Consorzio Campania Costruzioni, la SO.COS.ED., la Immobiliare Brusciano).

La Commissione d'inchiesta sul terremoto *riferisce di* un censimento completo di tutte le aziende che svolgono attivita' nel settore pulizie effettuato dalla FILCAMS, Sindacato CGIL nel settore dei servizi. E' stato rilevato in quell'occasione che le imprese di pulizia facenti capo al gruppo Agizza-Romano, fanno parte di un ristrettissimo pool di 15 imprese, tutte in collegamento tra di loro, effettivamente operanti su di un numero di ben 625 imprese registrate nella provincia di Napoli, di cui 315 nel solo Comune.

Il gruppo Agizza e' il vero leader del settore ed opera quasi in un regime di monopolio.

Lo dimostrano l'incredibile serie di commesse pubbliche rilevate dalla Guardia di Finanza (rapporto del 22.11.1985):

- Ministero di Grazia e Giustizia (numerose sedi di uffici giudiziari);
- Azienda autonoma FF.SS. (appalti per numerose sedi e per svariati servizi ferroviari);

- Alfa Romeo e Nissan Spa
- Istituto universitario Navale
- Enel
- Comin Sud Spa
- Ansaldo Trasporti
- Compartimento doganale di Venezia
- Comune di Venezia
- Regione Campania (appalto per il trasporto dei rifiuti solidi urbani)
- Carcere minorile Filangeri
- Caserme
- Biblioteche
- l'appartamento del Prefetto di Napoli.

Luigi Romano ed Agizza Vincenzo quando sono stati raggiunti da comunicazione giudiziaria, si sono serviti di prestanomi per aggirare la certificazione antimafia.

Per conseguire gli appalti, la Agizza ha stabilito rapporti di alleanza, complicità, connivenza, cointeressenza con le pubbliche amministrazioni, con politici e con le altre ditte concorrenti, in tal modo riuscendo a pilotare molti appalti, a condizionare le scelte delle amministrazioni committenti alterando così il mercato.

15.8) Il Comando della Guardia di Finanza, ha effettuato un monitoraggio (settembre 1991/gennaio 1992) degli appalti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'indagine, che ha interessato 104 comuni della provincia di Caserta, ha evidenziato infiltrazioni camorristiche nella gestione dei servizi soprattutto nei comuni di Maddaloni, Marcianise e Santa Maria Capua Vetere.

L'esito degli accertamenti è stato comunicato, sia alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, sia alla DDA di Napoli, i quali uffici stanno tutt'ora indagando.

Il mercato dei servizi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani appare fortemente condizionato dal reticolo di alleanze sul piano societario, amicale, affaristico e politico con tutte le principali ditte del settore che fanno ancora capo al sodalizio Agizza-Romano.

Nei comuni disciolti per le infiltrazioni camorristiche ai sensi della normativa antimafia, si registra una generalizzata presenza di imprese della camorra nel settore. Alle gare partecipano ditte dai nomi più svariati ma, nella sostanza, si tratta sempre dello stesso gruppo camorristico della Nuova Famiglia, con le sue articolazioni territoriali ed i suoi manager di impresa.

Le gare si chiudono a prezzi mediamente superiori di due o tre volte rispetto al mercato reale e non vi sono spazi per la concorrenza.

Nei comuni di Cesa, Tusciano, Mondragone, Acerra ed Ercolano gli appalti vengono affidati ad imprese risultate direttamente collegate con la camorra.

A Recale il sindaco e tutta la giunta (eccetto l'assessore *Antonio Acconcia*) piu' un imprenditore vengono arrestati per l'appalto raccolta rifiuti solidi urbani.

Le indagini compiute sugli appalti delle UU.SS.LL. campane, incontrano spesso atteggiamenti ostruzionistici da parte dei funzionari delle strutture sanitarie che sono restii dal fornire dati.

L'infiltrazione della camorra nell'affare legato ai rifiuti solidi urbani dalla raccolta si estende anche al trasporto ed allo smaltimento.

Tale ultima operazione, di particolare delicatezza per gli effetti negativi sull'ambiente che derivano dalle irregolarita' nella individuazione e gestione delle discariche, e' considerata di particolare interesse per la organizzazione criminale, per i profitti aggiuntivi che possono derivare dallo smaltimento abusivo od autorizzato in virtu' di atti negoziati tra camorra e pubblica amministrazione collusa.

Di recente il GIP del tribunale di Napoli¹⁰² ha emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 21 soggetti, indiziati di associazione di tipo mafioso per avere, mediante l'intimidazione e la corruzione, promosso una attivita' illecita di trasporto e smaltimento rifiuti, "garantita" dal rilascio di illegittime autorizzazioni ad operatori economici per ricevere rifiuti extra regionali.

"La consorteria mafiosa" - si legge nell'ordinanza - si proponeva di acquisire, in modo diretto, la gestione ed il controllo totale delle varie attivita', di raccolta, trasporto e smaltimento di ogni rifiuto prodotto da attivita', anche del genere tossico o nocivo ... mediante "la corruzione di esponenti politici e pubblici amministratori, per conseguire concessioni ed autorizzazioni illegittime e per ottenere che i vari organi della P.A. preposti al settore non impedissero la realizzazione di tali finalita' ed anzi le agevolassero".

L'associazione che disponeva di armi si sarebbe avvalsa oltre che dell'organizzazione dell'imprenditore Ferdinando Cannavale, aderente alla loggia massonica Mozart, di La Spezia che, assieme ad altri imprenditori, ha gestito e controllato tutto il mercato, anche dell'opera dell'assessore all'ecologia e all'ambiente della provincia di Napoli, Raffaele Perrone Capano e del presidente della A.C.T.P Ermanno Pelella. I clan interessati al traffico sono quelli facenti capo ai "Perrella" ed ai "Puccinelli", a Pietro Lago, a Francesco Schiavone, a Francesco Bidognetti e ad altri potenti clan del casertano e del napoletano.

¹⁰²vedi ordinanza custodia cautelare in proc. 171/93 GIP contro Avolio Luca + 20, del 27 marzo 1993.

15.9) La camorra e' presente anche nel settore delle frodi comunitarie.

E' questo un fenomeno di particolare rilievo in Campania dove l'agricoltura costituisce ancora una parte significativa dell'economia della regione.

L'intervento comunitario consiste in provvidenze a specifici settori dell'agricoltura, erogate attraverso l'A.I.M.A., ai fini della regolamentazione del mercato europeo.

Si tratta di un notevole flusso di denaro che passa attraverso procedure complesse che richiedono organizzazione d'impresa, referenti politici ed "entrate" presso la Pubblica Amministrazione.

Peraltro, il piu' delle volte, i contributi vengono erogati con notevole ritardo, sicche' alla complessita' del meccanismo, si aggiungono anche problemi di finanziamento per le aziende agricole, quasi sempre in crisi di liquidita' e penalizzate da mercati fortemente condizionati sia nella fase di raccolta che in quelle di trasporto, di trasformazione e di commercializzazione del prodotto.

La camorra assicura protezione politica, entrate amministrative e finanziamenti.

Settori di particolare interesse sono la produzione dell'olio d'oliva, la trasformazione di prodotti ortofrutticoli, la produzione di tabacco e di alcoli. Di particolare rilievo in Campania e' la produzione del pomodoro (l'Italia e' il secondo maggiore produttore mondiale) coltivato nell'agro nocerino-sarnese, nella zona ebolitana e nelle Puglie. Il maggior numero delle industrie di trasformazione e' ubicato nelle zone di Napoli e di Salerno.

Al sistematico gravoso indebitamento delle aziende nei confronti del sistema bancario provvede (in carenza di una adeguata politica creditizia) il finanziamento usurario della camorra, la quale, attraverso questi sistemi, consegue la duplice finalita' del riciclaggio di denaro "sporco", nonche' dell'acquisizione di aziende in difficolta', potendo cosi' entrare nel mercato e controllare un importante comparto produttivo.

Inoltre, tenuto conto che si tratta di settori economici caratterizzati da elevata manodopera, vi e' un notevole interesse della criminalita' organizzata anche per le possibilita' di organizzazione del consenso degli operatori e, quindi, si trasforma in una forza di pressione nei confronti dei politici.

Una indicazione significativa in tal senso e' emersa a seguito di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza di Napoli nei confronti di una industria conserviera con sede legale in Angri (Sa) e stabilimento di produzione in S. Antonio Abate (Na), nel corso della quale e' stato accertato l'indebito conseguimento di finanziamenti comunitari alla trasformazione di pesche e pomodori per oltre 2 miliardi.

E' risultato che lo stabilimento e i macchinari utilizzati dall'impresa ispezionata, erano di proprieta' di una societa' di Napoli direttamente riconducibile al figlio di Agostino Abagnale, capo di una nota organizzazione criminosa gravitante nella zona di S. Antonio Abate (nel circondario vi sono

numerose industrie di trasformazione di prodotti ortofrutticoli, con un fatturato pari al 18% del prodotto lavorato a livello nazionale).¹⁰³

16) Il blocco politico camorrista negli enti locali

16.1) In Campania sono stati sciolti ben 32 comuni, e precisamente: in provincia di Avellino, Pago del Vallo di Lauro e Quindici; in provincia di Caserta, Carinola, Casal di Principe, Casapesenna, Cesa, Frignano, Grazzanise, Lusciano, Mondragone, Recale, San Cipriano d'Aversa, Santa Maria La Fossa, Villa di Briano; in provincia di Napoli, Acerra, Casamarciano, Casandrino, Casola di Napoli, Ercolano, Marano di Napoli, Nola, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Quarto, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Antimo, Sant'Antonio Abate, Torre Annunziata; in provincia di Salerno, Nocera Inferiore, Pagani, Sarno, Scafati.

L'esame delle relazioni che accompagnano i decreti di scioglimento fornisce un quadro della penetrazione della camorra nelle amministrazioni locali. Gli organi elettivi subiscono condizionamenti da parte della criminalità organizzata la quale, in molti casi, non si accontenta di essere "rappresentata" nel consiglio e nella giunta ma designa direttamente esponenti del sodalizio nelle cariche di sindaco, assessore e consigliere.

E' quanto e' avvenuto ad esempio nel comune di Quindici (Av) dove il clan Graziano, impadronitosi della sigla del P.S.D.I., fa eleggere ben 17 consiglieri su 20 e pone, in ossequio ad una tradizione ultra decennale, al posto di primo cittadino il suo capo Carmine Graziano. Per assicurare continuita' all'amministrazione provvede, inoltre, a far assumere parenti ed affiliati si' da coprire, quasi per intero, l'organico comunale e potere quindi sempre contare sulla fedelta' dell'amministrazione.

Parimenti, nel Comune di Pago del Vallo di Sauro (Av), il monopolio politico-amministrativo degli organi elettivi e della struttura comunale e' tenuto dal clan dei Cava, organizzazione concorrente ed avversaria a quello dei Graziano. Alla spartizione del territorio corrisponde, quindi, esattamente, anche la spartizione dei Consigli comunali.

In Casal di Principe (Ce), alcuni assessori e consiglieri fanno parte dell'organico dei clan camorristici legati ai capi camorra Francesco Schiavone (detto Sandokan) e Francesco Bidognetti. L'amministrazione rilascia una carta d'identita' valida per l'espatrio al capo camorra Mario Iovine, latitante al momento del rilascio.

A Lusciano il sindaco ed alcuni consiglieri, appartenenti al clan dei casalesi, sono arrestati per favoreggiamento e riciclaggio.

A Recale (Ce), il sindaco e tutti i componenti della giunta (ad eccezione di un assessore) sono stati arrestati per reati connessi all'ufficio. Risultano legati con il clan che fa capo a Perreca Antimo.

¹⁰³v. Rel. inviata dal Comando Generale della Guardia di finanza sulle ingerenze della criminalità organizzata nelle frodi comunitarie.

A S. Cipriano d'Aversa l'amministrazione comunale e' fortemente condizionata dai clan Iovine e Bardellino quest'ultimo realizza in tale localita' il proprio "bunker", ovviamente abusivo.

Secondo i criteri di divisione del territorio da parte della camorra, S. Cipriano d'Aversa, Casapesenna, Casal di Principe e Cesa, formano un unico comprensorio governato dalle stesse famiglie.

Allo stesso modo, "comprensorio" camorristico del salernitano e' quello formato dai comuni di Nocera Inferiore, Pagani, Sarno e Scafati dove sindaci e assessori rispondono agli ordini di Pasquale Galasso e della Nuova Famiglia.

Parimenti, appaiono omogenei dal punto di vista amministrativo i comuni di Acerra, Casamarciano, Nola, Sant'Antonio Abate e Poggiomarino dove l'incontrastata presenza di Carmine Alfieri decide sulla composizione politica delle giunte, nonche' su tutti gli atti di gestione dei comuni "collegati".

A Casandrino e Sant'Antimo governano i clan dei Verde e dei Puca; a Casola di Napoli i D'Alessandro e gli Imparato; a Marano e Quarto, il clan Nuvoletta dispone di un organico di maggioranza tra i consiglieri e su parte dei dipendenti comunali; ad Ercolano, lo scontro tra i clan degli Arcione e quello degli Esposito, oltre agli omicidi, genera la moltiplicazione delle clientele e rende meno stabili le giunte.

Quando poi la camorra non riesce a creare la "pax mafiosa" all'interno degli organi elettivi, riesce comunque a condizionare, con le sue peculiari procedure, anche il dissenso e ad assicurarsi, cosi', la maggioranza ovvero la non opposizione. Tipico e' il caso del comune di Mondragone dove alcuni consiglieri dissidenti vengono ripetutamente fatti segno di colpi d'arma da fuoco.

16.2) Il blocco politico camorrista negli enti locali ruota attorno a esponenti politici che hanno rapporti elettorali con uomini della camorra.

La Commissione ha acquisito alcuni elementi particolarmente significativi.

Nel 1985 nel comune di Poggiomarino, vinse la lista DC; il più votato fu un certo Mario Sangiovanni, persona da tutti stimata come onesta. Sangiovanni aveva appartenuto nel passato alla corrente dell'on. Gava, se ne era poi distaccato, ed era il più probabile candidato alla carica di Sindaco. Pasquale Galasso racconta alla Commissione¹⁰⁴ di essere stato avvicinato dall'on. Patriarca, il quale gli chiese di intervenire presso Sangiovanni per convincerlo a ritornare con l'on. Gava, precisando che altrimenti non avrebbe mai potuto rivestire quella carica. Galasso, che conosceva da ragazzo Sangiovanni, riferì a Sangiovanni il messaggio e questi decise di tornare nella corrente dell'on. Gava. Mario Sangiovanni, ascoltato dall'autorità giudiziaria ha confermato il racconto di Galasso, aggiungendo che si recò successivamente ad una manifestazione che si teneva con la partecipazione dell'on. Gava in San Giuseppe Vesuviano, dove prese la parola espressamente invitato da tale Francesco Catapano che sedeva a fianco dell'on. Gava. Successivamente incontrò il dirigente politico

¹⁰⁴cfr. Audizione di Pasquale Galasso.....

democristiano in una sala privata e gli fu presentato coime persona che in passato si era "distratta".

Nel 1989 in una villa di Casamarciano si tenne un incontro preelettorale tra il generale De Sena, candidato a sindaco di Nola, proposto dall'on. Gava, e Francesco Alfieri, partente di Carmine, noto imprenditore edile, che si avvantaggiava dei suoi rapporti con la banda camorristica per i propri affari. Il generale De Sena ha confermato l'incontro. De Sena fu eletto e diventò sindaco di Nola. De Sena, inoltre è presidente della Società italiana per le condotte d'acqua spa, partecipante al consorzio Campania Felix che realizza nei pressi di Nola uno stabilimento dell'Alenia. I lavori movimento terra sono stati subappaltati alla Iesi srl e alla Movisud. Soci della Movisud sono un genero e un nipote di Francesco Alfieri. Il materiale inerte necessario per il cantiere è stato estratto da un appezzamento di terreno dello stesso Francesco Alfieri, trasformato per l'occasione in cava.

Nel 1990 nella villa di Casamarciano, si tiene una riunione tra Francesco Alfieri e cinque sindaci, tutti appartenenti alla corrente dell'on Gava, allo scopo di far confluire i voti sulle liste dagli stessi rappresentate.

16.3) I piu' significativi atti di gestione degli enti locali, risultano condizionati dalla presenza della criminalita' organizzata.

Negli appalti di opere pubbliche, le gare vengono vinte sempre dalle stesse ditte che risultano contigue ovvero appartenenti a personaggi della camorra.

Le licenze edilizie vengono concesse sulla base di favoritismi personali.

Gli appalti di servizi (refezione, mense scolastiche, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, trasporti funebri ...) sono affidati, a prezzi onerosissimi, ad imprese sprovviste di organizzazione, esperienza e capacita' operative. Tant'e' che, in tutti i comuni, contrassegnati da un gravissimo stato di dissesto, il livello dei servizi che pure grava in maniera pesante sul bilancio, e' bassissimo, spesso inesistente.

Il livello di vivibilita' di tali comunita', peraltro, a parte la situazione dell'ordine pubblico, e' ulteriormente aggravato dai fenomeni di aggressione ambientale riscontrati in quasi tutti i comuni. L'abusivismo edilizio, dilagante ed incontrollato e la posa di discariche abusive di rifiuti solidi urbani al centro di zone abitate, di fatto, rende tali territori inagibili, sacche di emarginazione, scuola di illegalita'.

Nei comuni disciolti della Campania piu' che di penetrazione, di infiltrazione e di condizionamenti della camorra puo' parlarsi di immedesimazione della camorra con l'amministrazione la quale e' funzionale al sodalizio criminale si da svolgere verso questo una funzione servente.

Ne e' ulteriore testimonianza l'attenzione che la camorra pone sulla struttura burocratica degli enti. Interviene nelle assunzioni e nelle promozioni; premia i fedeli e punisce i dissidenti. In tale attivita', peraltro, mostra particolare generosita' perche' non lesina sul numero dei dipendenti. Il comune di Torre Annunziata, 50.000 abitanti, ne conta ben 700, di cui molti con precedenti penali

e molti risultati organici alla organizzazione camorristica. L'unica vera impresa produttiva operante in questi comuni e' l'amministrazione civica; cio' genera, oltre che gratitudine, consenso.

16.4) Emblematici sono i casi di Sant'Antonio Abate e Casandrino.

Per le consultazioni amministrative del 1983 per il comune di Sant'Antonio Abate furono presentate 5 liste di cui 2 di ispirazione cattolica: una contrassegnata con il simbolo della DC e l'altro con il simbolo "ramoscello d'ulivo" e con la scritta "Rinnovamento e Democrazia"; la prima era capeggiata da Giuseppe D'Antuono - legato all'on. Gava - mentre l'altra, d'opposizione, era guidata da Mario Savarese e da Giuseppe Abagnale del clan Alfieri¹⁰⁵.

La giunta fu formata, tra gli altri, da Giuseppe D'Antuono, sindaco e da Giuseppe Abagnale, assessore effettivo (eletto nella lista Civica "Rinnovamento e Democrazia") pluripregiudicato per associazione di tipo mafioso, omicidio, tentato omicidio e altro, che verra' ucciso nel giugno del 1990 unitamente al fratello Carminem da appartenenti al cla Alfieri

Dopo l'insediamento del Consiglio Comunale un gruppo di 7 consiglieri eletti nella lista della DC si stacco' dalla formazione consigliere eletta sotto l'emblema della DC per coalizzarsi politicamente con i consiglieri eletti nella lista civica di ispirazione cattolica. Di questa formazione faceva parte Abagnale, cooptato dagli avversari del D'Antuono proprio per la sua manifesta contrapposizione a questi).

Il 20 ottobre del 1983 i consiglieri anti-D'Antuono non si presentavano nell'aula consigliere impedendo cosi' l'inizio dei lavori.

La decisione trova la sua causa nel fatto che tra il 16 e il 17 settembre si erano verificati alcuni gravi episodi delittuosi di cui erano rimaste vittime alcuni consiglieri comunali eletti nella lista DC passati all'altra lista del gruppo scissionista. Il consigliere Orlando Cinque che aveva accusato D'Antuono, in Consiglio Comunale, di malversazioni fu ferito in un agguato. I consiglieri Ciro Mascolo, Giovanni Schettino e Vincenzo D'Antuono furono telefonicamente minacciati di gravi conseguenze per la loro incolumita' fisica se non avessero "smesso di fare politica".

Pochi giorni dopo tutti i sette consiglieri trafughi rientrarono nelle file del gruppo DC che, forte della riconquistata maggioranza consiliare, rielesse il D'Antuono alla carica di Sindaco.

In merito all'ingresso del Giuseppe Abagnale nella giunta municipale l'ex on. Vito Alfredo, sentoto quale persona indagata afferma, tra l'altro: "...posso dire che 5 anni prima (nel 1983) vi era stata altra lista civica (nel Comune di

¹⁰⁵vedi **Ordinanza custodia cautelare in procedimento 7094/93 GIP Tribunale di Napoli contro Carmine Alfieri + 22 del 3.11.93**

Sant'Antonio Abate) un cui componente era un certo Abagnale. ... Il D'Auria Antonio poi impose al D'Antuono di inserire in giunta quella lista ed in particolare l'Abagnale. Questi poi negli anni successivi divenne amico del D'Antuono, tanto che poi lo segui' nel 1988 nella lista con il simbolo DC¹⁰⁶.

Lo stesso on. Alfredo Vito, chiarisce che all'epoca, era molto forte il controllo del partito nelle singole sezioni cittadine della provincia di Napoli da parte di Antonio Gava e del suo gruppo (le sezioni di partito di fatto sovrintendevano alla scelta del sindaco).

Al riguardo, l'on. Alfredo Vito riferisce, tra l'altro: "... la composizione delle liste locali era determinata sostanzialmente dalla corrente dorotea nella stragrande maggioranza dei comuni

Sant'Antonio Abate, a pari di Castellamare di Stabia e di Gragnano, era tra i centri piu' importanti per la corrente dell'on. Antonio Gava, tanto che era tradizione che l'uomo politico chiudesse ogni campagna elettorale in uno

di questi comuni. Il particolare attaccamento a Sant'Antonio Abate, Antonio Gava lo dimostro' gia' nel 1972 quando, eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati, nomino' suo segretario particolare proprio Antonio D'Auria, esponente della DC di Sant'Antonio Abate, il quale dopo le elezioni amministrative del 1973, entro' a parte della giunta municipale capeggiata dal Sindaco Giuseppe D'Antuono.

Circa i rapporti tra l'on. Gava e D'Auria, l'on. Alfredo Vito, riferisce, tra l'altro: "... Il D'Auria divenne pian piano piu' influente nei confronti del Gava quando quest'ultimo era a Roma. Particolare influenza egli ebbe nel territorio nel corso del Ministero delle Poste del Gava, riuscendo ad esempio a favorire l'assunzione di 30-40 invalidi di Sant'Antonio Abate in quel Ministero ..." ¹⁰⁷.

Crebbe il dualismo tra Giuseppe D'Antuono e Antonino D'Auria, ormai divenuto il principale ispiratore della politica di opposizione al primo. L'ex senatore democristiano Francesco Patriarca, detenuto per concorso in associazione di tipo mafioso, ha riferito al P.M., tra l'altro: "... sino all'avvento di D'Auria, i rapporti tra D'Auria e D'Antuono erano molto stretti ... dopo la nascita della opposizione interna rappresentata dal D'Auria, costui premeva sul Gava per un distacco. Cio' si mise in evidenza allorché alla vigilia delle amministrative del 1986 il D'Antuono, dopo aver ottenuto il mio benestare, chiese al Gava la propria candidatura per il consiglio provinciale. Benche' D'Antuono fosse sostenuto dall'on. Alfredo Vito, Gava rifiuto' la richiesta del D'Antuono ..." ¹⁰⁸.

¹⁰⁶ *ibidem.*

¹⁰⁷ *ibidem.*

¹⁰⁸ *ibidem.*

Intanto D'Antuono continua ad amministrare il Comune di Sant'Antonio Abate, unitamente a Giuseppe Abagnale ed insieme impediscono che si realizzi la costruzione del macello comunale, che avrebbe impedito all'Abagnale di continuare a gestire nel comune il commercio delle carni in regime di monopolio.

Abagnale, assestatosi all'interno dell'amministrazione locale grazie ai rapporti con Giuseppe D'Antuono, si allontana progressivamente dal clan Alfieri.

Alla vigilia delle amministrative del maggio 1988 il comune è dominato dalle figure di Giuseppe D'Antuono sindaco, di Giuseppe Abagnale assessore, di Diodato D'Auria, oppositore politico dei primi.

Nelle elezioni amministrative del 29 e 30 maggio 1988 la DC (lista capeggiata dal D'Antuono Giuseppe e nella quale era candidato anche l'Abagnale Giuseppe) otteneva 15 seggi, i cattolici democristiani (lista civica ispirata dal D'Auria Antonino) 12 seggi, MSI-DN, PSI e PCI un seggio ciascuno.

Le urne diedero un responso che determinò uno stallo per l'impossibilità di formare la maggioranza, stallo che venne meno soltanto nell'ottobre successivo, dopo la perpetrazione del duplice omicidio dei fratelli Aniello e Luigi Rosanova ai quali si era legato Abagnale, lasciando Alfieri, e dell'omicidio del consigliere di opposizione Diodato D'Auria.

L'omicidio dei due fratelli Rosanova va visto sotto una duplice motivazione economica e politica, secondo le dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria dal teste Ferrara Rosanova "...i mandanti dell'omicidio volevano distruggere completamente la famiglia Rosanova ammazzando tutti i componenti maschi, in quanto stavamo risorgendo economicamente togliendo spazio alle loro aziende. I miei fratelli furono uccisi subito dopo le elezioni amministrative che ci avevano visto vincenti. Noi infatti avevamo sostenuto la lista DC guidata da Giuseppe D'Antuono e da Giuseppe Abagnale che era uscita vittoriosa dalla consultazione con l'elezione di 15 consiglieri.

La lista Civica sostenuta da Pasquale Galasso e Pasquale Loreto aveva in pratica perso le elezioni ... quindi il Comune era in mano nostra ... l'omicidio dei miei fratelli determinò uno sconvolgimento politico e la presa del potere da parte del gruppo Galasso - Loreto.

Infatti, mentre Geppino Abagnale uscì dalla scena politica e si nascondeva per timore di essere ucciso, tre consiglieri eletti nella lista della Dc si schieravano con quelli della Lista Civica e formarono una maggioranza che consentì la costituzione della Giunta Municipale ... l'omicidio dei miei fratelli costituì il suggello dell'operazione politica e criminale che doveva stroncare la crescita di noi Rosanova ... era ancora necessaria la nostra soppressione fisica, ovvero quella di Geppino Abagnale per garantire allo schieramento che faceva capo a Tonino D'Auria la possibilità di costituire la Giunta Municipale. Infatti noi e l'Abagnale detenevamo in momento un fortissimo potere economico ed imprenditoriale grazie agli appalti ottenuti da Fantini (presidente della Regione

Campania). Circa 20 giorni dopo l'omicidio dei miei fratelli, Geppino Abagnale mando' a chiamare Tonino D'Auria e gli chiese conto del delitto ...".

Appare utile ricordare quanto, sul versante piu' propriamente politico, l'ex on. Alfredo Vito riferisce in ordine alle alleanze ed ai contrasti nell'ambito delle due piu' importanti liste cittadine: la prima con l'emblema della Dc facente capo a Giuseppe D'Antuono e l'altra Civica, capeggiata da Bonaventura Rispoli ed ispirata dal D'Auria.

L'on. Vito cosi' dichiara: "... il contrasto fra D'Auria e D'Antuono esplose nel 1988 allorché il primo fu l'ispiratore di una Lista Civica di contrasto a quella democristiana del secondo. Peraltro il D'Auria mai comparve ufficialmente in tale veste, tuttavia era di assoluta evidenza che la lista ufficialmente vicina a Gava era quella Civica e non quella del D'Antuono: cio' si coglieva da mille segnali ... l'organizzazione ministeriale si era messa a disposizione della Lista Civica ... che il Gava appoggiasse la Lista Civica fu confermato dal suo rifiuto di tenere come sempre il comizio di chiusura in Sant'Antonio Abate, comizio che ovviamente non avrebbe potuto che aiutare la lista che portava il simbolo della DC cioe' quella del D'Antuono ... dopo le elezioni ... tre consiglieri della sua lista passarono con quella Civica che strinse poi quell'alleanza. Artefice di quel passaggio fu piu' scopertamente del Gava il Patriarca, un cui uomo di fiducia, tale Mascolo, divenne vicesindaco ... Il D'Antuono ebbe uno sfogo personale ... e mi disse che non comprendeva quel tradimento di Gava perche' non solo lo aveva sempre fedelmente appoggiato ma addirittura per difendere l'onore della DC si era esposto in maniera assai rischiosa (si sentiva infatti in pericolo) contrastando dei malavitosi che lo avevano minacciato e che appoggiavano la Lista Civica. Io ovviamente mi preoccupai e informai della cosa personalmente Gava il quale mi rispose che non avevo motivo di preoccuparmi, *che il D'Antuono enfatizzava il problema* e che in fondo malavitosi in quel Comune appoggiavano sia l'una che l'altra lista ..."109.

Nel Comune di Sant'Antonio Abate gli schieramenti si erano quindi assestati, da una parte attorno all'alleanza dei Rosanova-Abagnale-Imparato, che appoggiavano la lista DC e dall'altra attorno al cartello dei clan Alfieri-Galasso-Loreto, che sosteneva la Lista Civica ispirata. Antonino D'Auria aveva sostituito il D'Antuono nei rapporti privilegiati con Antonio Gava.

Il D'Auria inoltre ha fatto da padrino in occasione della cresima di Galasso Domenico, nipote di Galasso Pasquale.

Si arriva cosi' all'omicidio del consigliere Diodato D'Auria che sarebbe stato ucciso perche' aveva contrastato Giuseppe Abagnale in Consiglio Comunale; nella intenzione dei mandanti il delitto doveva fare recedere dai loro intenti scissionisti i tre consiglieri eletti nella lista della DC come si era gia' verificato nel 1983 con l'agguato al consigliere Orlando Cinque.

¹⁰⁹*ibidem.*

Ma a poche ore dall'omicidio i consiglieri che avevano costituito la maggioranza anti-D'Antuono, si riunirono per decidere quale posizione assumere e nel corso dell'Assemblea emerse la volonta' unanime di "non soggiacere oltre al clima intimidatorio e di ricatto".

Con la relazione del segretario generale del Comune, redatta dopo l'elezione del nuovo sindaco Bonaventura Rispoli, venne denunciata tutta una serie di illeciti commessi dalla precedente amministrazione che aveva portato il Comune in una situazione debitoria di oltre 10 miliardi di lire, una consistente fetta dei quali era addebitabile alle elargizioni di compensi, ordinari e straordinari, non dovuti, al personale dipendente.

La pratica di gestione politica del D'Antuono basata su un indiscriminato clientelismo, finalizzato ad assicurarsi una solida base elettorale, non trova solo riscontro nell'assunzione diretta di personale in esubero rispetto agli organici ma nell'approvazione nel periodo dal 4 maggio 1988 al 6 settembre, in otto sedute di Giunta, di n. 320 delibere (con una media record di 40 delibere a seduta) con le quali furono disposte emissioni di mandati di pagamento, approvati verbali gare di appalto, indette gare di appalto, approvate varianti in corso l'opera per lavori gia' iniziati che complessivamente prevedevano un impegno di spesa da parte del Comune di oltre 12 miliardi di lire (molte delle delibere di Giunta furono adottate in violazioni di legge).

Dalla nuova Giunta Municipale formata il 7.12.1988 vengono estromessi sia il D'Antuono Giuseppe sia il suo ferreo alleato Abagnale Giuseppe il cui declino politico coincide con quello criminale: il 9 giugno 90 verra' ucciso con il fratello da ignoti killers.

La conferma della continuita' e stabilita' del rapporto di interazione funzionale fra la camorra e la macchina elettorale ancora gestita dal D'Antuono si rinviene anche in occasione della ultime consultazioni elettorali del giugno 1993.

Recentemente, infatti, il Commissariato della P.S. di Castellamare di Stabia ha svolto indagini di iniziativa sulle infiltrazioni camorristiche nell'amministrazione di Sant'Antonio Abate anche in relazione alle elezioni amministrative che si sono tenute il 6 e 20 giugno 1993, sull'espletamento delle quali erano pervenute alcune segnalazioni anonime, in cui si sosteneva che molti candidati avevano ricevuto minacce da parte di esponenti legati al camorrista latitante Catello Fontanella allo scopo di favorire l'elezione a sindaco di Giuseppe D'Antuono

In esito alle indagini Fontanella ed il D'Antuono sono stati denunciati all'A.G. per associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso. Il Prefetto di Napoli, con decreto del 6 agosto 1993 ha sospeso dalla carica D'Antuono, il quale al secondo turno, ottenendo ben 1100 voti in piu' rispetto a

tale Mario Savarese che capeggiava la lista "Solidarieta' e Progresso", era stato nominato sindaco di Sant'Antonio Abate (*il comune e' stato sciolto con DPR 2.9.1993*).

16.5) *Nel comune di Casandrino operano da alcuni anni due bande criminali facenti parte della stessa organizzazione camorristica "Nuova Famiglia" del clan Bardellino, capeggiate, rispettivamente, da Antonio Verde e Pasquale Puca. Ciascuna di esse ha propri precisi referenti in Consiglio comunale.*

L'attivita' dei due clan camorristici, legati da una sorta di equilibrio fino al 1987, nel corso degli anni ha pesantemente condizionato la vita politica ed amministrativa del comune con intimidazioni, violenze e minacce nei confronti dei politici locali e con il controllo delle attivita' economiche e l'accaparramento degli appalti pubblici affidati con procedure sospette ad imprese facenti capo ora al Verde ora al Puca: i lavori pubblici affidati, ad una societa' di Casal di Principe, il cui titolare, Carmine Iovine e' risultato avere legami con il noto esponente Bardellino Mario Iovine, e alla cooperativa "La Paola", il cui titolare Giuseppe Macchiarella e' cognato di Pasquale Puca.¹¹⁰

Nel 1987 tale equilibrio viene rotto dal non rispetto dell'accordo siglato due anni prima dai componenti del gruppo consiliare della DC, secondo il quale era previsto una sorta di rotazione biennale nell'attribuzione degli incarichi assessoriali. Ulteriori motivi di contrasto erano poi emersi per la pretesa dell'assessore Marrazzo di imporre la propria candidatura a sindaco in sostituzione del sindaco allora in carica, Amerigo Galdieri. Allo scontro in Consiglio comunale aveva corrisposto un conflitto violento tra le due bande criminali con la gambizzazione del capo dell'ufficio tecnico comunale, Francesco Mangiacapra, avvenuto nel febbraio 1987, del dipendente comunale Antonio Chiarello, ritenuto vicino ai Verde e del consigliere Filippo Chianese ritenuto vicino al Puca.

Lo scontro era culminato nell'uccisione di Giuseppe Puca avvenuta in S. Antimo il 7 febbraio 1989.

In una relazione della legione Carabinieri di Napoli del 1991 veniva evidenziato chiaramente la suddivisione degli affari tra i due clan e il controllo sui rappresentanti della maggioranza del governo dell'ente locale, indicati, per fatti risalenti alla fine degli anni 80, come il "partito dei quattro" (consiglieri Amerigo Galdieri, Rocco Galdieri, Raffaele Di Virgilio e Alfredo Di Lorenzo) legato ai Verde, e il "partito dei sei" (Nicola Marrazzo, Filippo Chianese, Sossio

¹¹⁰vedi Relazione del Ministro dell'interno del 2.8.1991 e sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Napoli in data 10.5.1991 nei confronti di Pasquale Puca, Antonio Verde + altri, imputati per omicidi, estorsioni ed acquisizioni in modo diretto ed indiretto della gestione o comunque del controllo di attivita' criminali ed appalti pubblici nel comune di Casandrino.

Chianese, Michele Bilancio, Giuseppe Gervasio e Gennaro D'Angelo) legato ai Puca.

Nella sentenza della III sezione - ufficio istruzione del tribunale di Napoli - relativa all'omicidio Puca emergeva l'esistenza - si voglia per collusione o per intimidazione - di uno strettissimo legame *della giunta comunale del 1988* con le organizzazioni criminose locali.

Tale situazione di "illegalita' " *determinava* il 22 luglio 1988, l'Alto Commissario per la lotta alla delinquenza mafiosa *a disporre* l'accesso presso il comune in parola; gli accertamenti si concludevano con la valutazione di pesanti condizionamenti sulla vita politico-amministrativa del comune di Casandrino da parte dei clan Puca e Verde.

Nel 1991, all'atto della redazione della relazione della legione Carabinieri di Napoli figuravano in carica alcuni amministratori (Alfredo Di Lorenzo- sindaco, Filippo Chianese - assessore, Salvatore Picardi - assessore, Raffaele Di Virgilio - consigliere) nei confronti dei quali erano stati accertati stretti collegamenti con esponenti della malavita organizzata.

Il comune di Casandrino e' stato sciolto con DPR 2 agosto 1991.

17) Le responsabilita' politiche

17.1) Nel corso dei suoi lavori la Commissione ha distinto nettamente le questioni relative alla responsabilità penale da quelle relative alla responsabilità politica. La responsabilità penale è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. La responsabilità politica è di esclusiva competenza dell'autorità politica.

Per responsabilità politica si intende la responsabilità per eventi lesivi di interessi fondamentali di singoli o di una comunità, che dipendono da scelte di autorità politiche. Tali scelte possono consistere o in atti specifici riconducibili all'esercizio di funzioni politiche o in omissione di comportamenti ritenuti politicamente doverosi.

La responsabilità politica non va confusa con la lotta politica. E' proprio della lotta politica la denuncia, anche solo per motivi strumentali, delle responsabilità degli avversari, per il semplice fatto di rivestire una funzione istituzionale o di appartenere ad un determinato schieramento politico.

La tendenza si inasprisce in occasione di competizioni elettorali e, più in generale, per l' esigenza di semplificare il messaggio politico, propria dei mezzi di informazione. Ma in questi casi non di responsabilita' politica si tratta, ma di uso esasperato e scorretto degli strumenti della competizione politica.

17.2) La responsabilità politica non ha nulla che fare con queste degenerazioni. Essa costituisce invece una componente essenziale della democrazia in quanto consente la controllabilità e la trasparenza delle decisioni e dei comportamenti politici.

La sua attivazione, nelle forme corrette, legittima il sistema politico in quanto dimostra la sua capacità di attivare procedure autocorrettive.

La sua perdurante mancanza riduce la credibilità del sistema politico, attiva un'espansione anomala di altre forme di responsabilità, in particolare della responsabilità penale, ovvero, in casi particolarmente gravi, può produrre esiti traumatici nella vita delle nazioni.

Si può dire, sintetizzando, che l'attivazione della responsabilità politica è una forma di autotutela del sistema e che un sistema è tanto meno democratico quanto più sono assenti al suo interno trasparenti procedure di responsabilità.

Non si tratta naturalmente di trasformare le Assemblee elettive in Tribunali e i dibattiti politici in processi. Si tratta di evitare invece che i tribunali e i processi, invece di limitarsi ad accertare la responsabilità penale, come è loro diritto-dovere, esorbitino con giudizi di natura politica che a loro non spettano.

E questo può avvenire però solo se chi è legittimato ad emettere valutazioni politiche lo faccia senza infingimenti.

I nostri regolamenti parlamentari, ammettendo la sfiducia nei confronti di un solo ministro, che non coinvolge il giudizio sul governo, prevedono uno specifico caso di responsabilità politica.

Chi esercita funzioni politiche ha il compito di trattare interessi della collettività e deve perciò dimostrarsi in grado di gestire con credibilità e fiducia le questioni che gli sono affidate. Generano responsabilità politica i fatti idonei a rendere non credibile l'uomo politico e a rompere quindi il rapporto di fiducia con la collettività. La responsabilità politica si concreta in un giudizio di incompatibilità tra un fatto accertato e commesso da chi ha responsabilità politiche e l'esercizio di tali responsabilità.

La responsabilità politica, rigorosamente accertata, sulla base di fatti specifici, richiede precise sanzioni, rimesse all'impegno del Parlamento e delle forze politiche: tali sanzioni possono consistere nella critica politica, nella stigmatizzazione di comportamenti o di decisioni e, nei casi più gravi, nell'allontanamento del responsabile dalle funzioni esercitate come accade quando viene approvata una mozione di sfiducia nei confronti di un singolo ministro.

I mezzi per accertare la responsabilità politica possono essere analoghi ad alcuni dei mezzi propri dell'autorità giudiziaria: proposizione di domande a persone informate dei fatti, acquisizione di documenti. Quando l'accertamento della responsabilità politica avviene attraverso una commissione d'inchiesta, l'identità dei mezzi è inevitabile perchè la Costituzione stabilisce che le commissioni d'inchiesta agiscono con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

È ben possibile, inoltre, che l'autorità giudiziaria si avvalga di informazioni acquisite dall'autorità politica e viceversa. Ciò è avvenuto frequentemente nell'esperienza delle commissioni d'inchiesta, perchè molte di esse si sono occupate di vicende all'interno delle quali erano stati commessi gravi

delitti sui quali indagava l'autorità giudiziaria: sequestro ed omicidio di Aldo Moro, Caso Sindona, Loggia P2, terrorismo e stragi.

17.3) Si è detto avanti che non è possibile cogliere i caratteri essenziali della camorra fuori della storia di Napoli e della Campania.

Il territorio e i problemi di quella straordinaria città, che era stata splendida capitale d'Europa, sono stati collocati in una sorta di spazio chiuso e dipendente, cementato da una concezione della napoletanità più vicina al folklore deterioro, che ai caratteri profondi di autonomia e creatività propri della sua tradizione e della sua realtà.

Il disastro della città, l'enorme degrado di grandi parti della regione, non dipendono da un destino avverso, ma traggono origine dall'isolamento dal contesto nazionale di un'area dalla quale provengono tanti uomini di governo e che negli anni si è degradata sino agli attuali livelli.

Corollario di questa chiusura è stata la straordinarietà; ma gli interventi straordinari non sono in grado di avere effetti strutturali se l'ordinario non funziona. In questi casi, anzi, la straordinarietà finisce nelle maglie della disamministrazione quotidiana, non si risolve in stabili benefici per i cittadini, alimenta i circuiti della corruzione.

17.4) Occorre quindi chiedersi per quali ragioni chi più ha avuto maggiori responsabilità nella città e nella regione abbia lasciato crescere questo disastro, nel quale hanno trovato fertile ambiente le organizzazioni camorristiche.

Un giudizio su tali questioni è inevitabile per capire dove si è sbagliato, perché, Napoli e tutta la Campania, salvo rare eccezioni, sono oggi ridotte in quelle deprecabili condizioni.

17.5) Le vicende indicate nel testo della relazione sono idonee ad attivare un giudizio politico nei confronti di uomini che pur rivestendo delicate funzioni pubbliche, hanno gravemente violato i propri doveri.

Nel quadro generale dell'esposizione spiccano tra gli rapporti del senatore Antonio Gava con dirigenti locali della sua corrente che raccoglievano per lui il consenso elettorale e controllavano le amministrazioni locali, mediante organici collegamenti con gruppi camorristici.

17.6) Sull'eventuale responsabilità politica del senatore Antonio Gava, derivante da tali rapporti dovrà pronunciarsi il Parlamento.

Conclusioni

La liberazione dalla camorra esige una radicale azione sociale. La repressione è essenziale. Ma nei confronti della camorra vale più che nei confronti della mafia l'esigenza di combattere sul versante della dignità, del riscatto sociale, dei fondamentali diritti di cittadinanza.

Infatti è separata dalla società; la sua struttura gerarchica costituisce un corpo calato, ma non confuso nella vita sociale.

La camorra, invece, con più di cento bande, con un rapido ricambio di quadri, con veloci processi di frantumazione e di riaccorpamento, con la tecnica di utilizzazione strumentale della disperazione sociale, si riproduce dovunque si manifesti una via illegale che dia l'impressione ad un povero di potersi costruire una speranza di futuro.

Per una miriade di giovanissimi e giovani, massa di manovra per i boss della camorra, la legalità non ha sinora rappresentato né dignità né futuro. Nella legalità essi non sono riusciti a intravedere alcuna identità. Hanno visto invece la crisi dei palazzi nei quali la legalità avrebbe dovuto essere amministrata, custodita, difesa. I loro amministratori pubblici sono stati convocati a casa dai boss della camorra. Il territorio dei loro quartieri è stato devastato dalla speculazione edilizia. Convivono con la spregiudicata arroganza dei boss, con la loro ricchezza strabocchevole. Vedono le loro amicizie eccellenti.

Perciò la risoluzione dei più urgenti problemi sociali di Napoli e della Campania è necessaria al pari della repressione.

La Commissione, sulla base della propria esperienza, segnala l'opportunità che nel vasto campo delle questioni sociali si presti particolare attenzione alle generazioni più giovani. E' a loro che il sistema democratico deve saper parlare prima che ad altri; è per loro, prima che per altri, che occorre predisporre servizi e strutture.

La politica tradisce uno dei suoi compiti più decisivi se non riesce a costruire un rapporto con le generazioni future, specie dove esse vivono una condizione di vita più incerta.

L'isolamento della camorra è prima di ogni altra cosa isolamento dei suoi modelli di vita dalle generazioni più giovani

Nella relazione si è segnalata la svolta positiva che la procura distrettuale di Napoli ed altri uffici giudiziari della Regione, validamente assistiti dalla polizia giudiziaria, hanno dato alla lotta contro la camorra.

Tuttavia non basta arrestare; bisogna poi processare e condannare i responsabili. Ma Napoli soffre di una grave crisi delle strutture giudiziarie e di vacanze gravissime negli organici giudiziari amministrativi. La risoluzione di questi problemi, che è possibile, dev'essere celere, per non disperdere il valore democratico e civile dei risultati sinora conseguiti.

A Napoli e in molte altre città campane è emersa una questione morale di straordinaria portata, che è parte della più generale questione morale che

attraversa il paese, ma che presenta allo stesso tempo nette specificità per l'intreccio con il degrado sociale e con la la camorra.

Sta alle forze politiche battersi per ristabilire il primato dell'etica pubblica sulle convenienze private.

La Commissione, nell'ambito delle responsabilità affidatele dalla legge, ha inteso fornire un contributo a questo impegno.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente

Nilde IOTTI

La seduta inizia alle ore 21,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 000, B 67^a, 0011^o)

In apertura di seduta, il Presidente Nilde IOTTI dà notizia dell'assegnazione del disegno di legge S. n. 1629 e della proposta di legge C. n. 3347 (in materia elettorale) alle Commissioni Affari Costituzionali, rispettivamente, del Senato e della Camera, da parte dei Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base di una particolare interpretazione dell'articolo 1, comma 2, della legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1.

*SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE RECANTI MODIFICHE ALLA
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE*

Il relatore Franco BASSANINI (gruppo del PDS) illustra il testo elaborato dal Comitato ristretto per le modifiche alla parte II della Costituzione, in materia di forma di governo.

Dopo ampia discussione, la Commissione approva una nuova formulazione dell'articolo 77 della Costituzione, che in particolare indica materie tassative per l'adozione di decreti-legge e ne prevede il divieto di emendabilità e di reiterabilità.

La seduta termina alle ore 23,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

Interviene il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali Diana.

La seduta inizia alle ore 9,15.

Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale (1604)

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RUFFINO, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

Ruffino ed altri: Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851)

Ruffino ed altri: Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532)

Calvi: Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329)

(Parere su nuovo testo ed emendamenti alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore SAPORITO propone di esprimere un parere favorevole sul testo elaborato dalla Commissione di merito in sede referente, e sui relativi emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA, si conviene di formulare un parere favorevole.

Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016)

Nocchi ed altri: «Riordino della Biennale di Venezia» (1101)

De Rosa ed altri: Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia» (1343)

Costituzione del Comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423)

(Parere su emendamenti al testo unificato alla 7ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore RONZANI propone di esprimere parere favorevole, salvo che per gli emendamenti 1.3 e 4.3, in ordine ai quali propone un parere contrario: la Sottocommissione concorda.

FARIGU e PIRO: Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» (1609)

ZECCHINO ed altri: Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza (1633)

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO, in sostituzione del relatore GUZZETTI, illustra i disegni di legge in titolo, proponendo di formulare un parere favorevole: conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1679), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore RUFFINO, che propone un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Brina ed altri: Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (696)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore RIVIERA illustra il disegno di legge rilevando i profili di dubbia compatibilità tra la formazione scolastica dei geometri e talune delle relative attribuzioni professionali, con particolare riguardo a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso 1) e a quelle di cui all'articolo 4.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

Senesi ed altri: Istituzione del sistema aeroportuale lombardo (SAL) (1415)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente SAPORITO, in sostituzione del relatore GUZZETTI. La Sottocommissione, quindi, rileva di non avere nulla da osservare, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo.

Senesi ed altri: Costituzione dell'Agenzia per l'esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea (ASSNA) (1185)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Su conforme proposta del relatore RIVIERA, si conviene di formulare un parere favorevole.

Biondi: Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi (1452), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore RIVIERA, che propone di esprimere un parere favorevole. La Sottocommissione concorda.

Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SAPORITO si conviene di formulare un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 481, recante misure per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1687)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SAPORITO, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (408-867-1028-1088-1261-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Borroni ed altri; Coppi; Coviello; Gibertoni e da un disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore SAPORITO, illustrando le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato, con particolare riguardo alle competenze delle regioni e al nuovo assetto funzionale del Corpo forestale dello Stato. Propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Concorda la senatrice BARBIERI, che considera migliorative le modifiche illustrate dal relatore.

Si associa altresì il senatore RIVIERA.

Il senatore RUFFINO, quindi, domanda chiarimenti in materia di produzione agroalimentare, rileva inoltre che le attribuzioni di due Dicasteri per le attività del Corpo forestale dello Stato potrebbero dar luogo ad interferenze e duplicazioni funzionali. Trova singolare, infine, il trasferimento al Ministero di grazia e giustizia delle competenze in materia di usi civici.

A tale riguardo il ministro DIANA precisa che gran parte delle competenze vengono trasferite alle regioni.

La Sottocommissione, infine, accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale (1685)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria (1678), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Il relatore SAPORITO propone di esprimere un parere favorevole.

Dionisi ed altri: Norme per la cura e la profilassi della fibrosi cistica (175)

Signorelli ed altri: Provvidenze in favore degli affetti da mucoviscidosi (505)

Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (1654), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO, la Sottocommissione si pronuncia in senso favorevole in ordine ai disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,45.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per l'Agricoltura Diglio, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

PROCACCI. – Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive; per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico (872): *parere contrario*.

MANZINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza per il controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche e per l'inchiesta sugli illeciti arricchimenti (1154): *parere contrario*.

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656): *parere favorevole con osservazioni*.

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991 (885): *parere favorevole*.

alla 4^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico (1646): *parere favorevole*.

alla 5^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1552): *parere favorevole*.

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno

dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (1690): *parere favorevole*.

alla 6ª Commissione:

ABIS ed altri. - Istituzione dei punti franchi in Sardegna (1447): *parere in parte favorevole ed in parte contrario*.

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684): *parere favorevole*.

alla 7ª Commissione:

Interventi in favore del cinema (1560), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa: *parere favorevole con osservazioni*.

alla 8ª Commissione:

Deputato BIONDI. - Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi (1452), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1679), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

alla 9ª Commissione:

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (408-867-1028-1261-1088-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

Deputati SALERNO ed altri. - Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (1632), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*.

alla 10ª Commissione:

Covi ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione del Registro delle imprese (428): *parere favorevole*.

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652), Risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Aliverti ed altri; Piermartini; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

alla 12ª Commissione:

CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553): *rimessione alla Commissione plenaria.*

RAPISARDA ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047): *rimessione alla Commissione plenaria.*

TORLONTANO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271): *rimessione alla Commissione plenaria.*

ZUFFA ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (1307): *rimessione alla Commissione plenaria.*

PERINA e RABINO. - Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci (400): *rinvio dell'emissione del parere.*

ZITO ed altri. - Disciplina dell'attività di informazione scientifica sul farmaco (481): *rinvio dell'emissione del parere.*

BRESCIA ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1418): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 13ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1649): *parere favorevole.*

GIOVANELLI ed altri. - Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico (1537): *parere favorevole con osservazioni.*

Disposizioni in materia di risorse idriche (1540), approvato dalla Camera deputati in un testo risultante dalla unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Galli ed altri e Ferrarini: *rinvio dell'emissione del parere.*

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Ravasio, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579): *parere favorevole;*

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656): *parere favorevole;*

alla 2^a Commissione:

Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati ROTIROTI ed altri; PELLICANÒ ed altri; VIOLANTE ed altri: *parere favorevole;*

alla 5^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (1690), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 8^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1679), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 10^a Commissione:

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei Deputati ALIVERTI ed altri; PIERMARTINI; STRADA ed altri; CASTAGNETTI ed altri: *parere favorevole;*

alla 12ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria (1678), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 13ª Commissione:

Deputati BOTTA ed altri - Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria (1541), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rotiroti ed altri; Pellicanò ed altri; Violante ed altri: *parere favorevole con osservazioni.*

alla 4^a Commissione:

Cappuzzo ed altri: Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460): *parere favorevole con osservazioni.*

Sellitti ed altri: Istituzione del servizio civile nazionale (838).

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993: *parere favorevole.*

alla 5^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (1690), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

alla 12^a Commissione:

Dionisi ed altri: Norme per la cura e la profilassi della fibrosi cistica (175).

Signorelli e Mininni-Jannuzzi: Provvidenze in favore degli affetti da mucoviscidiosi (505).

Deputati Saretta ed altri; Cellai: Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (1654), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

Condorelli ed altri: Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553): *parere favorevole*.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria (1678), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (1690), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ladu, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica (1454), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

ROTIROTI ed altri: Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 5^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (1690), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 6^a Commissione:

RUFFINO ed altri: Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532).

Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851), *parere favorevole su nuovo testo ed emendamenti*;

alla 12^a Commissione:

BRESCIA ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (204).

PERINA ed altri: Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci (400).

ZIRO ed altri: Disciplina dell'attività di informazione scientifica sul farmaco (481).

BRESCIA ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1418): *parere favorevole*;

alla 13ª Commissione:

GIOVANNELLI ed altri: Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico (1537): *parere favorevole*;

GALLI ed altri: Disposizioni in materia di risorse idriche (1540), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti in materia di dighe (1574): *parere favorevole*.

LAVORO (11ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Covatta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

STEFANELLI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 2120 del codice civile (1530): *parere favorevole*;

Deputati ROTIROTI ed altri; deputati PELLICANÒ ed altri; deputati VIOLANTE ed altri. - Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 5ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (1690), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 10ª Commissione:

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 12ª Commissione:

Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti (1631), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della sottocommissione Montresori, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992 (1571): *rinvio dell'emissione del parere*

alla 5^a Commissione:

Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (1496), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)

(4ª - Difesa)

Giovedì 2 dicembre 1993, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato (1628).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- COSSIGA. - Modifiche alla legislazione sul segreto di Stato (1282).
- COSSIGA. - Nuovo ordinamento del sistema di informazione e sicurezza dello Stato (1661).
- LOPEZ ed altri. - Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate (1662).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 2 dicembre 1993, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica.

- Schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati.

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Vice Commissario Straordinario dell'Ente Autonomo «Esposizione Universale di Roma».
- Schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Schema di regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante: «Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (1696).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579).
- GRECO. - Norme sul controllo del commercio e impiego di esplosivi (853).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1573).
- GRAZIANI Antonio ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 18 novembre 1981, n. 659, recante norme in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici (1614).

- SAPORITO ed altri. - Modifica dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche (1419).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati LABRIOLA ed altri. - Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione e nuove norme sulla revisione costituzionale (1620) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - FILETTI e PONTONE. - Revisione dell'articolo 138 della Costituzione (309).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SCEVAROLLI ed altri. - Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione (1516).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PICANO. - Modifiche alla legge per l'elezione del Parlamento europeo (1384).
- DUJANY ed altri. - Modificazione alle norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1424).
- ZOSO ed altri. - Nuove norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1428).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (1369) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cariglia ed altri; Mattioli ed altri; Vito Elio ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Lia ed altri e Tassi*).
- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per accertare in che modo i rapporti tra potere politico, amministrazioni pubbliche, imprenditori pubblici e privati diano occasione al compimento di illeciti penali e amministrativi; e per individuare le proposte più urgenti di riforma legislativa ed amministrativa atte a prevenire e reprimere tali illeciti (398).
- PROCACCI. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive; per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico (872).
- MANZINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza per il controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche e per l'inchiesta sugli illeciti arricchimenti (1154).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PONTONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui presunti finanziamenti disposti dall'URSS e dagli Stati da essa derivati in favore di partiti o formazioni politiche italiane (492).
- COSSIGA. - Istituzione di una Commissione presidenziale di inchiesta sul finanziamento del sistema politico (945).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI ed altri. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).
(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'11 marzo 1993).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CANNARIATO ed altri. - Modifiche agli articoli 3 e 12 dello statuto della Regione siciliana (1213).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CANNARIATO ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 10 dello statuto della Regione siciliana (1214).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CANNARIATO e MANCUSO. - Scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana (1626).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 2 dicembre 1993, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085).
- MOLINARI ed altri. - Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale (1604).
- Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rotiroli ed altri; Pellicanò ed altri; Violante ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica (1454) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

DIFESA (4^a)

Giovedì 2 dicembre 1993, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale (1472) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- DE GIUSEPPE ed altri. - Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche (1582).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532) *(Approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993)*.
- LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212).
- CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460).
- SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838).
- e dei voti regionali nn. 33, 46, 97 e 108, attinenti ai suddetti disegni di legge.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAPPUZZO. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi comandanti di squadra in servizio alla data dell'8 settembre 1943 (1081).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1646).

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 2 dicembre 1993, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684).
- ABIS ed altri. - Istituzione dei punti franchi in Sardegna (1447).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati ROSINI ed altri. - Disciplina delle cambiali finanziarie (1569) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CALVI. - Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329).
 - RUFFINO ed altri. - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532).
 - RUFFINO ed altri. - Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 2 dicembre 1993, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016).
- NOCCHI ed altri. - Riordino della Biennale di Venezia (1101).
- DE ROSA ed altri. - Costituzione della Fondazione «La Biennale di Venezia» (1343).
- COVATTA ed altri. - Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FARIGU e PIRO. - Adeguamento del contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» (1609) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ZECCHINO ed altri. - Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza (1633).

III. Discussione del disegno di legge:

- Interventi in favore del cinema (1560) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Norme per la costituzione e il funzionamento dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali (1112).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI e DE ROSA. - Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882).

- Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148).
 - LOPEZ ed altri. - Riordinamento della docenza universitaria (1321).
 - MIGLIO e ZOSO. - Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari (1374).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 2 dicembre 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmecanica e della ricerca nel settore navale (1612).
- BRINA ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (696).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1679) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputato BIONDI. - Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi (1452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10ª)

Giovedì 2 dicembre 1993, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- PIERANI ed altri. - Disciplina del commercio e del noleggio delle videocassette (591).
- COVI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione del Registro delle imprese (428).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861).
- CARPENEDO e LADU. - Modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali (1512).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (282).
- SCEVAROLLI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (507).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652) (*Risultante dalla unificazione delle proposte di legge dei deputati Aliverti ed altri; Piermartini; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

I. Interrogazioni.

- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione dell'amministratore delegato della Finmeccanica; audizione dei rappresentanti della CGIL, CISL e UIL sulla presenza di società multinazionali straniere in Italia.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 2 dicembre 1993, ore 9,30 e 15

Procedure informative

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Italia.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sui sistemi di formazione professionale: audizione del Coordinatore degli assessori regionali al lavoro e alla formazione professionale.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1660).
 - SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - MANCINO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178).
 - DANIELE GALDI ed altri. - Norme per l'inserimento dei disabili (440).
 - GIUGNI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441).
 - DI BENEDETTO ed altri. - Assunzione obbligatoria dei privi della vista presso centri di elaborazioni dati (473).
 - SAPORITO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (494).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - PELELLA ed altri. - Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali (1385).

-
- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 2 dicembre 1993, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti in materia di dighe (1574).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1649).
- GIOVANELLI ed altri. - Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico (1537).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati BOTTA ed altri. - Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria (1541) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LOBIANCO ed altri - Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi idraulici (224).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette (*Doc. CXXV, n. 1*).

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Giovedì 2 dicembre 1993, ore 8,30

Audizione del Ministro dell'interno.
